

GAZZETTA  UFFICIALE  
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 5 maggio 2014

SI PUBBLICA  
IL LUNEDÌ E IL GIOVEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO  
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

UNIONE EUROPEA

SOMMARIO

REGOLAMENTI

Regolamento n. 195/2014 della Commissione, del 28 febbraio 2014, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli (14CE0622) .....	Pag. 1
Regolamento n. 196/2014 della Commissione, del 28 febbraio 2014, recante fissazione dei dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 1° marzo 2014 (14CE0623) .....	Pag. 3
<i>Pubblicati nel n. L 61 del 1° marzo 2014</i>	
Regolamento n. 197/2014 della Commissione, del 28 febbraio 2014, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (14CE0624).....	Pag. 6
Regolamento n. 198/2014 della Commissione, del 28 febbraio 2014, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (14CE0625).....	Pag. 9
Regolamento n. 199/2014 della Commissione, del 28 febbraio 2014, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (14CE0626).....	Pag. 11
Regolamento n. 200/2014 della Commissione, del 3 marzo 2014, che modifica, per quanto riguarda la sostanza triptorelina acetato, l'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale (14CE0627).....	Pag. 13
Regolamento n. 201/2014 della Commissione, del 3 marzo 2014, che modifica, per quanto riguarda la sostanza tildipirosina, l'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale (14CE0628).....	Pag. 15
Regolamento n. 202/2014 della Commissione, del 3 marzo 2014, che modifica il regolamento (UE) n. 10/2011 riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (14CE0629) .....	Pag. 18
Regolamento n. 203/2014 della Commissione, del 3 marzo 2014, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli (14CE0630).....	Pag. 21
<i>Pubblicati nel n. L 62 del 4 marzo 2014</i>	



<u>Regolamento n. 204/2014 della Commissione, del 20 febbraio 2014, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Aceituna de Mallorca / Aceituna Mallorquina / Oliva de Mallorca / Oliva Mallorquina (DOP)] (14CE0631).....</u>	<i>Pag.</i> 23
<u>Regolamento n. 205/2014 della Commissione, del 4 marzo 2014, che stabilisce condizioni uniformi di applicazione del regolamento (UE) n. 1260/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche demografiche europee per quanto riguarda le disaggregazioni, i termini di trasmissione e le revisioni di dati (14CE0632).....</u>	<i>Pag.</i> 25
<u>Regolamento n. 206/2014 della Commissione, del 4 marzo 2014, che modifica il regolamento (UE) n. 601/2012 per quanto concerne il potenziale di riscaldamento globale per i gas ad effetto serra diversi dal CO<sub>2</sub> (14CE0633) ...</u>	<i>Pag.</i> 42
<u>Regolamento n. 207/2014 della Commissione, del 4 marzo 2014, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli (14CE0634).....</u>	<i>Pag.</i> 44
<i>Publicati nel n. L 65 del 5 marzo 2014</i>	
<u>Regolamento n. 208/2014 del Consiglio, del 5 marzo 2014, concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (14CE0635).....</u>	<i>Pag.</i> 46
<u>Regolamento n. 209/2014 della Commissione, del 5 marzo 2014, che modifica il regolamento (UE) n. 605/2010 per quanto concerne le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per l'introduzione nell'Unione europea di colostro e prodotti a base di colostro destinati al consumo umano (14CE0636).....</u>	<i>Pag.</i> 56
<u>Regolamento n. 210/2014 della Commissione, del 5 marzo 2014, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli (14CE0637).....</u>	<i>Pag.</i> 69
<i>Publicati nel n. L 66 del 6 marzo 2014</i>	
<u>Regolamento n. 211/2014 della Commissione, del 27 febbraio 2014, che rettifica la versione in lingua slovacca del regolamento (CE) n. 340/2008 della Commissione relativo alle tariffe e agli oneri pagabili all'Agenzia europea per le sostanze chimiche a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (14CE0638)....</u>	<i>Pag.</i> 71
<u>Regolamento n. 212/2014 della Commissione, del 6 marzo 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 1881/2006 per quanto riguarda i tenori massimi del contaminante citrinina negli integratori alimentari a base di riso fermentato con lievito rosso <i>Monascus purpureus</i> (14CE0639).....</u>	<i>Pag.</i> 73
<u>Regolamento n. 213/2014 della Commissione, del 6 marzo 2014, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli (14CE0640).....</u>	<i>Pag.</i> 75
<i>Publicati nel n. L 67 del 7 marzo 2014</i>	
<u>Regolamento n. 214/2014 della Commissione, del 25 febbraio 2014, che modifica gli allegati II, IV, XI, XII e XVIII della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (14CE0641).....</u>	<i>Pag.</i> 77
<u>Regolamento n. 215/2014 della Commissione, del 7 marzo 2014, che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei (14CE0642).....</u>	<i>Pag.</i> 139



<u>Regolamento n. 216/2014 della Commissione, del 7 marzo 2014, recante modifica del regolamento (CE) n. 2075/2005 che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di Trichine nelle carni (14CE0643)</u> .....	Pag. 159
<u>Regolamento n. 217/2014 della Commissione, del 7 marzo 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 2073/2005 per quanto riguarda la salmonella nelle carcasse di suini (14CE0644)</u> .....	Pag. 167
<u>Regolamento n. 218/2014 della Commissione, del 7 marzo 2014, che modifica gli allegati dei regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione (14CE0645)</u> .....	Pag. 169
<u>Regolamento n. 219/2014 della Commissione, del 7 marzo 2014, del 7 marzo 2014, che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti specifici per l'ispezione post mortem di animali della specie suina domestica (14CE0646)</u> .....	Pag. 173
<u>Regolamento n. 220/2014 della Commissione, del 7 marzo 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio per quanto riguarda i riferimenti al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea (14CE0647)</u> .....	Pag. 175
<u>Regolamento n. 221/2014 della Commissione, del 7 marzo 2014, recante modifica del regolamento (CE) n. 288/2009 relativamente alla fissazione della ripartizione indicativa dell'aiuto nell'ambito del programma frutta e verdura nelle scuole (14CE0648)</u> .....	Pag. 176
<u>Regolamento n. 222/2014 della Commissione, del 7 marzo 2014, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli (14CE0649)</u> .....	Pag. 179
<i>Publicati nel n. L 69 dell'8 marzo 2014</i>	

#### DIRETTIVE

<u>Direttiva n. 23/2014 del Parlamento europeo e Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione (14CE0650)</u> .....	Pag. 181
<i>Publicata nel n. L 94 del 28 marzo 2014</i>	

#### RETTIFICHE

<u> Rettifica del regolamento n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (GUL 157 del 15 giugno 2011) (14CE0651)</u> .....	Pag. 245
<i>Publicata nel n. L 70 dell'11 marzo 2014</i>	
<u> Rettifica del regolamento n. 1310/2013 del Parlamento europeo e Consiglio, del 17 dicembre 2013, che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014 (GUL 347 del 20 dicembre 2013) (14CE0652)</u> .....	Pag. 245
<i>Publicata nel n. L 61 del 1° marzo 2014</i>	




Rettifica del regolamento n. 208/2014 del Consiglio, del 5 marzo 2014, concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU L 66 del 6 marzo 2014) (14CE0653).....

Pag. 246

*Pubblicata nel n. L 70 dell'11 marzo 2014***AVVERTENZA**

*Le indicazioni contenute nelle note dei provvedimenti qui pubblicati si riferiscono alla «Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee».*



# REGOLAMENTI

## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 195/2014 DELLA COMMISSIONE

del 28 febbraio 2014

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) <sup>(1)</sup>,

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione

da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

### Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 2014


Per la Commissione,  
a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e  
dello sviluppo rurale

<sup>(1)</sup> GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.



## ALLEGATO

## Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice dei paesi terzi <sup>(1)</sup>	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	MA	56,4
	TN	91,4
	TR	83,8
	ZZ	77,2
0707 00 05	EG	182,1
	JO	188,1
	MA	176,8
	TR	159,5
	ZZ	176,6
0709 91 00	EG	45,1
	ZZ	45,1
0709 93 10	MA	32,9
	TR	98,8
	ZZ	65,9
0805 10 20	EG	45,9
	IL	65,5
	MA	55,3
	TN	51,8
	TR	69,0
	ZZ	57,5
0805 50 10	TR	76,5
	ZZ	76,5
0808 10 80	CN	115,7
	MK	30,8
	US	152,3
	ZZ	99,6
0808 30 90	AR	122,8
	CL	183,0
	CN	72,1
	TR	156,2
	US	121,4
	ZA	112,7
	ZZ	128,0

<sup>(1)</sup> Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».

14CE0622



## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 196/2014 DELLA COMMISSIONE

del 28 febbraio 2014

recante fissazione dei dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 1° marzo 2014

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) <sup>(1)</sup>,visto il regolamento (UE) n. 642/2010 della Commissione, del 20 luglio 2010, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio in ordine ai dazi all'importazione nel settore dei cereali <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, il dazio all'importazione per i prodotti dei codici NC 1001 19 00, 1001 11 00, ex 1001 91 20 [frumento (grano) tenero da seme], ex 1001 99 00 [frumento (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme], 1002 10 00, 1002 90 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 e 1007 90 00 è pari al prezzo d'intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione e maggiorato del 55 %, deduzione fatta del prezzo cif all'importazione applicabile alla spedizione in causa. Tale dazio, tuttavia, non può essere superiore all'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune.
- (2) A norma dell'articolo 136, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, ai fini del calcolo del dazio all'importazione di cui al paragrafo 1 del medesimo articolo, per i prodotti in questione sono fissati regolarmente prezzi rappresentativi all'importazione cif.

- (3) A norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 642/2010, il prezzo da prendere in considerazione per calcolare il dazio all'importazione per i prodotti dei codici NC 1001 19 00, 1001 11 00, ex 1001 91 20 [frumento (grano) tenero da seme], ex 1001 99 00 [frumento (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme], 1002 10 00, 1002 90 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 e 1007 90 00 corrisponde al prezzo rappresentativo cif all'importazione giornaliero, determinato in base al metodo previsto all'articolo 5 del medesimo regolamento.
- (4) Occorre fissare i dazi all'importazione per il periodo a decorrere dal 1° marzo 2014, applicabili fino all'entrata in vigore di una nuova fissazione.
- (5) Data la necessità di garantire che questa misura si applichi il più rapidamente possibile dopo la messa a disposizione dei dati aggiornati, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della sua pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1

A decorrere dal 1° marzo 2014, i dazi all'importazione nel settore dei cereali, di cui all'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, sono quelli fissati nell'allegato I del presente regolamento sulla base degli elementi riportati nell'allegato II.

## Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 2014


Per la Commissione,  
a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e  
dello sviluppo rurale

<sup>(1)</sup> GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 187 del 21.7.2010, pag. 5.



## ALLEGATO I

**Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 136, dal paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 applicabili a decorrere dal 1° marzo 2014**

Codice NC	Designazione delle merci	Dazio all'importazione <sup>(1)</sup> (EUR/t)
1001 19 00	FRUMENTO (grano) duro di alta qualità	0,00
1001 11 00		
	di media qualità	0,00
	di bassa qualità	0,00
ex 1001 91 20	FRUMENTO (grano) tenero da seme	0,00
ex 1001 99 00	FRUMENTO (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme	0,00
1002 10 00	SEGALA	0,00
1002 90 00		
1005 10 90	GRANTURCO da seme, diverso dal granturco ibrido	0,00
1005 90 00	GRANTURCO, diverso dal granturco da seme <sup>(2)</sup>	0,00
1007 10 90	SORGO da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	0,00
1007 90 00		

<sup>(1)</sup> A norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 642/2010, l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

- 3 EUR/t se il porto di sbarco si trova nel Mar Mediterraneo (al di là dello stretto di Gibilterra) o nel Mar Nero e se le merci arrivano nell'Unione attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez,
- 2 EUR/t se il porto di sbarco si trova in Danimarca, in Estonia, in Irlanda, in Lettonia, in Lituania, in Polonia, in Finlandia, in Svezia, nel Regno Unito oppure sulla costa atlantica della Penisola iberica e se le merci arrivano nell'Unione attraverso l'Oceano Atlantico.

<sup>(2)</sup> L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 642/2010.



## ALLEGATO II

## Elementi per il calcolo dei dazi fissati nell'allegato I

14.2.2014-27.2.2014

1) Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 642/2010:

(EUR/t)

	Frumento tenero <sup>(1)</sup>	Granturco	Frumento duro di alta qualità	Frumento duro di media qualità <sup>(2)</sup>	Frumento duro di bassa qualità <sup>(3)</sup>
Borsa	Minnéapolis	Chicago	—	—	—
Quotazione	193,60	129,54	—	—	—
Prezzo fob USA	—	—	263,71	253,71	233,71
Premio sul Golfo	115,99	27,43	—	—	—
Premio sui Grandi Laghi	—	—	—	—	—


<sup>(1)</sup> Premio positivo di 14 EUR/t incluso [articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 642/2010].<sup>(2)</sup> Premio negativo di 10 EUR/t [articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 642/2010].<sup>(3)</sup> Premio negativo di 30 EUR/t [articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 642/2010].

2) Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 642/2010:

Spese di nolo: Golfo del Messico — Rotterdam: 16,15 EUR/t

Spese di nolo: Grandi Laghi — Rotterdam: — EUR/t

14CE0623



**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 197/2014 DELLA COMMISSIONE**  
**del 28 febbraio 2014**  
**relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

(2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.

(3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento devono essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

<sup>(1)</sup> GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

(4) È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, in conformità delle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio <sup>(2)</sup>. Tale periodo deve essere fissato a tre mesi.

(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.


*Articolo 2*

Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità delle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

<sup>(2)</sup> Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1).



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 2014

*Per la Commissione,  
a nome del presidente  
Algirdas ŠEMETA  
Membro della Commissione*



## ALLEGATO

Descrizione delle merci	Classificazione (codice NC)	Motivazione
(1)	(2)	(3)
<p>Il prodotto è una ciotola tondeggiante modellata in materia plastica. Il diametro misura circa 18,5 cm e l'altezza circa 7 cm. La ciotola ha una capacità di circa 700 ml.</p> <p>La ciotola è un contenitore di alimenti per animali di compagnia (ad esempio per cani).</p>	3924 90 00	<p>Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e del testo dei codici NC 3924 e 3924 90 00.</p> <p>La voce 3924 comprende una vasta gamma di articoli per la casa e non esclude gli articoli non destinati all'uso umano. Tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive, la ciotola per alimenti destinati agli animali di compagnia è considerata un oggetto per uso domestico della voce 3924.</p> <p>Il prodotto deve pertanto essere classificato nel codice NC 3924 90 00 come altri oggetti per uso domestico ed oggetti di igiene o da toletta, di materie plastiche.</p>

14CE0624



**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 198/2014 DELLA COMMISSIONE**  
**del 28 febbraio 2014**  
**relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.
- (3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento devono essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

(4) È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio <sup>(2)</sup>. Tale periodo deve essere fissato a tre mesi.

(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nei codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

*Articolo 2*

Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 2014

*Per la Commissione,  
a nome del presidente*  
Algirdas ŠEMETA  
*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1).



## ALLEGATO

Descrizione delle merci	Classificazione (codice NC)	Motivazione
(1)	(2)	(3)
<p>Prodotto presentato sotto forma di compresse, condizionato per la vendita al dettaglio in una scatola di plastica contenente 30 compresse. Il contenuto di ciascuna compressa è costituito dai seguenti componenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— bromelina (500 mg),</li> <li>— cellulosa,</li> <li>— fosfato di calcio,</li> <li>— silice,</li> <li>— stearato di magnesio.</li> </ul> <p>L'etichetta presenta il prodotto come integratore alimentare destinato al consumo umano.</p>	2106 90 92	<p>La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota complementare 5 del capitolo 21, nonché dal testo dei codici NC 2106, 2106 90 e 2106 90 92.</p> <p>Il prodotto non presenta proprietà profilattiche e terapeutiche chiaramente definite. Di conseguenza, non può essere classificato alla voce 3004 come medicamento.</p> <p>Dal momento che il prodotto è una preparazione alimentare presentata sotto forma di dosi prestabilite e destinata all'utilizzo come integratore alimentare, i requisiti della nota complementare 5 del capitolo 21 sono soddisfatti.</p> <p>Il prodotto è un preparato di enzimi con aggiunta di sostanze e la sua presentazione lo rende idoneo a un uso specifico, vale a dire all'utilizzo come integratore alimentare per il consumo umano (cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato alla voce 3507, punto C), primo paragrafo). Di conseguenza, poiché il prodotto rientra tra quelli di cui alla nota complementare 5 del capitolo 21, la classificazione alla voce 3507 come enzima preparato è esclusa.</p> <p>Il prodotto deve pertanto essere classificato alla voce 2106 come preparazione alimentare non nominata né compresa altrove.</p>

14CE0625



**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 199/2014 DELLA COMMISSIONE**  
**del 28 febbraio 2014**  
**relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.
- (3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento devono essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

(4) È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, in conformità delle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio <sup>(2)</sup>. Tale periodo deve essere fissato a tre mesi.

(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.

*Articolo 2*

Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità delle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 2014

*Per la Commissione,  
a nome del presidente*

Algirdas ŠEMETA

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1).



## ALLEGATO

Descrizione delle merci	Classificazione (codice NC)	Motivazione
(1)	(2)	(3)
<p>Prodotto in forma di giraffa stilizzata (di circa 36 cm di altezza e 820 g di peso), composto di tessuto morbido all'esterno e imbottito di materiali vari. La testa è imbottita di materia tessile morbida, mentre il corpo e gli arti contengono un'imbottitura di miglio e lavanda sfusi (non estraibile per essere usata come cuscino separato).</p> <p>Il prodotto si può riscaldare nel forno tradizionale o a microonde, nonché raffreddare in frigorifero o in congelatore, al fine di essere utilizzato come cuscino di riscaldamento o di raffreddamento.</p> <p>(*) Cfr. illustrazione.</p>	9503 00 41	<p>Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e del testo dei codici NC 9503 00 e 9503 00 41.</p> <p>Tenendo conto della sua progettazione e presentazione, il prodotto è essenzialmente destinato a divertire bambini e adulti (cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato relative al capitolo 95, considerazioni generali, e alla voce 9503, lettera D)). Qualsiasi altro uso basato sulla capacità di raffreddamento o di riscaldamento è considerato accessorio rispetto al valore di intrattenimento. Il prodotto deve quindi essere considerato un giocattolo di cui alla voce 9503. La classificazione in base ad uno dei materiali costitutivi (ad esempio, come miglio di cui alla voce 1008, oppure come altri manufatti confezionati della voce 6307) è pertanto esclusa.</p> <p>Il prodotto deve pertanto essere classificato come un giocattolo imbottito che rappresenta un animale nel codice NC 9503 00 41.</p>

(\*) L'illustrazione ha carattere esclusivamente informativo.



14CE0626



## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 200/2014 DELLA COMMISSIONE

del 3 marzo 2014

**che modifica, per quanto riguarda la sostanza triptorelina acetato, l'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 14, in combinato disposto con l'articolo 17,

visto il parere dell'Agenzia europea per i medicinali formulato dal comitato per i medicinali veterinari,

considerando quanto segue:

- (1) Il limite massimo di residui («LMR») per le sostanze farmacologicamente attive destinate all'utilizzo nell'Unione europea in medicinali veterinari per animali da produzione alimentare o in biocidi impiegati nel settore zootecnico va determinato conformemente al regolamento (CE) n. 470/2009.
- (2) Le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda gli LMR negli alimenti di origine animale figurano nell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione <sup>(2)</sup>.
- (3) L'Agenzia europea per i medicinali ha ricevuto una domanda di fissazione dei limiti massimi di residui per la triptorelina acetato per i suini.
- (4) In base alla raccomandazione del comitato per i medicinali veterinari non è necessario stabilire un LMR per la triptorelina acetato per i suini.

- (5) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 470/2009, l'Agenzia europea per i medicinali prende in considerazione la possibilità di applicare gli LMR fissati per una sostanza farmacologicamente attiva in un particolare prodotto alimentare a un altro prodotto alimentare ottenuto dalla stessa specie o gli LMR fissati per una sostanza farmacologicamente attiva in una o più specie ad altre specie.
- (6) Il comitato per i medicinali veterinari ha raccomandato di estrapolare i risultati della valutazione relativa alla triptorelina acetato per i suini a tutte le specie da produzione alimentare.
- (7) Il regolamento (UE) n. 37/2010 deve pertanto essere modificato per includere la sostanza triptorelina acetato per tutte le specie da produzione alimentare, stabilendo nel contempo che non occorre fissare un LMR.
- (8) Le disposizioni di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i medicinali veterinari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 è modificato in conformità all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 marzo 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

<sup>(1)</sup> GU L 152 del 16.6.2009, pag. 11.

<sup>(2)</sup> Regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione, del 22 dicembre 2009, concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale (GU L 15 del 20.1.2010, pag. 1).



ALLEGATO

La seguente sostanza è inserita in ordine alfabetico nella tabella 1 dell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010:

Sostanze farmacologicamente attive	Residuo marcatore	Specie animale	LMR	Tessuti campione	Altre disposizioni [conformemente all'articolo 14, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 470/2009]	Classificazione terapeutica
«Triptorelina acetato	NON PERTINENTE	Tutte le specie da produzione alimentare	LMR non richiesto	NON PERTINENTE	NESSUNA	Agenti attivi sull'apparato riproduttivo»



## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 201/2014 DELLA COMMISSIONE

del 3 marzo 2014

**che modifica, per quanto riguarda la sostanza tildipirosina, l'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 14, in combinato disposto con l'articolo 17,

visto il parere dell'Agenzia europea per i medicinali formulato dal comitato per i medicinali veterinari,

considerando quanto segue:

- (1) Il limite massimo di residui («LMR») per le sostanze farmacologicamente attive impiegate nell'Unione europea in medicinali veterinari destinati all'utilizzo per animali da produzione alimentare o nei biocidi utilizzati nel settore zootecnico va determinato conformemente al regolamento (CE) n. 470/2009.
- (2) Le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda gli LMR negli alimenti di origine animale figurano nell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione <sup>(2)</sup>.
- (3) La tabella 1 dell'allegato del regolamento (UE) n. 759/2010 della Commissione <sup>(3)</sup> elenca provvisoriamente la tildipirosina tra le sostanze consentite per i bovini, i caprini e i suini, in rapporto a muscolo, grasso (pelle e grasso per i suini), fegato e rene, escludendo gli animali che producono latte destinato al consumo umano, fino al


<sup>(1)</sup> GU L 152 del 16.6.2009, pag. 11.

<sup>(2)</sup> Regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione, del 22 dicembre 2009, concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale (GU L 15 del 20.1.2010, pag. 1).

<sup>(3)</sup> Regolamento (UE) n. 759/2010 della Commissione, del 24 agosto 2010, che modifica, per quanto riguarda la sostanza tildipirosina, l'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale (GU L 223 del 25.8.2010, pag. 39).

1° gennaio 2012. In conformità di tale allegato, gli LMR determinati per i muscoli non si applicano al sito di iniezione, per i quali sono previsti livelli più elevati.

- (4) Sono stati presentati e valutati ulteriori dati, sulla cui base il comitato per i medicinali veterinari ha raccomandato di fissare LMR definitivi per la tildipirosina per i bovini, i caprini e i suini, in rapporto a muscolo, grasso (pelle e grasso in proporzioni naturali per i suini), fegato e rene, escludendo gli animali che producono latte destinato al consumo umano. Tenendo conto del fatto che la Commissione e le autorità di controllo dei residui ritengono che, al fine di garantire la fattibilità dei controlli dei residui, è necessario fissare un unico LMR per i muscoli, il comitato per i medicinali veterinari, in un parere riveduto, non ha raccomandato di stabilire un LMR distinto applicabile al sito di iniezione per i muscoli, come aveva fatto nei suoi pareri precedenti.
- (5) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 470/2009, l'Agenzia europea per i medicinali prende in considerazione la possibilità di applicare gli LMR fissati per una sostanza farmacologicamente attiva in un particolare prodotto alimentare a un altro prodotto alimentare ottenuto dalla stessa specie o gli LMR fissati per una sostanza farmacologicamente attiva in una o più specie ad altre specie.
- (6) Il comitato per i medicinali veterinari ha raccomandato di estrapolare gli LMR per la tildipirosina nei bovini ai caprini. Esso ha inoltre concluso che l'estrapolazione ad altre specie da produzione alimentare non può essere approvata per questa sostanza.
- (7) La voce relativa alla tildipirosina nella tabella 1 dell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 deve pertanto essere modificata per includere gli LMR definitivi per la sostanza farmaceutica tildipirosina per i bovini, i caprini e i suini, in rapporto a muscolo, grasso (pelle e grasso in proporzioni naturali per i suini), fegato e rene. Le disposizioni relative agli LMR applicabili al sito di iniezione per i muscoli e quelle relative agli LMR provvisori vanno soppresse.
- (8) È opportuno prevedere un periodo di tempo ragionevole per consentire alle parti interessate di adottare le eventuali misure necessarie per conformarsi ai nuovi LMR.
- (9) Le disposizioni di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i medicinali veterinari,



HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 è modificato in conformità all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 3 maggio 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 marzo 2014

*Per la Commissione*  
*Il presidente*  
José Manuel BARROSO



ALLEGATO

Nella tabella 1 dell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 la voce relativa alla sostanza tildipirosina è sostituita dalla seguente:

Sostanze farmacologicamente attive	Residuo marcatore	Specie animale	LMR	Tessuti campione	Altre disposizioni [conformemente all'articolo 14, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 470/2009]	Classificazione terapeutica
«Tildipirosina	Tildipirosina	Bovini, caprini	400 µg/kg 200 µg/kg 2 000 µg/kg 3 000 µg/kg	Muscolo Grasso Fegato Rene	Da non utilizzare in animali che producono latte destinato al consumo umano.	Agenti antinfettivi/Antibiotici»
		Suini	1 200 µg/kg 800 µg/kg 5 000 µg/kg 10 000 µg/kg	Muscolo Pelle e grasso in proporzioni naturali Fegato Rene		



## REGOLAMENTO (UE) N. 202/2014 DELLA COMMISSIONE

del 3 marzo 2014

che modifica il regolamento (UE) n. 10/2011 riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, l'articolo 11, paragrafo 3, e l'articolo 12, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato I del regolamento (UE) n. 10/2011 della Commissione<sup>(2)</sup> stabilisce un elenco dell'Unione di sostanze autorizzate che possono essere usate nella fabbricazione di materiali e oggetti di materia plastica («elenco dell'Unione di sostanze autorizzate»).
- (2) Il 24 luglio 2012 l'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha pubblicato valutazioni scientifiche favorevoli riguardanti due altre sostanze, ossia la 2-fenil-3,3-bis(4-idrossifenil)ftalimmina<sup>(3)</sup> e l'1,3-bis(isocianometil)benzene<sup>(4)</sup>. Tali sostanze vanno quindi aggiunte all'elenco dell'Unione di sostanze autorizzate destinate a venire a contatto con gli alimenti (MCA) e iscritte con i numeri 872 e 988.
- (3) Dalla valutazione scientifica della sostanza MCA n. 988 si evince che la migrazione del suo prodotto di idrolisi, l'1,3-benzodimetanammina, va controllata. L'1,3-benzodimetanammina è già una sostanza MCA autorizzata, iscritta con il numero 421. Poiché la migrazione delle sostanze MCA n. 421 e 988 viene controllata in base alla migrazione della sostanza MCA n. 421, è opportuno introdurre una restrizione di gruppo che le comprenda entrambe. Occorre pertanto emendare di conseguenza l'autorizzazione relativa alla sostanza MCA n. 421 e introdurre la restrizione di gruppo nell'allegato I, tabella 2, del regolamento (UE) n. 10/2011.

<sup>(1)</sup> GU L 338 del 13.11.2004, pag. 4.

<sup>(2)</sup> Regolamento (UE) n. 10/2011 della Commissione, del 14 gennaio 2011, riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (GU L 12 del 15.1.2011, pag. 1).

<sup>(3)</sup> EFSA Journal 2012; 10(7):2825.

<sup>(4)</sup> EFSA Journal 2012; 10(7):2824.

- (4) La sostanza MCA n. 340 (dicianodiammide) è autorizzata come additivo nelle materie plastiche nell'allegato I, tabella 1, del regolamento (UE) n. 10/2011 senza un limite di migrazione specifica. Il parere pubblicato nella 33a serie del comitato scientifico dell'alimentazione umana<sup>(5)</sup> ha stabilito una dose giornaliera tollerabile (TDI) pari a 1 mg/kg di peso corporeo, che corrisponde a un limite di migrazione specifica (LMS) di 60 mg/kg di cibo. Tale limite coincide con il limite generico di migrazione specifica stabilito dall'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 10/2011. Dato però che l'LMS di 60 mg/kg deriva da una soglia tossicologica quale la TDI, è opportuno menzionare esplicitamente l'LMS nell'allegato I del regolamento n. 10/2011.

- (5) Per limitare gli oneri amministrativi gravanti sugli operatori, è opportuno che i materiali e gli oggetti in materia plastica immessi legalmente sul mercato in conformità alle prescrizioni del regolamento (UE) n. 10/2011 che non sono conformi al presente regolamento possano continuare ad essere commercializzati fino al 24 marzo 2015. È opportuno che rimangano sul mercato sino ad esaurimento delle scorte.

- (6) È quindi opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 10/2011.

- (7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:


## Articolo 1

L'allegato I del regolamento (UE) n. 10/2011 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

## Articolo 2

I materiali e gli oggetti in materia plastica immessi legalmente sul mercato prima del 24 marzo 2014 che non sono conformi al presente regolamento possono essere commercializzati fino al 24 marzo 2015. Tali materiali e oggetti in materia plastica possono rimanere sul mercato dopo tale data sino a esaurimento delle scorte.

<sup>(5)</sup> Reports of the Scientific Committee for Food, 33<sup>rd</sup> series (Relazioni del comitato scientifico dell'alimentazione umana, 33a serie), pag. 31, Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, Lussemburgo, 1995, ISBN 92-826-9275-2.



*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 marzo 2014

*Per la Commissione*  
*Il presidente*  
José Manuel BARROSO



ALLEGATO

L'allegato I del regolamento (UE) n. 10/2011 è modificato come segue:

1) la tabella 1 è così modificata:

a) la voce relativa alla sostanza MCA n. 340 (dicianodiammide) è sostituita dalla seguente:

«340	47440	0000461-58-5	Dicianodiammide	sì	no	no	60»
------	-------	--------------	-----------------	----	----	----	-----

b) la voce relativa alla sostanza MCA n. 421 (1,3-benzendimetanamina) è sostituita dalla seguente:

«421	13000	0001477-55-0	1,3-benzendimetanamina	no	sì	no	(34)»
------	-------	--------------	------------------------	----	----	----	-------

c) viene inserita la voce seguente nel rispetto della numerazione:

«872		0006607-41-6	2-fenil-3,3-bis(4-idrossifenil)ftalimmidina	no	sì	no	0,05	Da usare solo come comonomero nei copolimeri da policarbonati.	(20)»
------	--	--------------	---	----	----	----	------	--	-------

d) viene aggiunta la seguente voce:

«988	3634-83-1	1,3-bis(isocianato-metil)benzene	no	sì	no	(34)	L'LMS (T) si applica alla migrazione del suo prodotto di idrolisi 1,3-benzendimetanamina. Da usare solo come comonomero nella fabbricazione di un rivestimento destinato allo strato interno di una pellicola polimerica di poli(etilentereftalato) a strati multipli.»
------	-----------	----------------------------------	----	----	----	------	--

2) nella tabella 2 è aggiunta la seguente voce:

«34	421 988	0,05	espresso come 1,3-benzendimetanamina»
-----	------------	------	---------------------------------------

3) nella tabella 3 è aggiunta la seguente voce:

«(20)	La sostanza contiene anilina come impurità; è necessaria la verifica della conformità alla restrizione imposta in relazione alle ammine aromatiche primarie nell'allegato II, punto 2.»
-------	---



## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 203/2014 DELLA COMMISSIONE

del 3 marzo 2014

## recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) <sup>(1)</sup>,visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione

da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 marzo 2014


*Per la Commissione,  
a nome del presidente*

Jerzy PLEWA

*Direttore generale dell'Agricoltura e  
dello sviluppo rurale*

<sup>(1)</sup> GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.



## ALLEGATO

## Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

<i>(EUR/100 kg)</i>		
Codice NC	Codice dei paesi terzi <sup>(1)</sup>	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	MA	56,2
	TN	78,1
	TR	102,6
	ZZ	79,0
0707 00 05	JO	188,1
	MA	176,8
	TR	159,5
	ZZ	174,8
0709 91 00	EG	45,1
	ZZ	45,1
0709 93 10	MA	32,9
	TR	123,8
	ZZ	78,4
0805 10 20	EG	48,0
	IL	67,4
	MA	64,2
	TN	47,1
	TR	71,3
0805 50 10	ZZ	59,6
	TR	62,2
0805 50 10	ZZ	62,2
	TR	62,2
0808 10 80	CN	115,7
	MK	30,8
	US	156,1
	ZZ	100,9
0808 30 90	AR	89,5
	CL	190,5
	CN	73,6
	TR	156,2
	US	123,6
	ZA	98,3
ZZ	122,0	

<sup>(1)</sup> Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».

14CE0630



## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 204/2014 DELLA COMMISSIONE

del 20 febbraio 2014

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Aceituna de Mallorca / Aceituna Mallorquina / Oliva de Mallorca / Oliva Mallorquina (DOP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione della denominazione "Aceituna de Mallorca" / "Aceituna Mallorquina" / "Oliva de Mallorca" / "Oliva Mallorquina" presentata dalla Spagna è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* <sup>(2)</sup>.

- (2) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la denominazione "Aceituna de Mallorca" / "Aceituna Mallorquina" / "Oliva de Mallorca" / "Oliva Mallorquina" deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

La denominazione che figura nell'allegato del presente regolamento è registrata.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 febbraio 2014


*Per la Commissione,  
a nome del presidente*

Dacian CIOLOȘ

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU C 276 del 25.9.2013, pag. 17.




## ALLEGATO

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell'allegato I del trattato:

**Classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati**

SPAGNA

Aceituna de Mallorca / Aceituna Mallorquina / Oliva de Mallorca / Oliva Mallorquina (DOP)

**14CE0631**

## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 205/2014 DELLA COMMISSIONE

del 4 marzo 2014

che stabilisce condizioni uniformi di applicazione del regolamento (UE) n. 1260/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche demografiche europee per quanto riguarda le disaggregazioni, i termini di trasmissione e le revisioni di dati

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1260/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativo alle statistiche demografiche europee <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 1260/2013 definisce un quadro giuridico comune in vista dello sviluppo, della produzione e della diffusione di statistiche europee sulla popolazione e sugli eventi di stato civile.
- (2) Al fine di garantire che i dati sulla popolazione e sugli eventi di stato civile trasmessi dagli Stati membri a norma del regolamento (UE) n. 1260/2013 siano di qualità elevata, comparabili e coerenti nonché allo scopo di consentire l'elaborazione a livello dell'Unione di quadri di sintesi attendibili, i dati dovrebbero essere disaggregati.
- (3) I dati dovrebbero essere pertanto trasmessi alla Commissione disaggregati per unità territoriali, conformemente al regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) <sup>(2)</sup>.
- (4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1***Oggetto**

Il presente regolamento stabilisce condizioni uniformi per le disaggregazioni di dati di cui al regolamento (UE) n. 1260/2013 nonché per i termini di trasmissione e per le revisioni di tali dati.

*Articolo 2***Definizioni**

Si applicano le definizioni di cui al regolamento (UE) n. 1260/2013. Ai fini del presente regolamento si applicano inoltre le seguenti definizioni:

<sup>(1)</sup> GU L 330 del 10.12.2013, pag. 39.<sup>(2)</sup> GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1.

- a) «età» a una data determinata (data di riferimento o data dell'evento): l'intervallo di tempo che intercorre tra la data di nascita e la data determinata, espresso in anni compiuti;
- b) «paese di nascita» di un individuo: il paese di dimora abituale (entro le frontiere attuali, se l'informazione è disponibile) della madre di tale individuo al momento del parto o, in mancanza di tale dato, il paese (entro le frontiere attuali, se l'informazione è disponibile) in cui è avvenuta la nascita;
- c) «paese di nascita della madre»: il «paese di nascita» della madre;
- d) «cittadinanza»: lo specifico vincolo giuridico tra un individuo e lo Stato di appartenenza, acquisito per nascita o naturalizzazione, tramite dichiarazione, opzione, matrimonio o altre modalità, a seconda della legislazione nazionale;
- e) «ordine di nascita vitale»: l'ordine numerico della nascita vitale registrato in relazione a tutti i precedenti nati vivi della madre;
- f) «mese dell'evento»: il mese civile in cui si è verificato l'evento;
- g) «anno di nascita»: l'anno civile in cui si è verificata la nascita;
- h) «Stato membro»: un paese membro dell'Unione europea al termine dell'anno di riferimento.


*Articolo 3***Disaggregazioni e tabelle statistiche**

Le disaggregazioni dei dati da trasmettere alla Commissione (Eurostat) a norma del regolamento (UE) n. 1260/2013 sono stabilite nell'allegato I.

Le tabelle statistiche da trasmettere alla Commissione (Eurostat) sono stabilite nell'allegato II.

*Articolo 4***Termini di trasmissione**

1. Ogni anno, entro sei mesi dalla fine dell'anno di riferimento, gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) i dati provvisori sulla popolazione totale, sul totale dei nati vivi e sul totale dei morti a livello nazionale, come specificato nell'allegato II, punto 1.



2. Ogni anno, entro 12 mesi dalla fine dell'anno di riferimento, gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) dati a livello nazionale e regionale, come specificato nell'allegato II, punto 2, e i relativi metadati standard di riferimento (conformemente alla definizione della struttura di metadati stabilita per la Euro SDMX Metadata Structure) per l'anno di riferimento.

3. Ogni anno, entro il 30 novembre dell'anno di riferimento, gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) dati mensili provvisori sul totale dei nati vivi e dei morti, come specificato nell'allegato II, punto 3, ciascuno riguardante almeno i primi sei mesi dell'anno di riferimento stesso.

#### Articolo 5

##### Revisioni di dati

1. Gli Stati membri informano la Commissione (Eurostat) di eventuali revisioni previste dei dati trasmessi a norma dell'arti-

colo 4, paragrafo 2, almeno una settimana prima della diffusione dei dati riveduti nello Stato membro interessato.

2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) i dati riveduti al più tardi entro una settimana dalla loro diffusione.

3. Gli Stati membri provvedono affinché i dati riveduti trasmessi alla Commissione (Eurostat) siano coerenti con l'insieme di dati trasmessi a norma dell'articolo 4, paragrafo 2.

#### Articolo 6

##### Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 marzo 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO



## ALLEGATO I

## DISAGGREGAZIONI DI DATI

Ai fini della disaggregazione dei dati statistici di cui al regolamento (UE) n. 1260/2013 si utilizzano le disaggregazioni indicate nel seguito.

La variabile «Sconosciuto» deve contenere una percentuale inferiore al 5 % delle occorrenze della variabile «Totale» nell'ambito della medesima distribuzione.

## 1. Età

Età	Livello di disaggregazione minimo	Livello di disaggregazione elevato
Identificativo	AGE.L	AGE.H
(0)	Totale	Totale
(1)	Meno di 5 anni	
(1.1)		Meno di 1 anno
(1.2)		1 anno
(1.3)		2 anni
(1.4)		3 anni
(1.5)		4 anni
(2)	5-9 anni	
(2.1)		5 anni
(2.2)		6 anni
(2.3)		7 anni
(2.4)		8 anni
(2.5)		9 anni
(3)	10-14 anni	
(3.1)		10 anni
(3.2)		11 anni
(3.3)		12 anni
(3.4)		13 anni
(3.5)		14 anni
(4)	15-19 anni	
(4.1)		15 anni
(4.2)		16 anni
(4.3)		17 anni
(4.4)		18 anni
(4.5)		19 anni




Età	Livello di disaggregazione minimo	Livello di disaggregazione elevato
Identificativo	AGE.L	AGE.H
(5)	20-24 anni	
(5.1)		20 anni
(5.2)		21 anni
(5.3)		22 anni
(5.4)		23 anni
(5.5)		24 anni
(6)	25-29 anni	
(6.1)		25 anni
(6.2)		26 anni
(6.3)		27 anni
(6.4)		28 anni
(6.5)		29 anni
(7)	30-34 anni	
(7.1)		30 anni
(7.2)		31 anni
(7.3)		32 anni
(7.4)		33 anni
(7.5)		34 anni
(8)	35-39 anni	
(8.1)		35 anni
(8.2)		36 anni
(8.3)		37 anni
(8.4)		38 anni
(8.5)		39 anni
(9)	40-44 anni	
(9.1)		40 anni
(9.2)		41 anni
(9.3)		42 anni
(9.4)		43 anni
(9.5)		44 anni



Età	Livello di disaggregazione minimo	Livello di disaggregazione elevato
Identificativo	AGE.L	AGE.H
(10)	45-49 anni	
(10.1)		45 anni
(10.2)		46 anni
(10.3)		47 anni
(10.4)		48 anni
(10.5)		49 anni
(11)	50-54 anni	
(11.1)		50 anni
(11.2)		51 anni
(11.3)		52 anni
(11.4)		53 anni
(11.5)		54 anni
(12)	55-59 anni	
(12.1)		55 anni
(12.2)		56 anni
(12.3)		57 anni
(12.4)		58 anni
(12.5)		59 anni
(13)	60-64 anni	
(13.1)		60 anni
(13.2)		61 anni
(13.3)		62 anni
(13.4)		63 anni
(13.5)		64 anni
(14)	65-69 anni	
(14.1)		65 anni
(14.2)		66 anni
(14.3)		67 anni
(14.4)		68 anni
(14.5)		69 anni



Età	Livello di disaggregazione minimo	Livello di disaggregazione elevato
Identificativo	AGE.L	AGE.H
(15)	70-74 anni	
(15.1)		70 anni
(15.2)		71 anni
(15.3)		72 anni
(15.4)		73 anni
(15.5)		74 anni
(16)	75-79 anni	
(16.1)		75 anni
(16.2)		76 anni
(16.3)		77 anni
(16.4)		78 anni
(16.5)		79 anni
(17)	80-84 anni	
(17.1)		80 anni
(17.2)		81 anni
(17.3)		82 anni
(17.4)		83 anni
(17.5)		84 anni
(18)	85-89 anni	
(18.1)		85 anni
(18.2)		86 anni
(18.3)		87 anni
(18.4)		88 anni
(18.5)		89 anni
(19)	90-94 anni	
(19.1)		90 anni
(19.2)		91 anni
(19.3)		92 anni
(19.4)		93 anni
(19.5)		94 anni



Età	Livello di disaggregazione minimo	Livello di disaggregazione elevato
Identificativo	AGE.L	AGE.H
(20)	95-99 anni	
(20.1)		95 anni
(20.2)		96 anni
(20.3)		97 anni
(20.4)		98 anni
(20.5)		99 anni
(21)	100 anni e più (*)	
(21.1)		100 anni
(21.2)		101 anni
(21.3)		102 anni
(21.4)		103 anni
(21.5)		104 anni
(21.6)		105 anni
(21.7)		106 anni
(21.8)		107 anni
(21.9)		108 anni
(21.10)		109 anni
(21.11)		110 anni e più (**)

(\*) La disaggregazione per anno di età (AGE.H) è richiesta fino a «110 anni e più»; Eurostat diffonde tuttavia i dati per anno di età solamente fino a «100 anni e più» (a livello nazionale e NUTS 2).

(\*\*) La disaggregazione per classi di età quinquennali (AGE.L) è richiesta fino a «100 anni e più»; Eurostat diffonde tuttavia i dati per classi di età quinquennali solamente fino a «90 anni e più» (livello NUTS 3).

La variabile «Sconosciuta» non va utilizzata. Le occorrenze in cui l'«Età» è sconosciuta vengono ridistribuite sulla base delle migliori stime nazionali.

## 2. Età della madre

Età della madre	Livello di disaggregazione minimo	Livello di disaggregazione elevato
Identificativo	AGM.L	AGM.H
(0)	Totale	Totale
(1)	14 anni o meno	14 anni o meno
(2)	15-19 anni	
(2.1)		15 anni
(2.2)		16 anni



Età della madre	Livello di disaggregazione minimo	Livello di disaggregazione elevato
Identificativo	AGM.L	AGM.H
(2.3)		17 anni
(2.4)		18 anni
(2.5)		19 anni
(3)	20-24 anni	
(3.1)		20 anni
(3.2)		21 anni
(3.3)		22 anni
(3.4)		23 anni
(3.5)		24 anni
(4)	25-29 anni	
(4.1)		25 anni
(4.2)		26 anni
(4.3)		27 anni
(4.4)		28 anni
(4.5)		29 anni
(5)	30-34 anni	
(5.1)		30 anni
(5.2)		31 anni
(5.3)		32 anni
(5.4)		33 anni
(5.5)		34 anni
(6)	35-39 anni	
(6.1)		35 anni
(6.2)		36 anni
(6.3)		37 anni
(6.4)		38 anni
(6.5)		39 anni
(7)	40-44 anni	
(7.1)		40 anni
(7.2)		41 anni




Età della madre	Livello di disaggregazione minimo	Livello di disaggregazione elevato
Identificativo	AGM.L	AGM.H
(7.3)		42 anni
(7.4)		43 anni
(7.5)		44 anni
(8)	45-49 anni	
(8.1)		45 anni
(8.2)		46 anni
(8.3)		47 anni
(8.4)		48 anni
(8.5)		49 anni
(9)	50 anni e più	50 anni e più
(99)	Sconosciuta	Sconosciuta

### 3. Paese di nascita

Paese di nascita	Disaggregazione unica
Identificativo	COB.M
(0)	Totale
(1)	Nato nel paese
(2)	Non nato nel paese
(2.1)	Nato in un altro Stato membro
(2.2)	Nato al di fuori dell'UE
(9)	Sconosciuto

### 4. Paese di nascita della madre

Paese di nascita della madre	Disaggregazione unica
Identificativo	CBM
(0)	Totale
(1)	Nata nel paese
(2)	Non nata nel paese
(2.1)	Nata in un altro Stato membro
(2.2)	Nata al di fuori dell'UE
(9)	Sconosciuto



**5. Paese di cittadinanza**

Paese di cittadinanza	Disaggregazione unica
Identificativo	COC.M
(0)	Totale
(1)	Cittadino del paese
(2)	Cittadino di un altro paese
(2.1)	Cittadino di un altro Stato membro
(2.2)	Cittadino di uno Stato non membro dell'UE
(3)	Apolide
(9)	Sconosciuto

Una persona con due o più cittadinanze viene assegnata a un solo paese di cittadinanza, da determinare nel seguente ordine:

- paese dichiarante; oppure
- se la persona non è cittadina del paese dichiarante: altro Stato membro; oppure
- se la persona non è cittadina di un altro Stato membro: altro paese extra-UE.

Nei casi di doppia cittadinanza in cui entrambi i paesi sono Stati membri dell'UE ma nessuno è il paese dichiarante, gli Stati membri determinano il paese di cittadinanza da assegnare.

**6. Paese di cittadinanza della madre**

Paese di cittadinanza della madre	Disaggregazione unica
Identificativo	CCM
(0)	Totale
(1)	Cittadina del paese
(2)	Cittadina di un altro paese
(2.1)	Cittadina di un altro Stato membro
(2.2)	Cittadina di uno Stato non membro dell'UE
(3)	Apolide
(9)	Sconosciuto

Valgono le stesse specifiche tecniche della voce «Paese di cittadinanza».

**7. Zona geografica**

Zona geografica	Livello di disaggregazione minimo	Livello di disaggregazione medio	Livello di disaggregazione elevato
Identificativo	GEO.L	GEO.M	GEO.H
Classificazione NUTS	Livello NUTS 0 (territorio del paese)	Tutte le denominazioni geografiche o le regioni statistiche di livello NUTS 2	Tutte le denominazioni geografiche o le regioni statistiche di livello NUTS 3
(99999)		Sconosciuta	Sconosciuta

La versione della classificazione o delle regioni statistiche NUTS utilizzata deve essere quella in vigore alla fine dell'anno di riferimento.



## 8. Ordine di nascita vitale (biologico)

Ordine di nascita vitale	Disaggregazione unica
Identificativo	LBO
(0)	Totale
(1)	Primo
(2)	Secondo
(3)	Terzo
(4)	Quarto e oltre
(9)	Sconosciuto

In caso di parti multipli ciascun bambino nato vivo è conteggiato separatamente. Il conteggio non comprende i decessi fetali e prescinde dal fatto che tutte le nascite vitali siano avvenute all'interno o al di fuori del matrimonio o in unioni giuridiche attuali o precedenti nonché dal fatto che, alla data di riferimento, i bambini nati vivi siano in vita, siano deceduti o vivano o meno con la madre.

## 9. Mese dell'evento

Mese dell'evento	Disaggregazione unica
Identificativo	MOC
(0)	Totale
(1)	Gennaio
(2)	Febbraio
(3)	Marzo
(4)	Aprile
(5)	Maggio
(6)	Giugno
(7)	Luglio
(8)	Agosto
(9)	Settembre
(10)	Ottobre
(11)	Novembre
(12)	Dicembre
(99)	Sconosciuto

## 10. Sesso

Sesso	Disaggregazione unica
Identificativo	SEX
(0)	Totale
(1)	Maschio
(2)	Femmina



La variabile «Sconosciuto» non va utilizzata. Le occorrenze in cui il «Sesso» è sconosciuto vengono ridistribuite sulla base delle migliori stime nazionali.

#### 11. Anno di nascita

Anno di nascita	Disaggregazione unica
Identificativo	YOB.H
(0)	Totale
(1)	Anno di riferimento
(2)	Anno di riferimento - 1
(3)	Anno di riferimento - 2
(4)	Anno di riferimento- 3
(5)	Anno di riferimento - 4
(6)	Anno di riferimento - 5
(7)	Anno di riferimento - 6
(8)	Anno di riferimento - 7
(9)	Anno di riferimento - 8
(10)	Anno di riferimento - 9
(11)	Anno di riferimento - 10
(12)	Anno di riferimento - 11
(13)	Anno di riferimento - 12
(14)	Anno di riferimento - 13
(15)	Anno di riferimento - 14
(16)	Anno di riferimento - 15
(17)	Anno di riferimento - 16
(18)	Anno di riferimento - 17
(19)	Anno di riferimento - 18
(20)	Anno di riferimento - 19
(21)	Anno di riferimento - 20
(22)	Anno di riferimento - 21
(23)	Anno di riferimento - 22
(24)	Anno di riferimento - 23
(25)	Anno di riferimento - 24
(26)	Anno di riferimento - 25
(27)	Anno di riferimento - 26
(28)	Anno di riferimento - 27



Anno di nascita	Disaggregazione unica
Identificativo	YOB.H
(29)	Anno di riferimento - 28
(30)	Anno di riferimento - 29
(31)	Anno di riferimento - 30
(32)	Anno di riferimento - 31
(33)	Anno di riferimento - 32
(34)	Anno di riferimento - 33
(35)	Anno di riferimento - 34
(36)	Anno di riferimento - 35
(37)	Anno di riferimento - 36
(38)	Anno di riferimento - 37
(39)	Anno di riferimento - 38
(40)	Anno di riferimento - 39
(41)	Anno di riferimento - 40
(42)	Anno di riferimento - 41
(43)	Anno di riferimento - 42
(44)	Anno di riferimento - 43
(45)	Anno di riferimento - 44
(46)	Anno di riferimento - 45
(47)	Anno di riferimento - 46
(48)	Anno di riferimento - 47
(49)	Anno di riferimento - 48
(50)	Anno di riferimento - 49
(51)	Anno di riferimento - 50
(52)	Anno di riferimento - 51
(53)	Anno di riferimento - 52
(54)	Anno di riferimento - 53
(55)	Anno di riferimento - 54
(56)	Anno di riferimento - 55
(57)	Anno di riferimento - 56
(58)	Anno di riferimento - 57
(59)	Anno di riferimento - 58
(60)	Anno di riferimento - 59



Anno di nascita	Disaggregazione unica
Identificativo	YOB.H
(61)	Anno di riferimento - 60
(62)	Anno di riferimento - 61
(63)	Anno di riferimento - 62
(64)	Anno di riferimento - 63
(65)	Anno di riferimento - 64
(66)	Anno di riferimento - 65
(67)	Anno di riferimento - 66
(68)	Anno di riferimento - 67
(69)	Anno di riferimento - 68
(70)	Anno di riferimento - 69
(71)	Anno di riferimento - 70
(72)	Anno di riferimento - 71
(73)	Anno di riferimento - 72
(74)	Anno di riferimento - 73
(75)	Anno di riferimento - 74
(76)	Anno di riferimento - 75
(77)	Anno di riferimento - 76
(78)	Anno di riferimento - 77
(79)	Anno di riferimento - 78
(80)	Anno di riferimento - 79
(81)	Anno di riferimento - 80
(82)	Anno di riferimento - 81
(83)	Anno di riferimento - 82
(84)	Anno di riferimento - 83
(85)	Anno di riferimento - 84
(86)	Anno di riferimento - 85
(87)	Anno di riferimento - 86
(88)	Anno di riferimento - 87
(89)	Anno di riferimento - 88
(90)	Anno di riferimento - 89
(91)	Anno di riferimento - 90
(92)	Anno di riferimento - 91



Anno di nascita	Disaggregazione unica
Identificativo	YOB.H
(93)	Anno di riferimento - 92
(94)	Anno di riferimento - 93
(95)	Anno di riferimento - 94
(96)	Anno di riferimento - 95
(97)	Anno di riferimento - 96
(98)	Anno di riferimento - 97
(99)	Anno di riferimento - 98
(100)	Anno di riferimento - 99
(101)	Anno di riferimento - 100
(102)	Anno di riferimento - 101
(103)	Anno di riferimento - 102
(104)	Anno di riferimento - 103
(105)	Anno di riferimento - 104
(106)	Anno di riferimento - 105
(107)	Anno di riferimento - 106
(108)	Anno di riferimento - 107
(109)	Anno di riferimento - 108
(110)	Anno di riferimento - 109
(111)	Anno di riferimento - 110 o anteriore (*)

(\*) La disaggregazione per anno di nascita (YOB.H) è richiesta fino a «Anno di riferimento — 110 anni o anteriore»; Eurostat diffonde tuttavia i dati per anno di nascita fino a «Anno di riferimento — 100 anni o anteriore» (a livello nazionale e NUTS 2).

La variabile «Sconosciuto» non va utilizzata. Le occorrenze in cui l'«Anno di nascita» è sconosciuto vengono ridistribuite sulla base delle migliori stime nazionali.

#### 12. Anno di nascita della madre

Anno di nascita della madre	Disaggregazione unica
Identificativo	YBM
(0)	Totale
(1)	Anno di riferimento - 14 o posteriore
(2)	Anno di riferimento - 15
(3)	Anno di riferimento - 16
(4)	Anno di riferimento - 17
(5)	Anno di riferimento - 18



Anno di nascita della madre	Disaggregazione unica
Identificativo	YBM
(6)	Anno di riferimento - 19
(7)	Anno di riferimento - 20
(8)	Anno di riferimento - 21
(9)	Anno di riferimento - 22
(10)	Anno di riferimento - 23
(11)	Anno di riferimento - 24
(12)	Anno di riferimento - 25
(13)	Anno di riferimento - 26
(14)	Anno di riferimento - 27
(15)	Anno di riferimento - 28
(16)	Anno di riferimento - 29
(17)	Anno di riferimento - 30
(18)	Anno di riferimento - 31
(19)	Anno di riferimento - 32
(20)	Anno di riferimento - 33
(21)	Anno di riferimento - 34
(22)	Anno di riferimento - 35
(23)	Anno di riferimento - 36
(24)	Anno di riferimento - 37
(25)	Anno di riferimento - 38
(26)	Anno di riferimento - 39
(27)	Anno di riferimento - 40
(28)	Anno di riferimento - 41
(29)	Anno di riferimento - 42
(30)	Anno di riferimento - 43
(31)	Anno di riferimento - 44
(32)	Anno di riferimento - 45
(33)	Anno di riferimento - 46
(34)	Anno di riferimento - 47
(35)	Anno di riferimento - 48
(36)	Anno di riferimento - 49
(37)	Anno di riferimento - 50 o anteriore
(99)	Sconosciuto



## ALLEGATO II

## TABELLE STATISTICHE

## 1. Dati di cui all'articolo 4, paragrafo 1


Tabella	Titolo	Disaggregazioni da incrociare
POPDB	Popolazione	GEO.L
LVBDB	Nati vivi	GEO.L
DTHDB	Morti	GEO.L

## 2. Dati di cui all'articolo 4, paragrafo 2

Tabella	Titolo	Disaggregazioni da incrociare
POP01	Popolazione per età, sesso e regione (livello 2) di residenza	GEO.M, AGE.H, SEX
POP02	Popolazione per età, sesso e regione (livello 3) di residenza	GEO.H, AGE.L, SEX
LVB01	Nati vivi per mese dell'evento	GEO.L, MOC
LVB02	Nati vivi per età della madre, anno di nascita della madre e regione (livello 2) di residenza della madre	GEO.M, AGM.H, YBM
LVB03	Nati vivi per età della madre e regione (livello 3) di residenza della madre	GEO.H, AGM.L
LVB04	Nati vivi per età della madre, anno di nascita della madre e paese di nascita della madre	GEO.L, AGM.H, YBM, CBM
LVB05	Nati vivi per età della madre, anno di nascita della madre e paese di cittadinanza della madre	GEO.L, AGM.H, YBM, CCM
LVB06	Nati vivi per età della madre, anno di nascita della madre e ordine di nascita vitale	GEO.L, AGM.H, YBM, LBO
LVB07	Nati vivi per età della madre, anno di nascita della madre e sesso del neonato	GEO.L, AGM.H, YBM, SEX
DTH01	Morti per mese dell'evento	GEO.L, MOC
DTH02	Morti per sesso, età, anno di nascita e regione (livello 2) di residenza	GEO.M, SEX, AGE.H, YOB.H
DTH03	Morti per sesso, età e regione (livello 3) di residenza	GEO.H, SEX, AGE.L
DTH04	Morti per sesso, età, anno e paese di nascita	GEO.L, SEX, AGE.H, YOB.H, COB.M
DTH05	Morti per sesso, età, anno di nascita e paese di cittadinanza	GEO.L, SEX, AGE.H, YOB.H, COC.M

## 3. Dati di cui all'articolo 4, paragrafo 3

Tabella	Titolo	Disaggregazioni da incrociare
LVBNC	Nati vivi per mese dell'evento	GEO.L, MOC
DTHNC	Morti per mese dell'evento	GEO.L, MOC



## REGOLAMENTO (UE) N. 206/2014 DELLA COMMISSIONE

del 4 marzo 2014

che modifica il regolamento (UE) n. 601/2012 per quanto concerne il potenziale di riscaldamento globale per i gas ad effetto serra diversi dal CO<sub>2</sub>

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 14, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato VI del regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione <sup>(2)</sup> determina il potenziale di riscaldamento globale (GWP) dei gas ad effetto serra diversi dal CO<sub>2</sub>.
- (2) La decisione 15/CP.17 <sup>(3)</sup> della Conferenza delle parti della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC), al fine di attuare gli orientamenti IPCC del 2006 per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra (*2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories*) stilati dal gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico, stabilisce che, a partire dal 2015 e fino a nuova decisione della Conferenza delle parti della convenzione UNFCCC, i valori di GWP utilizzati dalle parti per calcolare l'equivalente-biossido di carbonio delle emissioni di origine antropica prodotte dalle fonti e l'assorbimento dei gas serra tramite pozzi sono quelli elencati nell'allegato III della decisione 15/CP.17.
- (3) Per garantire la coerenza della pertinente legislazione dell'Unione con le metodologie impiegate nell'ambito del processo UNFCCC, il regolamento (UE) n. 601/2012 deve essere modificato di conseguenza.

- (4) Conformemente all'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE, le quote rilasciate a partire dal 1° gennaio 2013 sono valide per le emissioni prodotte durante un periodo di otto anni con inizio il 1° gennaio 2013. L'adeguamento del quantitativo di quote da rilasciare a decorrere dal 1° gennaio 2013 ai sensi dell'articolo 9 bis, paragrafo 1, di tale direttiva è stabilito tenendo conto dei valori di GWP di cui all'allegato III della decisione 15/CP.17 della Conferenza delle parti della convenzione UNFCCC. Poiché il regolamento (UE) n. 601/2012 si applica dal 1° gennaio 2013, è opportuno che anche il presente regolamento si applichi a decorrere da tale data, affinché vi sia coerenza tra i dati sulle emissioni di gas a effetto serra comunicati durante l'intero periodo di scambio di otto anni.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato sui cambiamenti climatici,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato VI del regolamento (CE) n. 601/2012 è modificato secondo quanto figura nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2013.


Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 marzo 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

<sup>(1)</sup> GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32.<sup>(2)</sup> Regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione, del 21 giugno 2012, concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 181 del 12.7.2012, pag. 30).<sup>(3)</sup> FCCC/CP/2011/9/Add.2, pag. 23.

## ALLEGATO

La tabella 6 dell'allegato VI del regolamento (CE) n. 601/2012 è sostituita dalla seguente:

«Tabella 6: Potenziale di riscaldamento globale

Gas	Potenziale di riscaldamento globale
N <sub>2</sub> O	298 t CO <sub>2(e)</sub> /t N <sub>2</sub> O
CF <sub>4</sub>	7 390 t CO <sub>2(e)</sub> /t CF <sub>4</sub>
C <sub>2</sub> F <sub>6</sub>	12 200 t CO <sub>2(e)</sub> /t CF <sub>2</sub> »

14CE0633



## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 207/2014 DELLA COMMISSIONE

del 4 marzo 2014

## recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) <sup>(1)</sup>,visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione

da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 marzo 2014


*Per la Commissione,  
a nome del presidente*

Jerzy PLEWA

*Direttore generale dell'Agricoltura e  
dello sviluppo rurale*

<sup>(1)</sup> GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.



## ALLEGATO


## Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice dei paesi terzi <sup>(1)</sup>	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	MA	64,0
	TN	96,6
	TR	87,8
	ZZ	82,8
0707 00 05	EG	182,1
	JO	182,1
	MA	176,8
	TR	159,4
	ZZ	175,1
0709 91 00	EG	51,3
	ZZ	51,3
0709 93 10	MA	42,6
	TR	89,7
	ZZ	66,2
0805 10 20	EG	48,3
	IL	66,7
	MA	47,5
	TN	45,8
	TR	72,1
	ZZ	56,1
0805 50 10	TR	69,0
	ZZ	69,0
0808 10 80	CN	115,7
	MK	25,2
	US	150,2
	ZZ	97,0
0808 30 90	AR	99,8
	CL	200,9
	CN	73,6
	TR	156,2
	US	120,7
	ZA	100,0
	ZZ	125,2

<sup>(1)</sup> Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».

14CE0634



## REGOLAMENTO (UE) N. 208/2014 DEL CONSIGLIO

del 5 marzo 2014

concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione 2014/119/PESC del Consiglio, del 5 marzo 2014, concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina <sup>(1)</sup>

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 20 febbraio 2014 il Consiglio ha condannato con la massima fermezza l'uso della violenza in Ucraina, lanciando un appello per l'immediata cessazione della violenza e chiedendo il pieno rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali in Ucraina. Il Consiglio ha invitato il governo ucraino a dar prova della massima moderazione e i leader dell'opposizione a prendere le distanze da quanti ricorrono ad azioni radicali, inclusa la violenza.
- (2) Il 3 marzo 2014 il Consiglio ha convenuto di concentrare le misure restrittive sul congelamento e sul recupero dei beni delle persone identificate come responsabili di appropriazione indebita di fondi statali ucraini e delle persone responsabili di violazioni dei diritti umani in Ucraina.
- (3) Il 5 marzo 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/119/PESC.

<sup>(1)</sup> Cfr. pagina 26 della presente Gazzetta ufficiale.

- (4) La decisione 2014/119/PESC dispone il congelamento dei fondi e delle risorse economiche di persone identificate come responsabili di appropriazione indebita di fondi statali ucraini e di persone responsabili di violazioni dei diritti umani in Ucraina, e di persone fisiche o giuridiche, entità o organismi a esse associate, con l'obiettivo di consolidare e sostenere lo stato di diritto e il rispetto dei diritti umani in Ucraina. Tali persone, entità e organismi, sono elencati nell'allegato della detta decisione.
- (5) Le misure rientrano nell'ambito di applicazione del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, pertanto, al fine, in particolare, di garantirne l'applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri, la loro attuazione richiede un'azione normativa a livello dell'Unione.
- (6) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti, segnatamente, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare i diritti a un ricorso effettivo, a un giudice imparziale e alla protezione dei dati di carattere personale. È opportuno che il presente regolamento sia applicato conformemente a tali diritti e principi.
- (7) Il potere di modificare l'elenco di cui all'allegato I del presente regolamento dovrebbe essere esercitato dal Consiglio, data la grave situazione politica in Ucraina, e al fine di assicurare la coerenza con la procedura di modifica e revisione dell'allegato della decisione 2014/119/PESC.
- (8) La procedura per la modifica dell'elenco di cui all'allegato I del presente regolamento dovrebbe prevedere che si comunichino alle persone fisiche o giuridiche, alle entità o agli organismi designati, affinché abbiano l'opportunità di dedurre osservazioni. Qualora siano dedotte osservazioni o siano addotte nuove prove sostanziali, il Consiglio dovrebbe riesaminare la decisione alla luce di tali osservazioni e informarne opportunamente le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi interessati.



- (9) Ai fini dell'applicazione del presente regolamento e per garantire la massima certezza giuridica all'interno dell'Unione, è opportuno pubblicare i nomi e gli altri dati pertinenti relativi alle persone fisiche o giuridiche, alle entità o agli organismi i cui fondi e le cui risorse economiche devono essere congelati a norma del presente regolamento. Qualsiasi trattamento di dati personali dovrebbe essere conforme al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup> e alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup>.
- (10) È opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

- a) «richiesta»: qualsiasi richiesta, sotto forma contenziosa o meno, presentata anteriormente o posteriormente al 6 marzo 2014, derivante da un contratto o da una transazione o a essi collegata, comprese in particolare:
- i) una richiesta volta a ottenere l'adempimento di un obbligo derivante da un contratto o da una transazione o a essi collegata;
  - ii) una richiesta volta a ottenere la proroga o il pagamento di una garanzia o di una controgaranzia finanziaria, indipendentemente dalla sua forma;
  - iii) una richiesta di compensazione relativa a un contratto o a una transazione;
  - iv) una domanda riconvenzionale;
  - v) una richiesta volta a ottenere, anche mediante *exequatur*, il riconoscimento o l'esecuzione di una sentenza, di un lodo arbitrale o di una decisione equivalente, indipendentemente dal luogo in cui sono stati pronunciati;
- b) «contratto o transazione»: qualsiasi transazione, indipendentemente dalla sua forma e dalla legge a essa applicabile, che comprenda uno o più contratti o obblighi analoghi stipulati fra le stesse parti o fra parti diverse; a tal fine il termine «contratto» include qualsiasi garanzia o indennità, in particolare una garanzia o indennità finanziaria, e qualsiasi credito, anche giuridicamente indipendente, nonché qualsiasi clausola annessa derivante da siffatta transazione o a essa correlata;

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

<sup>(2)</sup> Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).

- c) «autorità competenti»: le autorità competenti degli Stati membri identificate nei siti web elencati nell'allegato II;
- d) «risorse economiche»: le attività di qualsiasi tipo, tangibili o intangibili, mobili o immobili, che non sono fondi ma che possono essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi;
- e) «congelamento di risorse economiche»: il divieto di utilizzare risorse economiche per ottenere fondi, beni o servizi in qualsiasi modo, anche ma non esclusivamente attraverso la vendita, la locazione e le ipoteche;
- f) «congelamento di fondi»: il divieto di spostare, trasferire, alterare, utilizzare o gestire i fondi o di avere accesso a essi in modo da modificarne il volume, l'importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura, la destinazione o da introdurre altri cambiamenti tali da consentire l'uso dei fondi in questione, compresa la gestione di portafoglio;
- g) «fondi»: tutte le attività e i benefici finanziari di qualsiasi natura, compresi, ma si tratta di un elenco non limitativo:
- i) i contanti, gli assegni, le cambiali, i vaglia postali e gli altri strumenti di pagamento;
  - ii) i depositi presso istituti finanziari o altre entità, i saldi sui conti, i debiti e le obbligazioni di debito;
  - iii) i titoli negoziati a livello pubblico e privato e i prestiti obbligazionari, compresi le azioni, i certificati azionari, le obbligazioni, i pagherò, i warrant, le obbligazioni ipotecarie e i contratti finanziari derivati;
  - iv) gli interessi, i dividendi o altri redditi o di valore provenienti o generati dalle attività;
  - v) il credito, il diritto di compensazione, le garanzie, le fidejussioni o altri impegni finanziari;
  - vi) le lettere di credito, le polizze di carico e gli atti di cessione, e
  - vii) i documenti da cui risulti un interesse riguardante capitali o risorse finanziarie;
- h) «territorio dell'Unione»: i territori degli Stati membri cui si applica il trattato, alle condizioni ivi stabilite, compreso lo spazio aereo.

#### Articolo 2

1. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a, posseduti, detenuti o controllati da una qualsiasi delle persone fisiche o giuridiche, entità o organismi elencati nell'allegato I.



2. È vietato mettere, direttamente o indirettamente, fondi o risorse economiche a disposizione di una qualsiasi delle persone fisiche o giuridiche, entità o organismi elencati nell'allegato I, o destinarli a loro vantaggio.

#### Articolo 3

1. Nell'allegato I figurano le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi che il Consiglio ha identificato, a norma dell'articolo 1 della decisione 2014/119/PESC, come responsabili dell'appropriazione indebita di fondi statali ucraini, e le persone responsabili di violazioni di diritti umani in Ucraina e le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi a esse associati.

2. L'allegato I include i motivi dell'inserimento nell'elenco delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi in questione.

3. L'allegato I include, se disponibili, informazioni necessarie per identificare le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi in questione. Riguardo alle persone fisiche, tali informazioni possono includere i nomi, compresi gli pseudonimi, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, il numero del passaporto e della carta d'identità, il sesso, l'indirizzo, se noto, e la funzione o la professione. Riguardo alle persone giuridiche, alle entità e agli organismi, tali informazioni possono includere le denominazioni, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e la sede di attività.

#### Articolo 4

1. In deroga all'articolo 2, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche congelati, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che tali fondi o risorse economiche sono:

- a) necessari per soddisfare le esigenze di base delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi, elencati nell'allegato I, e dei familiari a carico di tali persone fisiche, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, locazioni o ipoteche, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenza di servizi pubblici;
- b) destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli o al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali;
- c) destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati; o
- d) necessari per coprire spese straordinarie, purché l'autorità competente interessata abbia comunicato alle autorità competenti degli altri Stati membri e alla Commissione, prima dell'autorizzazione, i motivi per i quali ritiene che debba essere concessa una determinata autorizzazione.

2. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione in merito alle autorizzazioni concesse a norma del paragrafo 1.

#### Articolo 5

1. In deroga all'articolo 2, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati a condizione che:

- a) i fondi o le risorse economiche siano oggetto di una decisione arbitrale emessa anteriormente alla data dell'inserimento nell'allegato I della persona fisica o giuridica, dell'entità o dell'organismo di cui all'articolo 2, o di una decisione giudiziaria o amministrativa emessa nell'Unione o di una decisione giudiziaria esecutiva nello Stato membro interessato, prima o dopo tale data;
- b) i fondi o le risorse economiche saranno usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale decisione o riconosciuti validi da tale decisione, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei titolari di tali crediti;
- c) la decisione non vada a favore di una persona fisica o giuridica, di un'entità o di un organismo elencato all'allegato I; e
- d) il riconoscimento della decisione non sia contrario all'ordine pubblico dello Stato membro interessato.


2. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione in merito alle autorizzazioni concesse a norma del paragrafo 1.

#### Articolo 6

1. In deroga all'articolo 2, e purché un pagamento da parte di una persona fisica o giuridica, di un'entità o di un organismo di cui all'allegato I sia dovuto in forza di un contratto o di un accordo concluso dalla persona fisica o giuridica, dall'entità o dall'organismo in questione o di un'obbligazione sorta per la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo in questione prima della data di inserimento nell'allegato I di tale persona fisica o giuridica, entità o organismo, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati, purché l'autorità competente interessata abbia accertato che:

- a) i fondi o le risorse economiche sono usati per un pagamento da una persona fisica o giuridica, da un'entità o da un organismo di cui all'allegato I; e
- b) il pagamento non viola l'articolo 2, paragrafo 2.

2. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione in merito alle autorizzazioni concesse a norma del paragrafo 1.



#### Articolo 7

1. L'articolo 2, paragrafo 2, non osta a che gli enti finanziari o creditizi accreditino sui conti congelati fondi trasferiti da terzi verso il conto di una persona fisica o giuridica, entità od organismo che figura nell'elenco, purché qualsiasi accredito su tali conti sia anch'esso congelato. L'ente finanziario o creditizio informa senza indugio l'autorità competente in merito a tali transazioni.

2. L'articolo 2, paragrafo 2, non si applica all'accredito sui conti congelati di:

- a) interessi o altri profitti dovuti su detti conti;
- b) pagamenti dovuti nel quadro di contratti o accordi conclusi o obbligazioni sorte anteriormente alla data in cui la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo di cui all'articolo 2 è stato inserito nell'allegato I; o
- c) pagamenti dovuti nel quadro di decisioni giudiziarie, amministrative o arbitrali emesse in uno Stato membro o esecutive nello Stato membro interessato;

purché tali interessi, altri profitti e pagamenti siano congelati a norma dell'articolo 2, paragrafo 1

#### Articolo 8

1. Fatte salve le norme applicabili in materia di relazioni, riservatezza e segreto professionale, le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi sono tenuti:

- a) a fornire immediatamente qualsiasi informazione atta a facilitare il rispetto del presente regolamento, quali le informazioni relative ai conti e agli importi congelati a norma dell'articolo 2, all'autorità competente dello Stato membro in cui risiedono o sono situati e a trasmettere tali informazioni, direttamente o attraverso lo Stato membro, alla Commissione; e
- b) a collaborare con l'autorità competente alla verifica di tali informazioni.

2. Le ulteriori informazioni ricevute direttamente dalla Commissione sono messe a disposizione degli Stati membri.

3. Le informazioni fornite o ricevute ai sensi del presente articolo sono utilizzate unicamente per gli scopi per i quali sono state fornite o ricevute.

4. Il paragrafo 3 non impedisce agli Stati membri di condividere tali informazioni, conformemente al loro diritto nazionale, con le autorità competenti dell'Ucraina e di altri Stati membri, ove necessario, al fine di assistere il recupero dei fondi di appropriazione indebita.

#### Articolo 9

È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato di eludere le misure di cui all'articolo 2.

#### Articolo 10

1. Il congelamento di fondi e risorse economiche, o il rifiuto di mettere a disposizione fondi o risorse economiche, se effettuato ritenendo in buona fede che tale azione sia conforme al presente regolamento, non comporta alcun genere di responsabilità per la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo che lo attua, né per i suoi direttori o dipendenti, a meno che non si dimostri che i fondi e le risorse economiche sono stati congelati o trattenuti per negligenza.

2. Le azioni compiute da persone fisiche o giuridiche, entità od organismi non comportano alcun genere di responsabilità a loro carico se non sapevano, e non avevano alcun motivo ragionevole di sospettare, che le loro azioni avrebbero violato i divieti previsti dal presente regolamento.

#### Articolo 11

1. Non è concesso alcun diritto in relazione a contratti o operazioni sulla cui esecuzione abbiano inciso, direttamente o indirettamente, integralmente o in parte, le misure istituite ai sensi del presente regolamento, anche a fini di indennizzo o diritto analogo, ad esempio un diritto di compensazione o un diritto coperto da garanzia, segnatamente una proroga o il pagamento di una garanzia o di una controgaranzia, in particolare finanziaria, indipendentemente dalla sua forma, se la richiesta è presentata da:

- a) persone fisiche o giuridiche, entità od organismi designati elencati nell'allegato I;
- b) qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo che agisca per tramite o per conto di una delle persone, entità od organismi di cui alla lettera a).

2. In ogni procedura volta all'esercizio di un diritto, l'onere della prova che l'esercizio del diritto non è vietato dal paragrafo 1 incombe alla persona fisica o giuridica, all'entità o all'organismo che intende esercitare tale diritto.

3. Il presente articolo lascia impregiudicato il diritto delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi di cui al paragrafo 1 al controllo giurisdizionale dell'inadempimento degli obblighi contrattuali a norma del presente regolamento.

#### Articolo 12

1. La Commissione e gli Stati membri si informano reciprocamente delle misure adottate ai sensi del presente regolamento e condividono qualsiasi altra informazione pertinente a loro disposizione riguardante il presente regolamento, a intervalli trimestrali, in particolare le informazioni:

- a) per quanto riguarda i fondi congelati di cui all'articolo 2 e le autorizzazioni concesse ai sensi degli articoli 4, 5 e 6;
- b) per quanto riguarda le violazioni e i problemi di applicazione e le sentenze pronunciate dai tribunali nazionali.



2. Gli Stati membri si comunicano reciprocamente e comunicano immediatamente alla Commissione qualsiasi altra informazione a loro disposizione che possa influire sull'efficace applicazione del presente regolamento.

#### Articolo 13

La Commissione ha il potere di modificare l'allegato II in base alle informazioni fornite dagli Stati membri.

#### Articolo 14

1. Qualora decida di applicare a una persona fisica o giuridica, a un'entità o a un organismo le misure di cui all'articolo 2, il Consiglio modifica di conseguenza l'allegato I

2. Il Consiglio trasmette la sua decisione alla persona fisica o giuridica, [all'entità o all'organismo di cui al paragrafo 1, incluse le ragioni dell'inserimento nell'elenco, direttamente, se l'indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso, dando alla persona fisica o giuridica, all'entità o all'organismo la possibilità di presentare osservazioni

3. Qualora siano presentate osservazioni o siano adottate nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la decisione e ne informa opportunamente la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo.

4. L'elenco di cui all'allegato I è riesaminato periodicamente e almeno ogni dodici mesi.

#### Articolo 15

1. Gli Stati membri stabiliscono norme sulle sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l'attuazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

2. Gli Stati membri notificano alla Commissione le norme di cui al paragrafo 1 subito dopo il 6 marzo 2014, come pure ogni successiva modifica.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 2014

Per il Consiglio  
Il presidente  
D. KOURKOULAS

#### Articolo 16

1. Gli Stati membri designano le autorità competenti di cui al presente regolamento e le identificano sui siti web elencati nell'allegato II. Gli Stati membri notificano alla Commissione le eventuali modifiche degli indirizzi dei loro siti web elencati nell'allegato II.

2. Gli Stati membri notificano alla Commissione le proprie autorità competenti, compresi gli estremi delle stesse, subito dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e informano immediatamente la Commissione di qualsiasi successiva modifica.

3. Laddove il presente regolamento imponga di notificare, informare o comunicare in altro modo con la Commissione, l'indirizzo e gli altri estremi da usare per queste comunicazioni sono quelli indicati nell'allegato II.

#### Articolo 17

Il presente regolamento si applica:

- a) nel territorio dell'Unione, compreso il suo spazio aereo;
- b) a bordo di tutti gli aeromobili o di tutti i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro;
- c) a qualsiasi cittadino di uno Stato membro che si trovi all'interno o all'esterno del territorio dell'Unione;
- d) a qualsiasi persona fisica, entità od organismo che si trovi all'interno o all'esterno del territorio dell'Unione e sia costituito conformemente al diritto di uno Stato membro;
- e) a qualsiasi persona fisica, entità od organismo relativamente ad attività economiche esercitate, interamente o parzialmente, all'interno dell'Unione.

#### Articolo 18


Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.




## ALLEGATO I

## Elenco delle persone fisiche o giuridiche, delle entità e degli organismi di cui all'articolo 2

	Nome	Informazioni identificative	Motivazioni	Data di inserimento nell'elenco
1.	Viktor Fedorovych Yanukovych	nato il 9 luglio 1950, ex Presidente dell'Ucraina	Persona sottoposta a procedimento penale in Ucraina allo scopo di indagare su reati connessi alla distrazione di fondi dello Stato ucraino e al loro trasferimento illegale al di fuori dell'Ucraina.	6.3.2014
2.	Vitalii Yuriyovych Zakharchenko	nato il 20 gennaio 1963, ex Ministro dell'interno	Persona sottoposta a procedimento penale in Ucraina allo scopo di indagare su reati connessi alla distrazione di fondi dello Stato ucraino e al loro trasferimento illegale al di fuori dell'Ucraina.	6.3.2014
3.	Viktor Pavlovych Pshonka	nato il 6 febbraio 1954, ex Procuratore generale dell'Ucraina	Persona sottoposta a procedimento penale in Ucraina allo scopo di indagare su reati connessi alla distrazione di fondi dello Stato ucraino e al loro trasferimento illegale al di fuori dell'Ucraina.	6.3.2014
4.	Oleksandr Hryhorovych Yakymenko	nato il 22 dicembre 1964, ex Capo del servizio di sicurezza dell'Ucraina	Persona sottoposta a procedimento penale in Ucraina allo scopo di indagare su reati connessi alla distrazione di fondi dello Stato ucraino e al loro trasferimento illegale al di fuori dell'Ucraina.	6.3.2014
5.	Andriy Volodymyrovych Portnov	nato il 27 ottobre 1973, ex Consigliere del Presidente dell'Ucraina	Persona sottoposta a procedimento penale in Ucraina allo scopo di indagare su reati connessi alla distrazione di fondi dello Stato ucraino e al loro trasferimento illegale al di fuori dell'Ucraina.	6.3.2014
6.	Olena Leonidivna Lukash	nato il 12 novembre 1976, ex Ministro della giustizia	Persona sottoposta a procedimento penale in Ucraina allo scopo di indagare su reati connessi alla distrazione di fondi dello Stato ucraino e al loro trasferimento illegale al di fuori dell'Ucraina.	6.3.2014
7.	Andrii Petrovych Kliuiev	nato il 12 agosto 1964, ex Capo dell'amministrazione presidenziale dell'Ucraina	Persona sottoposta a procedimento penale in Ucraina allo scopo di indagare su reati connessi alla distrazione di fondi dello Stato ucraino e al loro trasferimento illegale al di fuori dell'Ucraina.	6.3.2014



	Nome	Informazioni identificative	Motivazioni	Data di inserimento nell'elenco
8.	Viktor Ivanovych Ratushniak	nato il 16 ottobre 1959, ex Vice Ministro dell'interno	Persona sottoposta a procedimento penale in Ucraina allo scopo di indagare su reati connessi alla distrazione di fondi dello Stato ucraino e al loro trasferimento illegale al di fuori dell'Ucraina.	6.3.2014
9.	Oleksandr Viktorovych Yanukovych	nato il 1º luglio 1973, figlio dell'ex Presidente, uomo d'affari	Persona sottoposta a procedimento penale in Ucraina allo scopo di indagare su reati connessi alla distrazione di fondi dello Stato ucraino e al loro trasferimento illegale al di fuori dell'Ucraina.	6.3.2014
10.	Viktor Viktorovych Yanukovych	nato il 16 luglio 1981, figlio dell'ex Presidente, Membro della Verkhovna Rada (Consiglio supremo) dell'Ucraina	Persona sottoposta a procedimento penale in Ucraina allo scopo di indagare su reati connessi alla distrazione di fondi dello Stato ucraino e al loro trasferimento illegale al di fuori dell'Ucraina.	6.3.2014
11.	Artem Viktorovych Pshonka	nato il 19 marzo 1976, figlio dell'ex Procuratore generale, Vice Capo del gruppo parlamentare del Partito delle regioni alla Verkhovna Rada dell'Ucraina	Persona sottoposta a procedimento penale in Ucraina allo scopo di indagare su reati connessi alla distrazione di fondi dello Stato ucraino e al loro trasferimento illegale al di fuori dell'Ucraina.	6.3.2014
12.	Serhii Petrovych Kliuiev	nato il 12 agosto 1969, uomo d'affari, fratello del sig. Andrii Kliuiev	Persona sottoposta a procedimento penale in Ucraina allo scopo di indagare su reati connessi alla distrazione di fondi dello Stato ucraino e al loro trasferimento illegale al di fuori dell'Ucraina.	6.3.2014
13.	Mykola Yanovych Azarov	nato il 17 dicembre 1947, Primo Ministro dell'Ucraina fino al gennaio 2014	Persona sottoposta a procedimento penale in Ucraina allo scopo di indagare su reati connessi alla distrazione di fondi dello Stato ucraino e al loro trasferimento illegale al di fuori dell'Ucraina.	6.3.2014
14.	Oleksii Mykolayovych Azarov	figlio dell'ex Primo Ministro Azarov	Persona sottoposta a procedimento penale in Ucraina allo scopo di indagare su reati connessi alla distrazione di fondi dello Stato ucraino e al loro trasferimento illegale al di fuori dell'Ucraina.	6.3.2014
15.	Serhiy Vitaliyovych Kurchenko	nato il 21 settembre 1985, uomo d'affari	Persona sottoposta a procedimento penale in Ucraina allo scopo di indagare su reati connessi alla distrazione di fondi dello Stato ucraino e al loro trasferimento illegale al di fuori dell'Ucraina.	6.3.2014



	Nome	Informazioni identificative	Motivazioni	Data di inserimento nell'elenco
16.	Dmytro Volodymyrovych Tabachnyk	nato il 28 novembre 1963, ex Ministro dell'istruzione e della scienza	Persona sottoposta a procedimento penale in Ucraina allo scopo di indagare su reati connessi alla distrazione di fondi dello Stato ucraino e al loro trasferimento illegale al di fuori dell'Ucraina.	6.3.2014
17.	Raisa Vasylivna Bohatyriova	nato il 6 gennaio 1953, ex Ministro della sanità	Persona sottoposta a procedimento penale in Ucraina allo scopo di indagare su reati connessi alla distrazione di fondi dello Stato ucraino e al loro trasferimento illegale al di fuori dell'Ucraina.	6.3.2014
18.	Ihor Oleksandrovych Kalinin	nato il 28 dicembre 1959, ex Consigliere del Presidente dell'Ucraina	Persona sottoposta a procedimento penale in Ucraina allo scopo di indagare su reati connessi alla distrazione di fondi dello Stato ucraino e al loro trasferimento illegale al di fuori dell'Ucraina.	6.3.2014



## ALLEGATO II

**Siti web contenenti informazioni sulle autorità competenti e indirizzo per le notifiche alla commissione europea**

BELGIO

<http://www.diplomatie.be/eusanctions>

BULGARIA

<http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html>

REPUBBLICA CECA

<http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce>

DANIMARCA

<http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/>

GERMANIA

<http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html>

ESTONIA

[http://www.vm.ee/est/kat\\_622/](http://www.vm.ee/est/kat_622/)

IRLANDA

<http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519>

GRECIA

<http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html>

SPAGNA

<http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Documents/ORGANISMOS%20COMPETENTES%20SANCIONES%20INTERNACIONALES.pdf>

FRANCIA

<http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/>

CROAZIA

<http://www.mvep.hr/sankcije>

ITALIA

[http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica\\_Europea/Deroghe.htm](http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm)

CIPRO

<http://www.mfa.gov.cy/sanctions>

LETTONIA

<http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539>


LITUANIA

<http://www.urm.lt/sanctions>

LUSSEMBURGO

<http://www.mae.lu/sanctions>

UNGHERIA

[http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/ku/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi\\_szankciok/](http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/ku/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/)

MALTA

[http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions\\_monitoring.asp](http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp)

PAESI BASSI

[www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sancties](http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sancties)

AUSTRIA

[http://www.bmeia.gv.at/view.php?f\\_id=12750&LNG=en&version=](http://www.bmeia.gv.at/view.php?f_id=12750&LNG=en&version=)

POLONIA

<http://www.msz.gov.pl>

PORTOGALLO

<http://www.portugal.gov.pt/pt/os-ministerios/ministerio-dos-negocios-estrangeiros/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx>

ROMANIA

<http://www.mae.ro/node/1548>

SLOVENIA

[http://www.mzz.gov.si/si/zunanja\\_politika\\_in\\_mednarodno\\_pravo/zunanja\\_politika/mednarodna\\_varnost/omejevalni\\_ukrepi/](http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/)

SLOVACCHIA

[http://www.mzv.sk/sk/europske\\_zalezitosti/europske\\_politiky-sankcie\\_eu](http://www.mzv.sk/sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu)

FINLANDIA

<http://formin.finland.fi/kvyhteisty/pakotteet>

SVEZIA

<http://www.ud.se/sanktioner>


REGNO UNITO

<https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions>

Indirizzo per le notifiche alla Commissione europea:

Commissione europea  
Servizio degli strumenti di politica estera (FPI)  
SEAE 02/309  
B-1049 Bruxelles  
Belgio  
E-mail: [relex-sanctions@ec.europa.eu](mailto:relex-sanctions@ec.europa.eu).

14CE0635



## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 209/2014 DELLA COMMISSIONE

del 5 marzo 2014

**che modifica il regolamento (UE) n. 605/2010 per quanto concerne le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per l'introduzione nell'Unione europea di colostro e prodotti a base di colostro destinati al consumo umano**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 8, frase introduttiva, l'articolo 8, punto 1), primo comma, l'articolo 8, punto 4) e l'articolo 9, paragrafo h4,

visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 9, secondo comma,

visto il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano <sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 11, paragrafo 1, e l'articolo 16, secondo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 853/2004 stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale destinate agli operatori del settore alimentare. Secondo tale regolamento gli operatori del settore alimentare che producono latte crudo e prodotti a base di latte e colostro e prodotti a base di colostro destinati al consumo umano devono rispettare le disposizioni del suo allegato III.
- (2) Il regolamento (CE) n. 853/2004 dispone inoltre che gli operatori del settore alimentare che importano prodotti di origine animale da paesi terzi provvedano affinché l'importazione avvenga esclusivamente se il paese terzo di spedizione figura in un elenco compilato a norma del regolamento (CE) n. 854/2004 e il prodotto soddisfa, tra l'altro, i requisiti stabiliti dal regolamento (CE) n. 853/2004 e le condizioni di importazione previste dalla normativa dell'Unione che disciplina i controlli all'importazione dei prodotti di origine animale.
- (3) Il regolamento (UE) n. 605/2010 della Commissione <sup>(4)</sup> stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e i

requisiti di certificazione per l'introduzione nell'Unione europea di partite di latte crudo e prodotti a base di latte. Esso fissa inoltre l'elenco dei paesi terzi dai quali è autorizzata l'introduzione nell'Unione di tali partite.

- (4) Il regolamento (UE) n. 605/2010 prevede diverse condizioni di importazione a seconda della situazione zoonosaria del paese terzo esportatore in relazione all'afta epizootica e alla peste bovina. I paesi terzi indenni da afta epizootica senza vaccinazione e da peste bovina per il periodo di almeno 12 mesi precedente l'importazione sono elencati nell'allegato I, colonna A, del regolamento (UE) n. 605/2010 e le importazioni nell'Unione di latte crudo e di prodotti a base di latte, derivati dal latte crudo importato da tali paesi terzi, sono autorizzate senza essere state sottoposte a trattamenti specifici.
- (5) La Commissione ha ricevuto varie richieste da alcuni Stati membri e partner commerciali affinché stabilisca condizioni di polizia sanitaria per le importazioni nell'Unione di colostro e prodotti a base di colostro destinati al consumo umano.
- (6) Il regolamento (UE) n. 605/2010 non si applica al colostro e ai prodotti a base di colostro. Tuttavia, il colostro presenta gli stessi rischi per la salute animale del latte crudo in relazione all'afta epizootica. Il colostro può quindi essere importato in tutta sicurezza dai paesi da cui è già autorizzata l'importazione di latte crudo, elencati nell'allegato I, colonna A, del regolamento (UE) n. 605/2010.
- (7) Vari prodotti commerciali sono ottenuti da colostro pastorizzato o sterilizzato. Tuttavia, dato che gli effetti della pastorizzazione e della sterilizzazione non sono stati convalidati per il colostro che ha un elevato contenuto cellulare, è opportuno che il colostro pastorizzato o sterilizzato e i prodotti a base di colostro pastorizzato o sterilizzato siano importati solo dai paesi terzi indenni da afta epizootica senza vaccinazione, elencati nell'allegato I, colonna A, del regolamento (UE) n. 605/2010.
- (8) Gli articoli 11, 12 e 13 della direttiva 97/78/CE del Consiglio <sup>(5)</sup> fissano le norme e le condizioni per i controlli da eseguire sulle partite di prodotti di origine


<sup>(1)</sup> GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

<sup>(2)</sup> GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55.

<sup>(3)</sup> GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206.

<sup>(4)</sup> Regolamento (UE) n. 605/2010 della Commissione, del 2 luglio 2010, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per l'introduzione nell'Unione europea di latte crudo e prodotti a base di latte destinati al consumo umano (GU L 175 del 10.7.2010, pag. 1).

<sup>(5)</sup> Direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9).



- animale importate nell'Unione ma destinate a un paese terzo, mediante il transito immediato o dopo il magazzino nell'Unione.
- (9) Per consentire l'introduzione nell'Unione del colostro e dei prodotti a base di colostro, occorre aggiungere un nuovo modello di certificato sanitario relativo a tali prodotti nell'allegato II, parte 2, del regolamento (UE) n. 605/2010 e modificare il modello di certificato sanitario relativo al latte crudo e ai prodotti a base di latte destinati al consumo umano a fini di transito o magazzino nell'Unione, figurante nell'allegato II, parte 3, di tale regolamento, perché comprenda il colostro e i prodotti a base di colostro.
- (10) Per includere il colostro e i prodotti a base di colostro nel campo di applicazione del documento veterinario comune di entrata di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 136/2004 <sup>(1)</sup> è necessario fornire nel modello di certificato sanitario relativo a tali prodotti il codice appropriato del sistema armonizzato indicato nell'allegato I, capitolo 4, della decisione 2007/275/CE della Commissione <sup>(2)</sup>.
- (11) Per evitare perturbazioni negli scambi è opportuno autorizzare per un periodo transitorio l'utilizzo del certificato sanitario relativo al latte crudo e ai prodotti a base di latte destinati al consumo umano e al transito o magazzino nell'Unione, rilasciato a norma del regolamento (UE) n. 605/2010.
- (12) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 605/2010.
- (13) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

#### Modifiche del regolamento (UE) n. 605/2010

Il regolamento (UE) n. 605/2010 è così modificato:

- 1) il titolo è sostituito dal seguente:

**«REGOLAMENTO (UE) N. 605/2010 DELLA  
COMMISSIONE  
del 2 luglio 2010**

**che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per l'introduzione nell'Unione europea di latte crudo, prodotti a base di latte, colostro e prodotti a base di colostro destinati al consumo umano»;**

- 2) all'articolo 1, primo comma, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) n. 136/2004 della Commissione, del 22 gennaio 2004, che fissa le modalità dei controlli veterinari da effettuare ai posti d'ispezione frontaliere della Comunità sui prodotti importati da paesi terzi (GU L 21 del 28.1.2004, pag. 11).

<sup>(2)</sup> Decisione 2007/275/CE della Commissione, del 17 aprile 2007, relativa agli elenchi di animali e prodotti da sottoporre a controlli presso i posti d'ispezione frontaliere a norma delle direttive del Consiglio 91/496/CEE e 97/78/CE (GU L 116 del 4.5.2007, pag. 9).

- «a) le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e i requisiti di certificazione per l'introduzione nell'Unione europea di partite di latte crudo, prodotti a base di latte, colostro e prodotti a base di colostro;»

- 3) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

#### «Articolo 2

#### **Importazioni di latte crudo, prodotti a base di latte, colostro e prodotti a base di colostro provenienti dai paesi terzi, o da parti dei medesimi, di cui all'allegato I, colonna A**

Gli Stati membri autorizzano l'importazione di partite di latte crudo, prodotti a base di latte, colostro e prodotti a base di colostro provenienti dai paesi terzi, o da parti dei medesimi, di cui all'allegato I, colonna A.»;

- 4) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

#### «Articolo 6

#### **Condizioni di transito e magazzino**

L'introduzione nell'Unione europea di partite di latte crudo, prodotti a base di latte, colostro e prodotti a base di colostro non destinate all'importazione nell'Unione europea ma ad un paese terzo mediante il transito immediato o dopo il magazzino nell'Unione, conformemente agli articoli 11, 12 o 13 della direttiva 97/78/CE del Consiglio è autorizzata solo alle seguenti condizioni:

- a) le partite provengono da un paese terzo o da una parte di un paese terzo autorizzato ad introdurre nell'Unione europea partite di latte crudo, prodotti a base di latte, colostro o prodotti a base di colostro e soddisfano gli appropriati requisiti di trattamento termico per tali partite di cui agli articoli 2, 3 e 4;
- b) le partite soddisfano le specifiche condizioni di polizia sanitaria per l'importazione nell'Unione europea di latte crudo, prodotti a base di latte, colostro o prodotti a base di colostro, conformemente all'attestato di polizia sanitaria di cui alla parte II.1 del pertinente modello di certificato sanitario figurante nell'allegato II, parte 2;
- c) le partite sono accompagnate da un certificato sanitario istituito conformemente al modello appropriato di cui all'allegato II, parte 3, per la partita in questione e compilato conformemente alle note esplicative figuranti in tale allegato, parte 1;

- d) l'idoneità delle partite al transito e, se del caso, al magazzino, è certificata dal documento veterinario comune di entrata di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 136/2004 della Commissione, firmato dal veterinario ufficiale del posto d'ispezione frontaliere di introduzione nell'Unione.»;



5) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 8*

**Trattamenti specifici**

Le partite di prodotti a base di latte e di prodotti a base di colostro autorizzate ad entrare nell'Unione europea conformemente agli articoli 2, 3, 4, 6 o 7 provenienti da paesi terzi o da parti dei medesimi in cui si è verificato un focolaio di afta epizootica nei 12 mesi precedenti la data del certificato sanitario o che hanno eseguito la vaccinazione contro questa malattia durante quel periodo, possono essere autorizzate ad entrare nell'Unione europea solo se tali prodotti sono stati sottoposti ad uno dei trattamenti di cui all'articolo 4.»;

6) gli allegati I e II sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

**Disposizioni transitorie**

Per un periodo transitorio fino al 6 settembre 2014 l'introduzione nell'Unione europea di partite di latte crudo e prodotti a base di latte non destinate all'importazione nell'Unione europea ma ad un paese terzo mediante il transito immediato o dopo magazzinaggio nell'Unione, conformemente agli articoli 11, 12 o 13 della direttiva 97/78/CE, accompagnate da un certificato sanitario conforme al modello figurante nell'allegato II, parte 2, del regolamento (UE) n. 605/2010, nella versione precedente l'entrata in vigore del presente regolamento, è autorizzata a condizione che il certificato sia stato firmato entro il 26 luglio 2014.

*Articolo 3*

**Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 2014

*Per la Commissione*

*Il presidente*

José Manuel BARROSO



## ALLEGATO

Gli allegati I e II del regolamento (UE) n. 605/2010 sono così modificati:

1) l'allegato I è sostituito dal seguente:

## «ALLEGATO I

Elenco dei paesi terzi o di parti dei medesimi autorizzati per l'introduzione nell'Unione europea di partite di latte crudo, prodotti a base di latte, colostro (\*) e prodotti a base di colostro (\*), indicante il tipo di trattamento termico prescritto per tali prodotti

“+”: il paese terzo è autorizzato

“0”: il paese terzo non è autorizzato

Codice ISO del paese terzo	Paese terzo o parte del medesimo	Colonna A	Colonna B	Colonna C
AE	Emirato del Dubai degli Emirati arabi uniti <sup>(1)</sup>	0	0	+ <sup>(2)</sup>
AD	Andorra	+	+	+
AL	Albania	0	0	+
AR	Argentina	0	0	+
AU	Australia	+	+	+
BR	Brasile	0	0	+
BW	Botswana	0	0	+
BY	Bielorussia	0	0	+
BZ	Belize	0	0	+
BA	Bosnia-Erzegovina	0	0	+
CA	Canada	+	+	+
CH	Svizzera (**)	+	+	+
CL	Cile	0	+	+
CN	Cina	0	0	+
CO	Colombia	0	0	+
CR	Costa Rica	0	0	+
CU	Cuba	0	0	+
DZ	Algeria	0	0	+
ET	Etiopia	0	0	+
GL	Groenlandia	0	+	+
GT	Guatemala	0	0	+
HK	Hong Kong	0	0	+
HN	Honduras	0	0	+
IL	Israele	0	0	+



Codice ISO del paese terzo	Paese terzo o parte del medesimo	Colonna A	Colonna B	Colonna C
IN	India	0	0	+
IS	Islanda	+	+	+
KE	Kenya	0	0	+
MA	Marocco	0	0	+
MG	Madagascar	0	0	+
MK (***)	ex Repubblica jugoslava di Macedonia	0	+	+
MR	Mauritania	0	0	+
MU	Maurizio	0	0	+
MX	Messico	0	0	+
NA	Namibia	0	0	+
NI	Nicaragua	0	0	+
NZ	Nuova Zelanda	+	+	+
PA	Panama	0	0	+
PY	Paraguay	0	0	+
RS (****)	Serbia	0	+	+
RU	Russia	0	0	+
SG	Singapore	0	0	+
SV	El Salvador	0	0	+
SZ	Swaziland	0	0	+
TH	Thailandia	0	0	+
TN	Tunisia	0	0	+
TR	Turchia	0	0	+
UA	Ucraina	0	0	+
US	Stati Uniti	+	+	+
UY	Uruguay	0	0	+
ZA	Sud Africa	0	0	+
ZW	Zimbabwe	0	0	+

(\*) Il colostro e i prodotti a base di colostro possono essere introdotti nell'Unione europea solo in provenienza dai paesi autorizzati indicati nella colonna A.

(\*\*) Certificati conformi all'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli (GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132).

(\*\*\*) Ex Repubblica jugoslava di Macedonia; la nomenclatura definitiva per questo paese sarà concordata in seguito alla conclusione degli attuali negoziati a livello ONU.

(\*\*\*\*) Escluso il Kosovo, attualmente posto sotto amministrazione internazionale a norma della risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.

(<sup>1</sup>) Solo i prodotti a base di latte di camelidi della specie *Camelus dromedarius*.

(<sup>2</sup>) Sono autorizzati i prodotti a base di latte di camelidi della specie *Camelus dromedarius*.



2) l'allegato II è così modificato:

a) la parte 1 è sostituita dalla seguente:


**«PARTE 1**

**Modelli di certificati sanitari**

“Milk-RM”:	certificato sanitario relativo al latte crudo proveniente dai paesi terzi, o da parti dei medesimi, autorizzati nell'allegato I, colonna A, e destinato all'ulteriore trasformazione nell'Unione europea prima dell'utilizzo per il consumo umano.
“Milk-RMP”:	certificato sanitario relativo ai prodotti a base di latte crudo destinati al consumo umano, provenienti dai paesi terzi, o da parti dei medesimi, autorizzati nell'allegato I, colonna A, e destinati all'importazione nell'Unione europea.
“Milk-HTB”:	certificato sanitario relativo ai prodotti a base di latte di vacche, pecore, capre e bufale, destinati al consumo umano, provenienti dai paesi terzi, o da parti dei medesimi, autorizzati nell'allegato I, colonna B, e destinati all'importazione nell'Unione europea.
“Milk-HTC”:	certificato sanitario relativo ai prodotti a base di latte destinati al consumo umano, provenienti dai paesi terzi, o da parti dei medesimi, autorizzati nell'allegato I, colonna C, e destinati all'importazione nell'Unione europea.
“Colostrum-C/CPB”:	certificato sanitario relativo al colostro di vacche, pecore, capre e bufale e ai prodotti a base di colostro delle stesse specie, provenienti dai paesi terzi, o da parti dei medesimi, indicati nell'allegato I, colonna A, e destinati all'importazione nell'Unione europea per il consumo umano.
“Milk/ Colostrum-T/S”:	certificato di polizia sanitaria relativo al latte crudo, al colostro e ai prodotti a base di latte o di colostro destinati al consumo umano e al transito o al magazzinaggio nell'Unione europea.

**Note esplicative**

- I certificati sanitari sono rilasciati dalle autorità competenti del paese terzo di origine, in conformità al modello appropriato riportato nella parte 2 del presente allegato, secondo il formato del modello relativo al latte crudo, al colostro e ai prodotti a base di latte o di colostro in questione. Essi contengono, seguendo la numerazione che figura nel modello, gli attestati richiesti per qualsiasi paese terzo e, se del caso, le garanzie supplementari richieste per il paese terzo esportatore in questione.
- L'originale del certificato sanitario è composto da un unico foglio stampato su entrambi i lati oppure, nei casi in cui occorrono più pagine, è costituito in modo tale che i fogli formino un tutto unico e indivisibile.
- Un unico certificato sanitario distinto va presentato per ciascuna partita del prodotto in questione, esportata verso la stessa destinazione da un paese terzo indicato nella tabella dell'allegato I e trasportata nello stesso vagone ferroviario, automezzo, aereo o nella stessa nave.
- L'originale del certificato sanitario e le etichette previste nel modello di certificato sono redatti in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui si svolge l'ispezione frontiera e dello Stato membro di destinazione. Tali Stati membri possono tuttavia consentire l'uso di un'altra lingua ufficiale dell'Unione europea diversa dalla propria, accompagnata se necessario da una traduzione ufficiale.
- Qualora al certificato sanitario siano allegate pagine supplementari per l'identificazione dei prodotti che compongono la partita, anche queste pagine sono considerate parte integrante del certificato originale, purché su ciascuna di esse siano apposti la firma e il timbro del veterinario ufficiale che procede alla certificazione.
- Se il certificato sanitario si compone di più pagine, ciascuna pagina deve recare, in basso, una numerazione del tipo “-x(numero di pagina) di y(numero totale di pagine)-” e, in alto, il numero di riferimento del certificato attribuito dall'autorità competente.
- L'originale del certificato sanitario deve essere compilato e firmato da un rappresentante dell'autorità responsabile della verifica e della certificazione della conformità del latte crudo, del colostro o dei prodotti a base di latte o colostro ai requisiti sanitari di cui all'allegato III, capitolo I, sezione IX, del regolamento (CE) n. 853/2004 e alla direttiva 2002/99/CE.
- Le autorità competenti del paese terzo esportatore accertano la conformità a criteri di certificazione equivalenti a quelli stabiliti nella direttiva 96/93/CE del Consiglio (1).



- i) Il colore della firma del veterinario ufficiale deve essere diverso da quello del testo stampato sul certificato sanitario. La stessa norma si applica anche ai timbri diversi da quelli a secco o in filigrana.
- j) L'originale del certificato sanitario deve accompagnare la partita fino al posto d'ispezione frontaliero di introduzione nell' Unione europea.
- k) Qualora il modello di certificato preveda la scelta tra varie diciture, quelle non pertinenti possono essere barrate con l'apposizione della sigla e del timbro del funzionario che procede alla certificazione oppure possono essere soppresse del tutto dal certificato.

(<sup>1</sup>) GU L 13 del 16.1.1997, pag. 28.»



b) nella parte 2 è aggiunto il seguente modello di certificato:

«Modello Colostrum/Colostrum-based products C/CBP

Certificato sanitario relativo al colostro di vacche, pecore, capre e bufale e ai prodotti a base di colostro delle stesse specie, provenienti dai paesi terzi, o da parti dei medesimi, indicati nell'allegato I, colonna A, e destinati all'importazione nell'Unione europea per il consumo umano

PAESE			Certificato veterinario per l'UE			
Parte I: Informazioni relative alla partita	I.1. Speditore Nome Indirizzo  Tel.		I.2. N. di riferimento del certificato		I.2.a	
			I.3. Autorità centrale competente			
			I.4. Autorità locale competente			
	I.5. Destinatario Nome Indirizzo  Codice postale Tel.		I.6.			
	I.7. Paese di origine	Codice ISO	I.8.	I.9. Paese di destinazione	Codice ISO	I.10.
	I.11. Luogo di origine  Nome Indirizzo		I.12.			
	I.13. Luogo di carico		I.14. Data di partenza			
	I.15. Mezzo di trasporto  Aereo <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Vagone ferroviario <input type="checkbox"/> Automezzo <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/>  Identificazione Riferimento documentale		I.16. PIF di entrata nell'UE			
			I.17.			
	I.18. Descrizione della merce		I.19. Codice del prodotto (codice SA)		I.20. Quantità	
I.21. Temperatura del prodotto Ambiente <input type="checkbox"/> Di refrigerazione <input type="checkbox"/> Di congelazione <input type="checkbox"/>		I.22. Numero di colli				
I.23. Numero del sigillo/contenitore		I.24. Tipo di imballaggio				
I.25. Merce certificata per:  Consumo umano <input type="checkbox"/>						
I.26.		I.27. Per l'importazione o l'ammissione nell'UE <input type="checkbox"/>				
I.28. Identificazione della merce						
Specie (nome scientifico)		Impianto di fabbricazione	Numero di colli	Peso netto	Numero del lotto	



**Modello Colostrum/Colostrum-based products C/CBP**  
**Colostro e prodotti a base di colostro provenienti da paesi terzi,**  
**o da parti dei medesimi, indicati nell'allegato I, colonna A, e**  
**destinati all'importazione per il consumo umano**

**PAESE**

II. Informazioni sanitarie	II.a. Numero di riferimento del certificato	II.b.
----------------------------	---	-------

Parte II: Certificazione

**II.1 Attestato di polizia sanitaria**

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni pertinenti della direttiva 2002/99/CE e del regolamento (CE) n. 853/2004 e certifica che il colostro e i prodotti a base di colostro<sup>(1)</sup> di cui alla parte I:


sono stati ottenuti o fabbricati con il colostro ottenuto da animali:

- i) controllati dal servizio veterinario ufficiale;
- ii) che si trovavano in un paese terzo, o in una parte del medesimo, indenne da afta epizootica e peste bovina per un periodo di almeno 12 mesi precedente la data del presente certificato e nel quale non è stata effettuata una vaccinazione contro l'afta epizootica durante detto periodo;
- iii) provenienti da aziende non soggette a restrizioni a causa dell'afta epizootica o della peste bovina, e
- iv) sottoposti a controlli veterinari periodici per accertare l'osservanza delle condizioni di polizia sanitaria di cui all'allegato III, sezione IX, capitolo I, del regolamento (CE) n. 853/2004 e alla direttiva 2002/99/CE.

**II.2 Attestato sanitario**

Il sottoscritto, ispettore ufficiale, dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni pertinenti dei regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 852/2004 e (CE) n. 853/2004 e certifica che il colostro/i prodotti a base di colostro<sup>(1)</sup> di cui alla parte I sono stati prodotti in conformità a dette prescrizioni e in particolare che:

- a) sono stati fabbricati con colostro:
  - i) proveniente da aziende registrate a norma del regolamento (CE) n. 852/2004 e controllate conformemente all'allegato IV del regolamento (CE) n. 854/2004;
  - ii) prodotto, raccolto, refrigerato, immagazzinato e trasportato conformemente ai requisiti d'igiene di cui all'allegato III, sezione IX, capitolo I, del regolamento (CE) n. 853/2004;
  - iii) che rispetta le garanzie sullo stato dei residui di colostro fornite nei piani di sorveglianza per la ricerca dei residui o delle sostanze presentati a norma della direttiva 96/23/CE, in particolare dell'articolo 29;
  - iv) che, in base ai test per i residui di farmaci antibatterici effettuati dall'operatore del settore alimentare in conformità ai requisiti di cui all'allegato III, sezione IX, capitolo I, parte III, punto 4, del regolamento (CE) n. 853/2004, rispetta i livelli massimi di residui di medicinali veterinari antibatterici fissati nell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010;
  - v) che è stato prodotto in condizioni che garantiscono il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari fissati nel regolamento (CE) n. 396/2005 e dei tenori massimi dei contaminanti fissati nel regolamento (CE) n. 1881/2006;
- b) provengono da uno stabilimento che applica un programma basato sui principi HACCP, a norma del regolamento (CE) n. 852/2004;
- c) sono stati trasformati, immagazzinati, confezionati, imballati ed etichettati in conformità all'allegato III, sezione IX, capitoli III e IV, del regolamento (CE) n. 853/2004;
- d) soddisfano i criteri pertinenti di cui all'allegato III, sezione IX, capitolo II, del regolamento (CE) n. 853/2004 e i criteri microbiologici pertinenti di cui al regolamento (CE) n. 2073/2005 sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari, e
- e) sono rispettate le garanzie relative agli animali vivi e ai prodotti da essi derivati previste dai piani di sorveglianza dei residui presentati a norma della direttiva 96/23/CE, in particolare dell'articolo 2.



**Modello Colostrum/Colostrum-based products C/CBP**  
**Colostro e prodotti a base di colostro provenienti da paesi terzi,**  
**o da parti dei medesimi, indicati nell'allegato I, colonna A, e**  
**destinati all'importazione per il consumo umano**

**PAESE**

II. Informazioni sanitarie	II.a. Numero di riferimento del certificato	II.b.
<p><i>Note</i></p> <p>Il presente certificato riguarda il colostro o i prodotti a base di colostro provenienti da paesi terzi, o da parti dei medesimi, autorizzati nell'allegato I, colonna A, del regolamento (UE) n. 605/2010.</p> <p><b>Parte I:</b></p> <p>— Casella I.7: indicare il nome e il codice ISO del paese o della parte del medesimo, conformemente all'allegato I del regolamento (UE) n. 605/2010 della Commissione, del 2 luglio 2010, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per l'introduzione nell'Unione europea di latte crudo e prodotti a base di latte destinati al consumo umano (GU L 175 del 10.7.2010, pag. 1).</p> <p>— Casella I.11: nome, indirizzo e numero di riconoscimento dello stabilimento di spedizione.</p> <p>— Casella I.15: numero di immatricolazione (vagoni ferroviari o contenitore e automezzo), numero del volo (aereo) o nome (nave). In caso di scarico e nuovo carico, lo speditore deve informar il posto d'ispezione frontaliero di introduzione nell'Unione europea.</p> <p>— Casella I.19: utilizzare il codice appropriato del sistema armonizzato (SA) alle seguenti voci: 04.01; 04.02; 04.03; 04.04; 04.05; 04.06; 04.10; 15.17; 17.02; 19.01; 21.05; 21.06; 22.02; 28.35; 30.01; 35.01; 35.02 o 35.04.</p> <p>— Casella I.20: indicare il peso lordo e il peso netto totali.</p> <p>— Casella I.23: nel caso di contenitori o scatole, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente).</p> <p>— Casella I.28: impianto di fabbricazione: indicare il numero di riconoscimento delle aziende di produzione, dei centri di raccolta o dei centri di standardizzazione riconosciuti per l'esportazione nell'Unione europea.</p> <p><b>Parte II:</b></p> <p>(<sup>1</sup>) Barrare la dicitura non pertinente.</p> <p>— Il colore della firma deve essere diverso da quello del testo stampato. La stessa norma si applica ai timbri diversi da quelli a secco o in filigrana.</p>		
<p>Veterinario ufficiale</p> <p>Nome e cognome (in stampatello):</p> <p>Data:</p> <p>Timbro:</p> <p style="text-align: right;">Qualifica e titolo:</p> <p style="text-align: right;">Firma:»</p>		



c) la parte 3 è sostituita dalla seguente:

«PARTE 3


**Modello Milk/Colostrum-T/S**

**Certificato di polizia sanitaria relativo al latte crudo, ai prodotti a base di latte, al colostro e ai prodotti a base di colostro destinati al consumo umano e al transito o magazzinaggio nell'Unione europea**

**PAESE**

**Certificato veterinario per l'UE**

<b>Parte I: Informazioni relative alla partita</b>	I.1. Speditore Nome Indirizzo Tel.		I.2. N. di riferimento del certificato		I.2.a.	
			I.3. Autorità centrale competente			
			I.4. Autorità locale competente			
	I.5. Destinatario Nome Indirizzo Codice postale Tel.		I.6. Persona responsabile della partita nell'UE Nome Indirizzo Codice postale Tel.			
	I.7. Paese di origine	Codice ISO	I.8. Regione di origine	Codice	I.9. Paese di destinazione	Codice ISO
	I.11. Luogo di origine Nome Indirizzo		Numero di riconoscimento		I.12. Luogo di destinazione Deposito doganale <input type="checkbox"/> Rifornitore di navi <input type="checkbox"/> Nome Indirizzo Codice postale	
	I.13. Luogo di carico				I.14. Data di partenza	
	I.15. Mezzo di trasporto Aereo <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Vagone ferroviario <input type="checkbox"/> Automezzo <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Identificazione Riferimento documentale				I.16. PIF di entrata nell'UE I.17.	
	I.18. Descrizione della merce			I.19. Codice del prodotto (codice SA)		I.20. Quantità
	I.21. Temperatura del prodotto Ambiente <input type="checkbox"/> Di refrigerazione <input type="checkbox"/> Di congelazione <input type="checkbox"/>					I.22. Numero di colli
I.23. Numero del sigillo/contentitore					I.24. Tipo di imballaggio	
I.25. Merce certificata per: Consumo umano <input type="checkbox"/>						
I.26. Per il transito attraverso l'UE verso un paese terzo <input type="checkbox"/> Paese terzo			Codice ISO		I.27.	
I.28. Identificazione della merce Specie (nome scientifico)      Impianto di fabbricazione      Numero di colli      Peso netto      Numero del lotto						



<i>Modello Milk/Colostrum-T/S</i>		
<b>Latte crudo, prodotti a base di latte, colostro e prodotti a base di colostro destinati al consumo umano e al transito o magazzinaggio</b>		
<b>PAESE</b>		
II. Informazioni sanitarie	II.a. Numero di riferimento del certificato	II.b.
<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg); border: 1px solid black; padding: 2px; margin-right: 5px;">Parte II: Certificazione</div> <div style="flex-grow: 1;"> <p><b>II.1 Attestato di polizia sanitaria</b></p> <p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che [il latte crudo]/[i prodotti a base di latte] / [il colostro] / [i prodotti a base di colostro] <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup> destinati al [transito] / [magazzinaggio] <sup>(2)</sup> nell'Unione europea di cui alla parte I:</p> <p>a) proviene [provengono] da un paese, o da una parte del medesimo, autorizzato per l'importazione nell'Unione europea di latte crudo, prodotti a base di latte, colostro o prodotti a base di colostro conformemente all'allegato I del regolamento (UE) n. 605/2010;</p> <p>b) soddisfa [soddisfano] le condizioni di polizia sanitaria pertinenti per i prodotti in questione indicate nell'attestato di polizia sanitaria della parte II.1. dei modelli di certificato [Milk-RM] / [Milk-RMP] / [Milk-HTB] / [Milk-HTC]/[Colostrum-C/CBP] <sup>(2)</sup> figuranti nell'allegato II, parte 2, del regolamento (UE) n. 605/2010;</p> <p>c) è stato prodotto/sono stati prodotti il ..... <sup>(2)</sup> o tra il ..... <sup>(3)</sup> e il ..... <sup>(3)</sup>.</p> <p><i>Note</i></p> <p><b>Parte I:</b></p> <p>— Casella I.7: indicare il nome e il codice ISO del paese o della parte del medesimo, conformemente all'allegato I del regolamento (UE) n. 605/2010 della Commissione, del 2 luglio 2010, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per l'introduzione nell'Unione europea di latte crudo e prodotti a base di latte destinati al consumo umano (GU L 175 del 10.7.2010, pag. 1).</p> <p>— Casella I.11: nome, indirizzo e numero di riconoscimento dello stabilimento di spedizione. Nome del paese di origine, che deve essere il paese esportatore.</p> <p>— Casella I.15: Numero di immatricolazione (vagoni ferroviari o contenitore e automezzi), numero del volo (aereo) o nome (nave). In caso di trasporto in contenitori, indicare alla casella I.23. il loro numero totale, il numero di immatricolazione ed eventualmente il numero di serie del sigillo. In caso di scarico e nuovo carico, lo speditore deve informare il posto d'ispezione frontaliere di introduzione nell'Unione europea.</p> <p>— Casella I.19: utilizzare il codice appropriato del sistema armonizzato (SA) sotto i seguenti titoli: 04.01; 04.02; 04.03; 04.04; 04.05; 04.06; 15.17; 17.02; 19.01; 21.05; 21.06.; 22.02; 28.35; 30.01; 35.01; 35.02; 35.04 o 04.10.</p> <p>— Casella I.20: indicare il peso lordo e il peso netto totali.</p> <p>— Casella I.23: nel caso di contenitori o scatole, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente).</p> <p>— Casella I.28: impianto di fabbricazione: indicare il numero di riconoscimento delle aziende di produzione, dei centri di raccolta o dei centri di standardizzazione riconosciuti per l'esportazione nell'Unione europea.</p> <p><b>Parte II:</b></p> <p><sup>(1)</sup> Con latte crudo, prodotti a base di latte, colostro e prodotti a base di colostro si intendono latte crudo, prodotti a base di latte, colostro e prodotti a base di colostro destinati al consumo umano in transito o immagazzinati, conformemente all'articolo 12, paragrafo 4, o all'articolo 13 della direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono da paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9).</p> <p><sup>(2)</sup> Barrare la dicitura non pertinente.</p> <p><sup>(3)</sup> Data o date di produzione. Le importazioni di latte crudo, prodotti a base di latte, colostro e prodotti a base di colostro non sono consentite qualora questi siano stati ottenuti prima della data di autorizzazione all'esportazione nell'Unione europea dal paese terzo o da una parte del medesimo, di cui ai punti I.7 e I.8, o durante un periodo in cui l'Unione europea ha adottato misure restrittive nei confronti delle importazioni di latte crudo, prodotti a base di latte, colostro e prodotti a base di colostro provenienti da tale paese terzo o parte del medesimo.</p> <p>— Il colore della firma deve essere diverso da quello del testo stampato. La stessa norma si applica ai timbri diversi da quelli a secco o in filigrana.</p> </div> </div>		




*Modello Milk/Colostrum-T/S*  
**Latte crudo, prodotti a base di latte, colostro e prodotti a base di colostro destinati al consumo umano e al transito o magazzinaggio**

**PAESE**

II. Informazioni sanitarie	II.a. Numero di riferimento del certificato	II.b.
<p>Veterinario ufficiale</p> <p>Nome e cognome (in stampatello):</p> <p>Data:</p> <p>Timbro:</p> <p>Qualifica e titolo:</p> <p>Firma:»</p>		

14CE0636



## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 210/2014 DELLA COMMISSIONE

del 5 marzo 2014

## recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) <sup>(1)</sup>,visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione

da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 2014

*Per la Commissione,  
a nome del presidente*

Jerzy PLEWA

*Direttore generale dell'Agricoltura e  
dello sviluppo rurale*

<sup>(1)</sup> GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.



## ALLEGATO

## Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice dei paesi terzi <sup>(1)</sup>	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	MA	72,5
	TN	71,5
	TR	101,6
	ZZ	81,9
0707 00 05	EG	182,1
	JO	182,1
	MA	176,8
	TR	157,8
	ZZ	174,7
0709 91 00	EG	51,3
	ZZ	51,3
0709 93 10	MA	42,6
	TR	82,6
	ZZ	62,6
0805 10 20	EG	44,2
	IL	66,6
	MA	58,0
	TN	48,8
	TR	74,4
	ZZ	58,4
0805 50 10	TR	78,4
	ZZ	78,4
0808 10 80	CN	115,7
	MK	30,8
	US	154,1
	ZZ	100,2
0808 30 90	AR	146,4
	CL	137,6
	CN	68,4
	TR	156,2
	US	120,3
	ZA	102,6
	ZZ	121,9

<sup>(1)</sup> Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».

14CE0637



## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 211/2014 DELLA COMMISSIONE

del 27 febbraio 2014

che rettifica la versione in lingua slovacca del regolamento (CE) n. 340/2008 della Commissione relativo alle tariffe e agli oneri pagabili all'Agenzia europea per le sostanze chimiche a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

modificato dal regolamento (UE) n. 254/2013 <sup>(3)</sup>. Le altre versioni linguistiche non sono interessate.

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

(2) Il regolamento (CE) n. 340/2008 va rettificato in conseguenza.

visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 74, paragrafo 1, e l'articolo 132,

(3) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 133 del regolamento (CE) n. 1907/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

considerando quanto segue:

## Articolo 1

Riguarda solo la versione in lingua slovacca.

(1) Nella versione in lingua slovacca, occorre rettificare un errore che ricorre tre volte nell'allegato III, tabella 4 del regolamento (CE) n. 340/2008 della Commissione <sup>(2)</sup>,


## Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

<sup>(1)</sup> GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 340/2008 della Commissione, del 16 aprile 2008, relativo alle tariffe e agli oneri pagabili all'Agenzia europea per le sostanze chimiche a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (GU L 107 del 17.4.2008, pag. 6).

<sup>(3)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 254/2013 della Commissione, del 20 marzo 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 340/2008 della Commissione relativo alle tariffe e agli oneri pagabili all'Agenzia europea per le sostanze chimiche a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (GU L 79 del 21.3.2013, pag. 7).



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 2014

*Per la Commissione*

*Il presidente*

José Manuel BARROSO

14CE0638



## REGOLAMENTO (UE) N. 212/2014 DELLA COMMISSIONE

del 6 marzo 2014

che modifica il regolamento (CE) n. 1881/2006 per quanto riguarda i tenori massimi del contaminante citrinina negli integratori alimentari a base di riso fermentato con lievito rosso *Monascus purpureus*

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,


visto il regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio, dell'8 febbraio 1993, che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari<sup>(2)</sup>, stabilisce i tenori massimi delle micotossine nei prodotti alimentari.
- (2) Il 2 marzo 2012 il gruppo di esperti scientifici sui contaminanti nella catena alimentare (gruppo di esperti sui contaminanti) dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha formulato, su richiesta della Commissione, un parere sui rischi per la salute pubblica e animale connessi alla presenza di citrinina negli alimenti e nei mangimi<sup>(3)</sup>. Il gruppo di esperti sui contaminanti ha deciso di procedere alla caratterizzazione del rischio da citrinina in base ai dati disponibili sulla nefrotossicità e ha stabilito un livello di assenza di preoccupazione concernente la nefrotossicità. Attribuendo alla dose priva di effetti avversi osservati (NOAEL) di 20 µg/kg di peso corporeo (p.c.) al giorno un fattore di incertezza pari a 100, è stato stabilito che non esisterebbero preoccupazioni concernenti la nefrotossicità a una dose di 0,2 µg/kg di p.c. al giorno. Alla luce dei dati disponibili, il gruppo di esperti sui contaminanti ha concluso che al livello di assenza di preoccupazione concernente la nefrotossicità non si possono escludere preoccupazioni concernenti la cancerogenicità e la genotossicità connesse alla citrinina.
- (3) In data 24 gennaio 2013, su richiesta dell'autorità competente dei Paesi Bassi in seguito a una domanda presen-

tata dalla Sylvan Bio Europe BV, il gruppo di esperti scientifici sui prodotti dietetici, l'alimentazione e le allergie (gruppo NDA) ha formulato un parere sulla fondatezza di un'indicazione sulla salute relativa alla monacolina K contenuta nel lievito di riso rosso SYLVAN BIO e al mantenimento di livelli ematici normali di colesterolo LDL a norma dell'articolo 13, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1924/2006<sup>(4)</sup>. Il gruppo NDA ha concluso che è stato stabilito un rapporto di causa ed effetto tra l'assunzione di monacolina K derivante da preparati a base di lievito di riso rosso e il mantenimento di livelli ematici normali di colesterolo LDL. Il gruppo NDA ritiene che la seguente espressione rispecchi l'evidenza scientifica: «La monacolina K da lievito di riso rosso contribuisce al mantenimento di livelli ematici normali di colesterolo», e al fine di ottenere l'effetto dichiarato, la monacolina K presente nei preparati a base di lievito di riso rosso fermentato deve essere assunta nella dose giornaliera di 10 mg. La popolazione d'interesse è costituita da adulti della popolazione generale. L'indicazione sulla salute può essere applicata a tutti i preparati a base di lievito di riso rosso presenti sul mercato.

- (4) La monacolina K è prodotta dal lievito *Monascus purpureus*. Alcuni ceppi di detto lievito producono anche la citrinina. I dati disponibili sulla presenza di citrinina in alcuni preparati a base di lievito di riso rosso hanno rivelato la presenza di livelli elevati di citrinina. Il consumo di tali preparati nella quantità necessaria a ottenere l'effetto dichiarato comporterebbe un'esposizione alla citrinina notevolmente superiore al livello di assenza di preoccupazione concernente la nefrotossicità. È pertanto opportuno fissare un tenore massimo di citrinina nei preparati a base di lievito di riso rosso. La dose necessaria di monacolina K è ottenuta assumendo dalle 4 alle 6 capsule di 600 mg di lievito di riso rosso. Al fine di garantire che l'eventuale esposizione alla citrinina presente in tali preparati a base di lievito di riso rosso rimanga considerevolmente inferiore al livello di nefrotossicità di 0,2 µg/kg di p.c. nell'adulto, è stato fissato un tenore massimo di citrinina di 2 mg/kg. A causa delle limitazioni delle conoscenze sulla presenza di citrinina in altri prodotti alimentari e delle persistenti incertezze circa la cancerogenicità e la genotossicità della citrinina, è opportuno che il tenore massimo sia rivisto entro due

<sup>(1)</sup> GU L 37 del 13.2.1993, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU L 364 del 20.12.2006, pag. 5.<sup>(3)</sup> Gruppo di esperti scientifici sui contaminanti nella catena alimentare (CONTAM); Parere scientifico sui rischi per la salute pubblica e animale connessi alla presenza di citrinina negli alimenti e nei mangimi. EFSA Journal 2012;10(3):2605. [82 pagg.], doi:10.2903/j.efsa.2012.2605. Disponibile online all'indirizzo: www.efsa.europa.eu/efsajournal<sup>(4)</sup> Gruppo di esperti scientifici sui prodotti dietetici, l'alimentazione e le allergie (NDA) dell'EFSA; Parere sulla fondatezza di un'indicazione sulla salute relativa alla monacolina K contenuta nel lievito di riso rosso SYLVAN BIO e al mantenimento di livelli ematici normali di colesterolo LDL a norma dell'articolo 13, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1924/2006. EFSA Journal 2013; 11(2):3084. [13 pagg.], doi:10.2903/j.efsa.2013.3084. Disponibile online all'indirizzo: www.efsa.europa.eu/efsajournal

anni alla luce dei progressi delle conoscenze relative alla tossicità della citrinina e all'esposizione derivante da altri prodotti alimentari.

- (5) L'aggiunta di sostanze ai prodotti alimentari o il loro impiego nei prodotti alimentari sono disciplinati da specifiche normative nazionali e dell'Unione, così come la classificazione dei prodotti come prodotti alimentari o medicinali. La definizione di un tenore massimo per una determinata sostanza o un determinato prodotto

non costituisce un'autorizzazione alla commercializzazione della sostanza della quale è stato fissato un tenore massimo, né una decisione sull'idoneità della sostanza all'impiego alimentare, né una classificazione di un determinato prodotto come prodotto alimentare.

- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

Nella parte 2 dell'allegato del regolamento (CE) n. 1881/2006 sono aggiunti i seguenti punti 2.8 e 2.8.1:

Prodotti alimentari <sup>(1)</sup>		Tenori massimi (µg/kg)
«2.8	<b>Citrinina</b>	
2.8.1	Integratori alimentari a base di riso fermentato con lievito rosso <i>Monascus purpureus</i>	2 000 (*)

(\*) Il tenore massimo deve essere rivisto entro il 1° gennaio 2016 alla luce delle informazioni sull'esposizione alla citrinina presente in altri prodotti alimentari e delle informazioni aggiornate sulla tossicità della citrinina, in particolare per quanto riguarda la sua cancerogenicità e genotossicità.»

#### Articolo 2

##### Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° aprile 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 marzo 2014

Per la Commissione  
Il presidente  
José Manuel BARROSO

14CE0639



## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 213/2014 DELLA COMMISSIONE

del 6 marzo 2014

## recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) <sup>(1)</sup>,visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione

da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 marzo 2014

*Per la Commissione,  
a nome del presidente*

Jerzy PLEWA

*Direttore generale dell'Agricoltura e  
dello sviluppo rurale*

<sup>(1)</sup> GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.



## ALLEGATO

## Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice dei paesi terzi <sup>(1)</sup>	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	MA	63,8
	TN	73,8
	TR	101,4
	ZZ	79,7
0707 00 05	EG	182,1
	JO	182,1
	MA	176,8
	TR	158,1
	ZZ	174,8
0709 91 00	EG	51,3
	ZZ	51,3
0709 93 10	MA	42,1
	TR	111,3
	ZZ	76,7
0805 10 20	EG	48,0
	IL	66,9
	MA	49,2
	TN	50,6
	TR	60,8
	ZZ	55,1
0805 50 10	TR	64,2
	ZZ	64,2
0808 10 80	MK	30,8
	US	189,9
	ZZ	110,4
0808 30 90	AR	112,8
	CL	162,8
	CN	68,3
	TR	156,2
	US	226,5
	ZA	130,3
	ZZ	142,8

<sup>(1)</sup> Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».

14CE0640



## REGOLAMENTO (UE) N. 214/2014 DELLA COMMISSIONE

del 25 febbraio 2014

**che modifica gli allegati II, IV, XI, XII e XVIII della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,


vista la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro) <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 39, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2007/46/CE istituisce un quadro armonizzato recante le disposizioni amministrative e i requisiti tecnici generali per tutti i nuovi veicoli. In particolare, essa elenca gli atti normativi che fissano i requisiti tecnici che i veicoli devono soddisfare al fine di ottenere l'omologazione CE. Inoltre, la direttiva 2007/46/CE ha reso obbligatoria l'omologazione CE dei veicoli completi per i veicoli per uso speciale, secondo il calendario di cui all'allegato XIX della medesima.
- (2) Il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup> ha introdotto nuovi dispositivi di sicurezza per i veicoli e ha disposto l'abrogazione di alcune direttive e la loro sostituzione con i regolamenti corrispondenti della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE).
- (3) L'allegato XI della direttiva 2007/46/CE reca un elenco degli atti normativi per l'omologazione CE dei veicoli per uso speciale, nonché disposizioni specifiche per tali veicoli. È essenziale adattare l'allegato XI per tener conto dei cambiamenti introdotti dal regolamento (CE) n. 661/2009. Si applica la data di messa in applicazione del regolamento (CE) n. 661/2009.
- (4) Per conseguire l'armonizzazione dei requisiti tecnici applicabili all'omologazione CE dei veicoli completi per uso speciale, è indispensabile modificare l'allegato II della direttiva 2007/46/CE e stabilire requisiti più rigorosi per le ambulanze e i veicoli con accesso per sedie a rotelle. Per consentire all'industria di adeguare i propri veicoli, tali requisiti più rigorosi vanno applicati solo ai nuovi tipi di veicoli.
- (5) L'allegato XVIII della direttiva 2007/46/CE era pertinente per l'immatricolazione dei veicoli per uso speciale basata su veicoli incompleti ai quali era stata rilasciata un'omologazione nazionale. Poiché le omologazioni CE sostituiranno le omologazioni nazionali secondo il calendario di cui all'allegato XIX della direttiva 2007/46/CE, è opportuno sopprimere l'allegato XVIII al termine del periodo transitorio previsto nell'allegato XIX della direttiva 2007/46/CE.
- (6) Nell'allegato IV, parte II, della direttiva 2007/46/CE sono elencati i regolamenti UNECE riconosciuti come alternativi alle direttive menzionate nella parte I dell'allegato IV. In vista dell'abrogazione della maggior parte di tali direttive con il regolamento (CE) n. 661/2009 a decorrere dal 1° novembre 2014 e dell'adozione di un nuovo regolamento UNECE sulla sicurezza dei pedoni, è opportuno aggiornare le voci pertinenti dell'allegato IV, parte II, della direttiva 2007/46/CE. Inoltre, è opportuno procedere alla correzione di alcuni errori nell'allegato IV di tale direttiva.

<sup>(1)</sup> GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sui requisiti dell'omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati (GU L 200 del 31.7.2009, pag. 1).



- (7) L'allegato XII della direttiva 2007/46/CE è stato modificato lo stesso giorno dal regolamento (UE) n. 1229/2012 <sup>(1)</sup> della Commissione e dal regolamento (UE) n. 1230/2012 <sup>(2)</sup> della Commissione, e ciò potrebbe determinare una mancanza di chiarezza in merito al numero di unità ammesse per i veicoli in possesso di un'omologazione di piccole serie, poiché il regolamento (UE) n. 1229/2012 era stato redatto per essere pubblicato dopo il regolamento (UE) n. 1230/2012. Per eliminare questa incertezza, è opportuno pubblicare nuovamente la versione consolidata dell'allegato XII come modificato da questi due testi giuridici.
- (8) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2007/46/CE.
- (9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato tecnico — Veicoli a motore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

La direttiva 2007/46/CE è così modificata:

- 1) gli allegati II, IV, XI e XII sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento;
- 2) l'allegato XVIII è soppresso.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

#### Articolo 2

A decorrere dal 1° novembre 2014, le autorità nazionali non considereranno più validi i certificati di conformità dei veicoli ai fini dell'articolo 26, paragrafo 1, salvo che le omologazioni in questione non siano state aggiornate per soddisfare i requisiti dell'allegato XI della direttiva 2007/46/CE, come modificato dal presente regolamento.

Tuttavia, i requisiti supplementari riguardanti il vano delle ambulanze adibito al trasporto del paziente, di cui all'allegato XI, appendice 1, della direttiva 2007/46/CE, e i requisiti supplementari per sottoporre a prova il dispositivo di blocco delle sedie a rotelle e il sistema di ritenuta degli occupanti dei veicoli con accesso per sedie a rotelle, di cui all'allegato XI, appendice 3, della direttiva 2007/46/CE, si applicano a decorrere dal 1° novembre 2014 solo ai nuovi tipi di veicoli.

#### Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

L'articolo 1, paragrafo 2, l'articolo 2, il punto 1, lettera a) e il punto 2, lettera b), punto i), dell'allegato si applicano a decorrere dal 1° novembre 2014.

<sup>(1)</sup> Regolamento (UE) n. 1229/2012 della Commissione, del 10 dicembre 2012, che modifica gli allegati IV e XII della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro) (GU L 353 del 21.12.2012, pag. 1).

<sup>(2)</sup> Regolamento (UE) n. 1230/2012 della Commissione, del 12 dicembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di omologazione per le masse e le dimensioni dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e che modifica la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 353 del 21.12.2012, pag. 31).



## ALLEGATO

La direttiva 2007/46/CE è così modificata:

1) Nell'allegato II, parte A,

a) il punto 5.3. è così modificato:

«5.3. Ambulanza	SC	un veicolo della categoria M adibito al trasporto di feriti o ammalati e dotato di apposite attrezzature speciali.»
-----------------	----	---

b) sono aggiunti i seguenti punti 5.11. e 5.12.:


«5.11. Veicolo a motore per trasporti eccezionali	SL	<p>un trattore stradale o un'unità trattrice per semirimorchi della categoria N<sub>3</sub> che soddisfa tutte le condizioni a seguire:</p> <p>a) ha più di due assi e almeno la metà degli assi (due assi su tre nel caso di un veicolo a tre assi e mutatis mutandis nel caso di un veicolo a cinque assi) sono progettati per essere simultaneamente motori, indipendentemente dalla possibilità di disinnestare la motricità di un asse;</p> <p>b) è progettato per rimorchiare e spingere un rimorchio per trasporti eccezionali della categoria O<sub>4</sub>;</p> <p>c) ha una potenza minima del motore di 350 kW; e</p> <p>d) può essere dotato di un ulteriore dispositivo anteriore di rimorchio per le masse rimorchiabili pesanti.</p>
5.12. Veicolo predisposto per attrezzature intercambiabili	SM	<p>un veicolo fuoristrada della categoria N (come definito al punto 2.3) progettato e costruito per trainare, spingere, trasportare e azionare talune attrezzature intercambiabili,</p> <p>a) con almeno due zone di montaggio di tali attrezzature;</p> <p>b) con interfacce meccaniche, idrauliche e/o elettriche standardizzate (p. es. presa di forza) per alimentare ed azionare le suddette attrezzature; e</p> <p>c) che soddisfa la definizione della norma ISO 3833-1977, sezione 3.1.4. (veicolo speciale).</p> <p>Se il veicolo è dotato di una piattaforma di carico ausiliaria, la sua lunghezza massima non deve superare:</p> <p>a) nel caso di veicoli a 2 assi, 1,4 volte la larghezza di carreggiata anteriore o posteriore del veicolo, a seconda di quale sia la più larga; o</p> <p>b) nel caso di veicoli a più di 2 assi, 2,0 volte la larghezza di carreggiata anteriore o posteriore del veicolo, a seconda di quale sia la più larga.»</p>

2) L'allegato IV è così modificato:

a) la parte I è così modificata:

i) nella tabella, la voce 2 diventa 2A e la voce 38A è così modificata:

«38A <sup>o</sup>	Poggiatesta, incorporati o meno ai sedili del veicolo	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 25	X»														
-------------------	---	---	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



ii) nell'appendice 1, tabella 1, sono inserite le seguenti voci 3B e 38A:

«3B	Dispositivi di protezione antincastro posteriore (RUPD) e loro installazione; protezione antincastro posteriore (RUP)	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 58		B»
«38A	Poggiatesta	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 25		X»

iii) nell'appendice 1, tabella 2, la voce 38 è soppressa ed è inserita la seguente voce 3B:

«3B	Dispositivi di protezione antincastro posteriore (RUPD) e loro installazione; protezione antincastro posteriore (RUP)	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 58		B»
-----	---	---	--	----

b) la parte II è così modificata:

i) i punti da 2 a 57 della tabella sono soppressi;

ii) è aggiunto il seguente punto 58:

«58.	Protezione dei pedoni	127	00
	Frenatura (servofreno)	13-H	00 (supplemento 9 e successivi)»

3) L'allegato XI è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO XI

**NATURA E DISPOSIZIONI APPLICABILI ALL'OMOLOGAZIONE CE DEI VEICOLI PER USO SPECIALE**

Appendice 1

**Autocaravan — Ambulanze — Carri funebri**


Voce	Oggetto	Atto normativo di riferimento	M <sub>1</sub> ≤ 2 500 kg (*)	M <sub>1</sub> > 2 500 kg (*)	M <sub>2</sub>	M <sub>3</sub>
1	Livello sonoro ammissibile	Direttiva 70/157/CEE	H	G+H	G+H	G+H
2	Emissioni (Euro 5 e 6) dei veicoli commerciali leggeri/accesso alle informazioni	Regolamento (CE) n. 715/2007	Q <sup>(1)</sup>	G+Q <sup>(1)</sup>	G+Q <sup>(1)</sup>	
3	Serbatoi di carburante/dispositivi di protezione posteriore	Direttiva 70/221/CEE	F <sup>(2)</sup>	F <sup>(2)</sup>	F <sup>(2)</sup>	F <sup>(2)</sup>
3A	Prevenzione dei rischi di incendio (serbatoi per carburante liquido)	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 34	F <sup>(2)</sup>	F <sup>(2)</sup>	F <sup>(2)</sup>	F <sup>(2)</sup>




Voce	Oggetto	Atto normativo di riferimento	M <sub>1</sub> ≤ 2 500 kg (*)	M <sub>1</sub> > 2 500 kg (*)	M <sub>2</sub>	M <sub>3</sub>
3B	Dispositivi di protezione antincastro posteriore (RUPD) e loro installazione; protezione antincastro posteriore (RUP)	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 58	X	X	X	X
4	Alloggiamento posteriore della targa d'immatricolazione	Direttiva 70/222/CEE	X	X	X	X
4A	Spazio per il montaggio e il fissaggio delle targhe posteriori d'immatricolazione	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento (UE) n. 1003/2010	X	X	X	X
5	Forza sul comando	Direttiva 70/311/CEE	X	G	G	G
5A	Dispositivi di sterzo	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 79	X	G	G	G
6	Serrature e cerniere delle porte	Direttiva 70/387/CEE	B	G+B		
6A	Accesso e manovrabilità del veicolo	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento (UE) n. 130/2012	X	X		
6B	Serrature e componenti di blocco delle porte	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 11	B	G+B		
7	Segnalatore acustico	Direttiva 70/388/CEE	X	X	X	X
7A	Segnalatori e segnali acustici	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 28	X	X	X	X
8	Dispositivi per la visione indiretta	Direttiva 2003/97/CE	X	G	G	G
8A	Dispositivi per la visione indiretta e loro installazione	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 46	X	G	G	G
9	Frenatura	Direttiva 71/320/CEE	X	G	G	G
9A	Frenatura dei veicoli e dei rimorchi	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 13-H	X (*)	G+A <sub>1</sub>		
9B	Frenatura dei veicoli e dei rimorchi	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 13			G (³)	G (³)



Voce	Oggetto	Atto normativo di riferimento	M <sub>1</sub> ≤ 2 500 kg (*)	M <sub>1</sub> > 2 500 kg (*)	M <sub>2</sub>	M <sub>3</sub>
10	Perturbazioni radioelettriche (compatibilità elettromagnetica)	Direttiva 72/245/CEE	X	X	X	X
10A	Compatibilità elettromagnetica	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 10	X	X	X	X
12	Finiture interne	Direttiva 74/60/CEE	C	G+C		
12A	Finiture interne	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 21	C	G+C		
13	Antifurto e immobilizzatore	Direttiva 74/61/CEE	X	G	G	G
13A	Protezione dei veicoli a motore dall'impiego non autorizzato	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 18			G <sup>(4A)</sup>	G <sup>(4A)</sup>
13B	Protezione dei veicoli a motore dall'impiego non autorizzato	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 116	X	G		
14	Protezione dello sterzo	Direttiva 74/297/CEE	X	G		
14A	Protezione del conducente dal meccanismo dello sterzo in caso di urto	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 12	X	G		
15	Resistenza dei sedili	Direttiva 74/408/CEE	D	G+D	G+D	G+D
15A	Sedili, loro ancoraggi ed eventuali poggiatesta	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 17	D	G+D	G+D <sup>(4B)</sup>	G+D <sup>(4B)</sup>
15B	Sedili dei veicoli di grandi dimensioni destinati al trasporto di persone	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 80			X	X
16	Sporgenze esterne	Direttiva 74/483/CEE	X per la cabina; A+Z per le altre parti	G per la cabina; A+Z per le altre parti		
16A	Sporgenze esterne	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 26	X per la cabina; A+Z per le altre parti	G per la cabina; A+Z per le altre parti		




Voce	Oggetto	Atto normativo di riferimento	M <sub>1</sub> ≤ 2 500 kg (*)	M <sub>1</sub> > 2 500 kg (*)	M <sub>2</sub>	M <sub>3</sub>
17	Tachimetro e retromarcia	Direttiva 75/443/CEE	X	X	X	X
17A	Accesso e manovrabilità del veicolo	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento (UE) n. 130/2012	X	X	X	X
17B	Tachimetro e sua installazione	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 39	X	X	X	X
18	Targhette regolamentari	Direttiva 76/114/CEE	X	X	X	X
18A	Targhetta regolamentare del costruttore e numero di identificazione del veicolo	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento (UE) n. 19/2011	X	X	X	X
19	Ancoraggi delle cinture di sicurezza	Direttiva 76/115/CEE	D	G+L	G+L	G+L
19A	Ancoraggi delle cinture di sicurezza, sistemi di ancoraggi Isofix e ancoraggi di fissaggio superiore Isofix	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 14	D	G+L	G+L	G+L
20	Installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa	Direttiva 76/756/CEE	A+N	A+G+N per la cabina; A+N per le altre parti	A+G+N per la cabina; A+N per le altre parti	A+G+N per la cabina; A+N per le altre parti
20A	Installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa sui veicoli	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 48	A+N	A+G+N per la cabina; A+N per le altre parti	A+G+N per la cabina; A+N per le altre parti	A+G+N per la cabina; A+N per le altre parti
21	Catarifrangenti	Direttiva 76/757/CEE	X	X	X	X
21A	Catadiottri per veicoli a motore e loro rimorchi	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 3	X	X	X	X
22	Luci di ingombro, di posizione anteriori, di posizione posteriori, di arresto, di marcia diurna, di posizione laterali	Direttiva 76/758/CEE	X	X	X	X



Voce	Oggetto	Atto normativo di riferimento	M <sub>1</sub> ≤ 2 500 kg (*)	M <sub>1</sub> > 2 500 kg (*)	M <sub>2</sub>	M <sub>3</sub>
22A	Luci di posizione anteriori e posteriori, luci di arresto e luci di ingombro dei veicoli a motore e dei loro rimorchi	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 7	X	X	X	X
22B	Luci di marcia diurna per veicoli a motore	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 87	X	X	X	X
22C	Luci di posizione laterali per veicoli a motore e loro rimorchi	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 91	X	X	X	X
23	Indicatori di direzione	Direttiva 76/759/CEE	X	X	X	X
23A	Indicatori di direzione per veicoli a motore e loro rimorchi	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 6	X	X	X	X
24	Dispositivo di illuminazione della targa posteriore	Direttiva 76/760/CEE	X	X	X	X
24A	Illuminazione delle targhe posteriori dei veicoli a motore e dei loro rimorchi	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 4	X	X	X	X
25	Proiettori (comprese le lampade)	Direttiva 76/761/CEE	X	X	X	X
25A	Proiettori sigillati (SB) per veicoli a motore che emettono un fascio di luce anabbagliante asimmetrico europeo o un fascio abbagliante o entrambi	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 31	X	X	X	X
25B	Lampade a incandescenza utilizzate in dispositivi di illuminazione omologati sui veicoli a motore e sui loro rimorchi	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 37	X	X	X	X
25C	Proiettori muniti di sorgente luminosa a scarica di gas per veicoli a motore	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 98	X	X	X	X



Voce	Oggetto	Atto normativo di riferimento	M <sub>1</sub> ≤ 2 500 kg (*)	M <sub>1</sub> > 2 500 kg (*)	M <sub>2</sub>	M <sub>3</sub>
25D	Sorgenti luminose a scarica di gas impiegate in gruppi ottici omologati a scarica di gas, montati su veicoli a motore	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 99	X	X	X	X
25E	Proiettori per veicoli a motore che emettono un fascio di luce anabbagliante asimmetrico o un fascio abbagliante o entrambi, muniti di lampade ad incandescenza e/o moduli LED	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 112	X	X	X	X
25F	Sistemi di fari direzionali anteriori (AFS) per veicoli a motore	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 123	X	X	X	X
26	Proiettori fendinebbia anteriori	Direttiva 76/762/CEE	X	X	X	X
26A	Proiettori fendinebbia anteriori dei veicoli a motore	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 19	X	X	X	X
27	Dispositivi di rimorchio	Direttiva 77/389/CEE	E	E	E	E
27A	Dispositivo di rimorchio	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento (UE) n. 1005/2010	E	E	E	E
28	Proiettori fendinebbia posteriori	Direttiva 77/538/CEE	X	X	X	X
28A	Proiettori fendinebbia posteriori per veicoli a motore e loro rimorchi	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 38	X	X	X	X
29	Proiettori di retromarcia	Direttiva 77/539/CEE	X	X	X	X
29A	Luci di retromarcia dei veicoli a motore e dei loro rimorchi	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 23	X	X	X	X
30	Luci di stazionamento	Direttiva 77/540/CEE	X	X	X	X
30A	Luci di stazionamento dei veicoli a motore	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 77	X	X	X	X



Voce	Oggetto	Atto normativo di riferimento	M <sub>1</sub> ≤ 2 500 kg (*)	M <sub>1</sub> > 2 500 kg (*)	M <sub>2</sub>	M <sub>3</sub>
31	Cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta	Direttiva 77/541/CEE	D	G+M	G+M	G+M
31A	Cinture di sicurezza, sistemi di ritenuta, sistemi di ritenuta per bambini e sistemi di ritenuta per bambini Isofix	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 16	D	G+M	G+M	G+M
32	Visibilità anteriore	Direttiva 77/649/CEE	X	G		
32A	Campo di visibilità anteriore	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 125	X	G		
33	Identificazione di comandi, spie ed indicatori	Direttiva 78/316/CEE	X	X	X	X
33A	Collocazione e identificazione dei comandi manuali, delle spie e degli indicatori	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 121	X	X	X	X
34	Sbrinamento/ disappannamento	Direttiva 78/317/CEE	X	G <sup>(5)</sup>	( <sup>5</sup> )	( <sup>5</sup> )
34A	Sistemi di sbrinamento e disappannamento del parabrezza	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento (UE) n. 672/2010	X	G( <sup>5</sup> )	( <sup>5</sup> )	( <sup>5</sup> )
35	Lavacrystalli/ tergicristalli	Direttiva 78/318/CEE	X	G <sup>(6)</sup>	( <sup>6</sup> )	( <sup>6</sup> )
35A	Sistemi tergicristallo e lavacrystallo	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento (UE) n. 1008/2010	X	G <sup>(6)</sup>	( <sup>6</sup> )	( <sup>6</sup> )
36	Sistemi di riscaldamento	Direttiva 2001/56/CE	X	X	X	X
36A	Sistemi di riscaldamento	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 122	X	X	X	X
37	Parafanghi	Direttiva 78/549/CEE	X	G		
37A	Parafanghi	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento (UE) n. 1009/2010	X	G		



Voce	Oggetto	Atto normativo di riferimento	M <sub>1</sub> ≤ 2 500 kg (*)	M <sub>1</sub> > 2 500 kg (*)	M <sub>2</sub>	M <sub>3</sub>
38	Poggiatesta	Direttiva 78/932/CEE	D	G+D		
38A	Poggiatesta, incorporati o meno ai sedili del veicolo	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 25	D	G+D	A	A
41	Emissioni (Euro IV e V) dei veicoli pesanti	Direttiva 2005/55/CE	H <sup>(8)</sup>	G+H <sup>(8)</sup>	G+H <sup>(8)</sup>	G+H <sup>(8)</sup>
41A	Emissioni (Euro VI) dei veicoli pesanti/ accesso alle informazioni	Regolamento (CE) n. 595/2009	G+H <sup>(9)</sup>	G+H <sup>(9)</sup>	G+H <sup>(9)</sup>	G+H <sup>(9)</sup>
44	Masse e dimensioni (autoveature)	Direttiva 92/21/CEE	X	X		
44A	Masse e dimensioni	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento (UE) n. 1230/2012	X	X		
45	Vetrature di sicurezza	Direttiva 92/22/CEE	J	G+J	G+J	G+J
45A	Materiali per vetture di sicurezza e loro installazione sui veicoli	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 43	J	G+J	G+J	G+J
46	Pneumatici	Direttiva 92/23/CEE	X	G	G	G
46A	Montaggio dei pneumatici	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento (UE) n. 458/2011	X	G	G	G
46B	Pneumatici per veicoli a motore e loro rimorchi (classe C1)	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 30	X	G		
46C	Pneumatici per veicoli commerciali e loro rimorchi (classi C2 e C3)	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 54	—	G	G	G
46D	Emissioni sonore prodotte dal rotolamento dei pneumatici, aderenza sul bagnato e resistenza al rotolamento (classi C1, C2 e C3)	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 117	X	G	G	G



Voce	Oggetto	Atto normativo di riferimento	M <sub>1</sub> ≤ 2 500 kg (*)	M <sub>1</sub> > 2 500 kg (*)	M <sub>2</sub>	M <sub>3</sub>
46E	Unità di scorta per uso temporaneo, sistema/pneumatici antiforatura e sistema di controllo della pressione dei pneumatici	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 64	X	G		
47	Dispositivi di limitazione della velocità	Direttiva 92/24/CEE			X	X
47A	Limitazione della velocità dei veicoli	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 89			X	X
48	Masse e dimensioni (veicoli diversi da quelli di cui alla voce 44)	Direttiva 97/27/CE			X	X
48A	Masse e dimensioni	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento (UE) n. 1230/2012			X	X
50	Attacchi	Direttiva 94/20/CE	X <sup>(10)</sup>	G <sup>(10)</sup>	G <sup>(10)</sup>	G <sup>(10)</sup>
50A	Componenti dell'attacco meccanico di insiemi di veicoli	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 55	X <sup>(10)</sup>	G <sup>(10)</sup>	G <sup>(10)</sup>	G <sup>(10)</sup>
51	Infiammabilità	Direttiva 95/28/CE				G per la cabina; X per le altre parti
51A	Comportamento alla combustione dei materiali usati per l'allestimento interno di talune categorie di veicoli a motore	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 118				G per la cabina; X per le altre parti
52	Autobus e corriere	Direttiva 2001/85/CE			A	A
52A	Veicoli delle categorie M <sub>2</sub> e M <sub>3</sub>	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 107			A	A
52B	Resistenza meccanica della struttura di sostegno dei veicoli di grandi dimensioni adibiti al trasporto di passeggeri	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 66			A	A



Voce	Oggetto	Atto normativo di riferimento	M <sub>1</sub> ≤ 2 500 kg (*)	M <sub>1</sub> > 2 500 kg (*)	M <sub>2</sub>	M <sub>3</sub>
53	Impatto frontale	Direttiva 96/79/CE	N/D	N/D		
53A	Protezione degli occupanti in caso di collisione frontale	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 94	N/D	N/D		
54	Impatto laterale	Direttiva 96/27/CE	N/D	N/D		
54A	Protezione degli occupanti in caso di collisione laterale	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 95	N/D	N/D		
58	Protezione dei pedoni	Regolamento (CE) n. 78/2009	X	N/D. Tuttavia, tutti i sistemi di protezione frontale forniti con il veicolo devono essere conformi e contrassegnati		
59	Riciclabilità	Direttiva 2005/64/CE	N/D	N/D		
61	Sistema di condizionamento dell'aria	Direttiva 2006/40/CE	X	G <sup>(14)</sup>		
62	Impianto a idrogeno	Regolamento (CE) n. 79/2009	X	X	X	X
63	Sicurezza generale	Regolamento (CE) n. 661/2009	X <sup>(15)</sup>	X <sup>(15)</sup>	X <sup>(15)</sup>	X <sup>(15)</sup>
64	Indicatori di cambio di marcia	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento (UE) n. 65/2012	X	G		
65	Dispositivo avanzato di frenata d'emergenza	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento (UE) n. 347/2012			N/D <sup>(16)</sup>	N/D <sup>(16)</sup>
66	Sistema di avviso di deviazione dalla corsia	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento (UE) n. 351/2012			N/D <sup>(17)</sup>	N/D <sup>(17)</sup>
67	Componenti specifici per gas di petrolio liquefatti (GPL) e loro installazione sui veicoli a motore	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 67	X	X	X	X




Voce	Oggetto	Atto normativo di riferimento	M <sub>1</sub> ≤ 2 500 kg (*)	M <sub>1</sub> > 2 500 kg (*)	M <sub>2</sub>	M <sub>3</sub>
68	Sistemi di allarme per veicoli (SAV)	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 97	X	G		
69	Sicurezza elettrica	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 100	X	X	X	X
70	Componenti specifici per GNC e loro installazione sui veicoli a motore	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 110	X	X	X	X

(\*) Massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico

#### Requisiti aggiuntivi per le ambulanze

Il vano delle ambulanze adibito al trasporto del paziente deve soddisfare le prescrizioni della norma EN 1789:2007 + A1:2010 + A2:2014 relative ai veicoli medici e alla loro attrezzatura — autoambulanze, ad eccezione della sezione 6.5 “Elenco delle attrezzature”. La prova di conformità deve essere fornita mediante una relazione di prova di un servizio tecnico. Se è previsto uno spazio per sedie a rotelle, valgono le prescrizioni di cui all'appendice 3, relative ai sistemi di blocco delle sedie a rotelle e di ritenuta dei loro occupanti.



## Appendice 2

## Veicoli blindati

Voce	Oggetto	Riferimento all'atto normativo	M <sub>1</sub>	M <sub>2</sub>	M <sub>3</sub>	N <sub>1</sub>	N <sub>2</sub>	N <sub>3</sub>	O <sub>1</sub>	O <sub>2</sub>	O <sub>3</sub>	O <sub>4</sub>
1	Livello sonoro ammissibile	Direttiva 70/157/CEE	X	X	X	X	X	X				
2	Emissioni (Euro 5 e 6) dei veicoli commerciali leggeri/accesso alle informazioni	Regolamento (CE) n. 715/2007	A <sup>(1)</sup>	A <sup>(1)</sup>		A <sup>(1)</sup>	A <sup>(1)</sup>					
3	Serbatoi di carburante/dispositivi di protezione posteriore	Direttiva 70/221/CEE	X <sup>(2)</sup>	X	X	X	X					
3A	Prevenzione dei rischi di incendio (serbatoi per carburante liquido)	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 34	X <sup>(2)</sup>	X	X	X	X					
3B	Dispositivi di protezione antincastro posteriore (RUPD) e loro installazione; protezione antincastro posteriore (RUP)	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 58	X	X	X	X	A	A	X	X	X	X
4	Alloggiamento posteriore della targa d'immatricolazione	Direttiva 70/222/CEE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4A	Spazio per il montaggio e il fissaggio delle targhe posteriori d'immatricolazione	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento (UE) n. 1003/2010	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5	Forza sul comando	Direttiva 70/311/CEE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5A	Dispositivi di sterzo	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 79	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6	Serrature e cerniere delle porte	Direttiva 70/387/CEE	X			X	X	X				
6A	Accesso e manovrabilità del veicolo	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento (UE) n. 130/2012	X	X	X	X	X	X				
6B	Serrature e componenti di blocco delle porte	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 11	X			X						



Voce	Oggetto	Riferimento all'atto normativo	M <sub>1</sub>	M <sub>2</sub>	M <sub>3</sub>	N <sub>1</sub>	N <sub>2</sub>	N <sub>3</sub>	O <sub>1</sub>	O <sub>2</sub>	O <sub>3</sub>	O <sub>4</sub>
7	Segnalatore acustico	Direttiva 70/388/CEE	A+ K	A+ K	A+ K	A+ K	A+ K	A+ K				
7A	Segnalatori e segnali acustici	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 28	A+ K	A+ K	A+ K	A+ K	A+ K	A+ K				
8	Dispositivi per la visione indiretta	Direttiva 2003/97/CE	A	A	A	A	A	A				
8A	Dispositivi per la visione indiretta e loro installazione	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 46	A	A	A	A	A	A				
9	Frenatura	Direttiva 71/320/CEE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9A	Frenatura dei veicoli e dei rimorchi	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 13		X <sup>(3)</sup>	X <sup>(3)</sup>	X <sup>(3)</sup>	X <sup>(3)</sup>	X <sup>(3)</sup>	X <sup>(3)</sup>	X <sup>(3)</sup>	X <sup>(3)</sup>	X <sup>(3)</sup>
9B	Frenatura delle autoveature	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 13-H	X <sup>(4)</sup>			X <sup>(4)</sup>						
10	Perturbazioni radioelettriche (compatibilità elettromagnetica)	Direttiva 72/245/CEE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
10A	Compatibilità elettromagnetica	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 10	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
12	Finiture interne	Direttiva 74/60/CEE	A									
12A	Finiture interne	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 21	A									
13	Antifurto e immobilizzatore	Direttiva 74/61/CEE	X	X	X	X	X	X				
13A	Protezione dei veicoli a motore dall'impiego non autorizzato	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 18		X <sup>(4A)</sup>	X <sup>(4A)</sup>		X <sup>(4A)</sup>	X <sup>(4A)</sup>				



Voce	Oggetto	Riferimento all'atto normativo	M <sub>1</sub>	M <sub>2</sub>	M <sub>3</sub>	N <sub>1</sub>	N <sub>2</sub>	N <sub>3</sub>	O <sub>1</sub>	O <sub>2</sub>	O <sub>3</sub>	O <sub>4</sub>
13B	Protezione dei veicoli a motore dall'impiego non autorizzato	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 116	X			X						
14	Protezione dello sterzo	Direttiva 74/297/CEE	N/D			N/D						
14A	Protezione del conducente dal meccanismo dello sterzo in caso di urto	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 12	N/D			N/D						
15	Resistenza dei sedili	Direttiva 74/408/CEE	X	D	D	D	D	D				
15A	Sedili, loro ancoraggi ed eventuali poggiatesta	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 17	X	D <sup>(4B)</sup>	D <sup>(4B)</sup>	D	D	D				
15B	Sedili dei veicoli di grandi dimensioni destinati al trasporto di persone	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 80		D	D							
16	Sporgenze esterne	Direttiva 74/483/CEE	A									
16A	Sporgenze esterne	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 26	A									
17	Tachimetro e retro-marcia	Direttiva 75/443/CEE	X	X	X	X	X	X				
17A	Accesso e manovrabilità del veicolo	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento (UE) n. 130/2012	X	X	X	X	X	X				
17B	Tachimetro e sua installazione	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 39	X	X	X	X	X	X				
18	Targhette regolamentari	Direttiva 76/114/CEE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
18A	Targhetta regolamentare del costruttore e numero di identificazione del veicolo	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento (UE) n. 19/2011	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X




Voce	Oggetto	Riferimento all'atto normativo	M <sub>1</sub>	M <sub>2</sub>	M <sub>3</sub>	N <sub>1</sub>	N <sub>2</sub>	N <sub>3</sub>	O <sub>1</sub>	O <sub>2</sub>	O <sub>3</sub>	O <sub>4</sub>
19	Ancoraggi delle cinture di sicurezza	Direttiva 76/115/CEE	A	A	A	A	A	A				
19A	Ancoraggi delle cinture di sicurezza, sistemi di ancoraggi Isofix e ancoraggi di fissaggio superiore Isofix	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 14	A	A	A	A	A	A				
20	Installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa	Direttiva 76/756/CEE	A+ N									
20A	Installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa sui veicoli	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 48	A+ N									
21	Catarifrangenti	Direttiva 76/757/CEE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
21A	Catadiottri per veicoli a motore e loro rimorchi	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
22	Luci di ingombro, di posizione anteriori, di posizione posteriori, di posizione laterali e di marcia diurna	Direttiva 76/758/CEE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
22A	Luci di posizione anteriori e posteriori, luci di arresto e luci di ingombro dei veicoli a motore e dei loro rimorchi	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 7	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
22B	Luci di marcia diurna per veicoli a motore	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 87	X	X	X	X	X	X				
22C	Luci di posizione laterali per veicoli a motore e loro rimorchi	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 91	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
23	Indicatori di direzione	Direttiva 76/759/CEE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
23A	Indicatori di direzione per veicoli a motore e loro rimorchi	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 6	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X




Voce	Oggetto	Riferimento all'atto normativo	M <sub>1</sub>	M <sub>2</sub>	M <sub>3</sub>	N <sub>1</sub>	N <sub>2</sub>	N <sub>3</sub>	O <sub>1</sub>	O <sub>2</sub>	O <sub>3</sub>	O <sub>4</sub>
24	Dispositivo di illuminazione della targa posteriore	Direttiva 76/760/CEE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
24A	Illuminazione delle targhe posteriori dei veicoli a motore e dei loro rimorchi	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
25	Proiettori (comprese le lampade)	Direttiva 76/761/CEE	X	X	X	X	X	X				
25A	Proiettori sigillati (SB) per veicoli a motore che emettono un fascio di luce anabbagliante asimmetrico europeo o un fascio abbagliante o entrambi	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 31	X	X	X	X	X	X				
25B	Lampade a incandescenza utilizzate in dispositivi di illuminazione omologati sui veicoli a motore e sui loro rimorchi	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 37	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
25C	Proiettori muniti di sorgente luminosa a scarica di gas per veicoli a motore	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 98	X	X	X	X	X	X				
25D	Sorgenti luminose a scarica di gas impiegate in gruppi ottici omologati a scarica di gas, montati su veicoli a motore	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 99	X	X	X	X	X	X				
25E	Proiettori per veicoli a motore che emettono un fascio di luce anabbagliante asimmetrico o un fascio abbagliante o entrambi, muniti di lampade ad incandescenza e/o moduli LED	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 112	X	X	X	X	X	X				
25F	Sistemi di fari direzionali anteriori (AFS) per veicoli a motore	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 123	X	X	X	X	X	X				
26	Proiettori fendinebbia anteriori	Direttiva 76/762/CEE	X	X	X	X	X	X				



Voce	Oggetto	Riferimento all'atto normativo	M <sub>1</sub>	M <sub>2</sub>	M <sub>3</sub>	N <sub>1</sub>	N <sub>2</sub>	N <sub>3</sub>	O <sub>1</sub>	O <sub>2</sub>	O <sub>3</sub>	O <sub>4</sub>
26A	Proiettori fendinebbia anteriori dei veicoli a motore	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 19	X	X	X	X	X	X				
27	Dispositivi di rimorchio	Direttiva 77/389/CEE	A	A	A	A	A	A				
27A	Dispositivo di rimorchio	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento (UE) n. 1005/2010	A	A	A	A	A	A				
28	Proiettori fendinebbia posteriori	Direttiva 77/538/CEE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
28A	Proiettori fendinebbia posteriori per veicoli a motore e loro rimorchi	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 38	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
29	Proiettori di retromarcia	Direttiva 77/539/CEE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
29A	Luci di retromarcia dei veicoli a motore e dei loro rimorchi	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 23	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
30	Luci di stazionamento	Direttiva 77/540/CEE	X	X	X	X	X	X				
30A	Luci di stazionamento dei veicoli a motore	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 77	X	X	X	X	X	X				
31	Cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta	Direttiva 77/541/CEE	A	A	A	A	A	A				
31A	Cinture di sicurezza, sistemi di ritenuta, sistemi di ritenuta per bambini e sistemi di ritenuta per bambini Isofix	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 16	A	A	A	A	A	A				
32	Visibilità anteriore	Direttiva 77/649/CEE	S									
32A	Campo di visibilità anteriore	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 125	S									
33	Identificazione di comandi, spie ed indicatori	Direttiva 78/316/CEE	X	X	X	X	X	X				



Voce	Oggetto	Riferimento all'atto normativo	M <sub>1</sub>	M <sub>2</sub>	M <sub>3</sub>	N <sub>1</sub>	N <sub>2</sub>	N <sub>3</sub>	O <sub>1</sub>	O <sub>2</sub>	O <sub>3</sub>	O <sub>4</sub>
33A	Collocazione e identificazione dei comandi manuali, delle spie e degli indicatori	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 121	X	X	X	X	X	X				
34	Sbrinamento/disappannamento	Direttiva 78/317/CEE	A	( <sup>5</sup> )	( <sup>5</sup> )	( <sup>5</sup> )	( <sup>5</sup> )	( <sup>5</sup> )				
34A	Sistemi di sbrinamento e disappannamento del parabrezza	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento (UE) n. 672/2010	A	( <sup>5</sup> )	( <sup>5</sup> )	( <sup>5</sup> )	( <sup>5</sup> )	( <sup>5</sup> )				
35	Lavacrystalli/tergicristalli	Direttiva 78/318/CEE	A	( <sup>6</sup> )	( <sup>6</sup> )	( <sup>6</sup> )	( <sup>6</sup> )	( <sup>6</sup> )				
35A	Sistemi tergicristallo e lavacrystallo	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento (UE) n. 1008/2010	A	( <sup>6</sup> )	( <sup>6</sup> )	( <sup>6</sup> )	( <sup>6</sup> )	( <sup>6</sup> )				
36	Sistemi di riscaldamento	Direttiva 2001/56/CE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
36A	Sistemi di riscaldamento	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 122	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
37	Parafanghi	Direttiva 78/549/CEE	X									
37A	Parafanghi	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento (UE) n. 1009/2010	X									
38	Poggiatesta	Direttiva 78/932/CEE	X									
38A	Poggiatesta, incorporati o meno ai sedili del veicolo	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 25	X									
41	Emissioni (Euro IV e V) dei veicoli pesanti	Direttiva 2005/55/CE	A ( <sup>8</sup> )	X ( <sup>8</sup> )	X	X ( <sup>8</sup> )	X ( <sup>8</sup> )	X				
41A	Emissioni (Euro VI) dei veicoli pesanti/ accesso alle informazioni	Regolamento (CE) n. 595/2009	X ( <sup>9</sup> )	X ( <sup>9</sup> )	X	X ( <sup>9</sup> )	X ( <sup>9</sup> )	X				



Voce	Oggetto	Riferimento all'atto normativo	M <sub>1</sub>	M <sub>2</sub>	M <sub>3</sub>	N <sub>1</sub>	N <sub>2</sub>	N <sub>3</sub>	O <sub>1</sub>	O <sub>2</sub>	O <sub>3</sub>	O <sub>4</sub>
42	Protezione laterale	Direttiva 89/297/CEE					X	X			X	X
42A	Protezione laterale dei veicoli adibiti al trasporto di merci	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 73					X	X			X	X
43	Dispositivi anti-spruzzi	Direttiva 91/226/CEE				X	X	X	X	X	X	X
43A	Dispositivi anti-spruzzi	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento (UE) n. 109/2011				X	X	X	X	X	X	X
44	Masse e dimensioni (autoveature)	Direttiva 92/21/CEE	X									
44A	Masse e dimensioni	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento (UE) n. 1230/2012	X									
45	Vetrature di sicurezza	Direttiva 92/22/CEE	N/D									
45A	Materiali per vetrate di sicurezza e loro installazione sui veicoli	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 43	N/D									
46	Pneumatici	Direttiva 92/23/CEE	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
46A	Montaggio dei pneumatici	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento (UE) n. 458/2011	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
46B	Pneumatici per veicoli a motore e loro rimorchi (classe C1)	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 30	A			A			A	A		
46C	Pneumatici per veicoli commerciali e loro rimorchi (classi C2 e C3)	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 54		A	A	A	A	A			A	A
46D	Emissioni sonore prodotte dal rotolamento dei pneumatici, aderenza sul bagnato e resistenza al rotolamento (classi C1, C2 e C3)	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 117	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A




Voce	Oggetto	Riferimento all'atto normativo	M <sub>1</sub>	M <sub>2</sub>	M <sub>3</sub>	N <sub>1</sub>	N <sub>2</sub>	N <sub>3</sub>	O <sub>1</sub>	O <sub>2</sub>	O <sub>3</sub>	O <sub>4</sub>
46E	Unità di scorta per uso temporaneo, sistema/pneumatici antiforatura e sistema di controllo della pressione dei pneumatici	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 64	A <sup>(9A)</sup>			A <sup>(9A)</sup>						
47	Dispositivi di limitazione della velocità	Direttiva 92/24/CEE		X	X		X	X				
47A	Limitazione della velocità dei veicoli	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 89		X	X		X	X				
48	Masse e dimensioni (veicoli diversi da quelli di cui alla voce 44)	Direttiva 92/27/CE		X	X	X	X	X	X	X	X	X
48A	Masse e dimensioni	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento (UE) n. 1230/2012		X	X	X	X	X	X	X	X	X
49	Sporgenze esterne delle cabine	Direttiva 92/114/CEE				A	A	A				
49A	Veicoli commerciali per quanto riguarda le sporgenze esterne poste anteriormente al pannello posteriore della cabina	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 61				A	A	A				
50	Attacchi	Direttiva 94/20/CE	X <sup>(10)</sup>	X	X	X	X					
50A	Componenti dell'attacco meccanico di insiemi di veicoli	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 55	X <sup>(10)</sup>	X	X	X	X					
50B	Dispositivo di traino chiuso (CCD); installazione di un tipo omologato di CCD	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 102					X <sup>(10)</sup>	X <sup>(10)</sup>			X <sup>(10)</sup>	X <sup>(10)</sup>
51	Infiammabilità	Direttiva 95/28/CE			X							



Voce	Oggetto	Riferimento all'atto normativo	M <sub>1</sub>	M <sub>2</sub>	M <sub>3</sub>	N <sub>1</sub>	N <sub>2</sub>	N <sub>3</sub>	O <sub>1</sub>	O <sub>2</sub>	O <sub>3</sub>	O <sub>4</sub>
51A	Comportamento alla combustione dei materiali usati per l'allestimento interno di talune categorie di veicoli a motore	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 118			X							
52	Autobus e corriere	Direttiva 2001/85/CE		A	A							
52A	Veicoli delle categorie M <sub>2</sub> e M <sub>3</sub>	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 107		A	A							
52B	Resistenza meccanica della struttura di sostegno dei veicoli di grandi dimensioni adibiti al trasporto di passeggeri	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 66		A	A							
53	Impatto frontale	Direttiva 96/79/CE	N/D									
53A	Protezione degli occupanti in caso di collisione frontale	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 94	N/D									
54	Impatto laterale	Direttiva 96/27/CE	N/D			N/D						
54A	Protezione degli occupanti in caso di collisione laterale	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 95	N/D			N/D						
55	(vuota)											
56	Veicoli destinati al trasporto di merci pericolose	Direttiva 98/91/CE				X <sup>(13)</sup>						
56A	Veicoli destinati al trasporto di merci pericolose	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 105				X <sup>(13)</sup>						
57	Protezione anticastro anteriore	Direttiva 2000/40/CE					X	X				
57A	Dispositivi di protezione anticastro anteriore (FUPD) e loro installazione; protezione anticastro anteriore (FUP)	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 93					X	X				



Voce	Oggetto	Riferimento all'atto normativo	M <sub>1</sub>	M <sub>2</sub>	M <sub>3</sub>	N <sub>1</sub>	N <sub>2</sub>	N <sub>3</sub>	O <sub>1</sub>	O <sub>2</sub>	O <sub>3</sub>	O <sub>4</sub>
58	Protezione dei pedoni	Regolamento (CE) n. 78/2009	N/D			N/D						
59	Riciclabilità	Direttiva 2005/64/CE	N/D			N/D		—				
60	(vuota)											
61	Sistemi di condizionamento dell'aria	Direttiva 2006/40/CE	X			X <sup>(14)</sup>						
62	Impianto a idrogeno	Regolamento (CE) n. 79/2009	A	A	A	A	A	A				
63	Sicurezza generale	Regolamento (CE) n. 661/2009	X <sup>(15)</sup>									
64	Indicatori di cambio di marcia	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento (UE) n. 65/2012	X									
65	Dispositivo avanzato di frenata d'emergenza	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento (UE) n. 347/2012		<sup>(16)</sup>	<sup>(16)</sup>		<sup>(16)</sup>	<sup>(16)</sup>				
66	Sistema di avviso di deviazione dalla corsia	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento (UE) n. 351/2012		<sup>(17)</sup>	<sup>(17)</sup>		<sup>(17)</sup>	<sup>(17)</sup>				
67	Componenti specifici per gas di petrolio liquefatti (GPL) e loro installazione sui veicoli a motore	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 67	X	X	X	X	X	X				
68	Sistemi di allarme per veicoli (SAV)	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 97	X			X						
69	Sicurezza elettrica	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 100	X	X	X	X	X	X				
70	Componenti specifici per GNC e loro installazione sui veicoli a motore	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 110	X	X	X	X	X	X				




## Appendice 3

## Veicoli con accesso per sedie a rotelle

Voce	Oggetto	Atto normativo	M <sub>1</sub>
1	Livello sonoro ammissibile	Direttiva 70/157/CEE	G+W <sub>0</sub>
2	Emissioni (Euro 5 e 6) dei veicoli commerciali leggeri/accesso alle informazioni	Regolamento (CE) n. 715/2007	G+W <sub>1</sub>
3	Serbatoi di carburante/dispositivi di protezione posteriore	Direttiva 70/221/CEE	X+W <sub>2</sub>
3A	Prevenzione dei rischi di incendio (serbatoi per carburante liquido)	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 34	X+W <sub>2</sub>
3B	Dispositivi di protezione antincastro posteriore (RUPD) e loro installazione; protezione antincastro posteriore (RUP)	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 58	X
4	Alloggiamento posteriore della targa d'immatricolazione	Direttiva 70/222/CEE	X
4A	Spazio per il montaggio e il fissaggio delle targhe posteriori d'immatricolazione	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento (UE) n. 1003/2010	X
5	Forza sul comando	Direttiva 70/311/CEE	G
5A	Dispositivi di sterzo	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 79	G
6	Serrature e cerniere delle porte	Direttiva 70/387/CEE	X
6A	Accesso e manovrabilità del veicolo	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento (UE) n. 130/2012	X
6B	Serrature e componenti di blocco delle porte	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 11	X
7	Segnalatore acustico	Direttiva 70/388/CEE	X
7A	Segnalatori e segnali acustici	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 28	X
8	Dispositivi per la visione indiretta	Direttiva 2003/97/CE	X
8A	Dispositivi per la visione indiretta e loro installazione	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 46	X
9	Frenatura	Direttiva 71/320/CEE	G



Voce	Oggetto	Atto normativo	M <sub>1</sub>
9B	Frenatura delle autovetture	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 13-H	G+A <sub>1</sub>
10	Perturbazioni radioelettriche (compatibilità elettromagnetica)	Direttiva 72/245/CEE	X
10A	Compatibilità elettromagnetica	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 10	X
12	Finiture interne	Direttiva 74/60/CEE	G+C
12A	Finiture interne	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 21	G+C
13	Antifurto e immobilizzatore	Direttiva 74/61/CEE	X
13B	Protezione dei veicoli a motore dall'impiego non autorizzato	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 116	X
14	Protezione dello sterzo	Direttiva 74/297/CEE	G
14A	Protezione del conducente dal meccanismo dello sterzo in caso di urto	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 12	G
15	Resistenza dei sedili	Direttiva 74/408/CEE	G+W <sub>3</sub>
15A	Sedili, loro ancoraggi ed eventuali poggiatesta	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 17	G+W <sub>3</sub>
16	Sporgenze esterne	Direttiva 74/483/CEE	G+W <sub>4</sub>
16A	Sporgenze esterne	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 26	G+W <sub>4</sub>
17	Tachimetro e retromarcia	Direttiva 75/443/CEE	X
17A	Accesso e manovrabilità del veicolo	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento (UE) n. 130/2012	X
17B	Tachimetro e sua installazione	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 39	X
18	Targhette regolamentari	Direttiva 76/114/CEE	X
18A	Targhetta regolamentare del costruttore e numero di identificazione del veicolo	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento (UE) n. 19/2011	X



Voce	Oggetto	Atto normativo	M <sub>1</sub>
19	Ancoraggi delle cinture di sicurezza	Direttiva 76/115/CEE	X+W <sub>5</sub>
19A	Ancoraggi delle cinture di sicurezza, sistemi di ancoraggi Isofix e ancoraggi di fissaggio superiore Isofix	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 14	X+W <sub>5</sub>
20	Installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa	Direttiva 76/756/CEE	X
20A	Installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa sui veicoli	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 48	X
21	Catarifrangenti	Direttiva 76/757/CEE	X
21A	Catadiottri per veicoli a motore e loro rimorchi	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 3	X
22	Luci di ingombro, di posizione anteriori, di posizione posteriori, di arresto, di posizione laterali e di marcia diurna	Direttiva 76/758/CEE	X
22A	Luci di posizione anteriori e posteriori, luci di arresto e luci di ingombro dei veicoli a motore e dei loro rimorchi	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 7	X
22B	Luci di marcia diurna per veicoli a motore	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 87	X
22C	Luci di posizione laterali per veicoli a motore e loro rimorchi	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 91	X
23	Indicatori di direzione	Direttiva 76/759/CEE	X
23A	Indicatori di direzione per veicoli a motore e loro rimorchi	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 6	X
24	Dispositivo di illuminazione della targa posteriore	Direttiva 76/760/CEE	X
24A	Illuminazione delle targhe posteriori dei veicoli a motore e dei loro rimorchi	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 4	X
25	Proiettori (comprese le lampade)	Direttiva 76/761/CEE	X
25A	Proiettori sigillati (SB) per veicoli a motore che emettono un fascio di luce anabbagliante asimmetrico europeo o un fascio abbagliante o entrambi	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 31	X
25B	Lampade a incandescenza utilizzate in dispositivi di illuminazione omologati sui veicoli a motore e sui loro rimorchi	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 37	X




Voce	Oggetto	Atto normativo	M <sub>1</sub>
25C	Proiettori muniti di sorgente luminosa a scarica di gas per veicoli a motore	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 98	X
25D	Sorgenti luminose a scarica di gas impiegate in gruppi ottici omologati a scarica di gas, montati su veicoli a motore	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 99	X
25E	Proiettori per veicoli a motore che emettono un fascio di luce anabagliante asimmetrico o un fascio abbagliante o entrambi, muniti di lampade ad incandescenza e/o moduli LED	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 112	X
25F	Sistemi di fari direzionali anteriori (AFS) per veicoli a motore	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 123	X
26	Proiettori fendinebbia anteriori	Direttiva 76/762/CEE	X
26A	Proiettori fendinebbia anteriori dei veicoli a motore	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 19	X
27	Dispositivi di rimorchio	Direttiva 77/389/CEE	E
27A	Dispositivo di rimorchio	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento (UE) n. 1005/2010	E
28	Proiettori fendinebbia posteriori	Direttiva 77/538/CEE	X
28A	Proiettori fendinebbia posteriori per veicoli a motore e loro rimorchi	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 38	X
29	Proiettori di retromarcia	Direttiva 77/539/CEE	X
29A	Luci di retromarcia dei veicoli a motore e dei loro rimorchi	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 23	X
30	Luci di stazionamento	Direttiva 77/540/CEE	X
30A	Luci di stazionamento dei veicoli a motore	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 77	X
31	Cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta	Direttiva 77/541/CEE	X+W <sub>6</sub>
31A	Cinture di sicurezza, sistemi di ritenuta, sistemi di ritenuta per bambini e sistemi di ritenuta per bambini Isofix	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 16	X+W <sub>6</sub>
32	Visibilità anteriore	Direttiva 77/649/CEE	G



Voce	Oggetto	Atto normativo	M <sub>1</sub>
32A	Campo di visibilità anteriore	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 125	G
33	Identificazione di comandi, spie ed indicatori	Direttiva 78/316/CEE	X
33A	Collocazione e identificazione dei comandi manuali, delle spie e degli indicatori	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 121	X
34	Sbrinamento/disappannamento	Direttiva 78/317/CEE	G <sup>(5)</sup>
34A	Sistemi di sbrinamento e disappannamento del parabrezza	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento (UE) n. 672/2010	G <sup>(5)</sup>
35	Lavacristalli/tergicristalli	Direttiva 78/318/CEE	G <sup>(6)</sup>
35A	Sistemi tergicristallo e lavacristallo	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento (UE) n. 1008/2010	G <sup>(6)</sup>
36	Sistemi di riscaldamento	Direttiva 2001/56/CE	X
36A	Sistemi di riscaldamento	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 122	X
37	Parafanghi	Direttiva 78/549/CEE	G
37A	Parafanghi	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento (UE) n. 1009/2010	G
38	Poggiatesta	Direttiva 78/932/CEE	X
38A	Poggiatesta, incorporati o meno ai sedili del veicolo	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 25	X
41	Emissioni (Euro IV e V) dei veicoli pesanti	Direttiva 2005/55/CE	X+W <sub>1</sub> <sup>(8)</sup>
41A	Emissioni (Euro VI) dei veicoli pesanti/ accesso alle informazioni	Regolamento (CE) n. 595/2009	X+W <sub>1</sub> <sup>(9)</sup>
44	Masse e dimensioni (autovetture)	Direttiva 92/21/CEE	X+W <sub>8</sub>
44A	Masse e dimensioni	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento (UE) n. 1230/2012	X+W <sub>8</sub>
45	Vetrature di sicurezza	Direttiva 92/22/CEE	G



Voce	Oggetto	Atto normativo	M <sub>1</sub>
45A	Materiali per vetrate di sicurezza e loro installazione sui veicoli	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 43	G
46	Pneumatici	Direttiva 92/23/CEE	X
46A	Montaggio dei pneumatici	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento (UE) n. 458/2011	X
46B	Pneumatici per veicoli a motore e loro rimorchi (classe C1)	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 30	X
46D	Emissioni sonore prodotte dal rotolamento dei pneumatici, aderenza sul bagnato e resistenza al rotolamento (classi C1, C2 e C3)	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 117	X
46E	Unità di scorta per uso temporaneo, sistema/pneumatici antiforatura e sistema di controllo della pressione dei pneumatici	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 64	G <sup>(9A)</sup>
50	Attacchi	Direttiva 94/20/CE	X <sup>(10)</sup>
50A	Componenti dell'attacco meccanico di insiemi di veicoli	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 55	X <sup>(10)</sup>
53	Impatto frontale	Direttiva 96/79/CE	N/D
53A	Protezione degli occupanti in caso di collisione frontale	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 94	N/D
54	Impatto laterale	Direttiva 96/27/CE	N/D
54A	Protezione degli occupanti in caso di collisione laterale	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 95	N/D
58	Protezione dei pedoni	Regolamento (CE) n. 78/2009	G
59	Riciclabilità	Direttiva 2005/64/CE	N/D
61	Sistemi di condizionamento dell'aria	Direttiva 2006/40/CE	G
62	Impianto a idrogeno	Regolamento (CE) n. 79/2009	X
63	Sicurezza generale	Regolamento (CE) n. 661/2009	X <sup>(15)</sup>
64	Indicatori di cambio di marcia	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento (UE) n. 65/2012	G



Voce	Oggetto	Atto normativo	M <sub>1</sub>
67	Componenti specifici per gas di petrolio liquefatti (GPL) e loro installazione sui veicoli a motore	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 67	X
68	Sistemi di allarme per veicoli (SAV)	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 97	X
69	Sicurezza elettrica	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 100	X
70	Componenti specifici per GNC e loro installazione sui veicoli a motore	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 110	X

**Requisiti supplementari per sottoporre a prova il dispositivo di blocco delle sedie a rotelle e il sistema di ritenuta degli occupanti**

Nota: Si applicano la sezione 1 e la sezione 2 o la sezione 3 a seguire.

0. Definizioni

- 0.1. Il modello di sedia a rotelle (*surrogate wheelchair* = SWC) è una sedia a rotelle di prova rigida e riutilizzabile quale definita nella sezione 3 della norma ISO 10542-1: 2012.
- 0.2. Il punto P è una rappresentazione della posizione dell'anca dell'occupante della sedia a rotelle seduto nell'SWC, come definito nella sezione 3 della norma ISO 10542-1: 2012.

1. Prescrizioni generali

- 1.1. Ciascun alloggiamento per sedie a rotelle deve essere munito di ancoraggi ai quali vanno fissati un dispositivo di blocco della sedia a rotelle e un sistema di ritenuta dell'occupante (WTORS).
- 1.2. Gli ancoraggi inferiori della cintura dell'occupante della sedia a rotelle devono essere situati a norma del regolamento UNECE 14-07, punto 5.4.2.2, relativo al punto P sull'SWC posto nella posizione di marcia designata dal fabbricante. L'ancoraggio o gli ancoraggi superiori effettivi devono essere situati almeno 1 100 mm al di sopra del piano orizzontale passante per i punti di contatto tra le ruote posteriori dell'SWC e il pavimento del veicolo. Questa condizione deve essere soddisfatta anche dopo la prova effettuata a norma del punto 2 a seguire.
- 1.3. È necessario verificare la cintura dell'occupante del WTORS per garantirne la conformità alle disposizioni del regolamento UNECE 16-06 punti da 8.2.2 a 8.2.2.4 e da 8.3.1 a 8.3.4.
- 1.4. Non è necessario specificare il numero minimo di ancoraggi dei seggiolini per bambini ISOFIX. Nel caso di un'omologazione in più fasi in cui la conversione abbia interessato un sistema di ancoraggio ISOFIX, il sistema deve essere nuovamente sottoposto a prova o gli ancoraggi devono essere resi inutilizzabili. Qualora gli ancoraggi siano resi inutilizzabili, le etichette ISOFIX devono essere rimosse e si devono fornire le opportune informazioni all'acquirente del veicolo.

2. Prove statiche a bordo del veicolo

2.1. Ancoraggi del sistema di ritenuta dell'occupante della sedia a rotelle

- 2.1.1. Gli ancoraggi del sistema di ritenuta dell'occupante della sedia a rotelle devono resistere alle forze statiche prescritte per tali ancoraggi nel regolamento UNECE 14-07 contemporaneamente alle forze statiche applicate agli ancoraggi del dispositivo di blocco della sedia a rotelle, come specificato al punto 2.2. a seguire.

2.2. Ancoraggi del dispositivo di blocco della sedia a rotelle

Gli ancoraggi del dispositivo di blocco della sedia a rotelle devono resistere alle seguenti forze, per almeno 0,2 secondi, applicate attraverso l'SWC (o un modello di sedia a rotelle adatto, il cui interesse, la cui altezza della seduta e i cui punti di fissaggio del dispositivo di blocco siano conformi alle specifiche dell'SWC), ad una altezza di 300 ± 100 mm dalla superficie su cui poggia l'SWC:

- 2.2.1. Nel caso di una sedia a rotelle rivolta in avanti, ad una forza simultanea, coincidente con la forza applicata agli ancoraggi del sistema di ritenuta dell'occupante, di 24,5 kN e
- 2.2.2. ad una seconda prova in cui si applichi una forza statica di 8,2 kN orientata verso la parte posteriore del veicolo.



- 2.2.3. Nel caso di una sedia a rotelle rivolta all'indietro, ad una forza simultanea, coincidente con la forza applicata agli ancoraggi del sistema di ritenuta dell'occupante, di 8,2 kN e
- 2.2.4. ad una seconda prova in cui si applichi una forza statica di 24,5 kN orientata verso la parte anteriore del veicolo.
- 2.3. Componenti del sistema
- 2.3.1. Tutti i componenti del WTORS devono soddisfare i requisiti pertinenti della norma ISO 10542-1: 2012. Tuttavia, la prova dinamica di cui all'allegato A e ai punti 5.2.2 e 5.2.3 della norma ISO 10542-1: 2012 deve essere effettuata sul WTORS completo utilizzando la geometria degli ancoraggi del veicolo anziché la geometria della prova specificata nell'allegato A della norma ISO 10542-1: 2012. Tale prova può essere effettuata sulla struttura del veicolo oppure su un modello di struttura rappresentativo della geometria degli ancoraggi del WTORS del veicolo. La posizione di ciascun ancoraggio deve rispettare la tolleranza di cui al punto 7.7.1 del regolamento UNECE n. 16-06.
- 2.3.2. Se il sistema di ritenuta dell'occupante del WTORS è omologato a norma del regolamento UNECE n. 16-06, esso deve essere sottoposto alla prova dinamica del WTORS completo di cui al punto 2.3.1, ma le prescrizioni dei punti 5.1, 5.3 e 5.4 della norma ISO 10542-1: 2012 si considerano soddisfatte.
3. Prove dinamiche a bordo del veicolo
- 3.1. L'assemblaggio completo del WTORS deve essere sottoposto ad una prova dinamica a bordo del veicolo, conformemente ai punti 5.2.2 e 5.2.3 e all'allegato A della norma ISO 10542-1: 2012, in cui tutti i componenti/ancoraggi siano testati contemporaneamente, utilizzando una scocca nuda o una struttura rappresentativa del veicolo.
- 3.2. Gli elementi costitutivi del WTORS devono soddisfare le prescrizioni pertinenti della norma ISO 10542-1: 2012, punti 5.1, 5.3 e 5.4. Tali prescrizioni si considerano soddisfatte in relazione al sistema di ritenuta dell'occupante, se esso è omologato a norma del regolamento UNECE n. 16-06.
- 



## Appendice 4


**Altri veicoli per uso speciale (inclusi gruppo speciale, veicoli predisposti per attrezzature intercambiabili e caravan)**

È necessario soddisfare nella misura del possibile i requisiti di cui all'allegato IV. L'applicazione delle deroghe è consentita esclusivamente se il fabbricante fornisce all'autorità di omologazione la prova, da questa giudicata sufficiente, che il veicolo, in virtù della sua funzione particolare, non può soddisfare tutte le prescrizioni.

Voce	Oggetto	Riferimento all'atto normativo	M <sub>2</sub>	M <sub>3</sub>	N <sub>1</sub>	N <sub>2</sub>	N <sub>3</sub>	O <sub>1</sub>	O <sub>2</sub>	O <sub>3</sub>	O <sub>4</sub>
1	Livello sonoro ammissibile	Direttiva 70/157/CEE	H	H	H	H	H				
2	Emissioni (Euro 5 e 6) dei veicoli commerciali leggeri/accesso alle informazioni	Regolamento (CE) n. 715/2007	Q <sup>(1)</sup>		Q+ V <sub>1</sub> ( <sup>1</sup> )	Q+ V <sub>1</sub> ( <sup>1</sup> )					
3	Serbatoi di carburante/dispositivi di protezione posteriore	Direttiva 70/221/CEE	F ( <sup>2</sup> )	F ( <sup>2</sup> )	F ( <sup>2</sup> )	F ( <sup>2</sup> )	F ( <sup>2</sup> )	X	X	X	X
3A	Prevenzione dei rischi di incendio (serbatoi per carburante liquido)	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 34	F	F	F	F	F	X	X	X	X
3B	Dispositivi di protezione antincastro posteriore (RUPD) e loro installazione; protezione antincastro posteriore (RUP)	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 58	X	X	A	A	A	X	X	X	X
4	Alloggiamento posteriore della targa d'immatricolazione	Direttiva 70/222/CEE	A+R	A+R	A+R	A+R	A+R	A+R	A+R	A+R	A+R
4A	Spazio per il montaggio e il fissaggio delle targhe posteriori d'immatricolazione	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento (UE) n. 1003/2010	A+R	A+R	A+R	A+R	A+R	A+R	A+R	A+R	A+R
5	Forza sul comando	Direttiva 70/311/CEE	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5A	Dispositivi di sterzo	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 79	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6	Serrature e cerniere delle porte	Direttiva 70/387/CEE			B	B	B				



Voce	Oggetto	Riferimento all'atto normativo	M <sub>2</sub>	M <sub>3</sub>	N <sub>1</sub>	N <sub>2</sub>	N <sub>3</sub>	O <sub>1</sub>	O <sub>2</sub>	O <sub>3</sub>	O <sub>4</sub>
6A	Accesso e manovrabilità del veicolo	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento (UE) n. 130/2012	X	X	B	B	B				
6B	Serrature e componenti di blocco delle porte	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 11			B						
7	Segnalatore acustico	Direttiva 70/388/CEE	X	X	X	X	X				
7A	Segnalatori e segnali acustici	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 28	X	X	X	X	X				
8	Dispositivi per la visione indiretta	Direttiva 2003/97/CE	X	X	X	X	X				
8A	Dispositivi per la visione indiretta e loro installazione	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 46	X	X	X	X	X				
9	Frenatura	Direttiva 71/320/CEE	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9A	Frenatura dei veicoli e dei rimorchi	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 13	X <sup>(3)</sup>	X <sup>(3)</sup>	X <sup>(3)</sup>	X+ U <sub>1</sub> ( <sup>3</sup> )	X+ U <sub>1</sub> ( <sup>3</sup> )	X	X	X <sup>(3)</sup>	X <sup>(3)</sup>
9B	Frenatura delle autovetture	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 13-H			X <sup>(4)</sup>						
10	Perturbazioni radioelettriche (compatibilità elettromagnetica)	Direttiva 72/245/CEE	X	X	X	X	X	X	X	X	X
10A	Compatibilità elettromagnetica	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 10	X	X	X	X	X	X	X	X	X
13	Antifurto e immobilizzatore	Direttiva 74/61/CEE	X	X	X	X	X				



Voce	Oggetto	Riferimento all'atto normativo	M <sub>2</sub>	M <sub>3</sub>	N <sub>1</sub>	N <sub>2</sub>	N <sub>3</sub>	O <sub>1</sub>	O <sub>2</sub>	O <sub>3</sub>	O <sub>4</sub>
13A	Protezione dei veicoli a motore dall'impiego non autorizzato	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 18	X <sup>(4A)</sup>	X <sup>(4A)</sup>		X <sup>(4A)</sup>	X <sup>(4A)</sup>				
13B	Protezione dei veicoli a motore dall'impiego non autorizzato	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 116			X						
14	Protezione dello sterzo	Direttiva 74/297/CEE			X						
14A	Protezione del conducente dal meccanismo dello sterzo in caso di urto	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 12			X						
15	Resistenza dei sedili	Direttiva 74/408/CEE	D	D	D	D	D				
15A	Sedili, loro ancoraggi ed eventuali poggiatesta	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 17	D <sup>(4B)</sup>	D <sup>(4B)</sup>	D	D	D				
15B	Sedili dei veicoli di grandi dimensioni destinati al trasporto di persone	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 80	D	D							
17	Tachimetro e retromarcia	Direttiva 75/443/CEE	X	X	X	X	X				
17A	Accesso e manovrabilità del veicolo	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento (UE) n. 130/2012	X	X	X	X	X				
17B	Tachimetro e sua installazione	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 39	X	X	X	X	X				
18	Targhette regolamentari	Direttiva 76/114/CEE	X	X	X	X	X	X	X	X	X



Voce	Oggetto	Riferimento all'atto normativo	M <sub>2</sub>	M <sub>3</sub>	N <sub>1</sub>	N <sub>2</sub>	N <sub>3</sub>	O <sub>1</sub>	O <sub>2</sub>	O <sub>3</sub>	O <sub>4</sub>
18A	Targhetta regolamentare del costruttore e numero di identificazione del veicolo	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento (UE) n. 19/2011	X	X	X	X	X	X	X	X	X
19	Ancoraggi delle cinture di sicurezza	Direttiva 76/115/CEE	D	D	D	D	D				
19A	Ancoraggi delle cinture di sicurezza, sistemi di ancoraggi Isofix e ancoraggi di fissaggio superiore Isofix	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 14	D	D	D	D	D				
20	Installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa	Direttiva 76/756/CEE	A+ N								
20A	Installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa sui veicoli	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 48	A+ N								
21	Catarifrangenti	Direttiva 76/757/CEE	X	X	X	X	X	X	X	X	X
21A	Catadiottri per veicoli a motore e loro rimorchi	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 3	X	X	X	X	X	X	X	X	X
22	Luci di ingombro, di posizione anteriori, di posizione posteriori, di arresto, di posizione laterali e di marcia diurna	Direttiva 76/758/CEE	X	X	X	X	X	X	X	X	X
22A	Luci di posizione anteriori e posteriori, luci di arresto e luci di ingombro dei veicoli a motore e dei loro rimorchi	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 7	X	X	X	X	X	X	X	X	X
22B	Luci di marcia diurna per veicoli a motore	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 87	X	X	X	X	X				
22C	Luci di posizione laterali per veicoli a motore e loro rimorchi	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 91	X	X	X	X	X	X	X	X	X



Voce	Oggetto	Riferimento all'atto normativo	M <sub>2</sub>	M <sub>3</sub>	N <sub>1</sub>	N <sub>2</sub>	N <sub>3</sub>	O <sub>1</sub>	O <sub>2</sub>	O <sub>3</sub>	O <sub>4</sub>
23	Indicatori di direzione	Direttiva 76/759/CEE	X	X	X	X	X	X	X	X	X
23A	Indicatori di direzione per veicoli a motore e loro rimorchi	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 6	X	X	X	X	X	X	X	X	X
24	Dispositivo di illuminazione della targa posteriore	Direttiva 76/760/CEE	X	X	X	X	X	X	X	X	X
24A	Illuminazione delle targhe posteriori dei veicoli a motore e dei loro rimorchi	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 4	X	X	X	X	X	X	X	X	X
25	Proiettori (comprese le lampade)	Direttiva 76/761/CEE	X	X	X	X	X				
25A	Proiettori sigillati (SB) per veicoli a motore che emettono un fascio di luce anabagliante asimmetrico europeo o un fascio abbagliante o entrambi	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 31	X	X	X	X	X				
25B	Lampade a incandescenza utilizzate in dispositivi di illuminazione omologati sui veicoli a motore e sui loro rimorchi	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 37	X	X	X	X	X	X	X	X	X
25C	Proiettori muniti di sorgente luminosa a scarica di gas per veicoli a motore	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 98	X	X	X	X	X				
25D	Sorgenti luminose a scarica di gas impiegate in gruppi ottici omologati a scarica di gas, montati su veicoli a motore	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 99	X	X	X	X	X				
25E	Proiettori per veicoli a motore che emettono un fascio di luce anabagliante asimmetrico o un fascio abbagliante o entrambi, muniti di lampade ad incandescenza e/o moduli LED	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 112	X	X	X	X	X				



Voce	Oggetto	Riferimento all'atto normativo	M <sub>2</sub>	M <sub>3</sub>	N <sub>1</sub>	N <sub>2</sub>	N <sub>3</sub>	O <sub>1</sub>	O <sub>2</sub>	O <sub>3</sub>	O <sub>4</sub>
25F	Sistemi di fari direzionali anteriori (AFS) per veicoli a motore	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 123	X	X	X	X	X				
26	Proiettori fendinebbia anteriori	Direttiva 76/762/CEE	X	X	X	X	X				
26A	Proiettori fendinebbia anteriori dei veicoli a motore	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 19	X	X	X	X	X				
27	Dispositivi di rimorchio	Direttiva 77/389/CEE	A	A	A	A	A				
27A	Dispositivo di rimorchio	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento (UE) n. 1005/2010	A	A	A	A	A				
28	Proiettori fendinebbia posteriori	Direttiva 77/538/CEE	X	X	X	X	X	X	X	X	X
28A	Proiettori fendinebbia posteriori per veicoli a motore e loro rimorchi	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 38	X	X	X	X	X	X	X	X	X
29	Proiettori di retromarcia	Direttiva 77/539/CEE	X	X	X	X	X	X	X	X	X
29A	Luci di retromarcia dei veicoli a motore e dei loro rimorchi	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 23	X	X	X	X	X	X	X	X	X
30	Luci di stazionamento	Direttiva 77/540/CEE	X	X	X	X	X				
30A	Luci di stazionamento dei veicoli a motore	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 77	X	X	X	X	X				
31	Cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta	Direttiva 77/541/CEE	D	D	D	D	D				



Voce	Oggetto	Riferimento all'atto normativo	M <sub>2</sub>	M <sub>3</sub>	N <sub>1</sub>	N <sub>2</sub>	N <sub>3</sub>	O <sub>1</sub>	O <sub>2</sub>	O <sub>3</sub>	O <sub>4</sub>
31A	Cinture di sicurezza, sistemi di ritenuta, sistemi di ritenuta per bambini e sistemi di ritenuta per bambini Isofix	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 16	D	D	D	D	D				
33	Identificazione di comandi, spie ed indicatori	Direttiva 78/316/CEE	X	X	X	X	X				
33A	Collocazione e identificazione dei comandi manuali, delle spie e degli indicatori	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 121	X	X	X	X	X				
34	Sbrinamento/disappannamento	Direttiva 78/317/CEE	( <sup>5</sup> )	( <sup>5</sup> )	( <sup>5</sup> )	( <sup>5</sup> )	( <sup>5</sup> )				
34A	Sistemi di sbrinamento e disappannamento del parabrezza	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento (UE) n. 672/2010	( <sup>5</sup> )	( <sup>5</sup> )	( <sup>5</sup> )	( <sup>5</sup> )	( <sup>5</sup> )				
35	Lavacrystalli/tergicristalli	Direttiva 78/318/CEE	( <sup>6</sup> )	( <sup>6</sup> )	( <sup>6</sup> )	( <sup>6</sup> )	( <sup>6</sup> )				
35A	Sistemi tergicristallo e lavacrystallo	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento (UE) n. 1008/2010	( <sup>6</sup> )	( <sup>6</sup> )	( <sup>6</sup> )	( <sup>6</sup> )	( <sup>6</sup> )				
36	Sistemi di riscaldamento	Direttiva 2001/56/CE	X	X	X	X	X	X	X	X	X
36A	Sistemi di riscaldamento	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 122	X	X	X	X	X	X	X	X	X
38A	Poggiatesta, incorporati o meno ai sedili del veicolo	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 25	X								
41	Emissioni (Euro IV e V) dei veicoli pesanti	Direttiva 2005/55/CE	H ( <sup>8</sup> )	H	H ( <sup>8</sup> )	H ( <sup>8</sup> )	H				
41A	Emissioni (Euro VI) dei veicoli pesanti/ accesso alle informazioni	Regolamento (CE) n. 595/2009	H ( <sup>9</sup> )	H	H ( <sup>9</sup> )	H ( <sup>9</sup> )	H				




Voce	Oggetto	Riferimento all'atto normativo	M <sub>2</sub>	M <sub>3</sub>	N <sub>1</sub>	N <sub>2</sub>	N <sub>3</sub>	O <sub>1</sub>	O <sub>2</sub>	O <sub>3</sub>	O <sub>4</sub>
42	Protezione laterale	Direttiva 89/297/CEE				X	X			X	X
42A	Protezione laterale dei veicoli adibiti al trasporto di merci	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 73				X	X			X	X
43	Dispositivi anti-spruzzi	Direttiva 91/226/CEE			X	X	X	X	X	X	X
43A	Dispositivi anti-spruzzi	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento (UE) n. 109/2011			X	X	X	X	X	X	X
45	Vetrature di sicurezza	Direttiva 92/22/CEE	J	J	J	J	J	J	J	J	J
45A	Materiali per vetture di sicurezza e loro installazione sui veicoli	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 43	J	J	J	J	J	J	J	J	J
46	Pneumatici	Direttiva 92/23/CEE	X	X	X	X	X	X	X	X	X
46A	Montaggio dei pneumatici	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento (UE) n. 458/2011	X	X	X	X	X	X	X	X	X
46B	Pneumatici per veicoli a motore e loro rimorchi (classe C1)	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 30			X			X	X		
46C	Pneumatici per veicoli commerciali e loro rimorchi (classi C2 e C3)	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 54	X	X	X	X	X			X	X
46D	Emissioni sonore prodotte dal rotolamento dei pneumatici, aderenza sul bagnato e resistenza al rotolamento (classi C1, C2 e C3)	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 117	X	X	X	X	X	X	X	X	X
46E	Unità di scorta per uso temporaneo, sistema/pneumatici antiforatura e sistema di controllo della pressione dei pneumatici	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 64			X <sup>(9A)</sup>						



Voce	Oggetto	Riferimento all'atto normativo	M <sub>2</sub>	M <sub>3</sub>	N <sub>1</sub>	N <sub>2</sub>	N <sub>3</sub>	O <sub>1</sub>	O <sub>2</sub>	O <sub>3</sub>	O <sub>4</sub>
47	Dispositivi di limitazione della velocità	Direttiva 92/24/CEE	X	X		X	X				
47A	Limitazione della velocità dei veicoli	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 89	X	X		X	X				
48	Masse e dimensioni (veicoli diversi da quelli di cui alla voce 44)	Direttiva 97/27/CE	X	X	X	X	X	X	X	X	X
48A	Masse e dimensioni	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento (UE) n. 1230/2012	X	X	X	X	X	X	X	X	X
49	Sporgenze esterne delle cabine	Direttiva 92/114/CEE			X	X	X				
49A	Veicoli commerciali per quanto riguarda le sporgenze esterne poste anteriormente al pannello posteriore della cabina	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 61			X	X	X				
50	Attacchi	Direttiva 94/20/CE	X <sup>(10)</sup>	X	X	X	X				
50A	Componenti dell'attacco meccanico di insiemi di veicoli	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 55	X <sup>(10)</sup>	X	X	X	X				
50B	Dispositivo di traino chiuso (CCD); installazione di un tipo omologato di CCD	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 102				X <sup>(10)</sup>	X <sup>(10)</sup>			X <sup>(10)</sup>	X <sup>(10)</sup>
51	Infiammabilità	Direttiva 95/28/CE		X							
51A	Comportamento alla combustione dei materiali usati per l'allestimento interno di talune categorie di veicoli a motore	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 118		X							



Voce	Oggetto	Riferimento all'atto normativo	M <sub>2</sub>	M <sub>3</sub>	N <sub>1</sub>	N <sub>2</sub>	N <sub>3</sub>	O <sub>1</sub>	O <sub>2</sub>	O <sub>3</sub>	O <sub>4</sub>
52	Autobus e corriere	Direttiva 2001/85/CE	X	X							
52A	Veicoli delle categorie M <sub>2</sub> e M <sub>3</sub>	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 107	X	X							
52B	Resistenza meccanica della struttura di sostegno dei veicoli di grandi dimensioni adibiti al trasporto di passeggeri	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 66	X	X							
54	Impatto laterale	Direttiva 96/27/CE			A						
54A	Protezione degli occupanti in caso di collisione laterale	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 95			A						
56	Veicoli destinati al trasporto di merci pericolose	Direttiva 98/91/CE			X <sup>(13)</sup>	X <sup>(13)</sup>	X <sup>(13)</sup>	X <sup>(13)</sup>	X <sup>(13)</sup>	X <sup>(13)</sup>	X <sup>(13)</sup>
56A	Veicoli destinati al trasporto di merci pericolose	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 105			X <sup>(13)</sup>	X <sup>(13)</sup>	X <sup>(13)</sup>	X <sup>(13)</sup>	X <sup>(13)</sup>	X <sup>(13)</sup>	X <sup>(13)</sup>
57	Protezione antincaastro anteriore	Direttiva 2000/40/CE				X	X				
57A	Dispositivi di protezione antincaastro anteriore (FUPD) e loro installazione; protezione antincaastro anteriore (FUP)	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 93				X	X				
58	Protezione dei pedoni	Regolamento (CE) n. 78/2009			N/D <sup>(*)</sup>						
59	Riciclabilità	Direttiva 2005/64/CE			N/D		—				
61	Sistemi di condizionamento dell'aria	Direttiva 2006/40/CE			X <sup>(14)</sup>						
62	Impianto a idrogeno	Regolamento (CE) n. 79/2009	X	X	X	X	X				



Voce	Oggetto	Riferimento all'atto normativo	M <sub>2</sub>	M <sub>3</sub>	N <sub>1</sub>	N <sub>2</sub>	N <sub>3</sub>	O <sub>1</sub>	O <sub>2</sub>	O <sub>3</sub>	O <sub>4</sub>
63	Sicurezza generale	Regolamento (CE) n. 661/2009	X ( <sup>15</sup> )								
65	Dispositivo avanzato di frenata d'emergenza	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento (UE) n. 347/2012	N/D	N/D		N/D	N/D				
66	Sistema di avviso di deviazione dalla corsia	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento (UE) n. 351/2012	N/D	N/D		N/D	N/D				
67	Componenti specifici per gas di petrolio liquefatti (GPL) e loro installazione sui veicoli a motore	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 67	X	X	X	X	X				
68	Sistemi di allarme per veicoli (SAV)	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 97			X						
69	Sicurezza elettrica	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 100	X	X	X	X	X				
70	Componenti specifici per GNC e loro installazione sui veicoli a motore	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 110	X	X	X	X	X				

(\*) Qualsiasi sistema di protezione frontale fornito con il veicolo deve essere conforme alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 78/2009, essere dotato di un numero di omologazione e recare il relativo marchio.




## Appendice 5

## Gru mobili


Voce	Oggetto	Riferimento all'atto normativo	N <sub>3</sub>
1	Livello sonoro ammissibile	Direttiva 70/157/CEE	T+Z <sub>1</sub>
3	Serbatoi di carburante/dispositivi di protezione posteriore	Direttiva 70/221/CEE	X <sup>(2)</sup>
3A	Prevenzione dei rischi di incendio (serbatoi per carburante liquido)	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 34	X
3B	Dispositivi di protezione antincastro posteriore (RUPD) e loro installazione; protezione antincastro posteriore (RUP)	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 58	A
4	Alloggiamento posteriore della targa d'immatricolazione	Direttiva 70/222/CEE	X
4A	Spazio per il montaggio e il fissaggio delle targhe posteriori d'immatricolazione	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento (UE) n. 1003/2010	X
5	Forza sul comando	Direttiva 70/311/CEE	X Sterzata del carrello ammessa
5A	Dispositivi di sterzo	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 79	X Sterzata del carrello ammessa
6	Serrature e cerniere delle porte	Direttiva 70/387/CEE	A
6A	Accesso e manovrabilità del veicolo	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento (UE) n. 130/2012	A
7	Segnalatore acustico	Direttiva 70/388/CEE	X
7A	Segnalatori e segnali acustici	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 28	X
8	Dispositivi per la visione indiretta	Direttiva 2003/97/CE	A
8A	Dispositivi per la visione indiretta e loro installazione	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 46	X
9	Frenatura	Direttiva 71/320/CEE	U
9A	Frenatura dei veicoli e dei rimorchi	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 13	U <sup>(3)</sup>



Voce	Oggetto	Riferimento all'atto normativo	N <sub>3</sub>
10	Perturbazioni radioelettriche (compatibilità elettromagnetica)	Direttiva 72/245/CEE	X
10A	Compatibilità elettromagnetica	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 10	X
13	Antifurto e immobilizzatore	Direttiva 74/61/CEE	X
13A	Protezione dei veicoli a motore dall'impiego non autorizzato	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 18	X <sup>(4A)</sup>
15	Resistenza dei sedili	Direttiva 74/408/CEE	D
15A	Sedili, loro ancoraggi ed eventuali poggiatesta	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 17	X
17	Tachimetro e retromarcia	Direttiva 75/443/CEE	X
17A	Accesso e manovrabilità del veicolo	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento (UE) n. 130/2012	X
17B	Tachimetro e sua installazione	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 39	X
18	Targhette regolamentari	Direttiva 76/114/CEE	X
18A	Targhetta regolamentare del costruttore e numero di identificazione del veicolo	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento (UE) n. 19/2011	X
19	Ancoraggi delle cinture di sicurezza	Direttiva 76/115/CEE	D
19A	Ancoraggi delle cinture di sicurezza, sistemi di ancoraggi Isofix e ancoraggi di fissaggio superiore Isofix	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 14	X
20	Installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa	Direttiva 76/756/CEE	A+Y
20A	Installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa sui veicoli	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 48	A+Y
21	Catarifrangenti	Direttiva 76/757/CEE	X
21A	Catadiottri per veicoli a motore e loro rimorchi	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 3	X




Voce	Oggetto	Riferimento all'atto normativo	N <sub>3</sub>
22	Luci di ingombro, di posizione anteriori, di posizione posteriori, di arresto, di posizione laterali e di marcia diurna	Direttiva 76/758/CEE	X
22A	Luci di posizione anteriori e posteriori, luci di arresto e luci di ingombro dei veicoli a motore e dei loro rimorchi	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 7	X
22B	Luci di marcia diurna per veicoli a motore	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 87	X
22C	Luci di posizione laterali per veicoli a motore e loro rimorchi	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 91	X
23	Indicatori di direzione	Direttiva 76/759/CEE	X
23A	Indicatori di direzione per veicoli a motore e loro rimorchi	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 6	X
24	Dispositivo di illuminazione della targa posteriore	Direttiva 76/760/CEE	X
24A	Illuminazione delle targhe posteriori dei veicoli a motore e dei loro rimorchi	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 4	X
25	Proiettori (comprese le lampade)	Direttiva 76/761/CEE	X
25A	Proiettori sigillati (SB) per veicoli a motore che emettono un fascio di luce anabbagliante asimmetrico europeo o un fascio abbagliante o entrambi	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 31	X
25B	Lampade a incandescenza utilizzate in dispositivi di illuminazione omologati sui veicoli a motore e sui loro rimorchi	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 37	X
25C	Proiettori muniti di sorgente luminosa a scarica di gas per veicoli a motore	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 98	X
25D	Sorgenti luminose a scarica di gas impiegate in gruppi ottici omologati a scarica di gas, montati su veicoli a motore	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 99	X
25E	Proiettori per veicoli a motore che emettono un fascio di luce anabbagliante asimmetrico o un fascio abbagliante o entrambi, muniti di lampade ad incandescenza e/o moduli LED	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 112	X
25F	Sistemi di fari direzionali anteriori (AFS) per veicoli a motore	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 123	X



Voce	Oggetto	Riferimento all'atto normativo	N <sub>3</sub>
26	Proiettori fendinebbia anteriori	Direttiva 76/762/CEE	X
26A	Proiettori fendinebbia anteriori dei veicoli a motore	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 19	X
27	Dispositivi di rimorchio	Direttiva 77/389/CEE	A
27A	Dispositivo di rimorchio	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento (UE) n. 1005/2010	A
28	Proiettori fendinebbia posteriori	Direttiva 77/538/CEE	X
28A	Proiettori fendinebbia posteriori per veicoli a motore e loro rimorchi	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 38	X
29	Proiettori di retromarcia	Direttiva 77/539/CEE	X
29A	Luci di retromarcia dei veicoli a motore e dei loro rimorchi	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 23	X
30	Luci di stazionamento	Direttiva 77/540/CEE	X
30A	Luci di stazionamento dei veicoli a motore	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 77	X
31	Cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta	Direttiva 77/541/CEE	D
31A	Cinture di sicurezza, sistemi di ritenuta, sistemi di ritenuta per bambini e sistemi di ritenuta per bambini Isofix	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 16	X
33	Identificazione di comandi, spie ed indicatori	Direttiva 78/316/CEE	X
33A	Collocazione e identificazione dei comandi manuali, delle spie e degli indicatori	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 121	X
34	Sbrinamento/disappannamento	Direttiva 78/317/CEE	( <sup>5</sup> )
34A	Sistemi di sbrinamento e disappannamento del parabrezza	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento (UE) n. 672/2010	( <sup>5</sup> )
35	Lavacrystalli/tergicristalli	Direttiva 78/318/CEE	( <sup>6</sup> )
35A	Sistemi tergicristallo e lavacrystallo	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento (UE) n. 1008/2010	( <sup>6</sup> )



Voce	Oggetto	Riferimento all'atto normativo	N <sub>3</sub>
36	Sistemi di riscaldamento	Direttiva 2001/56/CE	X
36A	Sistemi di riscaldamento	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 122	X
41	Emissioni (Euro IV e V) dei veicoli pesanti	Direttiva 2005/55/CE	V
41A	Emissioni (Euro VI) dei veicoli pesanti/ accesso alle informazioni	Regolamento (CE) n. 595/2009	V
42	Protezione laterale	Direttiva 89/297/CEE	X
42A	Protezione laterale dei veicoli adibiti al trasporto di merci	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 73	A
43	Dispositivi antispruzzi	Direttiva 91/226/CEE	X
43A	Dispositivi antispruzzi	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento (UE) n. 109/2011	Z <sub>1</sub>
45	Vetrature di sicurezza	Direttiva 92/22/CEE	J
45A	Materiali per vetture di sicurezza e loro installazione sui veicoli	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 43	J
46	Pneumatici	Direttiva 92/23/CEE	X
46A	Montaggio dei pneumatici	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento (UE) n. 458/2011	X
46C	Pneumatici destinati ai veicoli commerciali e ai loro rimorchi (classi C2 e C3)	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 54	X
46D	Emissioni sonore prodotte dal rotolamento dei pneumatici, aderenza sul bagnato e resistenza al rotolamento (classi C1, C2 e C3)	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 117	X
47	Dispositivi di limitazione della velocità	Direttiva 92/24/CEE	X
47A	Limitazione della velocità dei veicoli	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 89	X
48	Masse e dimensioni (veicoli diversi da quelli di cui alla voce 44)	Direttiva 97/27/CE	X
48A	Masse e dimensioni	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento (UE) n. 1230/2012	A



Voce	Oggetto	Riferimento all'atto normativo	N <sub>3</sub>
49	Sporgenze esterne delle cabine	Direttiva 92/114/CEE	X
49A	Veicoli commerciali per quanto riguarda le sporgenze esterne poste anteriormente al pannello posteriore della cabina	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 61	A
50	Attacchi	Direttiva 94/20/CE	X <sup>(10)</sup>
50A	Componenti dell'attacco meccanico di insiemi di veicoli	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 55	X <sup>(10)</sup>
50B	Dispositivo di traino chiuso (CCD); installazione di un tipo omologato di CCD	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 102	X <sup>(10)</sup>
57	Protezione antincastro anteriore	Direttiva 2000/40/CE	Z <sub>1</sub>
57A	Dispositivi di protezione antincastro anteriore (FUPD) e loro installazione; protezione antincastro anteriore (FUP)	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 93	X
62	Impianto a idrogeno	Regolamento (CE) n. 79/2009	X
63	Sicurezza generale	Regolamento (CE) n. 661/2009	X <sup>(15)</sup>
65	Dispositivo avanzato di frenata d'emergenza	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento (UE) n. 347/2012	N/D <sup>(16)</sup>
66	Sistema di avviso di deviazione dalla corsia	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento (UE) n. 351/2012	N/D <sup>(17)</sup>
67	Componenti specifici per gas di petrolio liquefatti (GPL) e loro installazione sui veicoli a motore	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 67	X
69	Sicurezza elettrica	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 100	X
70	Componenti specifici per GNC e loro installazione sui veicoli a motore	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 110	X



## Appendice 6

## Veicoli per trasporto eccezionale

Voce	Oggetto	Riferimento all'atto normativo	N <sub>3</sub>	O <sub>4</sub>
1	Livello sonoro ammissibile	Direttiva 70/157/CEE	T	
3	Serbatoi di carburante/dispositivi di protezione posteriore	Direttiva 70/221/CEE	X (2)	X
3A	Prevenzione dei rischi di incendio (serbatoi per carburante liquido)	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 34	X	X
3B	Dispositivi di protezione antincastro posteriore (RUPD) e loro installazione; protezione antincastro posteriore (RUP)	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 58	A	A
4	Alloggiamento posteriore della targa d'immatricolazione	Direttiva 70/222/CEE	X	A+R
4A	Spazio per il montaggio e il fissaggio delle targhe posteriori d'immatricolazione	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento (UE) n. 1003/2010	X	A+R
5	Forza sul comando	Direttiva 70/311/CEE	X Sterzata del carrello ammessa	X
5A	Dispositivi di sterzo	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 79	X Sterzata del carrello ammessa	X
6	Serrature e cerniere delle porte	Direttiva 70/387/CEE	X	
6A	Accesso e manovrabilità del veicolo	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento (UE) n. 130/2012	X	
7	Segnalatore acustico	Direttiva 70/388/CEE	X	
7A	Segnalatori e segnali acustici	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 28	X	
8	Dispositivi per la visione indiretta	Direttiva 2003/97/CE	X	
8A	Dispositivi per la visione indiretta e loro installazione	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 46	X	
9	Frenatura	Direttiva 71/320/CEE	U	X




Voce	Oggetto	Riferimento all'atto normativo	N <sub>3</sub>	O <sub>4</sub>
9A	Frenatura dei veicoli e dei rimorchi	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 13	U <sup>(3)</sup>	X <sup>(3)</sup>
10	Perturbazioni radioelettriche (compatibilità elettromagnetica)	Direttiva 72/245/CEE	X	X
10A	Compatibilità elettromagnetica	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 10	X	X
13	Antifurto e immobilizzatore	Direttiva 74/61/CEE	X	
13A	Protezione dei veicoli a motore dall'impiego non autorizzato	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 18	X <sup>(4A)</sup>	
15	Resistenza dei sedili	Direttiva 74/408/CEE	X	
15A	Sedili, loro ancoraggi ed eventuali poggiatesta	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 17	X	
17	Tachimetro e retromarcia	Direttiva 75/443/CEE	X	
17A	Accesso e manovrabilità del veicolo	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento (UE) n. 130/2012	X	
17B	Tachimetro e sua installazione	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 39	X	
18	Targhette regolamentari	Direttiva 76/114/CEE	X	X
18A	Targhetta regolamentare del costruttore e numero di identificazione del veicolo	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento (UE) n. 19/2011	X	X
19	Ancoraggi delle cinture di sicurezza	Direttiva 76/115/CEE	X	
19A	Ancoraggi delle cinture di sicurezza, sistemi di ancoraggi Isofix e ancoraggi di fissaggio superiore Isofix	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 14	X	
20	Installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa	Direttiva 76/756/CEE	X	A+N
20A	Installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa sui veicoli	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 48	X	A+N
21	Catarifrangenti	Direttiva 76/757/CEE	X	X



Voce	Oggetto	Riferimento all'atto normativo	N <sub>3</sub>	O <sub>4</sub>
21A	Catadiottri per veicoli a motore e loro rimorchi	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 3	X	X
22	Luci di ingombro, di posizione anteriori, di posizione posteriori, di arresto, di posizione laterali e di marcia diurna	Direttiva 76/758/CEE	X	X
22A	Luci di posizione anteriori e posteriori, luci di arresto e luci di ingombro dei veicoli a motore e dei loro rimorchi	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 7	X	X
22B	Luci di marcia diurna per veicoli a motore	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 87	X	
22C	Luci di posizione laterali per veicoli a motore e loro rimorchi	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 91	X	X
23	Indicatori di direzione	Direttiva 76/759/CEE	X	X
23A	Indicatori di direzione per veicoli a motore e loro rimorchi	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 6	X	X
24	Dispositivo di illuminazione della targa posteriore	Direttiva 76/760/CEE	X	X
24A	Illuminazione delle targhe posteriori dei veicoli a motore e dei loro rimorchi	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 4	X	X
25	Proiettori (comprese le lampade)	Direttiva 76/761/CEE	X	
25A	Proiettori sigillati (SB) per veicoli a motore che emettono un fascio di luce anabagliante asimmetrico europeo o un fascio abbagliante o entrambi	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 31	X	
25B	Lampade a incandescenza utilizzate in dispositivi di illuminazione omologati sui veicoli a motore e sui loro rimorchi	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 37	X	X
25C	Proiettori muniti di sorgente luminosa a scarica di gas per veicoli a motore	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 98	X	
25D	Sorgenti luminose a scarica di gas impiegate in gruppi ottici omologati a scarica di gas, montati su veicoli a motore	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 99	X	
25E	Proiettori per veicoli a motore che emettono un fascio di luce anabagliante asimmetrico o un fascio abbagliante o entrambi, muniti di lampade ad incandescenza e/o moduli LED	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 112	X	



Voce	Oggetto	Riferimento all'atto normativo	N <sub>3</sub>	O <sub>4</sub>
25F	Sistemi di fari direzionali anteriori (AFS) per veicoli a motore	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 123	X	
26	Proiettori fendinebbia anteriori	Direttiva 76/762/CEE	X	
26A	Proiettori fendinebbia anteriori dei veicoli a motore	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 19	X	
27	Dispositivi di rimorchio	Direttiva 77/389/CEE	A	
27A	Dispositivo di rimorchio	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento (UE) n. 1005/2010	A	
28	Proiettori fendinebbia posteriori	Direttiva 77/538/CEE	X	X
28A	Proiettori fendinebbia posteriori per veicoli a motore e loro rimorchi	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 38	X	X
29	Proiettori di retromarcia	Direttiva 77/539/CEE	X	X
29A	Luci di retromarcia dei veicoli a motore e dei loro rimorchi	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 23	X	X
30	Luci di stazionamento	Direttiva 77/540/CEE	X	
30A	Luci di stazionamento dei veicoli a motore	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 77	X	
31	Cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta	Direttiva 77/541/CEE	X	
31A	Cinture di sicurezza, sistemi di ritenuta, sistemi di ritenuta per bambini e sistemi di ritenuta per bambini Isofix	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 16	X	
33	Identificazione di comandi, spie ed indicatori	Direttiva 78/316/CEE	X	
33A	Collocazione e identificazione dei comandi manuali, delle spie e degli indicatori	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 121	X	
34	Sbrinamento/disappannamento	Direttiva 78/317/CEE	( <sup>5</sup> )	
34A	Sistemi di sbrinamento e disappannamento del parabrezza	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento (UE) n. 672/2010	( <sup>5</sup> )	
35	Lavacristalli/tergicristalli	Direttiva 78/318/CEE	( <sup>6</sup> )	



Voce	Oggetto	Riferimento all'atto normativo	N <sub>3</sub>	O <sub>4</sub>
35A	Sistemi tergicristallo e lavacristallo	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento (UE) n. 1008/2010	( <sup>6</sup> )	
36	Sistemi di riscaldamento	Direttiva 2001/56/CE	X	
36A	Sistemi di riscaldamento	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 122	X	
41	Emissioni (Euro IV e V) dei veicoli pesanti	Direttiva 2005/55/CE	X ( <sup>8</sup> )	
41A	Emissioni (Euro VI) dei veicoli pesanti/ accesso alle informazioni	Regolamento (CE) n. 595/2009	X ( <sup>9</sup> )	
42	Protezione laterale	Direttiva 89/297/CEE	X	A
42A	Protezione laterale dei veicoli adibiti al trasporto di merci	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 73	X	A
43	Dispositivi antispruzzi	Direttiva 91/226/CEE	X	A
43A	Dispositivi antispruzzi	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento (UE) n. 109/2011	X	A
45	Vetrature di sicurezza	Direttiva 92/22/CEE	X	
45A	Materiali per vetrate di sicurezza e loro installazione sui veicoli	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 43	X	
46	Pneumatici	Direttiva 92/23/CEE	X	I
46A	Montaggio dei pneumatici	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento (UE) n. 458/2011	X	I
46C	Pneumatici per veicoli commerciali e loro rimorchi (classi C2 e C3)	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 54	X	I
46D	Emissioni sonore prodotte dal rotolamento dei pneumatici, aderenza sul bagnato e resistenza al rotolamento (classi C1, C2 e C3)	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 117	X	I
47	Dispositivi di limitazione della velocità	Direttiva 92/24/CEE	X	
47A	Limitazione della velocità dei veicoli	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 89	X	



Voce	Oggetto	Riferimento all'atto normativo	N <sub>3</sub>	O <sub>4</sub>
48	Masse e dimensioni (veicoli diversi da quelli di cui alla voce 44)	Direttiva 97/27/CE	X	X
48A	Masse e dimensioni	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento (UE) n. 1230/2012	A	A
49	Sporgenze esterne delle cabine	Direttiva 92/114/CEE	A	
49A	Veicoli commerciali per quanto riguarda le sporgenze esterne poste anteriormente al pannello posteriore della cabina	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 61	A	
50	Attacchi	Direttiva 94/20/CE	X <sup>(10)</sup>	X
50A	Componenti dell'attacco meccanico di insiemi di veicoli	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 55	X <sup>(10)</sup>	X
50B	Dispositivo di traino chiuso (CCD); installazione di un tipo omologato di CCD	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 102	X <sup>(10)</sup>	X <sup>(10)</sup>
56	Veicoli destinati al trasporto di merci pericolose	Direttiva 98/91/CE	X <sup>(13)</sup>	X <sup>(13)</sup>
56A	Veicoli destinati al trasporto di merci pericolose	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 105	X <sup>(13)</sup>	X <sup>(13)</sup>
57	Protezione antincastro anteriore	Direttiva 2000/40/CE	A	
57A	Dispositivi di protezione antincastro anteriore (FUPD) e loro installazione; protezione antincastro anteriore (FUP)	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 93	A	
62	Impianto a idrogeno	Regolamento (CE) n. 79/2009	X	
63	Sicurezza generale	Regolamento (CE) n. 661/2009	X <sup>(15)</sup>	X <sup>(15)</sup>
65	Dispositivo avanzato di frenata d'emergenza	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento (UE) n. 347/2012	N/D <sup>(16)</sup>	
66	Sistema di avviso di deviazione dalla corsia	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento (UE) n. 351/2012	N/D <sup>(17)</sup>	
67	Componenti specifici per gas di petrolio liquefatti (GPL) e loro installazione sui veicoli a motore	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 67	X	




Voce	Oggetto	Riferimento all'atto normativo	N <sub>3</sub>	O <sub>4</sub>
69	Sicurezza elettrica	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 100	X	
70	Componenti specifici per GNC e loro installazione sui veicoli a motore	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UNECE n. 110	X	

*Significato delle note*


- X Si applicano le prescrizioni dell'atto pertinente. Le serie di modifiche dei regolamenti UNECE obbligatoriamente applicabili sono elencate nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 661/2009. Le serie di modifiche adottate successivamente sono accettate come alternativa. Gli Stati membri possono rilasciare estensioni delle omologazioni vigenti concesse conformemente alle precedenti direttive UE abrogate dal regolamento (CE) n. 661/2009 alle condizioni stabilite all'articolo 13, paragrafo 14, di tale regolamento.
- N/D L'atto normativo non si applica a questo veicolo (nessuna prescrizione).
- <sup>(1)</sup> Per i veicoli con una massa di riferimento non superiore a 2 610 kg. Su richiesta del fabbricante, si può applicare ai veicoli con una massa di riferimento non superiore a 2 840 kg. Per quanto concerne l'accesso alle informazioni su parti diverse dal veicolo di base (p. es. il vano abitabile), è sufficiente che il fabbricante metta a disposizione le informazioni sulla riparazione e sulla manutenzione in modo rapido e facilmente accessibile.
- <sup>(2)</sup> Nel caso di veicoli dotati di un impianto GPL o GNC, è obbligatoria un'omologazione a norma dei regolamenti UNECE n. 67 o n. 110.
- <sup>(3)</sup> Il montaggio di un sistema ESC è obbligatorio a norma dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 661/2009. Si applicano le date di attuazione di cui all'allegato V del regolamento (CE) n. 661/2009. In conformità al regolamento UNECE n. 13, l'installazione di un sistema elettronico di controllo della stabilità (ESC) non è richiesta per i veicoli per uso speciale delle categorie M<sub>2</sub>, M<sub>3</sub>, N<sub>2</sub> e N<sub>3</sub> e per i veicoli per trasporti eccezionali e i rimorchi che dispongono di spazi destinati ai passeggeri in piedi. I veicoli della categoria N<sub>1</sub> possono essere omologati a norma del regolamento UNECE n. 13 o del regolamento UNECE n. 13-H.
- <sup>(4)</sup> Il montaggio di un sistema ESC è obbligatorio a norma dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 661/2009. Pertanto, ai fini dell'omologazione CE dei nuovi tipi di veicoli nonché dell'immatricolazione, della vendita e dell'entrata in servizio di veicoli nuovi devono essere soddisfatte le prescrizioni dell'allegato 9, parte A, del regolamento UNECE n. 13-H. Si applicano le date di attuazione di cui all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 661/2009. I veicoli della categoria N<sub>1</sub> possono essere omologati a norma del regolamento UNECE n. 13 o del regolamento UNECE n. 13-H.
- <sup>(4A)</sup> Se installato, il dispositivo di protezione deve essere conforme alle prescrizioni del regolamento UNECE n. 18.
- <sup>(4B)</sup> Questo regolamento si applica ai sedili che non rientrano nel campo di applicazione del regolamento UNECE n. 80.
- <sup>(5)</sup> I veicoli di categorie diverse dalla M<sub>1</sub> non devono essere pienamente conformi all'atto, ma devono disporre di un sistema idoneo di sbrinamento e disappannamento del parabrezza.
- <sup>(6)</sup> I veicoli di categorie diverse dalla M<sub>1</sub> non devono essere pienamente conformi all'atto, ma devono disporre di lavacrystalli e tergicristalli idonei.
- <sup>(8)</sup> Per i veicoli con una massa di riferimento superiore a 2 610 kg che non hanno beneficiato della possibilità offerta alla nota <sup>(1)</sup>.
- <sup>(9)</sup> Per i veicoli con una massa di riferimento superiore a 2 610 kg che non sono omologati (su richiesta del fabbricante e a condizione che la loro massa di riferimento non superi 2 840 kg) a norma del regolamento (CE) n. 715/2007. Per le parti diverse dal veicolo di base, è sufficiente che il fabbricante metta a disposizione le informazioni sulla riparazione e sulla manutenzione in modo rapido e facilmente accessibile.
- Per altre opzioni, si veda l'articolo 2 del regolamento (CE) n. 595/2009.
- <sup>(9A)</sup> Si applica solo se tali veicoli sono muniti di dispositivi disciplinati dal regolamento UNECE n. 64. Il sistema di controllo della pressione dei pneumatici per i veicoli della categoria M1 si applica su base obbligatoria in conformità all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 661/2009.
- <sup>(10)</sup> Si applica solo ai veicoli muniti di attacco/i.




- (<sup>11</sup>) Si applica ai veicoli con una massa massima tecnicamente ammissibile non superiore a 2,5 tonnellate.
- (<sup>12</sup>) Si applica solo ai veicoli in cui il “punto di riferimento del sedile (punto ‘R’)” del sedile più basso non è situato a più di 700 mm dal livello del suolo.
- (<sup>13</sup>) Si applica solo se il fabbricante chiede l’omologazione di veicoli destinati al trasporto di merci pericolose.
- (<sup>14</sup>) Si applica solo ai veicoli della categoria N<sub>1</sub>, classe I (massa di riferimento ≤ 1 305 kg).
- (<sup>15</sup>) Su richiesta del fabbricante, può essere rilasciata un’omologazione sotto questa voce, in alternativa all’ottenimento delle omologazioni relative a ogni singola voce di cui al regolamento (CE) n. 661/2009.
- (<sup>16</sup>) Il montaggio di un dispositivo avanzato di frenata d’emergenza non è richiesto per i veicoli per uso speciale, conformemente all’articolo 1 del regolamento (UE) n. 347/2012.
- (<sup>17</sup>) Il montaggio di un sistema di avviso di deviazione dalla corsia non è richiesto per i veicoli per uso speciale, conformemente all’articolo 1 del regolamento (UE) n. 351/2012.
- A Le prescrizioni devono essere soddisfatte nella misura del possibile. L’autorità di omologazione può concedere esenzioni solo se il fabbricante dimostra che il veicolo non può soddisfare le prescrizioni in ragione del suo uso speciale. Le esenzioni accordate vanno descritte nella scheda di omologazione del veicolo e nel certificato di conformità (osservazioni — voce 52).
- A<sub>1</sub> L’installazione di un sistema ESC non è obbligatoria. Nel caso di omologazioni in più fasi, se le modifiche apportate in una determinata fase possono influire sul funzionamento del sistema ESC di base del veicolo, il fabbricante può disattivare il sistema o dimostrare che il veicolo non è stato reso insicuro o instabile. Ciò può essere dimostrato, ad esempio, effettuando manovre rapide di cambio corsia in ciascuna direzione a 80 km/h tali da indurre l’intervento del sistema ESC. Questi interventi devono essere opportunamente controllati e servire a migliorare la stabilità del veicolo. Il servizio tecnico ha il diritto di chiedere ulteriori prove, qualora lo ritenga necessario.
- B Applicazione limitata alle porte che danno accesso ai sedili destinati all’uso normale quando il veicolo circola su strada e quando la distanza tra il punto R del sedile e il piano mediano della superficie della porta, misurata perpendicolarmente al piano mediano longitudinale del veicolo, non supera 500 mm.
- C Applicazione limitata alla parte del veicolo situata davanti al sedile più arretrato destinato all’uso normale quando il veicolo circola su strada, nonché alla zona d’urto della testa definita nell’atto normativo.
- D Applicazione limitata ai sedili destinati a un uso normale quando il veicolo circola su strada. I sedili non destinati a essere usati quando il veicolo circola su strada vanno chiaramente indicati agli utilizzatori mediante un pittogramma o un segno con un testo appropriato. Non si applicano le prescrizioni relative ai sistemi di ritenzione dei bagagli di cui al regolamento UNECE n. 17.
- E Solo anteriori.
- F È ammissibile modificare la lunghezza e il percorso del condotto di alimentazione e riposizionare la parte interna del serbatoio.
- G Nel caso di omologazioni in più fasi, è anche possibile usare le prescrizioni secondo la categoria del veicolo di base/incompleto (p. es. il cui telaio è stato usato per costruire il veicolo per uso speciale).
- H È ammissibile modificare, senza ulteriori prove, la lunghezza del sistema di scarico dopo l’ultimo silenziatore, senza superare i 2 m.
- I I pneumatici devono essere omologati conformemente alle prescrizioni del regolamento UNECE n. 54, anche se la velocità nominale del veicolo è inferiore a 80 km/h. La capacità di carico può essere regolata in relazione alla velocità nominale massima del rimorchio, d’accordo con il fabbricante dei pneumatici.
- J Per tutte le vetrate diverse da quella della cabina del conducente (parabrezza e finestrini laterali), il materiale può essere un vetro di sicurezza oppure una vetratura di plastica rigida.
- K Sono consentiti dispositivi supplementari di allarme d’emergenza.



- L Applicazione limitata ai sedili destinati a un uso normale quando il veicolo circola su strada. I sedili posteriori devono essere muniti almeno di ancoraggi per le cinture addominali. I sedili non destinati a essere usati quando il veicolo circola su strada vanno chiaramente indicati agli utilizzatori mediante un pittogramma o un segno con un testo appropriato. Non è richiesto l'ISOFIX sulle ambulanze e sui carri funebri.
- M Applicazione limitata ai sedili destinati a un uso normale quando il veicolo circola su strada. I sedili posteriori devono essere muniti almeno delle cinture di sicurezza addominali. I sedili non destinati a essere usati quando il veicolo circola su strada vanno chiaramente indicati agli utilizzatori mediante un pittogramma o un segno con un testo appropriato. Non è richiesto l'ISOFIX sulle ambulanze e sui carri funebri.
- N Purché siano installati tutti i dispositivi di illuminazione obbligatori e la visibilità geometrica non sia compromessa.
- Q È ammissibile modificare, senza ulteriori prove, la lunghezza del sistema di scarico dopo l'ultimo silenziatore, senza superare i 2 m. L'omologazione CE rilasciata al veicolo di base più rappresentativo rimane valida anche se la massa di riferimento è cambiata.
- R Purché le targhe di immatricolazione di tutti gli Stati membri possano essere montate e rimanere visibili.
- S Il fattore di trasmissione della luce è di almeno 60 % e l'angolo morto corrispondente al montante "A" non supera i 10°.
- T Prova da eseguire solo sul veicolo completo/completato. Il veicolo può essere sottoposto a prova conformemente alla direttiva 70/157/CEE. Per quanto riguarda l'allegato I, punto 5.2.2.1, della direttiva 70/157/CEE, si applicano i seguenti valori limite:
- a) 81 dB(A) per i veicoli con motore di potenza inferiore a 75 kW;
  - b) 83 dB(A) per i veicoli con motore di potenza pari o superiore a 75 kW, ma inferiore a 150 kW;
  - c) 84 dB(A) per i veicoli con motore di potenza pari o superiore a 150 kW.
- U Prova da eseguire solo sul veicolo completo/completato. I veicoli aventi fino a 4 assi devono essere conformi a tutte le prescrizioni dell'atto normativo. Sono ammesse deroghe per i veicoli con più di 4 assi, purché:
- siano giustificate dalla particolare costruzione del veicolo,
  - siano soddisfatte tutte le prescrizioni in materia di efficienza di frenatura sia di stazionamento, che di servizio, che di soccorso, di cui all'atto normativo.
- U<sub>1</sub> L'ABS non è obbligatorio per i veicoli con trasmissione idrostatica.
- V In alternativa, si può applicare anche la direttiva 97/68/CE.
- V<sub>1</sub> Per i veicoli con trasmissione idrostatica, in alternativa, si può applicare anche la direttiva 97/68/CE.
- W<sub>0</sub> È consentito modificare la lunghezza del sistema di scarico senza ulteriori prove, a condizione che la contropressione sia simile. Se è richiesta una nuova prova, è consentito un incremento di 2 dB(A) dei valori limite applicabili.
- W<sub>1</sub> Le prescrizioni vanno soddisfatte, ma è ammissibile modificare il sistema di scarico, senza ulteriori prove delle emissioni allo scarico e del consumo di CO<sub>2</sub>/carburante, purché i dispositivi di controllo delle emissioni, compresi gli eventuali filtri antiparticolato, non siano interessati. Non sono necessarie ulteriori prove di evaporazione sul veicolo modificato, purché i dispositivi di controllo delle evaporazioni non subiscano modifiche rispetto a quelli montati dal fabbricante del veicolo base.
- L'omologazione CE rilasciata al veicolo di base più rappresentativo rimane valida anche se la massa di riferimento è cambiata.
- W<sub>2</sub> È consentito modificare senza ulteriori prove il percorso e la lunghezza del condotto di alimentazione e delle tubazioni del carburante e dei suoi vapori. È consentito riposizionare il serbatoio del carburante originale, purché siano soddisfatte tutte le prescrizioni. Non sono comunque richieste ulteriori prove conformemente all'allegato 5 del regolamento UNECE n. 34.



- W<sub>3</sub> Il piano longitudinale della posizione di marcia prevista della sedia a rotelle deve essere parallelo al piano longitudinale del veicolo.
- È necessario informare il proprietario del veicolo che per poter resistere alle forze esercitate dal sistema di ancoraggio nelle diverse condizioni di guida, si consiglia una sedia a rotelle con una struttura che soddisfi le parti pertinenti della norma ISO 7176-19:2008.
- I sedili del veicolo possono essere opportunamente adattati senza ulteriori prove, se si è in grado di dimostrare al servizio tecnico che i loro ancoraggi, i loro meccanismi e i relativi poggiatesta garantiscono lo stesso livello di prestazioni.
- Non si applicano le prescrizioni relative ai sistemi di ritenzione dei bagagli di cui al regolamento UNECE n. 17.
- W<sub>4</sub> Vanno soddisfatti i requisiti degli atti normativi relativi ai dispositivi di salita e di discesa in posizione di riposo.
- W<sub>5</sub> Ciascun alloggiamento per sedie a rotelle deve essere munito di ancoraggi, che soddisfino le prescrizioni supplementari di cui all'appendice 3, ai quali vanno fissati un dispositivo di blocco delle sedie a rotelle e un sistema di ritenuta degli occupanti (WTORS).
- W<sub>6</sub> Ciascun alloggiamento per sedie a rotelle deve essere munito di una cintura di ritenuta degli occupanti che soddisfi le prescrizioni supplementari di cui all'appendice 3.
- Se, in seguito a conversione, i punti di ancoraggio delle cinture di sicurezza devono essere spostati al di fuori dei limiti di tolleranza di cui al punto 7.7.1 del regolamento UNECE n. 16-06, il servizio tecnico controlla se tale alterazione implica o meno un peggioramento. In caso di peggioramento, si deve effettuare la prova di cui al punto 7.7.1 del regolamento UNECE n. 16-06. Non è necessario rilasciare un'estensione dell'omologazione CE. La prova può essere eseguita utilizzando componenti che non sono stati sottoposti alla prova di condizionamento prescritta nel regolamento UNECE n. 16-06.
- W<sub>8</sub> A fini di calcolo, la massa della sedia a rotelle compreso il suo occupante è considerata pari a 160 kg. La massa va concentrata nel punto P del modello di sedia a rotelle nella posizione di marcia dichiarata dal fabbricante.
- Qualsiasi limitazione del numero di passeggeri dovuta all'uso di sedie a rotelle va riportata nel manuale del proprietario, a pagina 2 del certificato di omologazione UE e nel certificato di conformità (nella sezione 'osservazioni').
- Y Purché siano montati tutti i dispositivi di illuminazione obbligatori.
- Z Le prescrizioni in materia di sporgenza dei finestrini aperti non si applicano al vano abitabile.
- Z<sub>1</sub> Le gru mobili con più di sei assi sono considerate veicoli fuoristrada (N3G), quando almeno tre assi sono motori e a condizione che soddisfino le disposizioni dell'allegato II, punto 4.3, lettera b), punti ii) e iii) e il punto 4.3, lettera c).»



4) L'allegato XII è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO XII

**LIMITI DELLE PICCOLE SERIE E DEI VEICOLI DI FINE SERIE**

A. LIMITI DELLE PICCOLE SERIE

1. Il numero di unità per tipo di veicolo da immatricolare, vendere o mettere in circolazione annualmente nell'Unione europea a norma dell'articolo 22 non supera quello sotto indicato per la categoria in questione:

Categoria	Unità
M <sub>1</sub>	1 000
M <sub>2</sub> , M <sub>3</sub>	0
N <sub>1</sub>	1 000
N <sub>2</sub> , N <sub>3</sub>	0
O <sub>1</sub> , O <sub>2</sub>	0
O <sub>3</sub> , O <sub>4</sub>	0

2. Il numero di unità per tipo di veicolo da immatricolare, vendere o mettere in circolazione annualmente in uno Stato membro a norma dell'articolo 23 è stabilito dallo Stato membro, ma non supera quello sotto indicato per la categoria in questione:

Categoria	Unità
M <sub>1</sub>	100
M <sub>2</sub> , M <sub>3</sub>	250
N <sub>1</sub>	500 fino al 31 ottobre 2016 250 dal 1° novembre 2016
N <sub>2</sub> , N <sub>3</sub>	250
O <sub>1</sub> , O <sub>2</sub>	500
O <sub>3</sub> , O <sub>4</sub>	250

3. Il numero di unità per tipo di veicolo da immatricolare, vendere o mettere in circolazione annualmente in uno Stato membro ai fini dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1230/2012 della Commissione è stabilito da ciascuno Stato membro, ma non supera quello sotto indicato per la categoria di veicoli in questione:

Categoria	Unità
M <sub>2</sub> , M <sub>3</sub>	1 000
N <sub>2</sub> , N <sub>3</sub>	1 200
O <sub>3</sub> , O <sub>4</sub>	2 000



## B. LIMITI DEI VEICOLI DI FINE SERIE


Il numero massimo di veicoli completi o completati messi in circolazione in ogni Stato membro secondo la procedura "fine serie" è limitato in base ad uno dei seguenti metodi, a scelta dello Stato membro:

1. Il numero massimo di veicoli di uno o più tipi non può, per la categoria M<sub>1</sub>, superare il 10% e, per i veicoli di tutte le altre categorie, il 30 % dei veicoli di tutti i tipi in questione messi in circolazione nello stesso Stato membro nel corso dell'anno precedente.

Se i valori corrispondenti al 10 % o al 30 % sono inferiori a 100 veicoli, lo Stato membro può autorizzare la messa in circolazione di un numero massimo di 100 veicoli.

2. Il numero di veicoli di un dato tipo è limitato a quelli muniti di un certificato di conformità valido, rilasciato alla data di produzione o successivamente, il quale è rimasto valido per un periodo di almeno tre mesi dopo la data del rilascio, ma ha perso la validità a seguito dell'entrata in vigore di un atto normativo.»

14CE0641



## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 215/2014 DELLA COMMISSIONE

del 7 marzo 2014

**che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 8, terzo comma, l'articolo 22, paragrafo 7, quinto comma e l'articolo 96, paragrafo 2, secondo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 1303/2013 reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), sul Fondo sociale europeo (FSE), sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP), che forniscono sostegno a titolo della politica di coesione e attualmente operano nell'ambito di un quadro comune.
- (2) Le disposizioni di cui al presente regolamento, inerenti alle norme specifiche di ciascuno dei cinque fondi strutturali e di investimento europei (i fondi «SIE»), sono strettamente correlate ad aspetti comuni a tre o più di essi, vale a dire una metodologia per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento, e tutte incidono sul contenuto dei programmi. Al fine di garantire la coerenza tra tali disposizioni, che dovrebbero entrare in vigore contemporaneamente per agevolare la programmazione strategica dei fondi SIE e per consentire a tutti i residenti nell'Unione di avere una visione completa e un accesso uniforme agli stessi, è auspicabile riunire in un unico

regolamento tali elementi inerenti alla programmazione dei fondi SIE, da disciplinare mediante atti di esecuzione come prescritto dal regolamento (UE) n. 1303/2013.

- (3) A norma dell'articolo 8, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013, è necessario adottare una metodologia comune per determinare il livello di sostegno agli obiettivi in materia di cambiamenti climatici per ciascuno dei cinque fondi SIE. Tale metodologia dovrebbe consistere nell'assegnare una ponderazione specifica al sostegno fornito a titolo dei fondi SIE a un livello corrispondente alla misura in cui il sostegno stesso apporta un contributo agli obiettivi di mitigazione dei cambiamenti climatici e di adattamento ai medesimi. La ponderazione specifica attribuita dovrebbe essere differenziata valutando se il sostegno fornisce un contributo rilevante o intermedio agli obiettivi in materia di cambiamenti climatici. Se il sostegno non concorre a detti obiettivi o il contributo è insignificante, dovrebbe essere assegnata la ponderazione zero. La ponderazione standard dovrebbe essere utilizzata per garantire un approccio armonizzato alla sorveglianza delle spese connesse ai cambiamenti climatici in diverse politiche dell'Unione. In ogni caso è opportuno che la metodologia rispecchi le differenze negli interventi di ciascuno dei vari fondi SIE. A norma del regolamento (UE) n. 1303/2013, per quanto riguarda FESR, FSE e Fondo di coesione la ponderazione dovrebbe essere attribuita alle categorie di intervento stabilite nella nomenclatura adottata dalla Commissione. Per quanto riguarda il FEASR la ponderazione dovrebbe essere attribuita ai settori prioritari definiti nel regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup> e per quanto riguarda il FEAMP alle misure definite in un futuro atto giuridico dell'Unione, che stabilisce le condizioni per il sostegno finanziario alla politica marittima e della pesca per il periodo di programmazione 2014-2020.
- (4) A norma dell'articolo 22, paragrafo 7, quinto comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013, è altresì necessario stabilire modalità dettagliate per determinare i target intermedi e i target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione per ciascuna priorità inclusa nei programmi finanziati dai fondi SIE e per valutare il conseguimento di tali target intermedi e target finali.

<sup>(2)</sup> Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487).

<sup>(1)</sup> GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320.



- (5) La verifica dell'ottemperanza dei target intermedi e dei target finali rispetto alle condizioni di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 1303/2013 richiede la registrazione delle informazioni utilizzate a tale scopo e dell'approccio metodologico adottato per definire il quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione. Sebbene l'inserimento di tali informazioni nei programmi dovrebbe essere facoltativo, è opportuno che detta documentazione sia resa disponibile sia allo Stato membro sia alla Commissione per fornire informazioni in merito allo sviluppo di un quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione coerente con l'allegato II del regolamento (UE) n. 1303/2013.
- (6) Il conseguimento dei target intermedi stabiliti nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione è una condizione indispensabile per la dotazione definitiva della riserva di efficacia dell'attuazione e una grave carenza nel conseguire i target intermedi può determinare la sospensione dei pagamenti intermedi. È pertanto importante stabilire modalità dettagliate per definire i target intermedi e per precisare in che cosa consiste il loro conseguimento.
- (7) Dato che il conseguimento dei target finali previsti per la fine del periodo di programmazione costituisce una misura importante per l'erogazione dei fondi SIE e una grave carenza nel conseguire detti target può condurre ad una rettifica finanziaria, è importante indicare chiaramente le modalità per la definizione dei target finali e precisare in che cosa consiste il loro conseguimento o una grave carenza nel raggiungerli.
- (8) Allo scopo di tenere conto dei progressi nell'attuazione delle operazioni nell'ambito di una priorità, è necessario definire le caratteristiche delle fasi di attuazione principali.
- (9) Nell'intento di garantire che il quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione rispecchi adeguatamente gli obiettivi e i risultati perseguiti per ciascun fondo o per l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile e per categoria di regioni è necessario, se del caso, stabilire disposizioni specifiche sulla struttura del quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e sulla valutazione del conseguimento dei target intermedi e dei target finali, qualora una priorità riguardi più di un fondo o di una categoria di regioni. Poiché solo il FSE e il FESR prevedono dotazioni finanziarie per categoria di regioni, queste non dovrebbero essere considerate pertinenti ai fini dell'istituzione di un quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione per il Fondo di coesione, il FEASR e il FEAMP.
- (10) A norma dell'articolo 96, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013 è necessario specificare categorie comuni di intervento per il FESR, il FSE e il Fondo di coesione per consentire agli Stati membri di trasmettere alla Commissione, per tutta la durata del periodo di attuazione di un programma, informazioni coerenti sull'uso programmato di tali fondi nonché informazioni sulla dotazione complessiva, sulla spesa relativa a detti fondi per categoria e sul numero di interventi. Si intende in tal modo consentire alla Commissione di informare in modo adeguato le altre istituzioni e i cittadini dell'Unione in merito all'uso dei fondi. Ad eccezione delle categorie di intervento che corrispondono direttamente agli obiettivi tematici o alle priorità di investimento di cui al regolamento (UE) n. 1303/2013 e ai regolamenti specifici di ciascun fondo, le categorie di intervento possono essere applicate a un sostegno nell'ambito di diversi obiettivi tematici.
- (11) Al fine di consentire la rapida applicazione delle misure di cui al presente regolamento, esso dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (12) Le misure di cui al presente regolamento sono in linea con quanto disposto dall'articolo 150, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013, poiché il comitato di coordinamento per i fondi strutturali e di investimento europei, istituito dall'articolo 150, paragrafo 1, del regolamento medesimo, ha formulato un parere in tal senso.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### CAPO I

#### METODOLOGIA PER DETERMINARE IL SOSTEGNO AGLI OBIETTIVI IN MATERIA DI CAMBIAMENTI CLIMATICI PER CIASCUNO DEI FONDI SIE


(A norma dell'articolo 8, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013)

#### Articolo 1

#### Metodologia per il calcolo del sostegno a titolo del FESR, del FSE e del Fondo di coesione per gli obiettivi in materia di cambiamenti climatici

1. Il calcolo del sostegno da destinare agli obiettivi in materia di cambiamenti climatici a titolo del FESR e del Fondo di coesione è effettuato in due fasi, come segue:

- a) i coefficienti di cui alla tabella 1 dell'allegato I del presente regolamento si applicano, in base al codice del campo di intervento, ai dati finanziari registrati per tali codice;
- b) per quanto concerne i dati finanziari registrati in relazione ai codici dei campi di intervento che presentano un coefficiente pari a zero, qualora i dati finanziari figurino nella dimensione dell'obiettivo tematico ai codici 04 e 05 di cui alla tabella 5 dell'allegato I del presente regolamento, ai dati si attribuisce una ponderazione corrispondente ad un coefficiente del 40 % in termini di contributo apportato agli obiettivi in materia di cambiamenti climatici.



2. I coefficienti relativi ai cambiamenti climatici di cui alla tabella 1 dell'allegato I del presente regolamento si applicano anche alle rispettive categorie nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea, istituito in forza dell'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup>.

3. Il calcolo del sostegno a favore degli obiettivi in materia di cambiamenti climatici a titolo del FSE viene effettuato rilevando i dati finanziari registrati al codice della dimensione 01 «Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio», in conformità alla dimensione 6 «Codici relativi alla dimensione tematica secondaria nel quadro del Fondo sociale europeo» di cui alla tabella 6 dell'allegato I del presente regolamento.

#### Articolo 2

##### Metodologia per il calcolo del sostegno a titolo del FEASR per gli obiettivi in materia di cambiamenti climatici

1. L'importo indicativo del sostegno da destinare agli obiettivi in materia di cambiamenti climatici a titolo del FEASR in ciascun programma, come indicato all'articolo 27, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013, è calcolato applicando i coefficienti di cui all'allegato II del presente regolamento alle spese programmate figuranti nel piano di finanziamento di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (UE) n. 1305/2013 per quanto riguarda le priorità e i settori prioritari di cui all'articolo 5, punto 3, lettera b), punti 4, 5 e punto 6, lettera b), del regolamento (UE) n. 1305/2013.

2. Ai fini della registrazione delle informazioni in merito al sostegno utilizzato per gli obiettivi in materia di cambiamenti climatici nella relazione di attuazione annuale a norma dell'articolo 50, paragrafi 4 e 5, del regolamento (UE) n. 1303/2013, i coefficienti di cui al paragrafo 1 si applicano alle informazioni sulle spese di cui all'articolo 75, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013.

#### Articolo 3

##### Metodologia per il calcolo del sostegno a titolo del FEAMP per gli obiettivi in materia di cambiamenti climatici

1. Il contributo apportato dal FEAMP in materia di cambiamenti climatici è calcolato applicando a ciascuna delle principali misure finanziate dal FEAMP coefficienti che riflettono la pertinenza di ciascuna di tali misure in materia di cambiamenti climatici.

Il sostegno a titolo del FEAMP agli obiettivi in materia di cambiamenti climatici è calcolato sulla scorta delle seguenti informazioni:

<sup>(1)</sup> Regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 259).

a) l'importo indicativo del sostegno da utilizzare dal FEAMP per gli obiettivi in materia di cambiamenti climatici in ciascun programma di cui all'articolo 27, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013;

b) i coefficienti stabiliti per le principali misure finanziate dal FEAMP di cui all'allegato III del presente regolamento;

c) le informazioni fornite dagli Stati membri sulle dotazioni finanziarie e sulle spese per ciascuna misura nelle relazioni di attuazione annuali a norma dell'articolo 50, paragrafi 4 e 5, del regolamento n. 1303/2013;

d) le informazioni e i dati forniti dagli Stati membri sulle operazioni selezionate per il finanziamento a norma di un futuro atto giuridico dell'Unione, che stabilisce le condizioni per il sostegno finanziario alla politica marittima e della pesca per il periodo di programmazione 2014-2020 (di seguito «il regolamento FEAMP»).

2. Uno Stato membro può proporre nel proprio programma operativo che un coefficiente del 40 % sia assegnato a una misura cui è attribuito un coefficiente pari allo 0 % nell'allegato III del presente regolamento, a condizione che possa dimostrare la pertinenza di tale misura nell'ambito della mitigazione dei cambiamenti climatici o dell'adattamento ai medesimi.

#### CAPO II

##### DETERMINAZIONE DEI TARGET INTERMEDI E DEI TARGET FINALI NEL QUADRO DI RIFERIMENTO DELL'EFFICACIA DELL'ATTUAZIONE E VALUTAZIONE DEL LORO CONSEGUIMENTO


(A norma dell'articolo 22, paragrafo 7, quinto comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013)

#### Articolo 4

##### Informazioni da registrare a cura degli organismi deputati alla preparazione dei programmi

1. Gli organismi deputati alla preparazione dei programmi registrano le informazioni sulle metodologie e sui criteri applicati alla selezione degli indicatori per il quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione, al fine di garantire che i corrispondenti target intermedi e target finali soddisfino le condizioni di cui all'allegato II, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013 per tutti i programmi e le priorità che beneficiano del sostegno dei fondi SIE nonché della dotazione specifica per l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile («IOG») di cui all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup>, soggetta alle eccezioni di cui all'allegato II, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013.

<sup>(2)</sup> Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 181/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 470).



2. Le informazioni registrate a cura degli organismi deputati alla preparazione dei programmi consentono la verifica della conformità alle condizioni di cui all'allegato II, punto 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto concerne i target intermedi e i target finali. Ciò comprende quanto segue:

- a) dati o elementi di prova utilizzati per stimare il valore dei target intermedi e dei target finali e il metodo di calcolo, come i dati sui costi unitari, i parametri di riferimento, il tasso di attuazione standard o un tasso di attuazione precedente, i pareri degli esperti e le conclusioni della valutazione ex ante;
- b) informazioni sulla quota della dotazione finanziaria rappresentata dalle operazioni, alla quale corrispondono gli indicatori di output e le fasi di attuazione principali di cui al quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione nonché la spiegazione del metodo adottato per il calcolo di tale quota;
- c) informazioni sulle modalità di applicazione della metodologia e dei meccanismi atti a garantire la coerenza nel funzionamento del quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione, stabiliti dall'accordo di partenariato conformemente all'articolo 15, paragrafo 1, lettera b), punto iv), del regolamento (UE) n. 1303/2013;
- d) una spiegazione relativa alla selezione degli indicatori di risultato o delle fasi di attuazione principali, laddove questi siano stati inclusi nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione.

3. Le informazioni sulle metodologie e sui criteri applicati per selezionare gli indicatori per il quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione nonché per fissare i corrispondenti target intermedi e target finali registrati dagli organismi deputati alla preparazione dei programmi sono rese disponibili su richiesta della Commissione.

4. I requisiti di cui ai paragrafi da 1 a 3 del presente articolo si applicano anche alla revisione dei target intermedi e dei target finali conformemente all'articolo 30 del regolamento (UE) n. 1303/2013.

#### Articolo 5

##### Istituzione dei target intermedi e dei target finali

1. I target intermedi e i target finali sono fissati a livello di priorità, fatta eccezione per i casi di cui all'articolo 7. Gli indicatori di output e le fasi di attuazione principali di cui al quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione corrispondono ad oltre il 50 % della dotazione finanziaria della priorità. Allo scopo di stabilire detto importo, una dotazione relativa ad un indicatore o ad una fase di attuazione principale non viene contata più di una volta.

2. Per tutti i fondi SIE, tranne che per il FEASR, il target intermedio e il target finale per un indicatore finanziario si riferiscono all'importo totale delle spese ammissibili, contabilizzato nel sistema contabile dell'autorità di certificazione e certificato da tale autorità in conformità all'articolo 126, lettera c), del regolamento (UE) n. 1303/2013.

Per il FEASR essi si riferiscono all'importo totale della spesa pubblica sostenuta, contabilizzato nel sistema comune per il monitoraggio e la valutazione.

3. Per tutti i fondi SIE, tranne che per il FSE e il FEASR, il target intermedio e il target finale per un indicatore di output si riferiscono ad operazioni, laddove tutte le azioni che hanno portato a output siano state integralmente attuate ma per le quali non tutti i pagamenti siano necessariamente stati effettuati.

Per il FSE e per il FEASR, per le misure di cui all'articolo 16, all'articolo 19, paragrafo 1, lettera c), all'articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e b), agli articoli 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, del regolamento (UE) n. 1305/2013, essi possono riguardare anche il valore conseguito per operazioni avviate, qualora alcune delle azioni che producono gli output siano ancora in corso.

Per altre misure nel quadro del FEASR essi si riferiscono alle operazioni completate conformemente all'articolo 2, paragrafo 14, del regolamento (UE) n. 1303/2013.

4. Una fase di attuazione principale è una fase importante nell'attuazione di operazioni nell'ambito di una priorità, il cui completamento è verificabile e può essere espresso mediante un numero o una percentuale. Ai fini degli articoli 6 e 7 del presente regolamento, le fasi di attuazione principali sono trattate come indicatori.


5. Un indicatore di risultato viene utilizzato soltanto se del caso e strettamente correlato agli interventi strategici che beneficiano di sostegno.

6. Qualora risulti che le informazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del presente regolamento siano basate su supposizioni inesatte che conducono ad una sottostima o ad una sovrastima dei target intermedi o dei target finali, ciò può costituire un caso debitamente giustificato conformemente all'allegato II, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1303/2013.

#### Articolo 6

##### Conseguimento dei target intermedi e dei target finali

1. Il conseguimento dei target intermedi e dei target finali viene valutato tenendo conto di tutti gli indicatori e delle fasi di attuazione principali inclusi nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione, stabiliti al livello di priorità a norma dell'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1303/2013, salvo nei casi di cui all'articolo 7 del presente regolamento.



2. I target intermedi o i target finali di una priorità sono ritenuti conseguiti se per tutti gli indicatori inclusi nel rispettivo quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione è stato conseguito almeno l'85 % del valore del target intermedio entro la fine del 2018 o almeno l'85 % del valore del target finale entro la fine del 2023. A titolo di deroga, laddove il quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione comprenda tre o più indicatori, i target intermedi o finali di una priorità possono essere considerati conseguiti se tutti gli indicatori, ad eccezione di uno, conseguono l'85 % del valore dei rispettivi target intermedi entro la fine del 2018 o l'85 % del valore dei rispettivi target finali entro la fine del 2023. L'indicatore che non consegue l'85 % del valore del rispettivo target intermedio o finale non può conseguire meno del 75 % del valore del rispettivo target intermedio o finale.

3. Per una priorità il cui quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione include non oltre due indicatori, viene considerata una grave carenza nel conseguire i target intermedi non raggiungere almeno il 65 % del valore del target intermedio entro la fine del 2018 per uno dei due. Viene considerata una grave carenza nel conseguire i target finali non raggiungere almeno il 65 % del valore del target finale entro la fine del 2023 per uno dei due indicatori.

4. Per una priorità il cui quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione comprende oltre due indicatori viene considerata una grave carenza nel conseguire i target intermedi non raggiungere almeno il 65 % del valore del target intermedio entro la fine del 2018 per almeno due di tali indicatori. Viene considerata una grave carenza nel conseguire i target finali non raggiungere almeno il 65 % del valore del target finale entro la fine del 2023 per almeno due di tali indicatori.

#### Articolo 7

#### **Quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione per gli assi prioritari di cui all'articolo 96, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 1303/2013 e per gli assi prioritari che integrano la IOG**

1. Gli indicatori e le fasi di attuazione principali selezionati per il quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione, i corrispondenti target intermedi e target finali nonché i valori conseguiti sono ripartiti per fondo e, per il FESR e il FSE, per categoria di regioni.

2. Le informazioni richieste all'articolo 4, paragrafo 2, del presente regolamento sono formulate per fondo e per categoria di regioni, se del caso.

3. Il conseguimento dei target intermedi e dei target finali viene valutato separatamente per ciascun fondo e per ciascuna categoria di regioni nell'ambito della priorità, tenendo conto degli indicatori, dei corrispondenti target intermedi e target finali nonché dei relativi valori conseguiti, ripartiti per fondo e per categoria di regioni. Gli indicatori di output e le fasi di attuazione principali di cui al quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione corrispondono ad oltre il 50 % della dotazione finanziaria del fondo e della categoria di regioni, se del caso.

Allo scopo di stabilire detto importo, una dotazione relativa ad un indicatore o ad una fase di attuazione principale non viene contata più di una volta.

4. Qualora le risorse per la IOG siano programmate quale parte di un asse prioritario a norma dell'articolo 18, lettera c), del regolamento (UE) n. 1304/2013, un quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione viene istituito separatamente per la IOG e il conseguimento dei target intermedi stabiliti per la IOG viene valutato separatamente rispetto all'altra parte dell'asse prioritario.

#### CAPO III

#### **NOMENCLATURA DELLE CATEGORIE DI INTERVENTO PER IL FESR, IL FSE E IL FONDO DI COESIONE NELL'AMBITO DELL'OBIETTIVO «INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE»**

#### Articolo 8

#### **Categorie di intervento per il FESR, il FSE e il Fondo di coesione**

(A norma dell'articolo 96, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013)

1. La nomenclatura per le categorie di intervento di cui all'articolo 96, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013, è indicata nelle tabelle da 1 a 8 dell'allegato I del presente regolamento. I codici figuranti in queste tabelle si applicano al FESR con riguardo all'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione», al Fondo di coesione, al FSE e all'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile, come specificato ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo.

2. I codici da 001 a 101 di cui alla tabella 1 dell'allegato I del presente regolamento si applicano esclusivamente al FESR e al Fondo di coesione.

I codici da 102 a 120 di cui alla tabella 1 dell'allegato I del presente regolamento si applicano esclusivamente al FSE.

Solo il codice 103 di cui alla tabella 1 dell'allegato I del presente regolamento si applica all'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile.

I codici 121, 122 e 123 di cui alla tabella 1 dell'allegato I del presente regolamento si applicano al FESR, al Fondo di coesione e al FSE.

3. I codici di cui alle tabelle da 2 a 4, 7 e 8 dell'allegato I del presente regolamento si applicano al FESR, al FSE, alla IOG e al Fondo di coesione.

I codici di cui alla tabella 5 dell'allegato I del presente regolamento si applicano esclusivamente al FESR e al Fondo di coesione.

I codici di cui alla tabella 6 dell'allegato I del presente regolamento si applicano esclusivamente al FSE e all'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile.



## CAPO IV

**DISPOSIZIONI FINALI***Articolo 9*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

L'articolo 3 e l'allegato III del presente regolamento si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento FEAMP.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 2014

*Per la Commissione*

*Il presidente*

José Manuel BARROSO




## ALLEGATO I

**Nomenclatura per le categorie di intervento dei fondi <sup>(1)</sup> nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" e dell'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile**

TABELLA 1: CODICI RELATIVI ALLA DIMENSIONE "CAMPO DI INTERVENTO"

1. CAMPO DI INTERVENTO		Coefficiente per il calcolo del sostegno agli obiettivi in materia di cambiamenti climatici
<b>I Investimento produttivo:</b>		
001	Investimenti produttivi generici nelle piccole e medie imprese ("PMI")	0 %
002	Processi di ricerca e innovazione nelle grandi imprese	0 %
003	Investimenti produttivi nelle grandi imprese collegati a un'economia a basse emissioni di carbonio	40 %
004	Investimenti produttivi collegati alla cooperazione tra grandi imprese e PMI per sviluppare prodotti e servizi nell'ambito delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione ("TIC") e del commercio elettronico e per stimolare la domanda di TIC	0 %
<b>II Infrastrutture che forniscono servizi di base e relativi investimenti:</b>		
<i>Infrastrutture energetiche</i>		
005	Energia elettrica (stoccaggio e trasmissione)	0 %
006	Energia elettrica (stoccaggio e trasmissione TEN-E)	0 %
007	Gas naturale	0 %
008	Gas naturale (TEN-E)	0 %
009	Energie rinnovabili: eolica	100 %
010	Energie rinnovabili: solare	100 %
011	Energie rinnovabili: biomassa	100 %
012	Altre energie rinnovabili (inclusa quella idroelettrica, geotermica e marina) e integrazione di energie rinnovabili (incluso lo stoccaggio, l'alimentazione di infrastrutture per la produzione di gas e di idrogeno rinnovabile)	100 %
013	Rinnovo di infrastrutture pubbliche sul piano dell'efficienza energetica, progetti dimostrativi e misure di sostegno	100 %
014	Rinnovo della dotazione di alloggi sul piano dell'efficienza energetica, progetti dimostrativi e misure di sostegno	100 %
015	Sistemi di distribuzione di energia intelligenti a media e bassa tensione (comprese le reti intelligenti e i sistemi TIC)	100 %
016	Cogenerazione e teleriscaldamento ad alto rendimento	100 %

(1) Fondo europeo di sviluppo regionale, Fondo di coesione e Fondo sociale europeo.



<i>Infrastrutture ambientali</i>		
017	Gestione dei rifiuti domestici (comprese le misure di minimizzazione, di smistamento e di riciclaggio)	0 %
018	Gestione dei rifiuti domestici (comprese le misure per il trattamento meccanico-biologico, il trattamento termico, l'incenerimento e la discarica)	0 %
019	Gestione dei rifiuti commerciali, industriali o pericolosi	0 %
020	Fornitura di acqua per il consumo umano (estrazione, trattamento, stoccaggio e infrastrutture di distribuzione)	0 %
021	Gestione dell'acqua e conservazione dell'acqua potabile (compresa la gestione dei bacini idrografici, l'approvvigionamento di acqua, specifiche misure di adattamento ai cambiamenti climatici, la misurazione dei consumi a livello di distretti idrici e di utenti, sistemi di tariffazione e riduzione delle perdite)	40 %
022	Tattamento delle acque reflue	0 %
023	Misure ambientali volte a ridurre e/o evitare le emissioni di gas a effetto serra (incluso il trattamento e lo stoccaggio di gas metano e il compostaggio)	100 %
<i>Infrastrutture di trasporto</i>		
024	Ferrovie (rete centrale RTE-T)	40 %
025	Ferrovie (rete globale RTE-T)	40 %
026	Altre reti ferroviarie	40 %
027	Infrastrutture ferroviarie mobili	40 %
028	Autostrade e strade RTE-T — rete centrale (nuova costruzione)	0 %
029	Autostrade e strade RTE-T — rete globale (nuova costruzione)	0 %
030	Collegamenti stradali secondari alle reti e ai nodi stradali RTE-T (nuova costruzione)	0 %
031	Altre strade nazionali e regionali (nuova costruzione)	0 %
032	Strade di accesso locali (nuova costruzione)	0 %
033	Strade ricostruite o migliorate RTE-T	0 %
034	Altre strade ricostruite o migliorate (autostrade, strade nazionali, regionali o locali)	0 %
035	Trasporti multimodali (RTE-T)	40 %
036	Trasporti multimodali	40 %
037	Aeroporti (RTE-T) (¹)	0 %
038	Altri aeroporti (¹)	0 %



039	Porti marittimi (RTE-T)	40 %
040	Altri porti marittimi	40 %
041	Vie navigabili interne e porti (RTE-T)	40 %
042	Vie navigabili interne e porti (regionali e locali)	40 %
<i>Trasporti sostenibili</i>		
043	Infrastrutture e promozione di trasporti urbani puliti (compresi gli impianti e il materiale rotabile)	40 %
044	Sistemi di trasporto intelligenti (compresa l'introduzione della gestione della domanda, sistemi di pedaggio, monitoraggio informatico, sistemi di informazione e controllo)	40 %
<i>Infrastrutture delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC)</i>		
045	TIC: rete principale/rete di backhaul	0 %
046	TIC: rete a banda larga ad alta velocità (accesso/linea locale; >/= 30 Mbps)	0 %
047	TIC: rete a banda larga ad altissima velocità (accesso/linea locale; >/= 100 Mbps)	0 %
048	TIC: altri tipi di infrastrutture TIC/risorse informatiche/impianti di grandi dimensioni (comprese infrastrutture elettroniche, centri di dati e sensori; anche quando integrate in altre infrastrutture, quali strutture di ricerca, infrastrutture ambientali e sociali)	0 %
<b>III Infrastrutture sociali, sanitarie e didattiche e relativi investimenti:</b>		
049	Infrastrutture didattiche per l'istruzione terziaria	0 %
050	Infrastrutture didattiche per l'istruzione e la formazione professionale e l'apprendimento per gli adulti	0 %
051	Infrastrutture didattiche per l'istruzione scolastica (istruzione primaria e istruzione generale secondaria)	0 %
052	Infrastrutture per l'educazione e la cura della prima infanzia	0 %
053	Infrastrutture per la sanità	0 %
054	Infrastrutture edilizie	0 %
055	Altre infrastrutture sociali che contribuiscono allo sviluppo regionale e locale	0 %
<b>IV Sviluppo del potenziale endogeno:</b>		
<i>Ricerca e sviluppo e innovazione</i>		
056	Investimenti in infrastrutture, capacità e attrezzature nelle PMI direttamente collegati alle attività di ricerca e innovazione	0 %
057	Investimenti in infrastrutture, capacità e attrezzature nelle grandi imprese direttamente collegati alle attività di ricerca e innovazione	0 %
058	Infrastrutture di ricerca e innovazione (pubbliche)	0 %



059	Infrastrutture di ricerca e innovazione (private, compresi i parchi scientifici)	0 %
060	Attività di ricerca e innovazione in centri di ricerca e centri di competenza pubblici, incluso il collegamento in rete	0 %
061	Attività di ricerca e innovazione in centri di ricerca privati, incluso il collegamento in rete	0 %
062	Trasferimento di tecnologie e cooperazione tra università e imprese, principalmente a vantaggio delle PMI	0 %
063	Sostegno ai cluster e alle reti di imprese, principalmente a vantaggio delle PMI	0 %
064	Processi di ricerca e innovazione nelle PMI (compresi i sistemi di buoni, il processo, la progettazione, il servizio e l'innovazione sociale)	0 %
065	Infrastrutture di ricerca e di innovazione, processi, trasferimento di tecnologie e cooperazione nelle imprese incentrati sull'economia a basse emissioni di carbonio e sulla resilienza ai cambiamenti climatici	100 %
<i>Sviluppo delle imprese</i>		
066	Servizi avanzati di sostegno alle PMI e a gruppi di PMI (compresi i servizi di gestione, marketing e progettazione)	0 %
067	Sviluppo dell'attività delle PMI, sostegno all'imprenditorialità e all'incubazione (compreso il sostegno a spin off e spin out)	0 %
068	Efficienza energetica e progetti dimostrativi nelle PMI e misure di sostegno	100 %
069	Sostegno ai processi di produzione rispettosi dell'ambiente e all'efficienza delle risorse nelle PMI	40 %
070	Promozione dell'efficienza energetica nelle grandi imprese	100 %
071	Sviluppo e promozione di imprese specializzate nella fornitura di servizi che contribuiscono all'economia a basse emissioni di carbonio e alla resilienza ai cambiamenti climatici (compreso il sostegno a tali servizi)	100 %
072	Infrastrutture commerciali per le PMI (compresi i parchi e i siti industriali)	0 %
073	Sostegno alle imprese sociali (PMI)	0 %
074	Sviluppo e promozione dei beni turistici nelle PMI	0 %
075	Sviluppo e promozione dei servizi turistici nelle o per le PMI	0 %
076	Sviluppo e promozione dei beni culturali e creativi nelle PMI	0 %
077	Sviluppo e promozione dei servizi culturali e creativi nelle o per le PMI	0 %
<i>Tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) — promozione della domanda, applicazioni e servizi</i>		
078	Servizi e applicazioni di e-government (compresi gli appalti elettronici, le misure TIC a sostegno della riforma della pubblica amministrazione, la sicurezza informatica, le misure relative alla fiducia e alla riservatezza, la giustizia elettronica e la democrazia elettronica)	0 %
079	Accesso alle informazioni relative al settore pubblico (compresi i dati aperti e-culture, le biblioteche digitali, i contenuti digitali e il turismo elettronico)	0 %



080	Servizi e applicazioni di inclusione digitale, accessibilità digitale, apprendimento per via elettronica e istruzione online, alfabetizzazione digitale	0 %
081	Soluzioni TIC volte ad affrontare la sfida dell'invecchiamento attivo e in buona salute nonché servizi e applicazioni per la sanità elettronica (compresa la teleassistenza e la domotica per categorie deboli)	0 %
082	Servizi ed applicazioni TIC per le PMI (compreso il commercio elettronico, l'e-business e i processi aziendali in rete, i "laboratori viventi", gli imprenditori del web e le start-up nel settore delle TIC)	0 %
<i>Ambiente</i>		
083	Misure per la qualità dell'aria	40 %
084	Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento	40 %
085	Tutela e valorizzazione della biodiversità, protezione della natura e infrastrutture "verdi"	40 %
086	Tutela, ripristino e uso sostenibile dei siti Natura 2000	40 %
087	Misure di adattamento ai cambiamenti climatici, prevenzione e gestione dei rischi connessi al clima, quali erosione, incendi, inondazioni, tempeste e siccità, comprese azioni di sensibilizzazione, protezione civile nonché sistemi e infrastrutture per la gestione delle catastrofi	100 %
088	Prevenzione e gestione dei rischi naturali non connessi al clima (ad esempio terremoti) e dei rischi collegati alle attività umane (ad esempio incidenti tecnologici), comprese le azioni di sensibilizzazione, la protezione civile e i sistemi e le infrastrutture per la gestione delle catastrofi	0 %
089	Recupero dei siti industriali e dei terreni contaminati	0 %
090	Piste ciclabili e percorsi pedonali	100 %
091	Sviluppo e promozione del potenziale turistico delle aree naturali	0 %
092	Protezione, sviluppo e promozione di beni turistici pubblici	0 %
093	Sviluppo e promozione di servizi turistici pubblici	0 %
094	Protezione, sviluppo e promozione del patrimonio culturale pubblico	0 %
095	Sviluppo e promozione di servizi culturali pubblici	0 %
<i>Altro</i>		
096	Capacità istituzionale delle pubbliche amministrazioni e dei servizi pubblici relative all'attuazione del FESR o ad azioni a sostegno di iniziative inerenti all'asse "capacità istituzionale" del FSE	0 %
097	Iniziative di sviluppo locale nelle zone urbane e rurali realizzate dalla collettività	0 %
098	Regioni ultraperiferiche: compensazione dei costi supplementari dovuti a problemi di accessibilità e frammentazione territoriale	0 %
099	Regioni ultraperiferiche: interventi specifici destinati a compensare i costi supplementari dovuti alle dimensioni del mercato	0 %




100	Regioni ultraperiferiche: sostegno destinato a compensare i costi supplementari dovuti alle condizioni climatiche e alle difficoltà di soccorso	40 %
101	Finanziamenti incrociati nel quadro del FESR (sostegno alle azioni di tipo FSE necessarie a garantire la corretta attuazione della componente FESR dell'operatività e ad essa direttamente collegate)	0 %

**V Promozione dell'occupazione sostenibile e di qualità e sostegno alla mobilità dei lavoratori:**

102	Accesso all'occupazione per le persone in cerca di lavoro e le persone inattive, compresi i disoccupati di lunga durata e le persone distanti dal mercato del lavoro, anche attraverso iniziative locali per l'occupazione e il sostegno alla mobilità dei lavoratori	0 %
103	Inserimento sostenibile dei giovani nel mercato del lavoro, in particolare di quelli disoccupati e non iscritti a corsi d'istruzione o di formazione, compresi i giovani a rischio di esclusione sociale e i giovani provenienti da comunità emarginate, anche mediante l'attuazione della "garanzia per i giovani"	0 %
104	Lavoro autonomo, imprenditorialità e creazione di imprese, comprese le micro, piccole e medie imprese creative	0 %
105	Parità tra uomini e donne in tutti i campi, anche in materia di accesso al lavoro, progressione nella carriera, conciliazione tra vita professionale e vita privata e promozione della parità di retribuzione per lavoro di pari valore	0 %
106	Adattamento al cambiamento da parte di lavoratori, imprese e imprenditori	0 %
107	Invecchiamento attivo e in buona salute	0 %
108	Modernizzazione delle istituzioni del mercato del lavoro, come i servizi di collocamento pubblici e privati e migliore soddisfazione delle esigenze del mercato del lavoro, anche attraverso interventi a favore della mobilità transnazionale dei lavoratori, nonché programmi di mobilità e una migliore cooperazione tra istituzioni e parti interessate	0 %

**VI Promozione dell'inclusione sociale, lotta alla povertà e a qualsiasi discriminazione:**

109	Inclusione attiva, anche al fine di promuovere le pari opportunità, e partecipazione attiva, nonché migliore occupabilità	0 %
110	Integrazione socioeconomica delle comunità emarginate quali i Rom	0 %
111	Lotta contro tutte le forme di discriminazione e promozione delle pari opportunità	0 %
112	Miglioramento dell'accesso a servizi accessibili, sostenibili e di qualità, compresi i servizi sociali e le cure sanitarie d'interesse generale	0 %
113	Promozione dell'imprenditoria sociale e dell'inserimento professionale nelle imprese sociali e dell'economia sociale e solidale per facilitare l'accesso al lavoro	0 %
114	Strategie di sviluppo locale realizzate dalla collettività	0 %



**VII Investimenti nell'istruzione, nella formazione e nella formazione professionale per sviluppare capacità e favorire l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita:**

115	Riduzione e prevenzione dell'abbandono scolastico prematuro e promozione della parità di accesso a un'istruzione prescolare, primaria e secondaria di qualità, inclusi i percorsi di apprendimento di tipo formale, non formale e informale, per il reinserimento nell'istruzione e nella formazione	0 %
116	Miglioramento della qualità e dell'efficienza e dell'accessibilità all'istruzione terziaria e di livello equivalente al fine di aumentare la partecipazione e i livelli di istruzione, in particolare per i gruppi svantaggiati	0 %
117	Miglioramento della parità di accesso all'apprendimento lungo tutto l'arco della vita per tutte le fasce di età in contesti formali, non formali e informali, innalzamento delle conoscenze, delle capacità e delle competenze della forza lavoro e promozione di percorsi di apprendimento flessibili anche attraverso l'orientamento professionale e la convalida delle competenze acquisite	0 %
118	Adozione di sistemi di istruzione e di formazione maggiormente rilevanti per il mercato del lavoro, facilitando la transizione dall'istruzione al lavoro e potenziando i sistemi di istruzione e formazione professionale e la loro qualità, anche attraverso meccanismi per l'anticipazione delle capacità, l'adeguamento dei piani di studio e l'introduzione e lo sviluppo di programmi di apprendimento basati sul lavoro, inclusi i sistemi di apprendimento duale e di apprendistato	0 %

**VIII Rafforzamento della capacità istituzionale delle autorità pubbliche e delle parti interessate e dell'efficienza della pubblica amministrazione:**

119	Investimenti nella capacità istituzionale e nell'efficienza delle pubbliche amministrazioni e dei servizi pubblici a livello nazionale, regionale e locale al fine di promuovere le riforme, una migliore regolamentazione e la good governance	0 %
120	Potenziamento delle capacità di tutte le parti interessate che operano nei settori dell'istruzione, dell'apprendimento lungo tutto l'arco della vita, della formazione e delle politiche sociali, anche attraverso patti settoriali e territoriali di mobilitazione per una riforma a livello nazionale, regionale e locale	0 %

**IX Assistenza tecnica:**

121	Preparazione, attuazione, sorveglianza e ispezioni	0 %
122	Valutazione e studi	0 %
123	Informazione e comunicazione	0 %

(<sup>1</sup>) Limitatamente a investimenti collegati alla tutela ambientale o integrati dagli investimenti necessari per attenuarne o ridurne l'impatto negativo sull'ambiente.

TABELLA 2: CODICI RELATIVI ALLA DIMENSIONE "FORME DI FINANZIAMENTO"

2. FORME DI FINANZIAMENTO	
01	Sovvenzione a fondo perduto
02	Sovvenzione rimborsabile
03	Sostegno mediante strumenti finanziari: capitale di rischio e capitale proprio o equivalente
04	Sostegno mediante strumenti finanziari: prestito o equivalente



05	Sostegno mediante strumenti finanziari: garanzia o equivalente
06	Sostegno mediante strumenti finanziari: bonifico dei tassi di interesse, bonifico sulla commissione di garanzia, supporto tecnico o equivalente
07	Premio

TABELLA 3: CODICI RELATIVI ALLA DIMENSIONE "TERRITORIO"


3. TIPO DI TERRITORIO	
01	Grandi aree urbane (densamente popolate > 50 000 abitanti)
02	Piccole aree urbane (mediamente popolate > 5 000 abitanti)
03	Aree rurali (scarsamente popolate)
04	Macro area di cooperazione regionale
05	Cooperazione tra aree di programmi nazionali o regionali nel contesto nazionale
06	Cooperazione transnazionale FSE
07	Non pertinente

TABELLA 4: CODICI RELATIVI ALLA DIMENSIONE "MECCANISMI DI EROGAZIONE TERRITORIALE"

4. MECCANISMI DI EROGAZIONE TERRITORIALE	
01	Investimento territoriale integrato — urbano
02	Altri approcci integrati allo sviluppo urbano sostenibile
03	Investimento territoriale integrato — altro
04	Altri approcci integrati allo sviluppo rurale sostenibile
05	Altri approcci integrati allo sviluppo urbano/rurale sostenibile
06	Iniziative di sviluppo locale realizzate dalla collettività
07	Non pertinente

TABELLA 5: CODICI RELATIVI ALLA DIMENSIONE "OBIETTIVO TEMATICO"

5. OBIETTIVO TEMATICO (FESR e Fondo di coesione)	
01	Rafforzamento della ricerca, dello sviluppo tecnologico e dell'innovazione
02	Miglioramento dell'accesso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché dell'impiego e della qualità delle medesime
03	Promozione della competitività delle piccole e medie imprese
04	Sostegno alla transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori
05	Promozione dell'adattamento ai cambiamenti climatici, della prevenzione e della gestione dei rischi
06	Preservazione e tutela dell'ambiente e promozione dell'uso efficiente delle risorse



07	Promozione di sistemi di trasporto sostenibili ed eliminazione delle strozzature nelle principali infrastrutture di rete
08	Promozione dell'occupazione sostenibile e di qualità e sostegno alla mobilità dei lavoratori
09	Promozione dell'inclusione sociale e lotta alla povertà e a qualsiasi discriminazione
10	Investimento nell'istruzione, nella formazione e nella formazione professionale per sviluppare capacità e favorire l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita
11	Rafforzamento della capacità istituzionale delle autorità pubbliche e delle parti interessate e dell'efficienza della pubblica amministrazione
12	Non pertinente (esclusivamente assistenza tecnica)

TABELLA 6: CODICI RELATIVI ALLA DIMENSIONE TEMATICA SECONDARIA NELL'AMBITO DEL FSE

6. TEMATICA SECONDARIA FSE		Coefficiente per il calcolo del sostegno agli obiettivi in materia di cambiamenti climatici
01	Sostegno all'uso efficiente delle risorse e al passaggio ad un'economia a basse emissioni di carbonio	100 %
02	Innovazione sociale	0 %
03	Potenziamento della competitività delle PMI	0 %
04	Rafforzamento della ricerca, dello sviluppo tecnologico e dell'innovazione	0 %
05	Miglioramento dell'accesso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché dell'impiego e della qualità delle medesime	0 %
06	Non discriminazione	0 %
07	Parità di genere	0 %
08	Non pertinente	0 %

TABELLA 7: CODICI RELATIVI ALLA DIMENSIONE "ATTIVITÀ ECONOMICA"

7. ATTIVITÀ ECONOMICA	
01	Agricoltura e foreste
02	Pesca e acquacoltura
03	Industrie alimentari e delle bevande
04	Industrie tessili e dell'abbigliamento
05	Fabbricazione di mezzi di trasporto
06	Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica
07	Altre industrie manifatturiere non specificate
08	Edilizia
09	Industria estrattiva (compresa l'estrazione di materiali per la produzione di energia)
10	Energia elettrica, gas, vapore, acqua calda e aria condizionata



11	Fornitura di acqua, reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e decontaminazione
12	Trasporti e stoccaggio
13	Azioni di informazione e comunicazione, comprese le telecomunicazioni, le attività dei servizi d'informazione, la programmazione informatica, la consulenza e le attività connesse
14	Commercio all'ingrosso e al dettaglio
15	Turismo, servizi di alloggio e di ristorazione
16	Attività finanziarie e assicurative
17	Attività immobiliari, noleggio e servizi alle imprese
18	Pubblica amministrazione
19	Istruzione
20	Attività dei servizi sanitari
21	Attività di assistenza sociale, servizi pubblici, sociali e personali
22	Attività connesse all'ambiente e ai cambiamenti climatici
23	Attività artistiche, di intrattenimento e divertimento, industrie creative
24	Altri servizi non specificati

TABELLA 8: CODICI RELATIVI ALLA DIMENSIONE "UBICAZIONE"

## 8. UBICAZIONE (2)

Codice	Ubicazione
	Codice della regione o della zona in cui è ubicata o effettuata l'operazione, come illustrato nella classificazione delle unità territoriali per la statistica (NUTS) che figura nell'allegato del regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup>

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1).




## ALLEGATO II

**Coefficienti per calcolare gli importi del sostegno agli obiettivi in materia di cambiamenti climatici per quanto riguarda il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale a norma dell'articolo 2**

Articolo del regolamento (CE) n. 1305/2013 <sup>(1)</sup>	Settore prioritario	Coefficiente
Articolo 5, paragrafo 3, lettera b)	Sostenere la prevenzione e la gestione dei rischi aziendali	40 %
Articolo 5, paragrafo 4	Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura ( <i>tutti settori prioritari</i> )	100 %
Articolo 5, paragrafo 5	Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale ( <i>tutti settori prioritari</i> )	100 %
Articolo 5, paragrafo 6, lettera b)	Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali	40 %

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487).



## ALLEGATO III

**Coefficienti per calcolare gli importi del sostegno agli obiettivi in materia di cambiamenti climatici per quanto riguarda il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca a norma dell'articolo 3**

	Titolo della misura	Numerazione provvisoria	Coefficiente
<b>CAPO I</b>			
<b>Sviluppo sostenibile della pesca</b>			
	Innovazione	articolo 28	0%* (1)
	Servizi di consulenza	articolo 29	0%
	Partenariati tra esperti scientifici e pescatori	articolo 30	0%*
	Promuovere il capitale umano e il dialogo sociale - formazione, collegamenti in rete, dialogo sociale	articolo 31	0%*
	Promuovere il capitale umano e il dialogo sociale – sostegno ai coniugi e ai conviventi	articolo 31, paragrafo 2	0%*
	Promuovere il capitale umano e il dialogo sociale – tirocinanti a bordo di imbarcazioni per PCPS	articolo 31, paragrafo 3	0%*
	Diversificazione e nuove forme di reddito	articolo 32	0%*
	Sostegno all'avviamento per i giovani pescatori	articolo 32 bis	0%
	Salute e sicurezza	articolo 33	0%
	Arresto temporaneo delle attività di pesca	articolo 33 bis	40%
	Arresto definitivo delle attività di pesca	articolo 33 ter	100%
	Fondi comuni per eventi climatici avversi e incidenti ambientali	articolo 33 quater	40%
	Sostegno ai sistemi di concessione di possibilità di pesca	articolo 34	40%
	Sostegno all'elaborazione e all'attuazione di misure di conservazione	articolo 35	0%
	Limitazione dell'impatto della pesca sull'ambiente marino e adeguamento della pesca alla protezione delle specie	articolo 36	40%
	Innovazione connessa alla conservazione delle risorse biologiche marine	articolo 37	40%
	Protezione e ripristino della biodiversità marina – raccolta di rifiuti	articolo 38, paragrafo 1, lettera a)	0%
	Protezione e ripristino della biodiversità marina – contributo a una migliore gestione o conservazione, costruzione, installazione o ammodernamento di elementi fissi o mobili, elaborazione di piani di protezione e gestione relativi ai siti NATURA 2000 e alle zone soggette a misure di protezione speciale, gestione, ripristino e sorveglianza delle zone marine protette, compresi i siti NATURA 2000, consapevolezza ambientale, partecipazione ad altre azioni volte a mantenere e favorire la biodiversità e i servizi ecosistemici	articolo 38, paragrafo 1, lettere b)-e), ea), f)	40%
	Protezione e ripristino della biodiversità marina – regimi per il risarcimento dei danni alle catture causati da mammiferi e uccelli	articolo 38, paragrafo 1, lettera eb)	0%
	Mitigazione dei cambiamenti climatici – investimenti a bordo	articolo 39, paragrafo 1, lettera a)	100%



	Titolo della misura	Numerazione provvisoria	Coefficiente
	Mitigazione dei cambiamenti climatici – audit e regimi di efficienza energetica	articolo 39, paragrafo 1, lettera b)	100%
	Efficienza energetica – studi per valutare il contributo dei sistemi di propulsione alternativi e della progettazione di scafi	articolo 39, paragrafo 1, lettera c)	40%
	Sostituzione o ammodernamento di motori principali o ausiliari	articolo 39, paragrafo 2	100%
	Valore aggiunto, qualità dei prodotti e utilizzo delle catture indesiderate	articolo 40	0%
	Porti, luoghi di sbarco, sale per la vendita all'asta e ripari di pesca – investimenti destinati a migliorare le infrastrutture dei porti e delle sale per la vendita all'asta o i luoghi di sbarco e i ripari di pesca	articolo 41, paragrafo 1	40%
	Porti, luoghi di sbarco, sale per la vendita all'asta e ripari di pesca – investimenti destinati a facilitare l'osservanza dell'obbligo di sbarcare tutte le catture	articolo 41, paragrafo 2	0%
	Porti, luoghi di sbarco, sale per la vendita all'asta e ripari di pesca – investimenti destinati a migliorare la sicurezza dei pescatori	articolo 41, paragrafo 3	0%
	Pesca nelle acque interne e fauna e flora nelle acque interne. Investimenti a bordo o destinati a singole attrezzature di cui all'articolo 33	articolo 42, paragrafo 1, lettera a)	0%*
	Pesca nelle acque interne e fauna e flora nelle acque interne. Investimenti in attrezzature e tipi di interventi di cui agli articoli 36 e 37	articolo 42, paragrafo 1, lettera b)	
	Pesca nelle acque interne e fauna e flora nelle acque interne. Investimenti a bordo e audit e regimi di efficienza energetica	articolo 42, paragrafo 1, lettera c)	
	Pesca nelle acque interne e fauna e flora nelle acque interne. Promozione del capitale umano e del dialogo sociale	articolo 42, paragrafo 1, lettera aa)	0%
	Pesca nelle acque interne e fauna e flora nelle acque interne. Porti, ripari di pesca e luoghi di sbarco	articolo 42, paragrafo 1, lettera d)	0%
	Pesca nelle acque interne e fauna e flora nelle acque interne. Investimenti destinati a migliorare il valore o la qualità del pesce catturato	articolo 42, paragrafo 1, lettera da)	0%
	Pesca nelle acque interne e fauna e flora nelle acque interne. Avviamento per i giovani pescatori	articolo 42, paragrafo 1 bis	0%
	Pesca nelle acque interne e fauna e flora nelle acque interne. Sviluppo e agevolazione dell'innovazione	articolo 42, paragrafo 1 ter	0%*
	Pesca nelle acque interne e fauna e flora nelle acque interne. Proteggere e sviluppare la fauna e la flora acquatiche	articolo 42, paragrafo 5	40%

CAPO II  
Sviluppo sostenibile dell'acquacoltura

	Innovazione	articolo 45	0%*
	Investimenti produttivi destinati all'acquacoltura	articolo 46	0%*
	Servizi di gestione, di sostituzione e di consulenza per le imprese acquicole	articolo 48	0%*
	Promozione del capitale umano e del collegamento in rete	articolo 49	0%*
	Aumento del potenziale dei siti di acquacoltura	articolo 50	40%
	Promozione di nuovi acquacoltori	articolo 51	0%
	Conversione ai sistemi di ecogestione e audit e all'acquacoltura biologica	articolo 53	40%



	Titolo della misura	Numerazione provvisoria	Coefficiente
	Prestazione di servizi ambientali da parte dell'acquacoltura	articolo 54	40%
	Misure sanitarie	articolo 55	0%
	Misure relative alla salute e al benessere degli animali	articolo 56	0%
	Assicurazione degli stock acquicoli	articolo 57	40%

**CAPO III  
Sviluppo sostenibile delle zone di pesca**

	Sostegno preparatorio	articolo 63, paragrafo 1, lettera a)	0%
	Attuazione di strategie di sviluppo locale	articolo 65	40%
	Attività di cooperazione	articolo 66	0%*
	Costi di gestione e di animazione	articolo 63, paragrafo 1, lettera d)	0%

**CAPO IV  
Misure connesse alla commercializzazione e alla trasformazione**

	Piani di produzione e di commercializzazione	articolo 69	0%*
	Aiuto al magazzinaggio	articolo 70	0%
	Misure a favore della commercializzazione	articolo 71	0%*
	Trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura	articolo 72	40%

**CAPO V  
Compensazione dei costi supplementari gravanti sui prodotti della pesca e dell'acquacoltura nelle regioni ultraperiferiche**

	Regime di compensazione	articolo 73	0%
--	-------------------------	-------------	----

**CAPO VI  
Misure di accompagnamento della politica comune della pesca in regime di gestione concorrente**

	Controllo ed esecuzione	articolo 78	0%
	Raccolta di dati	articolo 79	0%*

**CAPO VII  
Assistenza tecnica su iniziativa degli Stati membri**

	Assistenza tecnica su iniziativa degli Stati membri	articolo 79 bis	0%
--	---	-----------------	----

**CAPO VIII  
Misure riguardanti la politica marittima integrata finanziate in regime di gestione concorrente**

	Sorveglianza marittima integrata	articolo 79 ter, paragrafo 1, lettera a)	40%
	Promozione della protezione dell'ambiente marino e sfruttamento sostenibile delle risorse marine e costiere	articolo 79 ter, paragrafo 1, lettera b)	40%

(<sup>1</sup>) Una ponderazione del 40 % può essere attribuita alle misure contrassegnate con un \* nella tabella, a norma dell'articolo 3, paragrafo 2.



## REGOLAMENTO (UE) N. 216/2014 DELLA COMMISSIONE

del 7 marzo 2014

recante modifica del regolamento (CE) n. 2075/2005 che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di *Trichine* nelle carni

(Testo rilevante ai fini del SEE)


LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 18, punti 6, 8, 10 e 12,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2075/2005 della Commissione, del 5 dicembre 2005, che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di *Trichine* nelle carni<sup>(2)</sup> prevede norme per il campionamento delle carcasse di specie a rischio di contaminazione da *Trichine* per la determinazione della qualifica sanitaria di aziende e regioni e delle condizioni di importazione di carni nell'Unione. Prevede inoltre metodi di riferimento e metodi equivalenti per l'individuazione di *Trichine* nei campioni prelevati dalle carcasse.
- (2) Il 3 ottobre 2011 l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha adottato un parere scientifico sui rischi per la sanità pubblica cui far fronte mediante l'ispezione delle carni (suine)<sup>(3)</sup>, in cui si afferma che il consumo di carni suine contaminate da *Trichine* comporta un livello di rischio medio per la sanità pubblica e si conclude che, relativamente ai metodi ispettivi per i rischi biologici, l'unico modo per assicurare un controllo efficace dei principali fattori di pericolosità consiste nel garantire la sicurezza della carcassa suina mediante una serie di misure preventive e controlli integrati effettuati in aziende e macelli.
- (3) L'EFSA ha individuato alcuni indicatori epidemiologici in materia di contaminazione da *Trichine*. Tali indicatori possono essere applicati a livello nazionale, regionale, di macello o di azienda, a seconda dell'obiettivo e della situazione epidemiologica del paese.
- (4) L'EFSA riconosce la presenza sporadica di *Trichine* nell'Unione, soprattutto nei suini allevati allo stato brado e in quelli da cortile. Identifica inoltre il tipo di sistema produttivo come principale fattore di rischio per le infezioni da *Trichine*. I dati disponibili dimostrano inoltre che il rischio di infezioni da *Trichine* nei suini allevati in condizioni di stabulazione controllata ufficialmente riconosciute è trascurabile.
- (5) In ambito internazionale l'Organizzazione mondiale per la sanità animale (OIE) non riconosce più paesi o regioni a rischio «trascurabile». Tale riconoscimento è invece connesso a comparti composti da una o più aziende che applichino specifiche condizioni di stabulazione controllata.
- (6) Per ragioni di coerenza con le norme internazionali e al fine di promuovere un sistema di controllo in linea con i reali rischi per la sanità pubblica, è opportuno adeguare, razionalizzare e semplificare le misure volte a ridurre il rischio di presenza di *Trichine*, comprese le condizioni di importazione, nei macelli e le condizioni per la determinazione della qualifica sanitaria di paesi, regioni o aziende rispetto alla presenza di *Trichine*.
- (7) Nel 2011 Belgio e Danimarca hanno comunicato una condizione di rischio trascurabile riguardo alla presenza di *Trichine* nel territorio nazionale in conformità del regolamento (CE) n. 2075/2005. Tale condizione di rischio trascurabile non è tuttavia più riconosciuta per paesi e regioni. Le aziende e i comparti di Belgio e Danimarca che soddisfano le condizioni di stabulazione controllata alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono comunque autorizzati ad applicare la deroga per tali aziende e comparti senza ulteriori condizioni preliminari, quali ulteriori prescrizioni di riconoscimento post-ufficiale da parte dell'autorità competente.
- (8) Il laboratorio di riferimento dell'UE per i parassiti ha raccomandato di chiarire il testo del regolamento in merito alle procedure di alcuni metodi equivalenti di rilevazione della presenza di *Trichine*.
- (9) È necessario disporre affinché gli operatori garantiscano che gli animali morti vengano tempestivamente raccolti, identificati e trasportati in conformità degli articoli 21 e 22 del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale)<sup>(4)</sup> e dell'allegato VIII del regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera<sup>(5)</sup>.

<sup>(1)</sup> GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206.<sup>(2)</sup> GU L 338 del 22.12.2005, pag. 60.<sup>(3)</sup> EFSA Journal 2011; 9(10): 2351 [198 pagg.], pubblicato il 3 ottobre 2011.<sup>(4)</sup> GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1.<sup>(5)</sup> GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1.

- (10) Il numero di casi (importati e autoctoni) di *Trichine* nell'uomo e i relativi dati epidemiologici vanno comunicati a norma della decisione 2000/96/CE della Commissione, del 22 dicembre 1999, relativa alle malattie trasmissibili da inserire progressivamente nella rete comunitaria in forza della decisione n. 2119/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>(1)</sup>.
- (11) È quindi necessario modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2075/2005.
- (12) Le prescrizioni di cui al presente regolamento comportano un adeguamento delle pratiche correnti sia per gli operatori del settore alimentare che per le autorità competenti. Risulta pertanto opportuno consentire l'applicazione differita di alcune delle disposizioni del presente regolamento.
- (13) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e ad esse non si sono opposti né il Parlamento europeo né il Consiglio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2075/2005 è modificato come segue:

- 1) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

#### Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

- 1) per "*Trichina*" si intende qualsiasi nematode appartenente alla specie del genere *Trichinella*.
  - 2) Per "condizioni di stabulazione controllata" si intende un tipo di allevamento nell'ambito del quale i suini sono sottoposti a titolo permanente a controlli da parte dell'operatore alimentare per quanto riguarda l'alimentazione e le condizioni di stabulazione.
  - 3) Per "comparto" si intende un gruppo di aziende che applicano condizioni di stabulazione controllata. Tutte le aziende che applicano condizioni di stabulazione controllata in uno Stato membro possono essere considerate come un singolo comparto.»
- 2) gli articoli 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 2

#### Campionamento delle carcasse

1. Si prelevano campioni dalle carcasse di suini domestici, nei mattatoi, nell'ambito degli esami post mortem secondo le modalità descritte qui di seguito:
  - a) ogni anno sono sottoposte ad esame per accertare la presenza di *Trichine* tutte le carcasse di scrofe riproduttrici e verri riproduttori o almeno il 10 % delle carcasse di animali destinati alla macellazione provenienti da

ciascuna azienda ufficialmente riconosciuta per l'applicazione delle condizioni di stabulazione controllata;

- b) sono sottoposte ad esame sistematico per accertare la presenza di *Trichine* tutte le carcasse provenienti da aziende non ufficialmente riconosciute per l'applicazione di condizioni di stabulazione controllata.

Al fine di individuare la presenza di *Trichine*, in un laboratorio designato dall'autorità competente viene prelevato un campione da ciascuna carcassa, utilizzando uno dei seguenti metodi:

- a) metodo di rilevamento di riferimento di cui all'allegato I, capitolo I; o
- b) metodo di individuazione equivalente di cui all'allegato I, capitolo II.

2. In attesa dei risultati dell'esame per la rilevazione della presenza di *Trichine*, e purché la piena tracciabilità sia garantita dall'operatore del settore alimentare, le carcasse in questione possono essere sezionate in sei parti al massimo, nel mattatoio o in un laboratorio di sezionamento situato negli stessi locali del mattatoio ("i locali").

In deroga a quanto indicato nel primo comma e previa approvazione dell'autorità competente, le carcasse in questione possono essere sezionate in un laboratorio di sezionamento annesso o distinto dal mattatoio, a condizione che:

- a) la procedura sia seguita sotto il controllo dell'autorità competente;
- b) la carcassa o le parti di carcassa siano destinate ad un unico laboratorio di sezionamento;
- c) il laboratorio di sezionamento si trovi nel territorio dello Stato membro, e
- d) in caso di risultati positivi tutte le parti siano dichiarate inadatte al consumo umano.

3. Le carcasse di equidi, cinghiali e altre specie animali d'allevamento o selvatiche a rischio di contaminazione da *Trichine* sono sottoposte sistematicamente a campionamento nei mattatoi o negli stabilimenti di trattamento della selvaggina, nell'ambito dell'esame post mortem.


Viene prelevato un campione da ciascuna carcassa e viene esaminato conformemente a quanto disposto negli allegati I e III, in un laboratorio designato dall'autorità competente.

Articolo 3

#### Deroghe

1. In deroga all'articolo 2, paragrafo 1, le carni di suini domestici sottoposte a trattamento di congelazione conformemente all'allegato II, sotto il controllo dell'autorità competente sono esenti dall'esame atto ad individuare la presenza di *Trichine*.
2. In deroga all'articolo 2, paragrafo 1, le carcasse e le carni di suini domestici non svezati di età inferiore a 5 settimane sono esenti dall'esame atto ad individuare la presenza di *Trichine*.

<sup>(1)</sup> GU L 28 del 3.2.2000, pag. 50.



3. In deroga all'articolo 2, paragrafo 1, le carcasse e le carni di suini domestici possono essere esentate dall'esame atto ad individuare la presenza di *Trichine* nel caso in cui gli animali provengano da un "azienda o da un comparto ufficialmente riconosciuti per l'applicazione di condizioni di stabulazione controllata conformemente all'allegato IV, qualora:

- a) nello Stato membro non siano state rilevate contaminazioni autoctone da *Trichine* nei suini domestici allevati in aziende ufficialmente riconosciute per l'applicazione di condizioni di stabulazione controllata nel corso degli ultimi tre anni, periodo durante il quale gli animali sono stati costantemente sottoposti a controlli a norma dell'articolo 2; o
- b) i dati storici sui controlli cui è stata costantemente sottoposta la popolazione suina macellata garantiscano con una probabilità di almeno il 95 % che la prevalenza delle *Trichine* non sia superiore ad 1 caso per milione; o
- c) le aziende che applicano le condizioni di stabulazione controllata siano ubicate in Belgio e Danimarca.

4. Nel caso in cui uno Stato membro applichi la deroga di cui al paragrafo 3, esso ne informa la Commissione e gli altri Stati membri nell'ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e presenta alla Commissione una relazione annuale contenente le informazioni di cui all'allegato IV, capitolo II. La Commissione pubblica l'elenco degli Stati membri che applicano la deroga sul suo sito web.

Nel caso in cui uno Stato membro non presenti la relazione in questione, ovvero la relazione sia ritenuta inadeguata ai fini del presente articolo, la deroga cessa di essere applicata allo Stato membro in questione.»

3) gli articoli da 8 a 12 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 8

**Riconoscimento ufficiale delle aziende che applicano condizioni di stabulazione controllata**

1. Ai fini del presente regolamento laddove siano soddisfatte le prescrizioni di cui all'allegato IV l'autorità competente può riconoscere ufficialmente un'azienda o un comparto che applicano condizioni di stabulazione controllata.

2. Le aziende o un comparto che, alla data di applicazione del presente regolamento, applicano condizioni di stabulazione controllata in Danimarca e Belgio conformemente all'articolo 3, paragrafo 3, lettera c), sono considerati ufficialmente riconosciuti per l'applicazione delle condizioni di stabulazione controllata di cui all'allegato IV del presente regolamento.

Articolo 9

**Obbligo d'informazione da parte degli operatori del settore alimentare**

Gli operatori del settore alimentare delle aziende ufficialmente riconosciute per l'applicazione di condizioni di

stabulazione controllata informano le autorità competenti nel caso in cui una delle condizioni di cui all'allegato IV non sia più rispettata, ovvero nel caso in cui si verificano cambiamenti che potrebbero avere conseguenze sulla qualifica dell'azienda rispetto alle *Trichine*.

Articolo 10

**Ispezioni presso le aziende ufficialmente riconosciute per l'applicazione di condizioni di stabulazione controllata**

L'autorità competente si assicura che le aziende ufficialmente riconosciute per l'applicazione di condizioni di stabulazione controllata vengano sottoposte periodicamente ad ispezione.

La frequenza delle ispezioni si basa sul rischio, prendendo in considerazione i precedenti per quanto riguarda la contaminazione e la prevalenza della stessa, le rilevazioni precedenti, la zona geografica, la fauna selvatica locale interessata, le pratiche di allevamento, il controllo veterinario e la conformità degli allevatori.

L'autorità competente si assicura che i suini domestici provenienti da tali da aziende siano esaminati conformemente alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1.

Articolo 11

**Programmi di monitoraggio**

L'autorità competente può attuare un programma di monitoraggio dei suini domestici provenienti da aziende o comparti ufficialmente riconosciuti per l'applicazione di condizioni di stabulazione controllata al fine di verificare che tale popolazione animale sia effettivamente esente da *Trichine*.

Nel programma di monitoraggio figurano la frequenza dei test, il numero di animali da sottoporre a controllo e il piano di campionamento. A questo scopo sono prelevati ed esaminati campioni di carni al fine di individuare la presenza di *Trichine* conformemente a quanto disposto all'allegato I, capitoli I o II.

Il programma di monitoraggio può comprendere metodi sierologici quale strumento supplementare, purché convalidati dal laboratorio di riferimento dell'UE.

Articolo 12

**Ritiro della qualifica ufficiale relativa all'applicazione di condizioni di stabulazione controllata**

1. Nel caso in cui i risultati delle ispezioni condotte conformemente all'articolo 10 dimostrino che le condizioni di cui all'allegato IV non sono più soddisfatte, l'autorità competente revoca immediatamente la qualifica ufficiale delle aziende.

2. Nel caso in cui i suini domestici provenienti da un'azienda ufficialmente riconosciuta per l'applicazione di condizioni di stabulazione controllata risultino positivi al test di individuazione della presenza di *Trichine*, l'autorità competente procede immediatamente a:



- a) revocare la qualifica ufficiale dell'azienda;
  - b) esaminare tutti i suini domestici di quell'azienda al momento della macellazione;
  - c) rintracciare e sottoporre ad analisi tutti gli animali riproduttori arrivati nell'azienda e, nella misura del possibile, tutti quelli che hanno lasciato l'azienda nei sei mesi precedenti il risultato positivo. A tale scopo sono prelevati campioni di carne da esaminare per individuare la presenza di *Trichine*, usando i metodi di individuazione di cui all'allegato I, capitoli I e II;
  - d) ove opportuno e possibile, studiare la diffusione della contaminazione da parassiti imputabile alla distribuzione delle carni di suini domestici macellati nel periodo precedente il risultato positivo;
  - e) informare la Commissione e gli altri Stati membri;
  - f) avviare, ove opportuno, un'indagine epidemiologica per individuare le cause della contaminazione;
  - g) adottare misure adeguate nel caso in cui non sia possibile identificare le carcasse contaminate nel mattatoio, tra cui:
    - i) aumentare le dimensioni dei campioni di carni prelevati per le analisi delle carcasse sospette; o
    - ii) dichiarare le carcasse non adatte al consumo umano; e
    - iii) adottare misure adeguate per l'eliminazione delle carcasse sospette e delle relative parti, nonché di quelle risultate positive ai test.
3. A seguito della revoca del riconoscimento, è possibile per le aziende ottenere nuovamente il riconoscimento ufficiale una volta che i problemi identificati siano stati risolti e il rispetto delle prescrizioni di cui all'allegato IV sia stato comprovato dall'autorità competente.
4. Nel caso in cui dall'ispezione sia emersa un'inosservanza dell'articolo 9 o un risultato positivo in un'azienda

facente parte di un comparto, quest'ultima deve essere rimossa da tale comparto finché non sia stata ristabilita la conformità.»

- 4) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 13*

#### **Condizioni sanitarie per l'importazione**

Le carni di specie animali che possono essere portatrici di *Trichine*, contenenti muscolatura striata e provenienti da un paese terzo, possono essere importate nell'Unione soltanto se, prima dell'esportazione, sono state sottoposte a un esame per l'individuazione della presenza di *Trichine* in conformità degli articoli 2 e 3 nel paese terzo in questione.»

- 5) l'articolo 14 è soppresso;

- 6) l'articolo 15 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 15*

#### **Documenti**

Il certificato sanitario che accompagna le importazioni di carni di cui all'articolo 13 è corredato da una dichiarazione del veterinario ufficiale attestante che l'esame volto ad accertare la presenza di *Trichine* effettuato nel paese terzo di origine è stato eseguito conformemente all'articolo 13.

Il documento originale accompagna la partita, salvo nel caso in cui sia stata concessa una deroga conformemente all'articolo 14, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 854/2004.»

- 7) l'allegato I è modificato in conformità all'allegato I del presente regolamento,

- 8) l'allegato IV è sostituito dall'allegato II del presente regolamento.

#### *Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° giugno 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO



## ALLEGATO I

L'allegato I del regolamento (CE) n. 2075/2005 è modificato come segue:

1) al capitolo I, al punto 3. Procedura è aggiunto il seguente paragrafo:

«IV. Procedure di pulizia e decontaminazione applicate a seguito di un risultato positivo o incerto


Nel caso in cui la prova dell'agglutinazione al lattice di un campione aggregato o individuale dia un esito positivo o incerto, tutto il materiale a contatto con le carni (vaschetta di miscelazione, becher, barretta per rimescolare, sensore di temperatura, imbuto conico di filtrazione, setaccio e pinza) deve essere accuratamente decontaminato mediante immersione per alcuni secondi in acqua calda (65 °C-90 °C). I residui di carne o le larve inattivate che dovessero restare sulla loro superficie possono essere rimossi con una spugna pulita e acqua corrente. Se necessario, è possibile aggiungere alcune gocce di detergente per sgrassare l'attrezzatura. Si raccomanda poi di risciacquare accuratamente ogni elemento per rimuoverne ogni traccia.»

2) al capitolo II, il punto 3 della parte D è sostituito dal seguente:

«3. Procedura

I. Per aggregati completi (100 g di campioni alla volta):

- a) versare  $16 \pm 0,5$  ml di acido cloridrico al 25 % (percentuale finale 0,2 %) in un becher da 3 litri contenente  $2,0$  litri  $\pm 200$  ml di acqua di rubinetto preriscaldata a  $46-48$  °C. Si inserisce nel becher una barra di agitazione, il becher viene collocato su una piastra preriscaldata e si inizia l'agitazione;
- b) si aggiungono  $10 \pm 1$  g di pepsina in polvere (o  $30 \pm 3$  ml di pepsina liquida);
- c) nel mixer si sminuzzano  $100-115$  g di campioni prelevati conformemente al punto 2, con  $150$  ml  $\pm 15$  ml di succo di digestione preriscaldato;
- d) la carne sminuzzata viene trasferita nel becher da 3 litri contenente l'acqua, la pepsina e l'acido cloridrico;
- e) il dispositivo di triturazione del mixer viene immerso ripetutamente nel succo di digestione nel becher e la vaschetta di miscelazione viene risciacquata con una piccola quantità di succo di digestione per eliminare eventuali particelle di carne rimaste;
- f) il becher viene coperto con un foglio d'alluminio;
- g) l'agitatore magnetico deve essere regolato in modo che mantenga una temperatura costante compresa tra i  $44$  ed i  $46$  °C durante tutta l'operazione. Durante l'agitazione, il succo di digestione deve ruotare a una velocità sufficientemente elevata da formare un vortice profondo senza che si producano schizzi;
- h) il succo di digestione viene agitato fino a quando le particelle di carne scompaiono (30 minuti circa). L'agitatore viene quindi spento e il succo di digestione versato attraverso il setaccio nell'imbuto di sedimentazione. Per quanto riguarda alcuni tipi di carni (lingua, selvaggina ecc.) possono essere necessari periodi di digestione più lunghi (non superiori a 60 minuti);
- i) il processo di digestione è considerato soddisfacente se nel setaccio rimane non più del 5 % del peso del campione iniziale;
- j) il filtro in nylon con maglia di  $20$  µm è posizionato sul supporto di filtrazione; L'imbuto conico di filtrazione in acciaio viene fissato al supporto con il sistema di bloccaggio e sopra l'imbuto viene posto il setaccio di acciaio con maglia di  $180$  µm. La pompa per vuoto è collegata con il supporto di filtrazione e con il contenitore metallico o in plastica per la raccolta del succo di digestione;
- k) il processo di agitazione viene concluso ed il succo di digestione viene versato attraverso il setaccio nell'imbuto di filtrazione. Il becher è lavato con circa  $250$  ml di acqua calda. Il liquido di risciacquo viene versato nel dispositivo di filtrazione dopo che il succo di digestione è stato filtrato con successo;
- l) la membrana di filtrazione viene presa con le pinze, tenendola per un lato, viene piegata almeno in quattro e viene messa nel tubo conico da  $15$  ml. Il tubo conico scelto deve essere adeguato al pestello;



- m) la membrana è spinta sul fondo del tubo conico da 15 ml con l'aiuto del pestello e pressata con forza mediante circa 20 movimenti successivi avanti e indietro del pestello, che dovrebbe essere posizionato all'interno delle pieghe della membrana conformemente alle istruzioni del fabbricante;
- n) con una pipetta vengono aggiunti  $0,5 \text{ ml} \pm 0,01 \text{ ml}$  di diluente nel tubo conico da 15 ml e la membrana è omogeneizzata con il pestello con ripetuti brevi movimenti avanti e indietro per circa 30 secondi, evitando movimenti bruschi onde limitare gli spruzzi di liquido conformemente alle istruzioni del fabbricante;
- o) ogni campione, il controllo negativo e il controllo positivo, viene distribuito mediante pipette in settori differenti della cartina per agglutinazione conformemente alle istruzioni del fabbricante;
- p) le microsfere di lattice sono aggiunte mediante pipette in ciascun settore della cartina per agglutinazione conformemente alle istruzioni del fabbricante, evitando che entrino in contatto con il campione o i campioni e con i controlli. In ciascun settore le microsfere di lattice sono quindi mescolate delicatamente con un bastoncino monouso finché l'intero settore non sia coperto da un liquido omogeneo;
- q) la cartina è inserita nell'agitatore tridimensionale e agitata per  $10 \pm 1$  minuti conformemente alle istruzioni del fabbricante;
- r) trascorso il termine fissato dal fabbricante, si spegne l'agitatore, si pone la cartina su una superficie piana e si procede alla lettura immediata dei risultati della reazione, conformemente alle istruzioni del fabbricante. Nel caso di un campione positivo le microsfere devono apparire aggregate. Nel caso di un campione negativo la sospensione resta omogenea senza aggregazioni di microsfere.

#### II. Aggregati di campione di meno di 100 g come previsto al capitolo I.3.II

Per gli aggregati di campione di meno di 100 g va seguita la procedura di cui al capitolo I.3.II.

#### III. Risultati positivi o incerti

Nel caso in cui la prova di agglutinazione al lattice di un campione aggregato dia un esito positivo o incerto, si preleva da ciascun suino un ulteriore campione di 20 g, conformemente al punto 2, lettera a), del capitolo I. I campioni di 20 g prelevati da cinque suini vengono raggruppati ed esaminati secondo il metodo di cui alla sezione I. In questo modo devono essere esaminati campioni provenienti da 20 gruppi di cinque suini ciascuno.

Nel caso in cui la prova di agglutinazione al lattice sia positiva per un gruppo di cinque suini, si procede all'ulteriore prelievo di campioni di 20 g dai singoli suini del gruppo e ciascuno viene esaminato separatamente applicando uno dei metodi descritti nella sezione I.

Nel caso in cui la prova di agglutinazione al lattice sia positiva o incerta, si procede a inviare al laboratorio nazionale di riferimento almeno 20 g di muscolo di suino per le analisi di conferma mediante uno dei metodi descritti al capitolo I.

I campioni contenenti parassiti vanno conservati in alcool etilico al 90 % per l'identificazione della specie presso il laboratorio di riferimento nazionale o dell'UE.

Una volta prelevati i parassiti, i liquidi positivi devono essere decontaminati mediante riscaldamento a una temperatura minima di 60 °C.

#### IV. Procedure di pulizia e decontaminazione applicate a seguito di un risultato positivo o incerto.

Nel caso in cui la prova dell'agglutinazione al lattice di un campione aggregato o individuale dia un esito positivo o incerto, tutto il materiale a contatto con le carni (vaschetta di miscelazione, becher, barretta per rimescolare, sensore di temperatura, imbuto di filtraggio conico, setaccio e pinza) deve essere accuratamente decontaminato mediante immersione per alcuni secondi in acqua calda (65 °C-90 °C). I residui di carne o le larve inattivate che dovessero restare sulla loro superficie possono essere rimossi con una spugna pulita e acqua corrente. Se necessario, è possibile aggiungere alcune gocce di detergente per sgrassare l'attrezzatura. Si raccomanda poi di risciacquare accuratamente ogni elemento per rimuoverne ogni traccia.»




## ALLEGATO II

## «ALLEGATO IV

## CAPITOLO I

**RICONOSCIMENTO UFFICIALE DI UN'AZIENDA O DI UN COMPARTO PER L'APPLICAZIONE DI CONDIZIONI DI STABULAZIONE CONTROLLATA**

- A. Gli operatori del settore alimentare sono tenuti a rispettare le seguenti condizioni per ottenere il riconoscimento ufficiale delle aziende:
- a) l'operatore deve aver adottato tutte le precauzioni pratiche nella costruzione e nella manutenzione degli edifici per impedire ai roditori, ad altri tipi di mammiferi e agli uccelli carnivori l'accesso agli edifici nei quali sono tenuti gli animali;
  - b) l'operatore deve applicare un programma di lotta contro i parassiti, in particolare i roditori, in modo da prevenire l'infestazione dei suini. L'operatore deve conservare la documentazione relativa al programma richiesta dall'autorità competente;
  - c) l'operatore deve garantire che tutti i mangimi provengano da stabilimenti di produzione che rispettano i principi descritti nel regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (\*);
  - d) l'operatore deve conservare i mangimi destinati a specie a rischio di *Trichine* in silos chiusi o in altri contenitori inaccessibili ai roditori. Tutti gli altri mangimi devono essere sottoposti a trattamento termico o prodotti e immagazzinati nel rispetto delle disposizioni dell'autorità competente;
  - e) l'operatore deve garantire che gli animali morti vengano tempestivamente raccolti, identificati e trasportati in conformità degli articoli 21 e 22 del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (\*\*), e dell'allegato VIII del Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione (\*\*\*);
  - f) l'operatore deve informare l'autorità competente in caso di presenza di una discarica in prossimità dell'azienda. L'autorità competente valuta quindi il rischio connesso alla presenza della discarica e decide se l'azienda può essere riconosciuta per l'applicazione di condizioni di stabulazione controllata;
  - g) l'operatore deve garantire che i lattonzoli provenienti dall'esterno e i suini acquistati siano nati e allevati in condizioni di stabulazione controllata;
  - h) l'operatore deve garantire che i suini siano identificati in modo che sia possibile la tracciabilità fino all'azienda;
  - i) l'operatore può introdurre nuovi animali nell'azienda solamente nel caso in cui provengano da aziende ufficialmente riconosciute per l'applicazione di condizioni di stabulazione controllata;
  - j) nessun animale ha accesso a strutture esterne a meno che l'operatore dell'azienda alimentare non sia in grado di dimostrare all'autorità competente, in base ad un'analisi dei rischi, che il periodo, le strutture e le condizioni dell'accesso all'esterno non costituiscono un pericolo di introduzione di *Trichine* nell'azienda stessa.
- B. Gli operatori del settore alimentare delle aziende ufficialmente riconosciute per l'applicazione di condizioni di stabulazione controllata informano le autorità competenti nel caso in cui le condizioni di cui al punto A non siano più rispettate o qualora siano intervenuti cambiamenti che potrebbero compromettere la qualifica dell'azienda.
- C. Le autorità competenti degli Stati membri possono riconoscere un'azienda o una categoria di aziende solo a condizione di aver verificato il soddisfacimento delle condizioni di cui al punto A.



## CAPITOLO II

## RELAZIONE SULLA SITUAZIONE RELATIVA ALLE TRICHINE

- a) Il numero di casi (importati e autoctoni) di contaminazione da *Trichine* nell'uomo, compresi i relativi dati epidemiologici, deve essere comunicato conformemente alla decisione 2000/96/CE della Commissione (\*\*\*)).
- b) Il numero e i risultati delle prove intese ad accertare la presenza di *Trichine* nei suini domestici, nei cinghiali, negli equidi, nella selvaggina e negli altri animali sensibili devono essere comunicati conformemente all'allegato IV della direttiva 2003/99/CE. I dati sugli animali domestici della specie suina devono almeno contenere informazioni specifiche in merito a:
- i) prove effettuate su animali allevati in condizioni di stabulazione controllata;
  - ii) prove effettuate su scrofe riproduttrici, verri riproduttori e suini da ingrasso.

---

(\*) GU L 35 dell'8.2.2005, pag. 1.

(\*\*) GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1.

(\*\*\*) GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1.

(\*\*\*\*) GU L 28 del 3.2.2000, pag. 50.»

14CE0643



## REGOLAMENTO (UE) N. 217/2014 DELLA COMMISSIONE

del 7 marzo 2014

che modifica il regolamento (CE) n. 2073/2005 per quanto riguarda la salmonella nelle carcasse di suini

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione <sup>(2)</sup> stabilisce i criteri microbiologici per taluni microrganismi e le norme di attuazione che gli operatori del settore alimentare devono rispettare nell'applicazione delle misure di igiene generali e specifiche di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 852/2004, in particolare un criterio di igiene del processo per la salmonella nelle carcasse di suini, al fine di prevenire la contaminazione durante la macellazione.

(2) Il 3 ottobre 2011 l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha adottato un parere scientifico sui pericoli per la salute pubblica a cui far fronte tramite l'ispezione delle carni (suine) <sup>(3)</sup>, che definisce la salmonella un rischio di grande rilevanza per la salute pubblica in relazione al consumo di carni suine e raccomanda la prevenzione della contaminazione delle carcasse di suini con salmonella. L'EFSA raccomanda tra l'altro il rafforzamento del criterio di igiene del processo per la salmonella nelle carcasse di suini.

(3) Al fine di ridurre la diffusione della salmonella nelle carcasse di suini, occorre rafforzare il controllo delle condizioni di igiene durante la macellazione, in conformità alle disposizioni del regolamento (UE) n. 218/2014, del 7 marzo 2014, che modifica gli allegati dei regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio nonché il regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione <sup>(4)</sup>, riducendo quindi il numero di campioni positivi.

(4) Dato che le prescrizioni del regolamento comportano l'adeguamento delle prassi attuali degli operatori del settore alimentare è opportuno consentire l'applicazione differita del presente regolamento.

(5) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2073/2005.

(6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e ad esse non si sono opposti né il Parlamento europeo né il Consiglio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1

Nell'allegato I, capitolo 2, del regolamento (CE) n. 2073/2005, la riga 2.1.4 è sostituita dalla seguente:

«2.1.4 Carcasse di suini	Salmonella	50 <sup>(5)</sup>	3 <sup>(6)</sup>	Assente nell'area esaminata per carcassa	EN/ISO 6579	Carcasse dopo la macellazione, ma prima del raffreddamento	Miglioramento delle condizioni igieniche della macellazione e revisione dei controlli del processo, dell'origine degli animali e delle misure di biosicurezza nelle aziende di origine»
--------------------------------	------------	-------------------	------------------	--	-------------	--	---

<sup>(1)</sup> GU L 226 del 25.6.2004, pag. 3.

<sup>(2)</sup> GU L 338 del 22.12.2005, pag. 1.

<sup>(3)</sup> EFSA Journal 2011; 9(10):2351.

<sup>(4)</sup> Cfr. pag. 95 della presente Gazzetta ufficiale.



*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1º giugno 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 2014

*Per la Commissione*

*Il presidente*

José Manuel BARROSO

14CE0644



## REGOLAMENTO (UE) N. 218/2014 DELLA COMMISSIONE

del 7 marzo 2014

che modifica gli allegati dei regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 10, paragrafo 1,


visto il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 17, paragrafo 1, e l'articolo 18, punti 3 e 10,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 853/2004 stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, destinate agli operatori del settore alimentare. In conformità dell'allegato II di tale regolamento, gli operatori del settore alimentare che gestiscono i macelli devono richiedere, ricevere, controllare le informazioni sulla catena alimentare nonché intervenire per tutti gli animali diversi dalla selvaggina selvatica, avviati o destinati ad essere avviati al macello. Tali informazioni comprendono lo status sanitario dell'azienda di provenienza.
- (2) Il regolamento (UE) n. 216/2014 della Commissione, del 7 marzo 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 2075/2005 che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di Trichine nelle carni <sup>(3)</sup>, concede delle deroghe alle disposizioni in materia di controlli alle aziende che applicano condizioni di stabulazione controllata. Tali informazioni devono quindi essere incluse tra le informazioni sulla catena alimentare da fornire al macello al fine di consentire agli Stati membri di applicare l'opportuno regime di test per accertare la presenza di Trichine.
- (3) Il regolamento (CE) n. 853/2004 fissa le condizioni alle quali le carni ottenute da animali sottoposti a macellazione d'urgenza fuori dal macello sono considerate idonee al consumo umano. Poiché le carni di animali sottoposti a macellazione d'urgenza che abbiano superato l'ispezione non costituiscono un rischio per la salute pubblica l'obbligo di uno speciale marchio sanitario e

la restrizione al mercato nazionale relativa alle carni di animali macellati d'urgenza devono essere soppressi da tale regolamento. Il requisito dello speciale bollo sanitario per le carni di animali sottoposti a macellazione d'urgenza deve essere altresì eliminato dal regolamento (CE) n. 854/2004.

- (4) Il regolamento (CE) n. 854/2004 stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale. In particolare l'allegato I di tale regolamento fissa le norme per l'ispezione ante mortem e post mortem, compresa l'ispezione viva, e per rischi specifici nelle carni fresche.
- (5) Il regolamento (CE) n. 854/2004 prevede che gli assistenti specializzati ufficiali possono assistere, con determinate limitazioni, il veterinario ufficiale nell'ambito dei controlli ufficiali. In relazione all'ispezione ante mortem e ai controlli relativi al benessere degli animali, gli assistenti specializzati ufficiali devono essere autorizzati ad assistere il veterinario ufficiale nell'ambito della preselezione di animali che presentano anomalie.
- (6) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha adottato il 3 ottobre 2011 un parere scientifico sui rischi per la salute pubblica cui far fronte tramite l'ispezione delle carni (suine) <sup>(4)</sup> in cui si conclude che il requisito vigente relativo alla palpazione ed all'incisione durante l'ispezione post mortem comporta un rischio di contaminazione crociata. Al fine di evitare contaminazioni crociate le tecniche di palpazione ed incisione non sono più richieste per gli animali in condizioni normali ma solo per quelli che presentino anomalie. In tale parere l'EFSA stabilisce che gli agenti patogeni all'origine dell'endocardite nei suini non hanno alcun impatto sulla salute pubblica. Poiché l'incisione sistematica del cuore non è necessaria ai fini della sicurezza, questa non deve essere più richiesta.
- (7) Nello stesso parere l'EFSA conclude che la salmonellosi presenta un elevato rischio per la salute pubblica connesso al consumo di carni suine e raccomanda di evitare la contaminazione da *Salmonella* delle carcasse di suino.
- (8) L'allegato I, sezione IV, capo IX del regolamento (CE) n. 854/2004 stabilisce disposizioni relative ai compiti del veterinario ufficiale connessi a rischi specifici. La *Salmonella* deve costituire anch'essa oggetto di compiti specifici del veterinario ufficiale, in particolare in caso di non conformità a specifiche normative dell'Unione. In particolare è opportuno integrare nell'ispezione delle carni

<sup>(1)</sup> GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55.<sup>(2)</sup> GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206.<sup>(3)</sup> Cfr. pag. 85 della presente Gazzetta ufficiale.<sup>(4)</sup> *The EFSA Journal* 2011; 9(10):2351.

suine il controllo del vigente criterio di igiene del processo per la *Salmonella* sulle carcasse di cui al regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione, del 15 novembre 2005, sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari<sup>(1)</sup>, e l'adozione di provvedimenti da parte dell'operatore del settore alimentare in caso di non conformità con la specifica normativa dell'Unione. Tale controllo contempla inoltre uno strumento efficiente in termini di costi per fornire informazioni circa il controllo obbligatorio della *Salmonella* nella catena di produzione delle carni suine conformemente alla direttiva 2003/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici, recante modifica della decisione 90/424/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 92/117/CEE del Consiglio<sup>(2)</sup>.

- (9) Il regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione, del 5 dicembre 2005, recante modalità di attuazione relative a taluni prodotti di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e all'organizzazione di controlli ufficiali a norma dei regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, deroga al regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e modifica dei regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004<sup>(3)</sup> stabilisce prescrizioni specifiche per il controllo visivo post mortem facoltativo sui suini. Le modifiche proposte nel presente regolamento alle normali prescrizioni relative all'ispezione post mortem di cui al regolamento (CE) n. 854/2004 rendono irrilevanti per i suini le prescrizioni relative al controllo visivo facoltativo dei suini di cui al regolamento (CE) n. 2074/2005. Queste devono essere di conseguenza modificate.
- (10) Le prescrizioni di cui al regolamento comportano un adeguamento delle pratiche correnti sia per gli operatori del settore alimentare che per le autorità competenti. È pertanto opportuno consentire un'applicazione differita del presente regolamento.
- (11) Occorre pertanto modificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 853/2004, (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 2074/2005.
- (12) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e a esse non si sono opposti né il Parlamento europeo né il Consiglio.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

##### Modifiche del regolamento (CE) n. 853/2004

Il regolamento (CE) n. 853/2004 è così modificato:

<sup>(1)</sup> GU L 338 del 22.12.2005, pag. 1.  
<sup>(2)</sup> GU L 325 del 12.12.2003, pag. 31.  
<sup>(3)</sup> GU L 338 del 22.12.2005, pag. 27.

1) all'allegato II, sezione III, punto 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

- «a) lo status sanitario dell'azienda di provenienza o lo status sanitario del territorio regionale per quanto riguarda gli animali e il riconoscimento ufficiale dell'applicazione, da parte dell'azienda, di condizioni di stabulazione controllata in materia di Trichine conformemente all'allegato IV, capitolo I, punto a) del regolamento (CE) n. 2075/2005 della Commissione<sup>(\*)</sup>;

<sup>(\*)</sup> GU L 338 del 22.12.2005, pag. 60.»


2) all'allegato III, sezione I, capitolo VI, il punto 9 è soppresso.

#### Articolo 2

##### Modifiche del regolamento (CE) n. 854/2004

L'allegato I del regolamento (CE) n. 854/2004 è modificato come segue:

- 1) alla sezione I, capo III, il punto 7 è soppresso;
- 2) alla sezione III, capo I, il punto 2 è sostituito dal seguente:
- «2. in relazione all'ispezione ante mortem ed ai controlli relativi al benessere degli animali, gli assistenti specializzati ufficiali possono solo prestare assistenza in mansioni di carattere esclusivamente pratico che possono comprendere una preselezione di animali che presentano anomalie;»
- 3) alla sezione IV, capo IV, parte B, i punti 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
- «1. Le carcasse e frattaglie dei suini sono sottoposte alle seguenti procedure di ispezione post mortem:
- a) ispezione visiva della testa e della gola; ispezione visiva della cavità boccale, retroboccale e della lingua;
- b) ispezione visiva dei polmoni, della trachea e dell'esofago;
- c) ispezione visiva del pericardio e del cuore;
- d) ispezione visiva del diaframma;
- e) ispezione visiva del fegato e dei linfonodi periportalari (*Lnn. portales*);
- f) ispezione visiva del tubo gastroenterico, del mesenterio e dei linfonodi gastrici e mesenterici (*Lnn. gastrici, mesenterici, craniales e caudales*);



- g) ispezione visiva della milza;
- h) ispezione visiva dei reni;
- i) ispezione visiva della pleura e del peritoneo;
- j) ispezione visiva degli organi genitali (ad eccezione del pene, se già scartato);
- k) ispezione visiva della mammella e dei relativi linfonodi (*Lnn. supramammari*);
- l) ispezione visiva della regione ombelicale e delle articolazioni degli animali giovani.
2. Laddove i dati epidemiologici o di altra natura trasmessi dall'azienda di provenienza degli animali, le informazioni sulla catena alimentare o i risultati dell'ispezione ante mortem e/o la rilevazione visiva di anomalie nel corso dell'ispezione post mortem indichino possibili rischi per la salute pubblica, la salute o il benessere degli animali, le carcasse e le frattaglie dei suini devono essere sottoposte ad ulteriori procedure post mortem mediante interventi di incisione e palpazione. In base ai rischi individuati tali procedure possono comprendere:
- a) incisione ed esame dei linfonodi sottomascolari (*Lnn. mandibulares*);
- b) palpazione dei polmoni e dei linfonodi bronchiali e mediastinici (*Lnn. bifurcationes, eparteriales e mediastinales*). La trachea e le principali ramificazioni dei bronchi devono essere aperte mediante taglio longitudinale e i polmoni devono essere incisi nel loro terzo posteriore perpendicolarmente al loro asse maggiore; dette incisioni non sono tuttavia necessarie quando i polmoni sono esclusi dal consumo umano;
- c) incisione del cuore in senso longitudinale in modo da aprire i ventricoli e tagliare il setto interventricolare;
- d) palpazione del fegato e dei suoi linfonodi;
- e) palpazione e, se del caso, incisione dei linfonodi gastrici e mesenterici;
- f) palpazione della milza;
- g) incisione dei reni e dei linfonodi renali (*Lnn. renales*);
- h) incisione dei linfonodi sopramammari;
- i) palpazione della regione ombelicale e delle articolazioni degli animali giovani; e, se necessario, incisione della regione ombelicale ed apertura delle articolazioni.»
- 4) alla sezione IV, capo IX, è aggiunta la seguente parte G:

«G. *Salmonella*

1. Fatto salvo l'articolo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione (\*), l'autorità competente deve verificare la corretta attuazione da parte degli operatori del settore alimentare dell'allegato I, punto 2.1.4 (criteri di igiene del processo per la *Salmonella* nelle carcasse di suini) di detto regolamento mediante le seguenti misure:
- a) campionamento ufficiale facendo ricorso allo stesso metodo ed area campione impiegati dagli operatori del settore alimentare. In ciascun macello vengono prelevati annualmente almeno 49 (\*\*\*) campioni casuali. Nei macelli di piccole dimensioni tale numero di campioni può essere ridotto in base ad una valutazione del rischio; e/o
- b) raccolta di tutte le informazioni relative al numero totale di campioni ed a quello di campioni positivi alla *Salmonella* prelevati dagli operatori del settore alimentare a norma dell'articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2073/2005, nel quadro dell'allegato I, punto 2.1.4 dello stesso; e/o
- c) raccolta di tutte le informazioni relative al numero totale di campioni ed a quello di campioni positivi alla *Salmonella* prelevati nell'ambito dei programmi di controllo nazionali attuati negli Stati membri, o nelle rispettive regioni, per i quali sono state approvate garanzie speciali a norma dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 853/2004 relativamente alla produzione di carni suine.
2. Nel caso in cui il criterio di igiene del processo venga più volte disatteso l'autorità competente richiede all'operatore del settore alimentare interessato di sottoporre un piano d'azione e vigila rigorosamente sul suo esito.
3. Il numero totale di campioni ed il numero di campioni positivi alla *Salmonella* devono essere comunicati a norma dell'articolo 9, paragrafo 1 della direttiva 2003/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (\*\*\*), operando ove opportuno una distinzione tra i campioni prelevati a norma del punto 1, lettere a), b) e c).

(\*) GU L 338 del 22.12.2005, pag. 1.

(\*\*) Se tutti negativi la certezza statistica è pari al 95 % a condizione che la prevalenza sia inferiore al 6 %.

(\*\*\*) GU L 325 del 12.12.2003, pag. 31.»

Articolo 3

**Modifiche del regolamento (CE) n. 2074/2005**

All'allegato VI *ter*, punto 3, del regolamento (CE) n. 2074/2005 la lettera a) è soppressa.



*Articolo 4***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1º giugno 2014.

Tuttavia l'allegato I, sezione IV, capo IX, parte G, punto 3 del regolamento (CE) n. 854/2004 si applica a decorrere dal 1º gennaio 2015.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 2014

*Per la Commissione*  
*Il presidente*  
José Manuel BARROSO

14CE0645



## REGOLAMENTO (UE) N. 219/2014 DELLA COMMISSIONE

del 7 marzo 2014

**che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti specifici per l'ispezione post mortem di animali della specie suina domestica**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 17, paragrafo 1, e l'articolo 18, punto 7,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 854/2004 stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale. Esso dispone, fra le altre cose, che gli Stati membri assicurino che i controlli ufficiali sulle carni fresche vengano effettuati in conformità dell'allegato I. Il regolamento (CE) n. 854/2004 dispone altresì che il veterinario ufficiale effettui compiti ispettivi nei macelli, centri di lavorazione della selvaggina e laboratori di sezionamento che immettono sul mercato carni fresche, tra l'altro in conformità dei requisiti specifici di cui alla sezione IV dell'allegato I del regolamento.
- (2) La sezione IV, capo IV, parte B dell'allegato I al regolamento (CE) n. 854/2004 stabilisce i requisiti specifici per le ispezioni post mortem dei suini domestici.
- (3) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha adottato il 3 ottobre 2011 un parere scientifico sui rischi per la salute pubblica cui far fronte tramite l'ispezione delle carni (suine) <sup>(2)</sup> in cui si conclude che il requisito vigente relativo alla palpazione e all'incisione durante l'ispezione post mortem comporta un rischio di contaminazione incrociata.
- (4) L'EFSA è giunta inoltre alla conclusione che la palpazione e l'incisione attualmente utilizzate nelle ispezioni post mortem devono essere omesse nei suini sottoposti a macellazione normale, perché il rischio di contaminazione microbica incrociata è più elevato del rischio associato ad un possibile ridotto rilevamento delle condizioni su cui si concentrano tali tecniche. L'uso di tali tecniche manuali durante l'ispezione post mortem va limitato ai suini sospetti individuati, fra l'altro, mediante riconoscimento visivo delle pertinenti anomalie post mortem.

<sup>(1)</sup> GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206.

<sup>(2)</sup> Gruppi di esperti dell'EFSA sui rischi biologici (BIOHAZ), sui contaminanti nella catena alimentare (CONTAM) e sulla salute e il benessere degli animali (AHAW): parere scientifico sui rischi per la sanità pubblica cui far fronte mediante l'ispezione delle carni (suine), *EFSA Journal* 2011; 9(10):2351.

- (5) Alla luce del parere dell'EFSA, è opportuno modificare le norme specifiche per le ispezioni post mortem di suini domestici di cui alla sezione IV, capo IV, parte B dell'allegato I al regolamento (CE) n. 854/2004.
- (6) Qualora i dati epidemiologici o di altra natura trasmessi dall'azienda di provenienza degli animali, le informazioni sulla catena alimentare o i risultati dell'ispezione ante mortem o del riconoscimento visivo post mortem delle pertinenti anomalie indichino possibili rischi per la salute pubblica o la salute e il benessere degli animali, il veterinario ufficiale deve anche avere la possibilità di decidere quali palpazioni e incisioni vadano effettuate nel corso dell'ispezione post mortem al fine di decidere se le carni sono idonee al consumo umano.
- (7) Le prescrizioni di cui al presente regolamento modificano il regolamento (CE) n. 854/2004 comportando un adeguamento delle pratiche correnti sia per gli operatori del settore alimentare che per le autorità competenti. È pertanto opportuno consentire l'applicazione differita del presente regolamento.
- (8) Il regolamento (CE) n. 854/2004 va quindi modificato di conseguenza.
- (9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e ad esse non si sono opposti né il Parlamento europeo né il Consiglio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:


*Articolo 1*

Nella sezione IV, capo IV, dell'allegato I al regolamento (CE) n. 854/2004, la parte B è sostituita dalla seguente:

## «B. ISPEZIONE POST MORTEM

1. Le carcasse e frattaglie dei suini sono sottoposte alle seguenti procedure di ispezione post mortem:

- a) ispezione visiva della testa e della gola; ispezione visiva della cavità boccale e retroboccale e della lingua;



- b) ispezione visiva dei polmoni, della trachea e dell'esofago;
- c) ispezione visiva del pericardio e del cuore;
- d) ispezione visiva del diaframma;
- e) ispezione visiva del fegato e dei linfonodi periportali (*Lnn. portales*);
- f) ispezione visiva del tubo gastroenterico, del mesenterio e dei linfonodi gastrici e mesenterici (*Lnn. gastrici, mesenterici, craniales e caudales*);
- g) ispezione visiva della milza;
- h) ispezione visiva dei reni;
- i) ispezione visiva della pleura e del peritoneo;
- j) ispezione visiva degli organi genitali (ad eccezione del pene, se già scartato);
- k) ispezione visiva delle mammelle e dei relativi linfonodi (*Lnn. supramammari*);
- l) ispezione visiva della regione ombelicale e delle articolazioni degli animali giovani.
2. Il veterinario ufficiale effettua ulteriori procedure di ispezione post mortem mediante incisione e palpazione della carcassa e delle frattaglie nel caso in cui, a suo parere, una delle seguenti voci indichi un possibile rischio per la salute umana, la salute o il benessere degli animali:
- a) i controlli e le analisi delle informazioni sulla catena alimentare effettuati conformemente alla sezione I, capo II, parte A;
- b) i risultati dell'ispezione ante mortem condotta conformemente alla sezione I, capo II, parte B e al presente capo, parte A;
- c) i risultati delle verifiche concernenti il rispetto delle norme in materia di benessere degli animali effettuate conformemente alla sezione I, capo II, parte C;
- d) i risultati delle ispezioni post mortem effettuate conformemente alla sezione I, capo II, parte D, e al punto 1 della presente parte;
- e) ulteriori dati epidemiologici o di altra natura trasmessi dall'azienda di provenienza degli animali.
3. A seconda dei rischi individuati, le ulteriori procedure di ispezione post mortem di cui al paragrafo 2 possono comprendere:
- a) incisione ed esame dei linfonodi sottomascellari (*Lnn. mandibulares*);
- b) palpazione dei polmoni e dei linfonodi bronchiali e mediastinici (*Lnn. bifurcationes, eparteriales e mediastinales*). La trachea e le principali ramificazioni dei bronchi devono essere aperte mediante taglio longitudinale e i polmoni devono essere incisi nel loro terzo posteriore perpendicolarmente al loro asse maggiore; tali incisioni non sono necessarie quando i polmoni sono esclusi dal consumo umano;
- c) incisione del cuore in senso longitudinale in modo da aprire i ventricoli e tagliare il setto interventricolare;
- d) palpazione del fegato e dei suoi linfonodi;
- e) palpazione e, se necessario, incisione dei linfonodi gastrici e mesenterici;
- f) palpazione della milza;
- g) incisione dei reni e dei linfonodi renali (*Lnn. renales*);
- h) incisione dei linfonodi sopramammari;
- i) palpazione della regione ombelicale e delle articolazioni degli animali giovani e, se necessario, incisione della regione ombelicale e apertura delle articolazioni.»

#### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° giugno 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO



## REGOLAMENTO (UE) N. 220/2014 DELLA COMMISSIONE

del 7 marzo 2014

che modifica il regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio per quanto riguarda i riferimenti al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativo all'applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 17,

considerando quanto segue:

- (1) Le definizioni dei termini «pubblico», «disavanzo» e «investimento» sono formulate nel protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi allegato ai trattati e nel regolamento (CE) n. 479/2009, con riferimento al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità (di seguito «SEC 1995») istituito dal regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio, del 25 giugno 1996, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità <sup>(2)</sup>.
- (2) Il regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea (di seguito «SEC 2010») <sup>(3)</sup> contiene il quadro di riferimento per le norme, le definizioni, le classificazioni e le regole contabili comuni ai fini dell'elaborazione dei conti degli Stati membri per le esigenze statistiche dell'Unione e permette in tal modo di ottenere risultati comparabili fra Stati membri.
- (3) Il SEC 2010 costituisce una revisione del SEC 1995 e richiede quindi l'introduzione di nuovi riferimenti nel regolamento (CE) n. 479/2009.
- (4) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 479/2009.
- (5) Al fine di evitare ogni confusione per quanto riguarda l'applicazione dei nuovi riferimenti al SEC 2010, i provvedimenti previsti dal presente regolamento si applicano a decorrere dal 1° settembre 2014,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 479/2009 è così modificato:

1. tutti i riferimenti a «SEC 1995» sono sostituiti da «SEC 2010»;
2. all'articolo 1, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
 

«Ai fini del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi e ai fini del presente regolamento, i termini che figurano nei paragrafi da 2 a 6 sono definiti conformemente al regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea (di seguito «SEC 2010»). I codici tra parentesi si riferiscono al SEC 2010.»
3. all'articolo 1, il paragrafo 3 è così modificato:
  - a) il codice «EDP B.9» è sostituito da «B.9»;
  - b) il codice «EDP D.41» è sostituito da «D.41»;
4. all'articolo 1, paragrafo 5, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il debito pubblico è costituito dalle passività delle amministrazioni pubbliche classificate nelle categorie seguenti: biglietti, monete e depositi (AF.2), titoli di debito (AF.3) e prestiti (AF.4), secondo le definizioni del SEC 2010.»

## Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento si applica a decorrere dal 1° settembre 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

<sup>(1)</sup> GU L 145 del 10.6.2009, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 310 del 30.11.1996, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 174 del 26.6.2013, pag. 1.



## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 221/2014 DELLA COMMISSIONE

del 7 marzo 2014

## recante modifica del regolamento (CE) n. 288/2009 relativamente alla fissazione della ripartizione indicativa dell'aiuto nell'ambito del programma frutta e verdura nelle scuole

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1370/2013 del Consiglio, del 16 dicembre 2013, recante misure per la fissazione di determinati aiuti e restituzioni connessi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 5 del regolamento (UE) n. 1370/2013 fissa l'importo complessivo dell'aiuto dell'Unione per la distribuzione ai bambini di ortofrutticoli freschi, di ortofrutticoli trasformati, di banane e prodotti derivati di cui all'articolo 23 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>(2)</sup> (in appresso denominato il «programma frutta e verdura nelle scuole»). Inoltre, l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 1370/2013 fissa il tasso di cofinanziamento massimo ed un importo minimo per questo aiuto per Stato membro.
- (2) La Commissione deve fissare la ripartizione indicativa dell'aiuto nell'ambito del programma frutta e verdura nelle scuole per ogni Stato membro sulla base dei criteri di cui all'articolo 23, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1308/2013. La Commissione deve inoltre valutare periodicamente se la ripartizione indicativa continui ad essere conforme a tali criteri.
- (3) L'allegato II del regolamento (CE) n. 288/2009 della Commissione<sup>(3)</sup> stabilisce l'importo della ripartizione indicativa dell'aiuto dell'Unione per Stato membro in base

al bilancio complessivo dell'Unione di 90 milioni di EUR. Poiché il regolamento (UE) n. 1370/2013 porta il bilancio generale per il programma frutta e verdura nelle scuole a 150 milioni di EUR e stabilisce nuovi tassi di cofinanziamento, è necessario fissare una nuova ripartizione indicativa.

- (4) La nuova ripartizione indicativa deve prendere in considerazione anche i criteri di cui all'articolo 23, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1308/2013, sulla base dei più recenti dati disponibili a partire dal 2012 relativamente al numero di bambini nella fascia di età compresa fra i sei e i dieci anni, in termini di percentuale della popolazione delle regioni dello Stato membro considerato.
- (5) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 288/2009. Per tener conto della periodicità dell'anno scolastico, la nuova ripartizione indicativa deve applicarsi a decorrere dal 1° agosto 2014.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO

## Articolo 1

**Modifica del regolamento (CE) n. 288/2009**

L'allegato II è sostituito dal testo figurante nell'allegato del presente regolamento.

## Articolo 2

**Entrata in vigore e applicazione**


Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° agosto 2014.

<sup>(1)</sup> GU L 346 del 20.12.2013, pag. 12.

<sup>(2)</sup> Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).

<sup>(3)</sup> Regolamento (CE) n. 288/2009 della Commissione, del 7 aprile 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio relativamente alla concessione di un aiuto comunitario per la distribuzione di frutta, verdura, ortofrutticoli trasformati, banane e prodotti da esse derivati ai bambini negli istituti scolastici, nell'ambito del programma Frutta nelle scuole (GU L 94 dell'8.4.2009, pag. 38).



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 2014

*Per la Commissione*  
*Il presidente*  
José Manuel BARROSO



## ALLEGATO

## «ALLEGATO II

## Ripartizione indicativa dell'aiuto dell'Unione per Stato membro

Stato membro	Tasso di cofinanziamento in %	Bambini (6-10) cifre assolute	EUR
Austria	75 %	406 322	2 239 273
Belgio	75 %	611 450	3 369 750
Bulgaria	90 %	316 744	2 094 722
Croazia	90 %	205 774	1 360 845
Cipro	75 %	44 823	290 000
Repubblica ceca	88 %	480 495	3 124 660
Danimarca	75 %	328 182	1 808 638
Estonia	90 %	66 436	439 361
Finlandia	75 %	290 308	1 599 911
Francia	76 %	4 051 279	22 500 145
Germania	75 %	3 575 991	19 707 575
Grecia	81 %	529 648	3 143 600
Ungheria	86 %	482 160	3 031 022
Irlanda	75 %	319 126	1 758 729
Italia	80 %	2 853 098	16 719 794
Lettonia	90 %	95 861	633 957
Lituania	90 %	136 285	901 293
Lussemburgo	75 %	29 473	290 000
Malta	75 %	19 511	290 000
Paesi-Bassi	75 %	986 118	5 434 576
Polonia	88 %	1 802 733	11 645 350
Portogallo	85 %	527 379	3 284 967
Romania	89 %	1 054 185	6 869 985
Slovacchia	89 %	262 703	1 709 502
Slovenia	83 %	91 095	554 291
Spagna	75 %	2 337 457	12 939 604
Svezia	75 %	518 322	2 856 514
Regno Unito	76 %	3 494 635	19 401 935
<b>UE 28</b>	<b>79 %</b>	<b>25 917 593</b>	<b>150 000 000»</b>



## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 222/2014 DELLA COMMISSIONE

del 7 marzo 2014

## recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) <sup>(1)</sup>,visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione

da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 2014

*Per la Commissione,  
a nome del presidente*

Jerzy PLEWA

*Direttore generale dell'Agricoltura e  
dello sviluppo rurale*

<sup>(1)</sup> GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.



## ALLEGATO

## Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice dei paesi terzi <sup>(1)</sup>	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	MA	77,7
	TN	77,7
	TR	99,1
	ZZ	84,8
0707 00 05	EG	182,1
	JO	182,1
	TR	155,6
	ZZ	173,3
0709 91 00	EG	45,1
	ZZ	45,1
0709 93 10	MA	44,0
	TR	89,5
	ZZ	66,8
0805 10 20	EG	54,5
	IL	66,9
	MA	57,1
	TN	49,9
	TR	56,7
0805 50 10	ZZ	57,0
	TR	66,3
0808 10 80	ZZ	66,3
	CN	116,1
	MK	30,8
	US	205,8
0808 30 90	ZZ	117,6
	AR	105,9
	CL	139,4
	CN	68,3
	TR	156,2
	US	226,5
	ZA	92,9
ZZ	131,5	

<sup>(1)</sup> Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».

14CE0649



# DIRETTIVE

## DIRETTIVA 2014/23/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 26 febbraio 2014

sull'aggiudicazione dei contratti di concessione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 53, paragrafo 1, l'articolo 62 e l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo <sup>(1)</sup>,

visto il parere del Comitato delle regioni <sup>(2)</sup>,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria <sup>(3)</sup>,

considerando quanto segue:

(1) L'assenza di una chiara normativa che disciplini a livello dell'Unione l'aggiudicazione dei contratti di concessione dà luogo a incertezza giuridica, ostacola la libera fornitura di servizi e provoca distorsioni nel funzionamento del mercato interno. Di conseguenza, gli operatori economici, in particolare le piccole e medie imprese (PMI), vengono privati dei loro diritti nell'ambito del mercato interno e perdono importanti opportunità commerciali,

mentre le autorità pubbliche talvolta non riescono a utilizzare il denaro pubblico nella maniera migliore, in modo da offrire ai cittadini dell'Unione servizi di qualità ai prezzi migliori. Un quadro giuridico idoneo, equilibrato e flessibile per l'aggiudicazione di concessioni garantirebbe un accesso effettivo e non discriminatorio al mercato a tutti gli operatori economici dell'Unione assicurando altresì la certezza giuridica e favorendo quindi gli investimenti pubblici in infrastrutture e servizi strategici per i cittadini. Tale quadro giuridico consentirebbe inoltre di fornire maggiore certezza giuridica agli operatori economici e potrebbe costituire una base e uno strumento per aprire maggiormente i mercati internazionali degli appalti pubblici e rafforzare gli scambi commerciali mondiali. Particolare importanza dovrebbe essere attribuita al miglioramento delle possibilità di accesso delle PMI a tutti i mercati delle concessioni dell'Unione.

(2) Le norme del quadro legislativo applicabile all'aggiudicazione di concessioni dovrebbero essere chiare e semplici. Esse dovrebbero tenere debito conto della specificità delle concessioni rispetto agli appalti pubblici e non dovrebbero comportare eccessivi oneri burocratici.

(3) Gli appalti pubblici hanno un ruolo fondamentale nella strategia Europa 2020, definita nella comunicazione della Commissione del 3 marzo 2010 intitolata «Europa 2020 — una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva» («strategia Europa 2020»), in quanto costituiscono uno degli strumenti basati sul mercato necessari per ottenere una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, garantendo contemporaneamente la massima efficienza nell'uso dei fondi pubblici. In tale contesto, i contratti di concessione rappresentano importanti strumenti nello sviluppo strutturale a lungo termine di infrastrutture e servizi strategici in quanto concorrono al miglioramento della concorrenza in seno al mercato interno, consentono di beneficiare delle competenze del settore privato e contribuiscono a conseguire efficienza e innovazione.

<sup>(1)</sup> GU C 191 del 29.6.2012, pag. 84.

<sup>(2)</sup> GU C 391 del 18.12.2012, pag. 49.

<sup>(3)</sup> Posizione del Parlamento europeo del 15 gennaio 2014 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio dell'11 febbraio 2014.



- (4) Attualmente, l'aggiudicazione delle concessioni di lavori pubblici è soggetta alle norme di base della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup>, mentre l'aggiudicazione delle concessioni di servizi con interesse transfrontaliero è soggetta ai principi del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in particolare ai principi della libera circolazione delle merci, della libertà di stabilimento e della libera prestazione di servizi, nonché ai principi che ne derivano, come la parità di trattamento, la non discriminazione, il mutuo riconoscimento, la proporzionalità e la trasparenza. Vi è il rischio di mancanza di certezza giuridica dovuto a interpretazioni divergenti dei principi del trattato da parte dei legislatori nazionali e a profonde disparità tra le legislazioni dei diversi Stati membri. Tale rischio è stato confermato dalla copiosa giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, che tuttavia ha affrontato solo parzialmente alcuni aspetti dell'aggiudicazione dei contratti di concessione.


È necessario, a livello di Unione, applicare in maniera uniforme i principi del TFUE in tutti gli Stati membri ed eliminare le discrepanze nell'interpretazione di tali principi al fine di eliminare le persistenti distorsioni del mercato interno. Ciò favorirebbe altresì l'efficienza della spesa pubblica, faciliterebbe la parità di accesso e l'equa partecipazione delle PMI all'aggiudicazione dei contratti di concessione, sia a livello locale che a livello dell'Unione, e promuoverebbe il conseguimento di obiettivi sostenibili delle politiche pubbliche.

- (5) La presente direttiva riconosce e riafferma il diritto degli Stati membri e delle autorità pubbliche di decidere le modalità di gestione ritenute più appropriate per l'esecuzione di lavori e la fornitura di servizi. In particolare, la presente direttiva non dovrebbe in alcun modo incidere sulla libertà degli Stati membri e delle autorità pubbliche di eseguire lavori o fornire servizi direttamente al pubblico o di esternalizzare tale fornitura delegandola a terzi. Gli Stati membri o le autorità pubbliche dovrebbero rimanere liberi di definire e specificare le caratteristiche dei servizi da fornire, comprese le condizioni relative alla qualità o al prezzo dei servizi, conformemente al diritto dell'Unione, al fine di perseguire i loro obiettivi di interesse pubblico.
- (6) È opportuno ricordare che gli Stati membri sono liberi di decidere, in conformità ai principi del TFUE in materia di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e libera circolazione delle persone, di organizzare la prestazione di servizi come servizi di interesse economico generale o come servizi non economici di interesse generale ovvero come una combinazione di tali servizi. È altresì opportuno ricordare che la presente direttiva lascia impregiudicata la libertà delle autorità nazionali, regionali e locali di definire, in conformità del diritto dell'Unione, i servizi d'interesse economico generale, il relativo ambito

e le caratteristiche del servizio da prestare, comprese le eventuali condizioni relative alla qualità del servizio, al fine di perseguire gli obiettivi delle politiche pubbliche. Anche la facoltà delle autorità nazionali, regionali e locali di fornire, affidare e finanziare i servizi di interesse economico generale, conformemente all'articolo 14 TFUE e al protocollo n. 26 allegato al TFUE e al trattato sull'Unione europea (TUE), dovrebbe restare impregiudicata. Inoltre, la presente direttiva non riguarda il finanziamento dei servizi di interesse economico generale o le sovvenzioni concesse dagli Stati membri, in particolare nel settore sociale, in conformità delle norme dell'Unione sulla concorrenza. È opportuno chiarire che i servizi non economici di interesse generale non dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione della presente direttiva.


- (7) È altresì opportuno rammentare che la presente direttiva non dovrebbe incidere sulla normativa degli Stati membri in materia di previdenza sociale. Essa non dovrebbe nemmeno comportare la liberalizzazione di servizi di interesse economico generale, riservati a enti pubblici o privati, né la privatizzazione di enti pubblici che forniscono servizi.
- (8) Nel caso di concessioni pari o superiori a un determinato valore, è opportuno procedere a un coordinamento minimo delle procedure nazionali per l'aggiudicazione di tali contratti sulla base dei principi del TFUE, nell'ottica di garantire l'apertura delle concessioni alla concorrenza e un adeguato livello di certezza giuridica. Tali norme di coordinamento dovrebbero limitarsi a quanto è necessario per realizzare gli obiettivi succitati e garantire un certo livello di flessibilità. Gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di completare e sviluppare ulteriormente tali norme qualora lo ritenessero opportuno, in particolare per meglio garantire la conformità ai summenzionati principi.
- (9) È opportuno precisare che i raggruppamenti di operatori economici, inclusi quelli sotto forma di associazione temporanea, possono partecipare a procedure di aggiudicazione senza dover assumere una forma giuridica specifica. Nella misura in cui ciò sia necessario, ad esempio nei casi in cui sia prevista la responsabilità in solido, è possibile imporre una forma specifica quando la concessione venga aggiudicata a tali raggruppamenti. È inoltre opportuno precisare che le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori dovrebbero poter indicare esplicitamente in che modo i raggruppamenti di operatori economici siano tenuti a soddisfare i requisiti in materia di capacità economica e finanziaria o ai criteri relativi alle capacità tecniche e professionali imposti agli operatori economici che partecipano in proprio. L'esecuzione di contratti di concessione da parte di raggruppamenti di operatori economici può rendere necessario definire condizioni che non sono imposte a singoli partecipanti. Tali condizioni, che dovrebbero essere giustificate da ragioni oggettive e proporzionate, potrebbero comprendere, per esempio, l'obbligo di nominare una rappresentanza congiunta o un partner capofila ai fini della procedura di aggiudicazione della concessione o di fornire informazioni sulla costituzione di detti raggruppamenti.

<sup>(1)</sup> Direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114).



- (10) È opportuno adottare alcune norme di coordinamento anche per l'aggiudicazione di concessioni di lavori e servizi nei settori dell'energia e dei servizi di trasporto e postali, considerato che le autorità nazionali possono influenzare il comportamento dei soggetti che operano in tali settori e tenendo conto del fatto che i mercati in cui essi agiscono sono chiusi a causa di diritti esclusivi o speciali concessi dagli Stati membri per quanto riguarda la fornitura, la creazione o il funzionamento delle reti di erogazione dei servizi in questione.
- (11) Le concessioni sono contratti a titolo oneroso mediante i quali una o più amministrazioni aggiudicatrici o uno o più enti aggiudicatori affidano l'esecuzione di lavori o la prestazione e gestione di servizi a uno o più operatori economici. Tali contratti hanno per oggetto l'acquisizione di lavori o servizi attraverso una concessione il cui corrispettivo consiste nel diritto di gestire i lavori o i servizi o in tale diritto accompagnato da un prezzo. Essi possono, ma non devono necessariamente, implicare un trasferimento di proprietà alle amministrazioni aggiudicatrici o agli enti aggiudicatori, ma i vantaggi derivanti dai lavori o servizi in questione spettano sempre alle amministrazioni aggiudicatrici o agli enti aggiudicatori.
- (12) Ai fini della presente direttiva è opportuno precisare che il mero finanziamento, in particolare tramite sovvenzioni, di un'attività, spesso legato all'obbligo di rimborsare gli importi ricevuti qualora non siano utilizzati per gli scopi previsti, non rientra nell'ambito di applicazione della presente direttiva.
- (13) Inoltre, i regimi in cui tutti gli operatori che soddisfano determinate condizioni sono autorizzati a svolgere un determinato compito, senza selettività, come i sistemi basati sulla scelta del cliente e i sistemi di buoni servizio, non dovrebbero configurarsi come concessioni, compresi quelli fondati su accordi giuridici tra l'autorità pubblica e gli operatori economici. Tali sistemi si basano generalmente su una decisione dell'autorità pubblica che definisce le condizioni trasparenti e non discriminatorie applicabili all'accesso continuo da parte degli operatori economici alla fornitura di servizi specifici, quali i servizi sociali, consentendo ai clienti di scegliere tra tali operatori.
- (14) Inoltre, non dovrebbero configurarsi come concessioni determinati atti dello Stato membro, quali autorizzazioni o licenze, con cui lo Stato membro o una sua autorità pubblica stabiliscono le condizioni per l'esercizio di un'attività economica, inclusa la condizione di eseguire una determinata operazione, concesse di norma su richiesta dell'operatore economico e non su iniziativa dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore e nel cui quadro l'operatore economico rimane libero di recedere dalla fornitura dei lavori o servizi. Nel caso di tali atti dello Stato membro, si applicano le disposizioni specifiche della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup>. A differenza di detti atti dello Stato membro, i contratti di concessione stabiliscono obblighi reciprocamente vincolanti in virtù dei quali l'esecuzione di tali lavori o servizi è soggetta a specifici requisiti definiti dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore e aventi forza esecutiva.
- (15) Inoltre, taluni accordi aventi per oggetto il diritto di un operatore economico di gestire determinati beni o risorse del demanio pubblico, in regime di diritto privato o pubblico, quali terreni o qualsiasi proprietà pubblica, in particolare nel settore dei porti marittimi o interni o degli aeroporti, mediante i quali lo Stato oppure l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore fissa unicamente le condizioni generali d'uso senza acquisire lavori o servizi specifici, non dovrebbero configurarsi come concessioni ai sensi della presente direttiva. Ciò vale di norma per i contratti di locazione di beni o terreni di natura pubblica che generalmente contengono i termini che regolano la presa di possesso da parte del conduttore, la destinazione d'uso del bene immobile, gli obblighi del locatore e del conduttore per quanto riguarda la manutenzione del bene immobile, la durata della locazione e la restituzione del possesso del bene immobile al locatore, il canone e le spese accessorie a carico del conduttore.
- (16) Inoltre, non dovrebbero configurarsi come concessioni ai sensi della presente direttiva neppure gli accordi che attribuiscono diritti di passaggio relativi all'utilizzo di beni immobili pubblici per la fornitura o la gestione di linee o reti fisse destinate a fornire un servizio al pubblico, sempre che tali accordi non impongano un obbligo di fornitura né implicino l'acquisizione di servizi da parte di un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore per sé o per gli utenti finali.
- (17) I contratti che non implicano pagamenti al contraente e ai sensi dei quali il contraente è remunerato in base a tariffe regolamentate, calcolate in modo da coprire la totalità dei costi e degli investimenti sostenuti dal contraente per la fornitura del servizio, non dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione della presente direttiva.
- (18) Le difficoltà legate all'interpretazione dei concetti di «contratto di concessione» e di «appalto pubblico» hanno generato una costante incertezza giuridica tra i soggetti interessati e sono state oggetto di numerose sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea. Ne consegue che è necessario precisare meglio la definizione di concessione, in particolare facendo riferimento al concetto di «rischio operativo». La caratteristica principale di una concessione, ossia il diritto di gestire un lavoro o un servizio, implica sempre il trasferimento al concessionario di un rischio operativo di natura economica che comporta la possibilità di non riuscire a recuperare gli investimenti effettuati e i costi sostenuti per realizzare i lavori o i servizi aggiudicati in condizioni operative normali, anche se una parte del rischio resta a carico dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore. L'applicazione di norme specifiche per la disciplina dell'aggiudicazione di concessioni non sarebbe giustificata se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore sollevasse

<sup>(1)</sup> Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36).



- l'operatore economico da qualsiasi perdita potenziale garantendogli un introito minimo pari o superiore agli investimenti effettuati e ai costi che l'operatore economico deve sostenere in relazione all'esecuzione del contratto. Allo stesso tempo, occorre precisare che alcuni accordi remunerati esclusivamente dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore dovrebbero configurarsi come concessioni qualora il recupero degli investimenti effettuati e dei costi sostenuti dall'operatore per eseguire il lavoro o fornire il servizio dipenda dall'effettiva domanda del servizio o del bene o dalla loro fornitura.
- (19) Qualora la regolamentazione settoriale specifica elimini il rischio prevedendo una garanzia a favore del concessionario per il recupero degli investimenti e dei costi sostenuti per l'esecuzione del contratto, il contratto stesso non dovrebbe configurarsi come una concessione ai sensi della presente direttiva. Il fatto che il rischio sia limitato sin dall'inizio non dovrebbe escludere che il contratto si configuri come concessione. Può essere questo il caso, per esempio, di settori con tariffe regolamentate o dove il rischio operativo sia limitato mediante accordi di natura contrattuale che prevedono una compensazione parziale, inclusa una compensazione in caso di cessazione anticipata della concessione per motivi imputabili all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore ovvero per cause di forza maggiore.
- (20) Un rischio operativo dovrebbe derivare da fattori al di fuori del controllo delle parti. Rischi come quelli legati a una cattiva gestione, a inadempimenti contrattuali da parte dell'operatore economico o a cause di forza maggiore non sono determinanti ai fini della qualificazione come concessione, dal momento che rischi del genere sono insiti in ogni contratto, indipendentemente dal fatto che si tratti di un appalto pubblico o di una concessione. Il rischio operativo dovrebbe essere inteso come rischio di esposizione alle fluttuazioni del mercato, che possono derivare da un rischio sul lato della domanda o sul lato dell'offerta ovvero contestualmente da un rischio sul lato della domanda e sul lato dell'offerta. Per rischio sul lato della domanda si intende il rischio associato alla domanda effettiva di lavori o servizi che sono oggetto del contratto. Per rischio sul lato dell'offerta si intende il rischio associato all'offerta dei lavori o servizi che sono oggetto del contratto, in particolare il rischio che la fornitura di servizi non corrisponda alla domanda. Ai fini della valutazione del rischio operativo, dovrebbe essere preso in considerazione in maniera coerente ed uniforme il valore attuale netto dell'insieme degli investimenti, dei costi e dei ricavi del concessionario.
- (21) La nozione di «organismi di diritto pubblico» è stata esaminata ripetutamente nella giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea. Diverse precisazioni sono essenziali per la piena comprensione di tale concetto. È pertanto opportuno precisare che un organismo che opera in condizioni normali di mercato, mira a realizzare un profitto e sostiene le perdite che risultano dall'esercizio delle sue attività non dovrebbe essere considerato un «organismo di diritto pubblico», in quanto è lecito supporre che sia stato istituito allo scopo o con l'incarico di soddisfare esigenze di interesse generale che sono di natura industriale o commerciale. Analogamente, la Corte ha anche esaminato la condizione relativa all'origine del finanziamento dell'organismo in questione, precisando che per «finanziamento maggioritario» si intende per più della metà e che tale finanziamento può includere pagamenti da parte di utenti che sono imposti, calcolati e riscossi in conformità di norme di diritto pubblico.
- (22) È opportuno definire i «diritti esclusivi» e i «diritti speciali» in quanto tali nozioni sono essenziali per l'ambito di applicazione della presente direttiva e la nozione di «enti aggiudicatori». Si dovrebbe chiarire che gli enti che non sono né enti aggiudicatori ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), né imprese pubbliche sono soggetti alle disposizioni della presente direttiva solo nella misura in cui esercitano una delle attività interessate sulla base di detti diritti. Tuttavia, essi non saranno considerati enti aggiudicatori se tali diritti sono stati concessi per mezzo di una procedura basata su criteri oggettivi, in particolare ai sensi della legislazione dell'Unione, e alla quale sia stata assicurata un'adeguata pubblicità. Tale normativa dovrebbe comprendere la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup>, la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup>, la direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(3)</sup>, la direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(4)</sup> e il regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(5)</sup>. Occorre altresì chiarire che tale elenco di atti legislativi non è esaustivo


<sup>(1)</sup> Direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 94).

<sup>(2)</sup> Direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 55).

<sup>(3)</sup> Direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio (GU L 15 del 21.1.1998, pag. 14).


<sup>(4)</sup> Direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi (GU L 164 del 30.6.1994, pag. 3).

<sup>(5)</sup> Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70 del Consiglio (GU L 315 del 3.12.2007, pag. 1).




e che i diritti concessi in qualsiasi forma mediante altre procedure fondate su criteri oggettivi e alle quali sia stata assicurata un'adeguata pubblicità non rilevano ai fini della determinazione degli enti aggiudicatori contemplati dalla presente direttiva.

- (23) La presente direttiva dovrebbe applicarsi unicamente ai contratti di concessione il cui valore sia pari o superiore a una determinata soglia, che dovrebbe riflettere il chiaro interesse transfrontaliero delle concessioni per gli operatori economici con sede in Stati membri diversi da quello dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore. Di conseguenza, è necessario definire il metodo di calcolo del valore stimato di una concessione e tale metodo dovrebbe essere identico per le concessioni di lavori e di servizi, dato che entrambi i contratti hanno spesso ad oggetto elementi legati a lavori e a servizi. Il calcolo dovrebbe fare riferimento al fatturato totale del concessionario quale corrispettivo dei lavori e dei servizi oggetto della concessione, stimato dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore, IVA esclusa, per la durata del contratto.
- (24) La necessità di garantire l'effettiva apertura del mercato e un giusto equilibrio nell'applicazione delle norme sull'aggiudicazione delle concessioni nei settori dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali esige che gli enti interessati siano individuati prescindendo dalla loro qualificazione giuridica. Si dovrebbe pertanto provvedere affinché non sia messa in pericolo la parità di trattamento tra enti aggiudicatori del settore pubblico ed enti che operano nel settore privato. È inoltre necessario far sì che, conformemente all'articolo 345 TFUE, sia lasciato impregiudicato il regime di proprietà esistente negli Stati membri. Per tale motivo, alle concessioni aggiudicate da enti che esercitano una delle summenzionate attività allo scopo di svolgere tali attività dovrebbero applicarsi norme specifiche e uniformi, a prescindere dal fatto che si tratti di uno Stato, di autorità regionali o locali, di organismi di diritto pubblico, di imprese pubbliche o di altri enti che godono di diritti esclusivi o speciali. Si dovrebbe presumere che svolgano tali attività gli enti responsabili, a norma del diritto nazionale, della fornitura dei servizi correlati a una delle attività di cui all'allegato II.
- (25) È opportuno chiarire che le attività pertinenti nel settore aeroportuale comprendono anche i servizi forniti ai passeggeri che contribuiscono al regolare funzionamento delle strutture aeroportuali e che è legittimo attendersi da un aeroporto moderno e ben funzionante, quali servizi di vendita al dettaglio, di ristorazione pubblica e di parcheggio auto.
- (26) Taluni enti operano nei settori della produzione, trasmissione o distribuzione sia settori del riscaldamento che del raffreddamento. Può sussistere incertezza riguardo alle norme applicabili alle attività legate, rispettivamente, al riscaldamento e al raffreddamento. È pertanto opportuno precisare che la trasmissione e/o distribuzione di energia termica è un'attività contemplata dall'allegato II e che dunque gli enti operanti nel settore del riscaldamento sono soggetti alle norme della presente direttiva applicabili agli enti aggiudicatori nella misura in cui possano essere considerati tali. D'altra parte, gli enti operanti nel settore del raffreddamento sono soggetti alle norme della presente direttiva applicabili alle amministrazioni aggiudicatrici nella misura in cui possano essere considerati tali. È infine opportuno precisare che le concessioni aggiudicate per l'esecuzione di contratti contestualmente nei settori del riscaldamento e del raffreddamento dovrebbero essere esaminate alla luce delle disposizioni sui contratti per lo svolgimento di più attività per determinare le eventuali norme in materia di appalti che ne disciplinano l'aggiudicazione.
- (27) Prima di prendere in considerazione qualsiasi modifica dell'ambito di applicazione della presente direttiva per il settore del raffreddamento, si dovrebbe esaminare la situazione di tale settore al fine di ottenere informazioni sufficienti, in particolare, per quanto riguarda la situazione della concorrenza, il numero di appalti transfrontalieri e il punto di vista delle parti interessate. Dato che l'applicazione della presente direttiva al precitato settore potrebbe avere notevoli effetti in termini di apertura del mercato, tale esame dovrebbe essere effettuato all'atto della valutazione dell'impatto della presente direttiva.
- (28) È opportuno precisare che ai fini dell'allegato II, paragrafi 1 e 2, l'«alimentazione» comprende la generazione/produzione, la vendita all'ingrosso e la vendita al dettaglio. Tuttavia, la produzione di gas sotto forma di estrazione rientra nel paragrafo 6 di tale allegato.
- (29) Nel caso di contratti misti in cui le diverse parti costitutive del contratto sono oggettivamente non separabili, le norme applicabili dovrebbero essere determinate in base all'oggetto principale del contratto. È pertanto opportuno precisare in che modo le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori dovrebbero stabilire se le diverse parti siano separabili o meno. Tale precisazione dovrebbe basarsi sulla pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea. La determinazione dovrebbe essere effettuata caso per caso e a tal fine le intenzioni manifestate o presunte dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore di considerare indivisibili i vari aspetti che costituiscono un contratto misto non dovrebbero essere sufficienti, ma dovrebbero essere confermate da prove oggettive atte a giustificare e a motivare l'esigenza di concludere un contratto unico. Un'esigenza motivata di concludere un contratto unico potrebbe per esempio essere riscontrata nell'ipotesi di costruzione di un edificio unico, una parte del quale debba essere utilizzata direttamente dall'amministrazione aggiudicatrice interessata e un'altra parte debba essere gestita sulla base di una concessione, per esempio per parcheggi destinati al pubblico. Occorre precisare che l'esigenza di concludere un contratto unico può essere dovuta a motivi di carattere sia tecnico che economico.



- (30) Nel caso di contratti misti che possono essere separati, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori sono sempre liberi di aggiudicare contratti separati per le parti separate del contratto misto, nel qual caso le disposizioni applicabili a ciascuna parte separata dovrebbero essere determinate esclusivamente in funzione delle caratteristiche del contratto specifico. D'altra parte, ove le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori scelgano di aggiudicare un contratto comprendente sia elementi di una concessione che altri elementi, a prescindere dal valore di questi elementi e dal regime giuridico cui essi sarebbero stati altrimenti soggetti, dovrebbero essere indicate le norme applicabili a tali casi. È opportuno prevedere disposizioni particolari per i contratti misti concernenti aspetti di difesa o di sicurezza o parti che non rientrano nell'ambito di applicazione del TFUE.
- (31) È possibile che gli enti aggiudicatori procedano all'aggiudicazione di concessioni per venir incontro a necessità inerenti a varie attività, eventualmente soggette a regimi giuridici diversi. È opportuno precisare che il regime giuridico applicabile a un'unica concessione destinata a regolare lo svolgimento di varie attività dovrebbe essere soggetto alle norme previste per l'attività cui la concessione è destinata in via principale. Per determinare l'attività cui la concessione è destinata in via principale, è possibile basarsi sull'analisi delle necessità cui la concessione specifica deve rispondere, effettuata dall'ente aggiudicatore ai fini della valutazione del valore della concessione e dell'elaborazione dei documenti di gara. In taluni casi, può essere oggettivamente impossibile determinare l'attività cui la concessione è destinata in via principale. Dovrebbero essere specificate le norme da applicare in tali casi.
- (32) In taluni casi, una determinata amministrazione aggiudicatrice o un determinato ente aggiudicatore che sia lo Stato, un'autorità regionale o locale o un organismo di diritto pubblico o una determinata associazione dei medesimi potrebbe essere l'unico soggetto ad erogare un determinato servizio, per la cui fornitura gode di un diritto esclusivo a norma di disposizioni legislative o regolamentari nazionali o di disposizioni amministrative nazionali pubblicate compatibili con il TFUE. È opportuno precisare che in queste situazioni l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore di cui al presente considerando o una loro associazione può aggiudicare concessioni a tali organismi senza applicare la presente direttiva.
- (33) È altresì opportuno escludere dall'ambito di applicazione della presente direttiva alcune concessioni di servizi aggiudicate a operatori economici, se aggiudicate sulla base di un diritto esclusivo di cui l'operatore gode ai sensi di disposizioni legislative o regolamentari nazionali o di disposizioni amministrative nazionali pubblicate e che è stato concesso ai sensi del TFUE e di atti dell'Unione recanti norme comuni in materia di accesso al mercato applicabili alle attività di cui all'allegato II, dal momento che tale diritto esclusivo rende impossibile seguire una procedura competitiva per l'aggiudicazione. A titolo derogatorio e salve le conseguenze giuridiche dell'esclusione generale dall'ambito di applicazione della presente direttiva, le concessioni di cui all'articolo 10, paragrafo 1, secondo comma, dovrebbero essere soggette all'obbligo di pubblicazione dell'avviso di aggiudicazione della concessione in modo da garantire un minimo grado di trasparenza a meno che le condizioni di tale trasparenza non siano già previste nella legislazione settoriale. Al fine di rafforzare la trasparenza, quando uno Stato membro concede un diritto esclusivo a un operatore economico per l'esercizio di una delle attività di cui all'allegato II ne dovrebbe informare la Commissione.
- (34) Ai fini della presente direttiva i concetti di «interessi essenziali di sicurezza», «materiale militare», «materiale sensibile», «lavori sensibili» e «servizi sensibili» dovrebbero essere intesi ai sensi della direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup>.
- (35) La presente direttiva non dovrebbe pregiudicare la libertà degli Stati membri di scegliere, conformemente al diritto dell'Unione, le modalità di organizzazione e di controllo dell'esercizio dell'attività dei giochi d'azzardo, anche mediante autorizzazioni. È opportuno escludere dall'ambito di applicazione della presente direttiva le concessioni relative alla gestione di lotterie aggiudicate da uno Stato membro ad un operatore economico sulla base di un diritto esclusivo concesso mediante una procedura non ad evidenza pubblica ai sensi delle applicabili disposizioni legislative, regolamentari nazionali o delle applicabili disposizioni amministrative nazionali pubblicate, conformemente al TFUE. Tale esclusione è giustificata dalla concessione di un diritto esclusivo ad un operatore economico che rende inapplicabile una procedura competitiva nonché dalla necessità di preservare la possibilità per gli Stati membri di regolare a livello nazionale il settore dei giochi d'azzardo in virtù dei loro obblighi di tutela dell'ordine pubblico e sociale.
- (36) La presente direttiva non dovrebbe applicarsi a taluni servizi di emergenza se effettuati da organizzazioni e associazioni senza scopo di lucro, in quanto il carattere particolare di tali organizzazioni sarebbe difficile da preservare se i prestatori di servizi dovessero essere scelti secondo le procedure di cui alla presente direttiva. La loro esclusione, tuttavia, non dovrebbe essere estesa oltre lo stretto necessario. Si dovrebbe pertanto stabilire esplicitamente che i servizi di trasporto dei pazienti in ambulanza non dovrebbero essere esclusi. In tale contesto è inoltre necessario chiarire che nel gruppo 601 «Servizi di trasporto terrestre» del CPV non rientrano i servizi di ambulanza, reperibili nella classe 8514. È pertanto opportuno precisare che i servizi identificati con il codice CPV 85143000-3 consistenti esclusivamente in servizi di trasporto dei pazienti in ambulanza dovrebbero essere soggetti al regime speciale previsto per i servizi sociali e altri servizi specifici («regime alleggerito»). Di conseguenza, anche i contratti di concessione per la prestazione di servizi di ambulanza in generale dovrebbero essere soggetti al regime alleggerito se il valore dei servizi di trasporto dei pazienti in ambulanza fosse superiore al valore di altri servizi di ambulanza.

<sup>(1)</sup> Direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle procedure per l'aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (GU L 216 del 20.8.2009, pag. 76).



- (37) È opportuno ricordare che la presente direttiva si applica soltanto alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori degli Stati membri. Di conseguenza, i partiti politici, non essendo amministrazioni aggiudicatrici né enti aggiudicatori, non sono soggetti alle sue disposizioni. È possibile tuttavia che in alcuni Stati membri esistano partiti politici rientranti nella nozione di organismi di diritto pubblico. Tuttavia, taluni servizi (quali la produzione di film per propaganda e la produzione di videocassette per propaganda) sono così inscindibilmente legati alle opinioni politiche del prestatore di servizi, se forniti nell'ambito di una campagna elettorale, che i prestatori di servizi sono normalmente selezionati secondo modalità che non possono essere disciplinate dalle norme in materia di concessioni. Infine è opportuno ricordare che gli statuti e il finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee sono soggetti a norme diverse da quelle stabilite dalla presente direttiva.
- (38) Molti enti aggiudicatori sono organizzati come gruppi economici che possono comprendere una serie di imprese distinte; spesso ciascuna di tali imprese svolge un ruolo specializzato nel contesto generale del gruppo economico. È pertanto opportuno escludere talune concessioni di servizi e di lavori aggiudicate a un'impresa collegata la cui attività principale consista nel prestare tali servizi o lavori al gruppo cui appartiene, invece di offrirli sul mercato. È altresì opportuno escludere talune concessioni di servizi e di lavori aggiudicate da un ente aggiudicatore a una joint venture, costituita da più enti aggiudicatori per svolgere attività contemplate dalla presente direttiva e di cui l'ente faccia parte. Tuttavia, è opportuno anche evitare che tale esclusione provochi distorsioni della concorrenza a beneficio di imprese o joint venture collegate agli enti aggiudicatori; occorre prevedere un insieme appropriato di norme, segnatamente per quanto riguarda il limite massimo entro cui le imprese possono ricavare parte del loro fatturato dal mercato e oltre i quali perderebbero la possibilità di vedersi aggiudicare concessioni senza indizione di gara, la composizione di tali joint venture e la stabilità delle relazioni tra queste ultime e gli enti aggiudicatori di cui sono composte.
- (39) Le imprese dovrebbero essere considerate collegate se esiste un'influenza dominante diretta o indiretta tra l'ente aggiudicatore e l'impresa interessata oppure se entrambi sono soggetti all'influenza dominante di un'altra impresa; in tale contesto, la partecipazione privata non dovrebbe avere rilevanza di per sé. Verificare se un'impresa sia collegata ad un determinato ente aggiudicatore dovrebbe essere il più facile possibile. Di conseguenza, e dato che l'eventuale esistenza di detta influenza dominante diretta o indiretta dovrebbe essere già stata verificata per decidere se i conti annuali delle imprese e degli enti interessati debbano essere consolidati, le imprese dovrebbero essere considerate collegate laddove i loro conti annuali siano consolidati. Tuttavia, le norme dell'Unione in materia di conti consolidati non si applicano in taluni casi, ad esempio per via della dimensione delle imprese interessate o perché talune condizioni riguardanti la loro forma giuridica non sono soddisfatte. In questi casi, qualora non si applichi la direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>(1)</sup>, sarà necessario esaminare l'esistenza di un'influenza dominante diretta o indiretta tenendo conto della proprietà, della partecipazione finanziaria o delle norme che disciplinano tali imprese.
- (40) Le concessioni nel settore idrico sono spesso soggette a regimi specifici e complessi che richiedono una particolare considerazione data l'importanza dell'acqua quale bene pubblico di valore fondamentale per tutti i cittadini dell'Unione. Le caratteristiche particolari di tali regimi giustificano le esclusioni nel settore idrico dall'ambito di applicazione della presente direttiva. L'esclusione riguarda le concessioni di lavori e di servizi per la messa a disposizione o la gestione di reti fisse destinate alla fornitura di un servizio al pubblico in connessione con la produzione, il trasporto o la distribuzione di acqua potabile o l'alimentazione di tali reti con acqua potabile. Anche le concessioni per lo smaltimento o il trattamento delle acque reflue e per progetti di ingegneria idraulica, irrigazione o drenaggio (in cui il volume d'acqua destinato all'approvvigionamento d'acqua potabile rappresenti più del 20 % del volume totale d'acqua reso disponibile da tali progetti o impianti di irrigazione o drenaggio) dovrebbero essere escluse nella misura in cui siano collegate a una attività esclusa.
- (41) La presente direttiva non dovrebbe applicarsi alle concessioni aggiudicate da enti aggiudicatori e finalizzate a consentire lo svolgimento di una delle attività di cui all'allegato II se, nello Stato membro in cui l'attività è esercitata, essa è direttamente esposta alla concorrenza su mercati l'accesso ai quali non è limitato, come stabilisce la procedura istituita a tale scopo nella direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>(2)</sup>. È dunque opportuno mantenere la procedura applicabile a tutti i settori contemplati dalla presente direttiva, o a parti di

<sup>(1)</sup> Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).

<sup>(2)</sup> Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali (cf. pag. 243 della presente Gazzetta ufficiale).



essi, che permetta di prendere in considerazione gli effetti di un'apertura attuale o futura alla concorrenza. Tale procedura dovrebbe offrire certezza giuridica agli enti interessati e un adeguato processo decisionale, assicurando in tempi brevi un'applicazione uniforme del diritto dell'Unione in materia. Nell'interesse della certezza giuridica è opportuno precisare che tutte le decisioni adottate prima dell'entrata in vigore della presente direttiva sulla base dell'articolo 30 della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup> continueranno ad applicarsi.

- (42) In quanto destinata agli Stati membri, la presente direttiva non si applica all'aggiudicazione di concessioni effettuata da organizzazioni internazionali a proprio nome e per proprio conto. È tuttavia opportuno precisare in che misura la presente direttiva debba applicarsi alle aggiudicazioni di concessioni disciplinate da specifiche norme internazionali.
- (43) L'aggiudicazione di concessioni in relazione a taluni servizi di media audiovisivi e radiofonici da parte di fornitori di servizi di media dovrebbe consentire di tenere conto di aspetti di rilievo culturale o sociale, il che rende inappropriata l'applicazione delle norme sull'aggiudicazione delle concessioni. Per tali motivi si dovrebbe dunque prevedere un'eccezione per le concessioni di servizi, aggiudicate dagli stessi fornitori di servizi di media, aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione di programmi pronti per essere diffusi e di altri servizi preparatori, quali quelli relativi alle sceneggiature o alle prestazioni artistiche necessarie alla realizzazione del programma. Si dovrebbe altresì precisare che tale esclusione dovrebbe applicarsi parimenti ai servizi televisivi e ai servizi a richiesta (servizi non lineari). Tuttavia tale esclusione non dovrebbe applicarsi alla fornitura del materiale tecnico necessario alla produzione, alla coproduzione e alla trasmissione di tali programmi.
- (44) La presente direttiva non pregiudica la competenza degli Stati membri a provvedere al finanziamento del servizio pubblico di radiodiffusione, nella misura in cui tale finanziamento sia accordato agli organismi di radiodiffusione ai fini dell'adempimento della missione di servizio pubblico conferita, definita e organizzata da ciascuno Stato membro conformemente al protocollo n. 29 sul sistema di radiodiffusione pubblica negli Stati membri allegato al TFUE e al TUE.
- (45) Vi è una notevole incertezza giuridica circa la misura in cui i contratti conclusi tra enti nell'ambito del settore pubblico debbano essere disciplinati dalle norme sulle concessioni. La pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea viene interpretata in modo divergente dai diversi Stati membri e anche dalle diverse amministrazioni aggiudicatrici o dai diversi enti aggiudicatori. È pertanto necessario precisare in quali casi i contratti conclusi nell'ambito del settore pubblico non sono soggetti all'applicazione delle norme stabilite nella presente direttiva. Tale precisazione dovrebbe essere guidata dai principi fissati dalla pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea. Il solo fatto che

entrambe le parti di un accordo siano esse stesse autorità pubbliche non esclude di per sé l'applicazione delle norme stabilite nella presente direttiva. Tuttavia, l'applicazione delle norme stabilite nella presente direttiva non dovrebbe interferire con la libertà delle autorità pubbliche di svolgere i compiti di servizio pubblico affidati loro utilizzando le loro stesse risorse, compresa la possibilità di cooperare con altre autorità pubbliche. Si dovrebbe garantire che una qualsiasi cooperazione pubblico-pubblico esentata non dia luogo a una distorsione della concorrenza nei confronti di operatori economici privati nella misura in cui pone un fornitore privato di servizi in una situazione privilegiata rispetto ai suoi concorrenti.

- (46) Le concessioni aggiudicate a persone giuridiche controllate non dovrebbero essere soggette all'applicazione delle procedure previste dalla presente direttiva qualora l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), eserciti sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, a condizione che la persona giuridica controllata svolga più dell'80 % delle proprie attività nell'esecuzione di compiti a essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore che esercita il controllo o da altre persone giuridiche controllate da tale amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore, a prescindere dal beneficiario dell'esecuzione del contratto. L'esenzione non dovrebbe estendersi alle situazioni in cui vi sia partecipazione diretta di un operatore economico privato al capitale della persona giuridica controllata poiché, in tali circostanze, l'aggiudicazione di una concessione senza una procedura competitiva offrirebbe all'operatore economico privato con una partecipazione nel capitale della persona giuridica controllata un indebito vantaggio rispetto ai suoi concorrenti. Tuttavia, date le particolari caratteristiche degli organismi pubblici con un'adesione obbligatoria, quali le organizzazioni responsabili della gestione o dell'esercizio di taluni servizi pubblici, ciò non dovrebbe valere nei casi in cui la partecipazione di determinati operatori economici privati al capitale della persona giuridica controllata è resa obbligatoria da disposizioni legislative del diritto nazionale conformi ai trattati, a condizione che si tratti di una partecipazione che non implica controllo o potere di veto e che non conferisce un'influenza determinante sulle decisioni della persona giuridica controllata. Si dovrebbe inoltre chiarire che l'unico elemento determinante è la partecipazione privata diretta al capitale della persona giuridica controllata.

Pertanto, in caso di partecipazione di capitali privati nell'amministrazione aggiudicatrice o nell'ente aggiudicatore controllante o nelle amministrazioni aggiudicatrici o negli enti aggiudicatori controllanti, ciò non preclude l'aggiudicazione di contratti pubblici alla persona giuridica controllata, senza applicare le procedure previste dalla presente direttiva in quanto tali partecipazioni non incidono negativamente sulla concorrenza tra operatori economici privati. Si dovrebbe inoltre chiarire che le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori quali gli organismi di diritto pubblico, per i quali è possibile la partecipazione di capitali privati, dovrebbero essere in condizione di avvalersi dell'esenzione per la cooperazione orizzontale. Pertanto, se tutte le altre condizioni per la cooperazione orizzontale sono soddisfatte, l'esenzione a

<sup>(1)</sup> Direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali (GU L 134 del 30.4.2004, pag. 1).



essa relativa dovrebbe estendersi a tali amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori qualora il contratto sia concluso esclusivamente tra amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori.

- (47) Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), dovrebbero poter decidere di fornire congiuntamente i rispettivi servizi pubblici mediante cooperazione senza essere obbligate ad avvalersi di una forma giuridica particolare. Tale cooperazione potrebbe riguardare tutti i tipi di attività connesse alla prestazione di servizi e le responsabilità affidati alle amministrazioni partecipanti o da esse assunti, quali i compiti obbligatori o volontari di autorità regionali o locali o i servizi affidati a organismi specifici da norme di diritto pubblico. I servizi prestati dalle diverse amministrazioni partecipanti o dai diversi enti partecipanti non devono necessariamente essere identici; potrebbero anche essere complementari. I contratti per la fornitura congiunta di servizi pubblici non dovrebbero essere soggetti alla presente direttiva, a condizione che siano conclusi esclusivamente tra amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori, che l'attuazione di tale cooperazione sia dettata solo da considerazioni legate al pubblico interesse e che nessun fornitore privato di servizi goda di una posizione di vantaggio rispetto ai suoi concorrenti.


Al fine di rispettare tali condizioni, la cooperazione dovrebbe fondarsi su un concetto cooperativistico. Tale cooperazione non comporta che tutte le amministrazioni partecipanti si assumano la responsabilità di eseguire i principali obblighi contrattuali, fintantoché sussistono impegni a cooperare all'esecuzione del servizio pubblico in questione. Inoltre, l'attuazione della cooperazione, inclusi gli eventuali trasferimenti finanziari tra le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti, dovrebbe essere retta solo da considerazioni legate al pubblico interesse.

- (48) In taluni casi un soggetto giuridico agisce, a norma delle pertinenti disposizioni del diritto nazionale, quale strumento o servizio tecnico di amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori determinati ed è obbligato a eseguire gli ordinativi ricevuti da tali amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori e non ha alcuna influenza sulla remunerazione della sua prestazione. Tale rapporto puramente amministrativo, in considerazione della sua natura non contrattuale, non dovrebbe rientrare nell'ambito di applicazione delle procedure sull'aggiudicazione delle concessioni.
- (49) È opportuno precisare che la nozione di «operatori economici» dovrebbe essere interpretata in senso ampio, in modo da comprendere qualunque persona e/o ente che offre sul mercato la realizzazione di lavori, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi, a prescindere dalla forma giuridica nel quadro della quale ha scelto di operare. Pertanto, imprese, succursali, filiali, partenariati, società cooperative, società a responsabilità limitata,


università pubbliche o private e altre forme di enti dovrebbero tutti rientrare nella nozione di «operatore economico», indipendentemente dal fatto che siano «persone giuridiche» o meno in qualsiasi circostanza.

- (50) Al fine di garantire una pubblicità adeguata delle concessioni di lavori e di servizi di valore pari o superiore a una determinata soglia e aggiudicate da enti aggiudicatori e amministrazioni aggiudicatrici, la loro aggiudicazione dovrebbe essere preceduta dalla pubblicazione obbligatoria del relativo bando nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (51) In considerazione degli effetti negativi sulla concorrenza, l'aggiudicazione di concessioni senza previa pubblicazione dovrebbe essere permessa solo in circostanze del tutto eccezionali. L'eccezione dovrebbe limitarsi ai casi in cui risulta chiaro fin dall'inizio che la pubblicazione non intensificherebbe la concorrenza, in particolare allorché oggettivamente vi è un solo operatore economico in grado di eseguire la concessione. L'impossibilità di aggiudicare la concessione a qualsiasi altro operatore economico non dovrebbe essere stata determinata dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore stessi in vista della futura procedura di aggiudicazione. Inoltre, dovrebbe essere valutata attentamente la disponibilità di sostituti adeguati.

- (52) La durata di una concessione dovrebbe essere limitata al fine di evitare la preclusione dell'accesso al mercato e restrizioni della concorrenza. Inoltre, le concessioni di durata molto lunga possono dar luogo alla preclusione dell'accesso al mercato, ostacolando così la libera circolazione dei servizi e la libertà di stabilimento. Tuttavia, tale durata può essere giustificata se è indispensabile per consentire al concessionario di recuperare gli investimenti previsti per eseguire la concessione, nonché di ottenere un ritorno sul capitale investito. Di conseguenza, per le concessioni di durata superiore a cinque anni la durata dovrebbe essere limitata al periodo in cui si può ragionevolmente prevedere che il concessionario recuperi gli investimenti effettuati per eseguire i lavori e i servizi e ottenga un ritorno sul capitale investito in condizioni operative normali, tenuto conto degli specifici obiettivi contrattuali assunti dal concessionario per rispondere alle esigenze riguardanti, ad esempio, la qualità o il prezzo per gli utenti. La stima dovrebbe essere valida al momento dell'aggiudicazione della concessione. Dovrebbe essere possibile includere gli investimenti iniziali e successivi ritenuti necessari per l'esecuzione della concessione, in particolare spese per infrastrutture, diritti d'autore, brevetti, materiale, logistica, affitto, formazione del personale e spese iniziali. La durata massima della concessione dovrebbe essere indicata nei documenti di gara, a meno che la durata sia utilizzata come criterio di aggiudicazione del contratto. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori dovrebbero sempre poter aggiudicare una concessione per un periodo più breve di quello necessario per recuperare gli investimenti, a condizione che la corrispondente compensazione non elimini il rischio operativo.




- (53) È opportuno escludere dalla piena applicazione della presente direttiva soltanto quei servizi che abbiano una dimensione transfrontaliera limitata, come per esempio taluni servizi sociali, sanitari o educativi. Tali servizi sono forniti in un contesto particolare che varia sensibilmente da uno Stato membro all'altro a causa delle differenti tradizioni culturali. Per le concessioni relative a questi servizi si dovrebbe perciò istituire un regime specifico che tenga conto del fatto che sono di recente regolazione. L'obbligo di pubblicare un avviso di preinformazione e un avviso di aggiudicazione della concessione per le concessioni di valore pari o superiore alla soglia stabilita nella presente direttiva è un metodo adeguato per informare i potenziali offerenti in merito alle opportunità commerciali nonché informare tutte le parti interessate in merito al numero e al tipo di contratti aggiudicati. Inoltre, gli Stati membri dovrebbero varare le misure del caso per l'aggiudicazione dei contratti di concessione per tali servizi, così da garantire il rispetto dei principi di trasparenza e di parità di trattamento degli operatori economici, consentendo allo stesso tempo alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori di tener conto delle specificità dei servizi in questione. Gli Stati membri dovrebbero far sì che alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori sia consentito di tener conto della necessità di garantire innovazione e, in conformità dell'articolo 14 TFUE e del protocollo n. 26, un alto livello di qualità, sicurezza e accessibilità economica, parità di trattamento e promozione dell'accesso universale e dei diritti degli utenti.
- (54) Considerata l'importanza del contesto culturale e la delicatezza di tali servizi, gli Stati membri dovrebbero godere di un ampio margine di discrezionalità così da organizzare la scelta dei prestatori dei servizi nel modo che ritengano più opportuno. La presente direttiva non vieta agli Stati membri di applicare, per la scelta dei prestatori dei servizi, criteri qualitativi specifici come quelli fissati nel quadro europeo volontario della qualità dei servizi sociali elaborato dal comitato per la protezione sociale dell'Unione europea. Gli Stati membri e/o le autorità pubbliche rimangono liberi di prestare essi stessi tali servizi, oppure di organizzare i servizi sociali secondo modalità che non comportino la conclusione di concessioni, per esempio tramite il semplice finanziamento di tali servizi oppure il rilascio di licenze o autorizzazioni a tutti gli operatori economici che soddisfino le condizioni preventivamente stabilite dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore, senza limiti o quote di sorta, purché tali sistemi garantiscano sufficiente pubblicità e rispettino i principi di trasparenza e di non discriminazione.
- (55) In vista di un'adeguata integrazione dei requisiti in materia ambientale, sociale e di lavoro nelle procedure di aggiudicazione delle concessioni, è particolarmente importante che gli Stati membri e le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori adottino misure pertinenti per garantire il rispetto degli obblighi in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro vigenti nel luogo in cui i lavori sono eseguiti o i servizi forniti e derivanti da leggi, regolamentazioni o disposizioni amministrative, adottati a livello nazionale e di Unione, e da contratti collettivi purché tali norme, nonché la loro applicazione, siano conformi al diritto dell'Unione. Parimenti, durante l'esecuzione di una concessione dovrebbero essere applicati gli obblighi derivanti da accordi internazionali ratificati da tutti gli Stati membri ed elencati nella presente direttiva. Tuttavia, ciò non dovrebbe in alcun modo impedire l'applicazione di condizioni di lavoro più favorevoli per i lavoratori. Le misure pertinenti dovrebbero essere applicate in conformità dei principi fondamentali del diritto dell'Unione, in particolare per garantire parità di trattamento. Le suddette misure pertinenti si dovrebbero applicare conformemente alla direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>(1)</sup> e in modo da garantire parità di trattamento e non discriminare direttamente o indirettamente gli operatori economici e i lavoratori di altri Stati membri.
- (56) I servizi dovrebbero essere considerati come prestati nel luogo in cui sono eseguite le prestazioni che li caratterizzano. Se i servizi sono prestati a distanza, ad esempio quelli forniti dai call centre, dovrebbero essere considerati come prestati nel luogo in cui sono effettuati, a prescindere dai luoghi e dagli Stati membri a cui sono destinati.
- (57) I relativi obblighi potrebbero trovare riscontro in clausole contrattuali della concessione. Dovrebbe anche essere possibile inserire nelle concessioni clausole che assicurino il rispetto dei contratti collettivi conformi al diritto dell'Unione. Il mancato rispetto di tali obblighi potrebbe essere considerato un grave illecito perpetrato dall'operatore economico interessato che può comportare l'esclusione di quest'ultimo dalla procedura di aggiudicazione di una concessione.
- (58) La vigilanza sull'osservanza delle disposizioni in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro dovrebbe essere svolta nelle relative fasi della procedura di aggiudicazione di una concessione, quando si applicano i principi generali che disciplinano la selezione dei partecipanti e l'aggiudicazione dei contratti e quando si applicano i criteri di esclusione.
- (59) Nessuna disposizione della presente direttiva dovrebbe vietare di imporre o di applicare misure necessarie alla tutela dell'ordine pubblico, della moralità pubblica e della sicurezza pubblica, della salute, della vita umana e animale o alla conservazione delle specie vegetali o altre misure ambientali, in particolare nell'ottica dello sviluppo sostenibile, a condizione che dette misure siano conformi al TFUE.
- (1) Direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (GU L 18 del 21.1.1997, pag. 1).



- (60) Ai fini della riservatezza nel corso della procedura, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori nonché gli operatori economici non dovrebbero rivelare informazioni considerate riservate. L'inosservanza di tale obbligo dovrebbe comportare l'applicazione di sanzioni adeguate, come e ove previsto dal diritto civile o amministrativo degli Stati membri.
- (61) Al fine di combattere le frodi, i favoritismi e la corruzione e prevenire conflitti di interesse, gli Stati membri dovrebbero adottare misure adeguate per garantire la trasparenza della procedura di aggiudicazione e la parità di trattamento di tutti i candidati e gli offerenti. Tali misure dovrebbero mirare, in particolare, ad eliminare i conflitti di interesse e altre irregolarità gravi.
- (62) Per consentire a tutti gli operatori interessati di presentare domanda di partecipazione e offerte, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori dovrebbero essere tenuti a rispettare un termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte.
- (63) La scelta di criteri di selezione proporzionati, non discriminatori ed equi e la loro applicazione agli operatori economici è essenziale per garantire a questi l'effettivo accesso alle opportunità economiche offerte dalle concessioni. In particolare, la possibilità concessa ai candidati di far ricorso alle capacità di altri soggetti può essere un fattore determinante per consentire la partecipazione delle PMI. È quindi opportuno stabilire che i criteri di selezione debbano riguardare soltanto la capacità tecnica, professionale, finanziaria ed economica degli operatori ed essere collegati all'oggetto del contratto, debbano essere indicati nel bando di concessione e non possano impedire a un operatore economico, salvo in circostanze eccezionali, di far ricorso alle capacità di altri soggetti, indipendentemente dalla natura giuridica dei suoi rapporti con essi, qualora l'operatore dimostri all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore che disporrà delle risorse necessarie.
- (64) Inoltre, al fine di una migliore integrazione di considerazioni sociali ed ambientali nelle procedure di aggiudicazione delle concessioni, le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori dovrebbero avere la facoltà di applicare criteri di aggiudicazione o condizioni di esecuzione della concessione riguardanti lavori o servizi oggetto del contratto di concessione sotto ogni aspetto e in qualsiasi fase dei loro cicli di vita, dall'estrazione delle materie prime per il prodotto alla fase di smaltimento dello stesso, compresi fattori coinvolti nel processo specifico di produzione, prestazione o commercializzazione di questi lavori o servizi o in un processo specifico nel corso di una fase successiva del loro ciclo di vita, anche se questi fattori non sono parte del loro contenuto sostanziale. Criteri e condizioni riguardanti tale processo di produzione o prestazione possono ad esempio consistere nel fatto che i servizi oggetto della concessione siano prestati usando macchine efficienti dal punto di vista energetico. In base alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, vi rientrano anche criteri di aggiudicazione o condizioni di esecuzione della concessione riguardanti l'utilizzazione di prodotti del commercio equo e solidale nel corso dell'esecuzione della concessione da aggiudicare. I criteri e le condizioni riguardanti il commercio e le relative condizioni possono fare riferimento, per esempio, all'obbligo di pagare ai subappaltatori un prezzo minimo e un sovrapprezzo. Le condizioni di esecuzione della concessione basate su considerazioni ambientali potrebbero comprendere, ad esempio, la riduzione al minimo dei rifiuti o l'uso efficiente delle risorse.
- (65) I criteri di aggiudicazione o le condizioni di esecuzione della concessione riguardanti aspetti sociali del processo di produzione dovrebbero essere applicati conformemente alla direttiva 96/71/CE, quale interpretata dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, e non dovrebbero essere scelti o applicati in modo da discriminare direttamente o indirettamente gli operatori economici di altri Stati membri o di paesi terzi che sono parti dell'accordo dell'Organizzazione mondiale del commercio sugli appalti pubblici («AAP») o degli accordi sul libero scambio ai quali l'Unione aderisce. I requisiti riguardanti le condizioni di lavoro fondamentali disciplinate dalla direttiva 96/71/CE, quali le tariffe minime salariali, dovrebbero pertanto rimanere al livello stabilito dalla legislazione nazionale o da contratti collettivi applicati in conformità del diritto dell'Unione nel contesto di tale direttiva. Le condizioni di esecuzione della concessione potrebbero anche essere intese a favorire l'attuazione di misure volte a promuovere l'uguaglianza tra uomini e donne sul lavoro, una maggiore partecipazione delle donne al mercato del lavoro e la conciliazione tra lavoro e vita privata, la protezione dell'ambiente o il benessere degli animali e, per rispettare nella sostanza le disposizioni delle convenzioni fondamentali dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), ad assumere un numero di persone svantaggiate superiore a quello stabilito dalla legislazione nazionale.
- (66) Possono essere oggetto dei criteri di aggiudicazione o delle condizioni di esecuzione della concessione anche misure intese alla tutela della salute del personale coinvolto nel processo di esecuzione della concessione, alla promozione dell'integrazione sociale di persone svantaggiate o di membri di gruppi vulnerabili nel personale incaricato dell'esecuzione della concessione o della formazione nelle competenze richieste per la concessione in questione, purché riguardino i lavori o i servizi oggetto della concessione. Per esempio, tali criteri o condizioni potrebbero riferirsi, tra l'altro, all'assunzione di disoccupati di lunga durata, ad azioni di formazione per disoccupati o giovani da effettuarsi nel corso dell'esecuzione della concessione da aggiudicare. Nelle specifiche tecniche le amministrazioni aggiudicatrici possono prevedere requisiti di natura sociale che caratterizzano direttamente il prodotto o servizio in questione, quali l'accessibilità per persone con disabilità o la progettazione adeguata per tutti gli utenti.



- (67) È necessario che i requisiti tecnici e funzionali definiti dalle amministrazioni aggiudicatrici e dagli enti aggiudicatori permettano l'apertura delle concessioni alla concorrenza. Tali requisiti dovrebbero definire le caratteristiche cui devono rispondere i lavori e/o i servizi oggetto della concessione e potrebbero fare riferimento allo specifico processo di produzione o di esecuzione dei lavori o servizi richiesti, purché siano collegati all'oggetto della concessione e commisurati al valore e agli obiettivi dello stesso. Lo specifico processo di produzione potrebbe comprendere requisiti relativi all'accessibilità per le persone con disabilità o ai livelli di prestazione ambientale. Detti requisiti tecnici e funzionali dovrebbero figurare nei documenti di gara e rispettare i principi di parità di trattamento e di trasparenza. Dovrebbero essere redatti in modo da evitare di restringere artificiosamente la concorrenza, in particolare mediante requisiti che favoriscano uno specifico operatore economico rispecchiando le principali caratteristiche delle forniture, dei servizi o dei lavori da esso abitualmente offerti. In ogni caso, le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori dovrebbero prendere in esame le offerte comprendenti lavori e/o servizi, incluse le forniture accessorie a tali lavori e servizi, che siano conformi in modo equivalente alle caratteristiche richieste.
- (68) Di norma le concessioni sono accordi complessi di lunga durata con i quali il concessionario assume responsabilità e rischi tradizionalmente assunti dalle amministrazioni aggiudicatrici e dagli enti aggiudicatori e rientranti di norma nell'ambito di competenza di queste ultime. Per tale ragione, fatta salva l'osservanza della presente direttiva e dei principi di trasparenza e di parità di trattamento, dovrebbe essere lasciata alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori un'ampia flessibilità nel definire e organizzare la procedura di selezione del concessionario. Tuttavia, al fine di garantire parità di trattamento e trasparenza durante l'intera procedura di aggiudicazione, è opportuno prevedere garanzie minime per quanto riguarda la procedura di aggiudicazione, ivi comprese informazioni sulla natura e l'ambito di applicazione della concessione, la limitazione del numero di candidati, la diffusione delle informazioni ai candidati e agli offerenti e la disponibilità di registrazioni appropriate. È altresì necessario disporre che vengano rispettate le condizioni iniziali previste dal bando di concessione, per evitare disparità di trattamento tra i potenziali candidati.
- (69) È opportuno evitare l'aggiudicazione di concessioni a operatori economici che hanno partecipato a un'organizzazione criminale o che si sono resi colpevoli di corruzione, di frode a danno degli interessi finanziari dell'Unione, di reati di terrorismo, di riciclaggio dei proventi di attività illecite, di finanziamento del terrorismo o di tratta di esseri umani. Gli Stati membri dovrebbero, tuttavia, avere la facoltà di prevedere una deroga a queste esclusioni obbligatorie in situazioni eccezionali in cui esigenze imperative di interesse generale rendano indispensabile l'aggiudicazione di un contratto. Anche il mancato pagamento di imposte o contributi previdenziali dovrebbe essere sanzionato con l'esclusione obbligatoria a livello di Unione.
- (70) Inoltre, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori dovrebbero avere la possibilità di escludere operatori economici che si sono dimostrati inaffidabili, per esempio a causa di gravi o reiterate violazioni di obblighi ambientali o sociali, comprese le norme in materia di accessibilità per le persone con disabilità, o di altre forme di grave violazione dei doveri professionali, come le violazioni di norme in materia di concorrenza o di diritti di proprietà intellettuale. È opportuno chiarire che una grave violazione dei doveri professionali può mettere in discussione l'integrità di un operatore economico e dunque rendere quest'ultimo inidoneo ad ottenere l'aggiudicazione di un contratto di concessione indipendentemente dal fatto che possieda per il resto la capacità tecnica ed economica per l'esecuzione del contratto. Tenendo presente che l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore sarà responsabile per le conseguenze di eventuali decisioni erranee, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori dovrebbero anche mantenere la facoltà di ritenere che vi sia stata grave violazione dei doveri professionali qualora, prima che sia stata presa una decisione definitiva e vincolante sulla presenza di motivi di esclusione obbligatoria, possano dimostrare con qualsiasi mezzo idoneo che un operatore economico ha violato i suoi obblighi, inclusi quelli relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali, salvo diverse disposizioni del diritto nazionale. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori dovrebbero anche poter escludere candidati o offerenti che, in occasione dell'esecuzione di precedenti concessioni o altri contratti con le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori, hanno messo in evidenza notevoli mancanze per quanto riguarda obblighi sostanziali, per esempio mancata fornitura o esecuzione, carenze significative del prodotto o servizio fornito che lo rendono inutilizzabile per lo scopo previsto o un comportamento scorretto che dà adito a seri dubbi sull'affidabilità dell'operatore economico. Il diritto nazionale dovrebbe prevedere una durata massima per tali esclusioni.
- (71) Tuttavia, è opportuno consentire che gli operatori economici possano adottare misure per conformarsi agli obblighi, volte a porre rimedio alle conseguenze di reati o condotte illecite e a impedire efficacemente l'ulteriore verificarsi di tali comportamenti scorretti. Tali misure potrebbero consistere, in particolare, in misure riguardanti il personale e l'organizzazione quali la rottura di tutti i rapporti con le persone o con le organizzazioni coinvolte nel comportamento scorretto, in misure adeguate per la riorganizzazione del personale, nell'attuazione di sistemi di notifica e controllo, nella creazione di una struttura di audit interno per verificare la conformità e nell'adozione di norme interne di responsabilità e di risarcimento. Qualora tali misure offrano garanzie sufficienti, l'operatore economico interessato non dovrebbe più essere escluso solo sulla base di tali motivi. Gli operatori economici dovrebbero avere la possibilità di chiedere che siano esaminate le misure adottate per garantire l'osservanza degli obblighi ai fini di una possibile ammissione alla procedura di aggiudicazione della concessione. Occorre tuttavia lasciare agli Stati membri la facoltà di determinare le esatte condizioni procedurali e sostanziali applicabili in tali casi. Essi dovrebbero essere liberi, in



particolare, di decidere se lasciare alle singole amministrazioni aggiudicatrici o ai singoli enti aggiudicatori il compito di effettuare le pertinenti valutazioni o affidarlo ad altre autorità a livello centrale o decentrato.

- (72) È importante che l'osservanza, da parte dei subappaltatori, degli obblighi vigenti in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dal diritto dell'Unione, dal diritto nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro di cui alla presente direttiva, sempre che tali norme e la loro applicazione siano conformi al diritto dell'Unione, sia garantita dalle autorità nazionali competenti, ad esempio gli ispettorati del lavoro o le agenzie per la protezione dell'ambiente, mediante azioni adeguate entro i limiti delle loro responsabilità e del loro mandato. È inoltre necessario garantire una certa trasparenza nella catena dei subappalti, in quanto ciò fornisce alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori informazioni su chi è presente nei cantieri edili nei quali si sta lavorando per loro conto o su quali imprese forniscono servizi all'interno e presso edifici, infrastrutture o aree, come ad esempio municipi, scuole comunali, infrastrutture sportive, porti o autostrade, dei quali le amministrazioni aggiudicatrici sono responsabili o su cui hanno un controllo. È opportuno chiarire che l'obbligo di fornire le necessarie informazioni incombe in ogni caso al concessionario, o in virtù di clausole specifiche che l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore dovrà inserire in tutte le procedure di aggiudicazione, o in virtù di obblighi che gli Stati membri imporranno al concessionario mediante disposizioni di carattere generale.


È altresì opportuno chiarire che le condizioni relative al controllo del rispetto degli obblighi in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dal diritto dell'Unione, dal diritto nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro di cui alla presente direttiva, sempre che tali norme e la loro applicazione siano conformi al diritto dell'Unione, dovrebbero essere applicate ogniqualvolta il diritto nazionale di uno Stato membro preveda un meccanismo di responsabilità solidale tra subappaltatori e concessionario. Inoltre, dovrebbe essere indicato esplicitamente che gli Stati membri dovrebbero poter imporre condizioni più rigorose, ad esempio estendendo gli obblighi in materia di trasparenza oppure permettendo o imponendo alle amministrazioni aggiudicatrici o agli enti aggiudicatori di verificare che i subappaltatori non si trovino in nessuna delle situazioni che giustificano l'esclusione dell'operatore economico. Nell'applicare tali misure ai subappaltatori, occorre garantire coerenza con le disposizioni applicabili al concessionario, facendo in modo che l'esistenza di motivi obbligatori di esclusione comporti l'obbligo per il concessionario di sostituire il subappaltatore interessato. Qualora dalle verifiche risulti la presenza di cause facoltative di esclusione, andrebbe precisato che le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori possono esigere la sostituzione; si dovrebbe tuttavia indicare esplicitamente anche che

le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori possono essere tenuti a chiedere la sostituzione del subappaltatore in questione quando in tali casi l'esclusione del concessionario sarebbe obbligatoria. Andrebbe poi indicato espressamente che gli Stati membri restano liberi di prevedere disposizioni di diritto interno più rigorose.

- (73) Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori dovrebbero valutare le offerte sulla base di uno o più criteri di aggiudicazione. Per garantire trasparenza e parità di trattamento, i criteri per l'aggiudicazione delle concessioni dovrebbero sempre rispettare alcune norme di carattere generale. Tali norme possono fare riferimento a fattori di carattere non puramente economico ma tali da influenzare il valore di un'offerta dal punto di vista dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore e da permettere di individuare un vantaggio economico globale per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore. I criteri dovrebbero essere comunicati in anticipo a tutti i potenziali candidati od offerenti, dovrebbero riguardare l'oggetto del contratto e non dovrebbero lasciare all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore una libertà di scelta incondizionata. Essi dovrebbero inoltre permettere una concorrenza effettiva e andrebbero accompagnati da requisiti che consentano di verificare efficacemente le informazioni fornite dagli offerenti. Dovrebbe essere possibile includere nei criteri di aggiudicazione, tra l'altro, criteri ambientali, sociali o relativi all'innovazione. Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori dovrebbero inoltre indicare i criteri di aggiudicazione in ordine decrescente di importanza in modo da garantire la parità di trattamento dei potenziali offerenti consentendo loro di conoscere tutti gli elementi di cui tener conto al momento della preparazione delle loro offerte.

In casi eccezionali in cui l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore riceve un'offerta che propone una soluzione innovativa con un livello straordinario di prestazioni funzionali che non avrebbe potuto essere prevista da un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore diligente, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore dovrebbe poter modificare, in via eccezionale, l'ordine dei criteri di aggiudicazione per tener conto delle nuove possibilità offerte da detta soluzione innovativa, purché tale modifica garantisca la parità di trattamento di tutti gli offerenti attuali o potenziali emettendo un nuovo invito a presentare offerte o, se opportuno, pubblicando un nuovo bando di concessione.

- (74) I mezzi elettronici di informazione e comunicazione possono semplificare notevolmente la pubblicazione delle concessioni e accrescere l'efficienza, la rapidità e la trasparenza delle procedure di aggiudicazione di concessioni. Potrebbero diventare la regola per la comunicazione e lo scambio di informazioni nel corso delle procedure di aggiudicazione di concessioni in quanto aumentano considerevolmente le possibilità degli operatori economici di partecipare a procedure di aggiudicazione di concessioni nell'ambito del mercato interno.



- (75) I contratti di concessione generalmente comportano disposizioni tecniche e finanziarie complesse e di lunga durata, soggette ai mutamenti delle circostanze. È pertanto necessario precisare, tenendo conto della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea in materia, le condizioni alle quali le modifiche di una concessione durante la sua esecuzione richiedono una nuova procedura di aggiudicazione della concessione. Una nuova procedura di concessione è necessaria quando vengono apportate modifiche sostanziali alla concessione iniziale, in particolare al campo di applicazione e al contenuto dei diritti e degli obblighi reciproci delle parti, inclusa la ripartizione dei diritti di proprietà intellettuale. Tali modifiche dimostrano l'intenzione delle parti di rinegoziare termini o condizioni essenziali della concessione in questione. Ciò si verifica, in particolare, quando le condizioni modificate avrebbero inciso sull'esito della procedura nel caso in cui fossero state parte della procedura sin dall'inizio. Le modifiche della concessione comportanti una modifica minore del valore del contratto sino a un determinato livello dovrebbero essere sempre possibili senza richiedere una nuova procedura di concessione. A tal fine e allo scopo di garantire la certezza giuridica, la presente direttiva dovrebbe prevedere soglie minime, al di sotto delle quali non è richiesta una nuova procedura di aggiudicazione. Le modifiche della concessione al di sopra di tali soglie dovrebbero essere possibili senza necessità di una nuova procedura di aggiudicazione nella misura in cui tali modifiche soddisfino talune condizioni. Potrebbe essere il caso, per esempio, di modifiche dettate dalla necessità di accogliere richieste delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori riguardanti la sicurezza, tenuto conto delle specificità di attività come, ad esempio, la gestione di impianti sportivi o turistici in montagna, qualora la legislazione sia suscettibile di evolversi per affrontare i rischi correlati, nella misura in cui tali modifiche soddisfino le pertinenti condizioni stabilite dalla presente direttiva.
- (76) Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori possono trovarsi ad affrontare circostanze esterne che non era possibile prevedere quando hanno aggiudicato la concessione, in particolare quando l'esecuzione della concessione copre un periodo lungo. In questi casi è necessaria una certa flessibilità per adattare la concessione alle circostanze senza ricorrere a una nuova procedura di aggiudicazione. Il concetto di circostanze imprevedibili si riferisce a circostanze che non si potevano prevedere nonostante una ragionevole e diligente preparazione dell'aggiudicazione iniziale da parte dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, tenendo conto dei mezzi a sua disposizione, della natura e delle caratteristiche del progetto specifico, delle buone prassi nel settore in questione e della necessità di garantire un rapporto adeguato tra le risorse investite nel preparare l'aggiudicazione e il suo valore prevedibile. Tale principio non può tuttavia applicarsi qualora una modifica comporti una variazione della natura complessiva della concessione, ad esempio con la sostituzione dei lavori da eseguire o dei servizi da prestare con qualcosa di diverso, oppure attraverso un cambiamento sostanziale del tipo di concessione poiché, in una situazione di questo genere, è possibile presumere un'influenza ipotetica sul risultato. Per le concessioni aggiudicate allo scopo di svolgere un'attività diversa da quelle di cui all'allegato II, qualsiasi aumento di valore che non richieda una nuova procedura di aggiudicazione non dovrebbe essere superiore al 50 % del valore della concessione iniziale. In caso di più modifiche successive, tale limitazione dovrebbe applicarsi al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non dovrebbero essere finalizzate a eludere la presente direttiva.
- (77) In linea con i principi di parità di trattamento e di trasparenza, l'aggiudicatario non dovrebbe essere sostituito da un altro operatore economico, ad esempio in caso di cessazione della concessione a motivo di carenze nell'esecuzione, senza riaprire la concessione alla concorrenza. Tuttavia, in corso d'esecuzione della concessione, in particolare qualora sia stata aggiudicata ad un raggruppamento di operatori economici, l'aggiudicatario dovrebbe poter subire talune modifiche strutturali dovute, ad esempio, a riorganizzazioni puramente interne, incorporazioni, fusioni e acquisizioni oppure insolvenza. Tali modifiche strutturali non dovrebbero automaticamente richiedere nuove procedure di aggiudicazione per la concessione eseguita da tale aggiudicatario.
- (78) Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori dovrebbero avere la possibilità di prevedere modifiche alla concessione per mezzo di clausole di revisione o di opzione, ma senza che tali clausole conferiscano loro una discrezionalità illimitata. La presente direttiva dovrebbe pertanto stabilire in quale misura possano essere previste modifiche della concessione iniziale. Si dovrebbe pertanto precisare che clausole di revisione o di opzione formulate con sufficiente chiarezza possono ad esempio prevedere indicizzazioni dei prezzi o garantire, per esempio, che le apparecchiature di comunicazione da fornire per un determinato periodo di tempo restino adeguate anche in caso di modifica dei protocolli di comunicazione o di altre modifiche tecnologiche. Dovrebbe inoltre essere possibile, mediante clausole sufficientemente chiare, prevedere adattamenti della concessione che si rendano necessari a seguito di difficoltà tecniche apparse durante l'esecuzione o la manutenzione. Si dovrebbe inoltre ricordare che le concessioni potrebbero, ad esempio, comprendere la manutenzione ordinaria e prevedere interventi di manutenzione straordinaria che possono risultare necessari per garantire continuità nell'erogazione di un servizio pubblico.
- (79) Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori potrebbero dover fronteggiare situazioni in cui si rendono necessari lavori o servizi supplementari. In tal caso, e purché siano soddisfatte le condizioni previste dalla presente direttiva dovrebbe considerarsi giustificata una modifica della concessione iniziale senza una nuova procedura di aggiudicazione della concessione.



- (80) Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori si trovano a volte ad affrontare circostanze che impongono la risoluzione anticipata della concessione al fine di rispettare gli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione nel settore delle concessioni. Gli Stati membri dovrebbero pertanto assicurare che le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori abbiano la possibilità, alle condizioni stabilite dal diritto nazionale, di risolvere una concessione durante il periodo di validità della stessa, se così richiesto dal diritto dell'Unione.
- (81) Allo scopo di garantire un'adeguata tutela giurisdizionale dei candidati e degli offerenti durante le procedure di aggiudicazione di concessioni, nonché al fine di rendere effettivo il rispetto delle disposizioni della presente direttiva e dei principi del TFUE, la direttiva 89/665/CEE del Consiglio <sup>(1)</sup> e la direttiva 92/13/CEE del Consiglio <sup>(2)</sup> dovrebbero applicarsi anche alle concessioni di servizi e alle concessioni di lavori aggiudicate sia da amministrazioni aggiudicatrici che da enti aggiudicatori. È opportuno pertanto modificare di conseguenza le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE.
- (82) È opportuno che il trattamento dei dati personali ai sensi della presente direttiva sia disciplinato dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(3)</sup>.
- (83) Gli Stati membri sono tenuti a controllare in maniera costante e sistematica l'attuazione e il funzionamento delle norme sull'aggiudicazione di contratti di concessione, così da garantire l'applicazione efficiente e uniforme del diritto dell'Unione.
- (84) La Commissione dovrebbe valutare gli effetti economici sul mercato interno, in particolare in termini di fattori quali l'aggiudicazione transfrontaliera di contratti, la partecipazione delle PMI e i costi di transazione, derivanti dall'applicazione delle soglie stabilite dalla presente direttiva e dall'esclusione di cui all'articolo 12, tenendo in considerazione le strutture specifiche del settore idrico. La Commissione dovrebbe trasmettere una relazione in proposito al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 18 aprile 2019. A norma dell'articolo XXIV, paragrafo 7, dell'AAP, detto accordo sarà oggetto di ulteriori negoziati tre anni dopo la sua entrata in vigore e successivamente a intervalli periodici. In tale contesto dovrebbe essere esaminata l'adeguatezza del livello delle soglie nell'ambito dei negoziati condotti in virtù dell'AAP, tenendo presente l'impatto dell'inflazione e i costi di transazione. La Commissione dovrebbe valutare, ove possibile e opportuno, se proporre un aumento delle soglie applicabili in virtù dell'AAP durante il prossimo ciclo di negoziati. In caso di modifica di tali soglie, alla relazione elaborata dalla Commissione dovrebbe far seguito, se del caso, una proposta legislativa volta a modificare la soglia stabilita dalla presente direttiva.
- (85) Al fine di adeguarsi ai rapidi progressi tecnici, economici e normativi, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE al fine di rivedere l'elenco degli atti di cui all'allegato III, le modalità tecniche dei metodi di calcolo concernenti le soglie e al fine di rivedere periodicamente la soglia stessa e adeguarla, di modificare i riferimenti alla nomenclatura CPV e adattare l'elenco degli atti di cui all'allegato X. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.
- (86) Al fine di garantire condizioni uniformi in relazione alla procedura per la redazione e la trasmissione dei bandi e degli avvisi e per la comunicazione e la pubblicazione dei dati di cui agli allegati V, VII e VIII, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(4)</sup>. La procedura consultiva dovrebbe essere utilizzata per l'adozione degli atti di esecuzione che non incidono né sulla situazione finanziaria né sulla natura e la portata degli obblighi derivanti dalla presente direttiva. Al contrario, tali obblighi sono caratterizzati da fini puramente amministrativi e servono ad agevolare l'applicazione della presente direttiva.
- (87) Poiché l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire il coordinamento di disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri che si applicano a determinate procedure di concessione, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri, ma, a motivo della portata e degli effetti dell'azione, può essere conseguito meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 TUE. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- <sup>(1)</sup> Direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori (GU L 395 del 30.12.1989, pag. 33).
- <sup>(2)</sup> Direttiva 92/13/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle norme comunitarie in materia di procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni (GU L 76 del 23.3.1992, pag. 14).
- <sup>(3)</sup> Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).
- <sup>(4)</sup> Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).



(88) Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi, gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli stru-

menti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

TITOLO I:	OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE, PRINCIPI E DEFINIZIONI
CAPO I:	Ambito di applicazione, principi generali e definizioni
SEZIONE I:	OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE, PRINCIPI GENERALI, DEFINIZIONI E SOGLIA
Articolo 1:	Oggetto e ambito di applicazione
Articolo 2:	Principio di libera organizzazione dei servizi e delle attività di competenza della pubblica amministrazione
Articolo 3:	Principio della parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza
Articolo 4:	Libertà di definire servizi di interesse economico generale
Articolo 5:	Definizioni
Articolo 6:	Amministrazioni aggiudicatrici
Articolo 7:	Enti aggiudicatori
Articolo 8:	Soglia e metodi di calcolo del valore stimato delle concessioni
Articolo 9:	Revisione della soglia
SEZIONE II:	ESCLUSIONI
Articolo 10:	Esclusioni riguardanti le concessioni aggiudicate da amministrazioni aggiudicatrici e da enti aggiudicatori
Articolo 11:	Esclusioni specifiche nel settore delle comunicazioni elettroniche
Articolo 12:	Esclusioni specifiche nel settore idrico
Articolo 13:	Concessioni aggiudicate a un'impresa collegata
Articolo 14:	Concessioni aggiudicate a una joint venture o a un ente aggiudicatore facente parte di una joint venture
Articolo 15:	Notifica delle informazioni da parte di enti aggiudicatori
Articolo 16:	Esclusione di attività direttamente esposte alla concorrenza
Articolo 17:	Concessioni tra enti nell'ambito del settore pubblico
SEZIONE III:	DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 18:	Durata della concessione
Articolo 19:	Servizi sociali e altri servizi specifici
Articolo 20:	Contratti misti
Articolo 21:	Contratti misti concernenti aspetti di difesa o di sicurezza



- Articolo 22: Contratti concernenti sia le attività di cui all'allegato II sia altre attività
- Articolo 23: Concessioni riguardanti sia attività di cui all'allegato II sia attività con aspetti di difesa o di sicurezza
- SEZIONE IV: SITUAZIONI SPECIFICHE
- Articolo 24: Concessioni riservate
- Articolo 25: Servizi di ricerca e sviluppo
- CAPO II: Principi
- Articolo 26: Operatori economici
- Articolo 27: Nomenclature
- Articolo 28: Riservatezza
- Articolo 29: Norme applicabili alle comunicazioni
- TITOLO II: NORME SULL'AGGIUDICAZIONE DI CONCESSIONI: PRINCIPI GENERALI E GARANZIE PROCEDURALI
- CAPO I: Principi generali
- Articolo 30: Principi generali
- Articolo 31: Bandi di concessione
- Articolo 32: Avvisi di aggiudicazione delle concessioni
- Articolo 33: Modelli e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi
- Articolo 34: Disponibilità elettronica dei documenti di gara
- Articolo 35: Lotta alla corruzione e prevenzione dei conflitti di interesse
- CAPO II: Garanzie procedurali
- Articolo 36: Requisiti tecnici e funzionali
- Articolo 37: Garanzie procedurali
- Articolo 38: Selezione e valutazione qualitativa dei candidati
- Articolo 39: Termini di ricezione delle domande di partecipazione alla concessione e delle offerte
- Articolo 40: Comunicazione ai candidati e agli offerenti
- Articolo 41: Criteri di aggiudicazione
- TITOLO III: NORME SULL'ESECUZIONE DELLE CONCESSIONI
- Articolo 42: Subappalto
- Articolo 43: Modifica di contratti durante il periodo di validità



- Articolo 44: Cessazione delle concessioni
- Articolo 45: Monitoraggio e relazioni
- TITOLO IV: MODIFICHE DELLE DIRETTIVE 89/665/CEE E 92/13/CEE
- Articolo 46: Modifiche della direttiva 89/665/CEE
- Articolo 47: Modifiche della direttiva 92/13/CEE
- TITOLO V: POTERI DELEGATI, COMPETENZE DI ESECUZIONE E DISPOSIZIONI FINALI
- Articolo 48: Esercizio della delega
- Articolo 49: Procedura d'urgenza
- Articolo 50: Procedura di comitato
- Articolo 51: Recepimento
- Articolo 52: Disposizioni transitorie
- Articolo 53: Monitoraggio e relazioni
- Articolo 54: Entrata in vigore
- Articolo 55: Destinatari
- ALLEGATI
- ALLEGATO I: ELENCO DELLE ATTIVITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 5, PUNTO 7
- ALLEGATO II: ATTIVITÀ SVOLTE DAGLI ENTI AGGIUDICATORI DI CUI ALL'ARTICOLO 7
- ALLEGATO III: ELENCO DEGLI ATTI GIURIDICI DELL'UNIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 7, PARAGRAFO 2, LETTERA B)
- ALLEGATO IV: SERVIZI DI CUI ALL'ARTICOLO 19
- ALLEGATO V: INFORMAZIONI DA INSERIRE NEI BANDI DI CONCESSIONE |DI CUI ALL'ARTICOLO 31
- ALLEGATO VI: INFORMAZIONI DA INSERIRE NEGLI AVVISI DI PREINFORMAZIONE CONCERNENTI LE CONCESSIONI DI SERVIZI SOCIALI E DI ALTRI SERVIZI SPECIFICI DI CUI ALL'ARTICOLO 31, PARAGRAFO 3
- ALLEGATO VII: INFORMAZIONI DA INSERIRE NEGLI AVVISI DI AGGIUDICAZIONE DI CONCESSIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 32
- ALLEGATO VIII: INFORMAZIONI DA INSERIRE NEGLI AVVISI DI AGGIUDICAZIONE DI CONCESSIONI CONCERNENTI SERVIZI SOCIALI E ALTRI SERVIZI SPECIFICI DI CUI ALL'ARTICOLO 32
- ALLEGATO IX: CARATTERISTICHE RELATIVE ALLA PUBBLICAZIONE
- ALLEGATO X: ELENCO DELLE CONVENZIONI INTERNAZIONALI IN MATERIA E AMBIENTALE DI CUI ALL'ARTICOLO 30, PARAGRAFO 3
- ALLEGATO XI: INFORMAZIONI DA INSERIRE NEGLI AVVISI DI MODIFICHE DI UNA CONCESSIONE IN VIGENZA DELLA STESSA AI SENSI DELL'ARTICOLO 43



## TITOLO I

**OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE, PRINCIPI E DEFINIZIONI**

## CAPO I

**Ambito di applicazione, principi generali e definizioni**

## Sezione I

**Oggetto, ambito di applicazione, principi generali, definizioni e soglia**

## Articolo 1

**Oggetto e ambito di applicazione**

1. La presente direttiva stabilisce le norme applicabili alle procedure di aggiudicazione di contratti di concessione indette da amministrazioni aggiudicatrici ed enti aggiudicatori il cui valore stimato non è inferiore alla soglia indicata all'articolo 8.
2. La presente direttiva si applica all'aggiudicazione di concessioni di lavori o di servizi a operatori economici da:
  - a) amministrazioni aggiudicatrici; o
  - b) enti aggiudicatori, purché i lavori o i servizi siano destinati allo svolgimento di una delle attività di cui all'allegato II.
3. L'applicazione della presente direttiva è soggetta all'articolo 346 TFUE.
4. Gli accordi, le decisioni o altri strumenti giuridici che disciplinano i trasferimenti di competenze e responsabilità per l'esecuzione di compiti pubblici tra amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori o associazioni di amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori e che non prevedono una remunerazione a fronte di una prestazione contrattuale sono considerati questioni di organizzazione interna dello Stato membro interessato e, in quanto tali, esulano dall'ambito di applicazione della presente direttiva.

## Articolo 2

**Principio di libera amministrazione delle autorità pubbliche**

1. La presente direttiva riconosce il principio per cui le autorità nazionali, regionali e locali possono liberamente organizzare l'esecuzione dei propri lavori o la prestazione dei propri servizi in conformità del diritto nazionale e dell'Unione. Tali autorità sono libere di decidere il modo migliore per gestire l'esecuzione dei lavori e la prestazione dei servizi per garantire in particolare un elevato livello di qualità, sicurezza e accessibilità, la parità di trattamento e la promozione dell'accesso universale e dei diritti dell'utenza nei servizi pubblici.

Dette autorità possono decidere di espletare i loro compiti d'interesse pubblico avvalendosi delle proprie risorse o in cooperazione con altre amministrazioni aggiudicatrici o di conferirli a operatori economici esterni.

2. La presente direttiva fa salvi i regimi di proprietà degli Stati membri. In particolare non richiede la privatizzazione di imprese pubbliche che forniscono servizi al pubblico.

## Articolo 3

**Principio della parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza**

1. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori trattano gli operatori economici su un piano di parità e in modo non discriminatorio e agiscono con trasparenza e proporzionalità.

La concezione della procedura di aggiudicazione della concessione, compresa la stima del valore, non è diretta a escludere quest'ultima dall'ambito di applicazione della presente direttiva né a favorire o svantaggiare indebitamente taluni operatori economici o taluni lavori, forniture o servizi.

2. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori mirano a garantire la trasparenza della procedura di aggiudicazione e dell'esecuzione del contratto, nel rispetto dell'articolo 28.

## Articolo 4

**Libertà di definire servizi di interesse economico generale**

1. La presente direttiva fa salva la libertà, per gli Stati membri, di definire, in conformità del diritto dell'Unione, quali essi ritengano essere servizi d'interesse economico generale, in che modo tali servizi debbano essere organizzati e finanziati, in conformità delle regole sugli aiuti di Stato, e a quali obblighi specifici essi debbano essere soggetti. Parimenti, la presente direttiva non incide sulle modalità di organizzazione dei sistemi di sicurezza sociale da parte degli Stati membri.


2. I servizi non economici d'interesse generale non rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva.

## Articolo 5


**Definizioni**

Ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni seguenti:

- 1) «concessioni»: le concessioni di lavori o di servizi di cui alle lettere a) e b):



- a) «concessione di lavori»: un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale una o più amministrazioni aggiudicatrici o uno o più enti aggiudicatori affidano l'esecuzione di lavori ad uno o più operatori economici, ove il corrispettivo consista unicamente nel diritto di gestire i lavori oggetto del contratto o in tale diritto accompagnato da un prezzo;
- b) «concessione di servizi»: si intende un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale una o più amministrazioni aggiudicatrici o uno o più enti aggiudicatori affidano la fornitura e la gestione di servizi diversi dall'esecuzione di lavori di cui alla lettera a) ad uno o più operatori economici, ove il corrispettivo consista unicamente nel diritto di gestire i servizi oggetto del contratto o in tale diritto accompagnato da un prezzo.
- L'aggiudicazione di una concessione di lavori o di servizi comporta il trasferimento al concessionario di un rischio operativo legato alla gestione dei lavori o dei servizi, comprendente un rischio sul lato della domanda o sul lato dell'offerta, o entrambi. Si considera che il concessionario assuma il rischio operativo nel caso in cui, in condizioni operative normali, non sia garantito il recupero degli investimenti effettuati o dei costi sostenuti per la gestione dei lavori o dei servizi oggetto della concessione. La parte del rischio trasferita al concessionario comporta una reale esposizione alle fluttuazioni del mercato tale per cui ogni potenziale perdita stimata subito dal concessionario non sia puramente nominale o trascurabile;
- 2) «operatore economico»: una persona fisica o giuridica o un ente pubblico o un raggruppamento di tali persone e/o enti, compresa qualsiasi associazione temporanea di imprese, che offra sul mercato la realizzazione di lavori e/o opere, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi;
- 3) «candidato»: un operatore economico che ha sollecitato un invito o è stato invitato a partecipare a una procedura di aggiudicazione di concessioni;
- 4) «offerente»: un operatore economico che ha presentato un'offerta;
- 5) «concessionario»: un operatore economico cui è stata aggiudicata una concessione;
- 6) «scritto» o «per iscritto»: un insieme di parole o cifre che può essere letto, riprodotto e poi comunicato, comprese informazioni trasmesse e archiviate con mezzi elettronici;
- 7) «esecuzione dei lavori»: l'esecuzione o, congiuntamente, la progettazione e l'esecuzione di lavori relativi a una delle attività di cui all'allegato I o di un'opera, oppure la realizzazione, con qualsiasi mezzo, di un'opera rispondente alle esigenze specificate dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore che esercita un'influenza decisiva sul tipo di opera o sulla sua progettazione;
- 8) «opera»: il risultato di un insieme di lavori edili o di genio civile che di per sé espliciti una funzione economica o tecnica;
- 9) «mezzo elettronico»: uno strumento elettronico per l'elaborazione (compresa la compressione numerica) e l'archiviazione dei dati e che utilizza la diffusione, la trasmissione e la ricezione via filo, via radio, attraverso mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici;
- 10) «diritto esclusivo»: il diritto concesso da un'autorità competente di uno Stato membro mediante qualsiasi disposizione legislativa o regolamentare o disposizione amministrativa pubblicata compatibile con i trattati avente l'effetto di riservare a un unico operatore economico l'esercizio di un'attività e di incidere sostanzialmente sulla capacità di altri operatori economici di esercitare tale attività;
- 11) «diritto speciale»: il diritto concesso da un'autorità competente di uno Stato membro mediante qualsiasi disposizione legislativa o regolamentare o disposizione amministrativa pubblicata compatibile con i trattati avente l'effetto di riservare a due o più operatori economici l'esercizio di un'attività e di incidere sostanzialmente sulla capacità di altri operatori economici di esercitare tale attività;
- 12) «documento di concessione»: qualsiasi documento prodotto o al quale l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore fa riferimento per descrivere o determinare gli elementi della concessione o della procedura, compresi il bando di concessione, i requisiti tecnici e funzionali, le condizioni proposte per la concessione, i formati per la presentazione di documenti da parte di candidati e offerenti, le informazioni sugli obblighi generalmente applicabili e gli eventuali documenti complementari.
- 13) «innovazione»: la realizzazione di un prodotto, servizio o processo nuovo o significativamente migliorato, tra cui, ma non solo, i processi di produzione, di edificazione o di costruzione, di un nuovo metodo di commercializzazione o organizzativo nelle prassi commerciali, nell'organizzazione del posto di lavoro o nelle relazioni esterne, tra l'altro allo scopo di contribuire ad affrontare le sfide a valenza sociale o di sostenere la strategia Europa 2020.



#### Articolo 6

##### Amministrazioni aggiudicatrici

1. Ai fini della presente direttiva per «amministrazioni aggiudicatrici» si intendono lo Stato, le autorità regionali o locali, gli organismi di diritto pubblico o le associazioni costituite da uno o più di tali enti o da uno o più di tali organismi di diritto pubblico diversi da enti, organismi o associazioni che svolgono una delle attività di cui all'allegato II e aggiudicano una concessione per lo svolgimento di una di tali attività.

2. Per «autorità regionali» si intendono tutte le autorità delle unità amministrative elencate in modo non tassativo nelle NUTS 1 e 2, di cui al regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup>.

3. Per «autorità locali» si intendono tutte le autorità delle unità amministrative che rientrano nei livelli NUTS 3 e delle unità amministrative inferiori, secondo il regolamento (CE) n. 1059/2003.

4. Per «organismi di diritto pubblico» si intendono gli organismi che presentano tutte le seguenti caratteristiche:

- a) sono istituiti per lo specifico scopo di soddisfare esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale;
- b) sono dotati di personalità giuridica; e
- c) sono finanziati in modo maggioritario dallo Stato, dalle autorità regionali o locali o da altri organismi di diritto pubblico; o la cui gestione è posta sotto la vigilanza di tali autorità o organismi; o il cui organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza è costituito da membri più della metà dei quali è designata dallo Stato, dalle autorità regionali o locali o da altri organismi di diritto pubblico.

#### Articolo 7

##### Enti aggiudicatori

1. Ai sensi della presente direttiva per «enti aggiudicatori» si intendono gli enti che svolgono una delle attività di cui all'allegato II e aggiudicano una concessione per lo svolgimento di una di tali attività e sono:

- a) lo Stato, le autorità regionali o locali, gli organismi di diritto pubblico o le associazioni costituite da uno o più di tali autorità o da uno o più di tali organismi di diritto pubblico;

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1).

- b) le imprese pubbliche ai sensi del paragrafo 4 del presente articolo;

- c) gli enti diversi da quelli di cui al presente paragrafo, lettere a) e b), ma operanti sulla base di diritti speciali o esclusivi ai fini dell'esercizio di una delle attività di cui all'allegato II.

2. Gli enti cui sono stati conferiti diritti speciali o esclusivi mediante una procedura in cui sia stata assicurata adeguata pubblicità e in cui il conferimento di tali diritti si basi su criteri obiettivi non costituiscono «enti aggiudicatori» ai sensi del paragrafo 1, lettera c). Tali procedure comprendono:

- a) le procedure d'appalto con previa indizione di gara, conformemente alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup> e alla direttiva 2014/25/UE, alla direttiva 2009/81/CE o alla presente direttiva;
- b) le procedure ai sensi di altri atti giuridici dell'Unione, elencati nell'allegato III, che garantiscono adeguata previa trasparenza per la concessione di autorizzazioni sulla base di criteri obiettivi.


3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 48 riguardo alla modifica dell'elenco degli atti giuridici dell'Unione di cui all'allegato III, quando le modifiche si dimostrano necessarie a causa dell'abrogazione o della modifica di tali atti o dell'adozione di nuova legislazione.

4. Per «impresa pubblica» si intende qualsiasi impresa su cui le amministrazioni aggiudicatrici possono esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante perché ne sono proprietarie, vi hanno una partecipazione finanziaria, o in virtù di norme che disciplinano le imprese in questione.

Un'influenza dominante da parte delle amministrazioni aggiudicatrici si presume in tutti i casi seguenti in cui tali amministrazioni, direttamente o indirettamente:

- a) detengono la maggioranza del capitale sottoscritto dell'impresa;
- b) controllano la maggioranza dei voti cui danno diritto le azioni emesse dall'impresa, oppure
- c) possono designare più della metà dei membri dell'organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'impresa.

<sup>(2)</sup> Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (cfr. pag. 65 della presente Gazzetta ufficiale).



### Articolo 8

#### Soglia e metodi di calcolo del valore stimato delle concessioni

1. La presente direttiva si applica alle concessioni il cui valore sia pari o superiore a 5 186 000 EUR.

2. Il valore di una concessione è costituito dal fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto, al netto dell'IVA, stimato dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore, quale corrispettivo dei lavori e dei servizi oggetto della concessione, nonché per le forniture accessorie a tali lavori e servizi.

Tale valore stimato è valido al momento dell'invio del bando di concessione o, nei casi in cui non sia previsto detto bando, al momento in cui l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore avvia la procedura di aggiudicazione della concessione, per esempio, contattando gli operatori economici in relazione alle concessioni.

Ai fini del paragrafo 1, se il valore della concessione al momento dell'aggiudicazione è superiore di più del 20 % rispetto al valore stimato, la stima valida è il valore della concessione al momento dell'aggiudicazione.

3. Il valore stimato della concessione è calcolato secondo un metodo oggettivo specificato nei documenti della concessione. Nel calcolo del valore stimato della concessione, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori tengono conto, se del caso, in particolare dei seguenti elementi:

- a) il valore di eventuali forme di opzione e di eventuali proroghe della durata della concessione;
- b) gli introiti derivanti dal pagamento, da parte degli utenti dei lavori e dei servizi, di tariffe e multe diverse da quelle riscosse per conto dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore;
- c) i pagamenti o qualsiasi vantaggio finanziario conferito al concessionario in qualsivoglia forma dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore o da altre amministrazioni pubbliche, incluse le compensazioni per l'assolvimento di un obbligo di servizio pubblico e le sovvenzioni pubbliche di investimento;
- d) il valore delle sovvenzioni o di qualsiasi altro vantaggio finanziario in qualsivoglia forma conferiti da terzi per l'esecuzione della concessione;
- e) le entrate derivanti dalla vendita di elementi dell'attivo facenti parte della concessione;

f) il valore dell'insieme delle forniture e dei servizi messi a disposizione del concessionario dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori, purché siano necessari per l'esecuzione dei lavori o la prestazione dei servizi;

g) ogni premio o pagamento ai candidati o agli offerenti.

4. La scelta del metodo per il calcolo del valore stimato della concessione non può essere fatta con l'intenzione di escludere tale concessione dall'ambito di applicazione della presente direttiva. Una concessione non può essere frazionata allo scopo di evitare che rientri nell'ambito di applicazione della presente direttiva, a meno che ragioni oggettive lo giustifichino.

5. Quando un'opera o un servizio proposti possono dar luogo all'aggiudicazione di una concessione per lotti distinti, è computato il valore complessivo stimato della totalità di tali lotti.

6. Quando il valore aggregato dei lotti è pari o superiore alla soglia di cui al presente articolo, la presente direttiva si applica all'aggiudicazione di ciascun lotto.

### Articolo 9


#### Revisione della soglia

1. Dal 30 giugno 2013 la Commissione verifica ogni due anni che la soglia di cui all'articolo 8, paragrafo 1, corrisponda alla soglia stabilita nell'accordo sugli appalti pubblici dell'Organizzazione mondiale del commercio («AAP») per le concessioni di lavori e procede, se necessario, alla revisione di tale soglia in conformità del presente articolo.

In conformità con il metodo di calcolo di cui all'AAP sugli appalti pubblici, la Commissione calcola il valore di tale soglia sulla base del valore giornaliero medio dell'euro rispetto ai diritti speciali di prelievo durante i ventiquattro mesi che terminano il 31 agosto precedente la revisione che entra in vigore il 1° gennaio. Il valore della soglia in tal modo riveduta è arrotondato, se necessario, al migliaio di euro inferiore al dato risultante da tale calcolo, per assicurare il rispetto della soglia in vigore prevista dall'AAP che è espressa in diritti speciali di prelievo.

2. Dal 1° gennaio 2014 ogni due anni la Commissione determina, nelle valute nazionali degli Stati membri la cui moneta non è l'euro, i valori delle soglie di cui all'articolo 8, paragrafo 1, rivedute a norma del presente articolo, paragrafo 1.

In conformità con il metodo di calcolo di cui all'AAP, la determinazione di tali valori è basata sulla media del valore giornaliero di tali valute corrispondente alla soglia applicabile espressa in euro durante i ventiquattro mesi che terminano il 31 agosto precedente la revisione che entra in vigore il 1° gennaio.



3. La Commissione pubblica nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* la soglia riveduta di cui al paragrafo 1, il suo controvalore nelle valute nazionali di cui al paragrafo 2, primo comma, e il valore determinato conformemente al paragrafo 2, secondo comma, all'inizio del mese di novembre successivo alla loro revisione.

4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 48 per adattare la metodologia di cui al paragrafo 1, secondo comma, del presente articolo alle modifiche della metodologia di cui all'AAP sugli appalti pubblici per la revisione delle soglie di cui all'articolo 8, paragrafo 1, e per la determinazione dei valori corrispondenti nelle valute nazionali degli Stati membri la cui moneta non è l'euro, come menzionato al paragrafo 2 del presente articolo.

Alla Commissione è inoltre conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 48 per la revisione delle soglie di cui all'articolo 8, paragrafo 1, ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.

5. Qualora si renda necessaria la revisione di tale soglia e i limiti di tempo non consentano l'uso della procedura di cui all'articolo 48, e quindi motivi imperativi d'urgenza lo richiedano, la procedura di cui all'articolo 49 si applica agli atti delegati adottati ai sensi del paragrafo 4, secondo comma, del presente articolo.

## Sezione II

### Esclusioni

#### Articolo 10

#### Esclusioni riguardanti le concessioni aggiudicate da amministrazioni aggiudicatrici e da enti aggiudicatori

1. La presente direttiva non si applica alle concessioni di servizi aggiudicate a un'amministrazione aggiudicatrice o a un ente aggiudicatore di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), o a un'associazione dei medesimi in base a un diritto esclusivo.

La presente direttiva non si applica alle concessioni di servizi aggiudicate ad un operatore economico sulla base di un diritto esclusivo che è stato concesso ai sensi del TFUE e di atti giuridici dell'Unione recanti norme comuni in materia di accesso al mercato applicabili alle attività di cui all'allegato II.

2. In deroga al paragrafo 1, secondo comma, del presente articolo, qualora la legislazione settoriale dell'Unione di cui a tale comma non preveda specifici obblighi settoriali di trasparenza, si applicano le disposizioni dell'articolo 32.

Qualora uno Stato membro conceda un diritto esclusivo a un operatore economico per l'esercizio di una delle attività di cui

all'allegato II, informa in merito la Commissione entro il mese successivo alla concessione di detto diritto esclusivo.

3. La presente direttiva non si applica alle concessioni di servizi di trasporto aereo sulla base di una licenza di gestione a norma del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup> o alle concessioni di servizi di trasporto pubblico di passeggeri ai sensi del regolamento (CE) n. 1370/2007.

4. La presente direttiva non si applica alle concessioni che l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore è tenuto ad aggiudicare o a organizzare nel rispetto di procedure diverse da quelle previste dalla presente direttiva e stabilite secondo una delle seguenti modalità:

- uno strumento giuridico che crea obblighi internazionali di legge, quali un accordo internazionale concluso in conformità del TFUE, tra uno Stato membro e uno o più paesi terzi o relative articolazioni e riguardanti lavori, forniture o servizi destinati alla realizzazione congiunta o alla gestione congiunta di un progetto da parte dei loro firmatari;
- un'organizzazione internazionale.

La presente direttiva non si applica alle concessioni che l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore aggiudica in base a norme sugli appalti pubblici previste da un'organizzazione internazionale o da un'istituzione internazionale di finanziamento quando le concessioni in questione sono interamente finanziate da tale organizzazione o istituzione. Nel caso di concessioni cofinanziate prevalentemente da un'organizzazione internazionale o da un'istituzione internazionale di finanziamento, le parti si accordano sulle procedure di gare d'appalto applicabili.


Gli Stati membri comunicano tutti gli strumenti giuridici di cui al presente paragrafo, primo comma, lettera a), alla Commissione, che può consultare il comitato consultivo per gli appalti pubblici di cui all'articolo 50.

Il presente paragrafo non si applica alle concessioni in materia di difesa e di sicurezza di cui alla direttiva 2009/81/CE.

5. La presente direttiva non si applica alle concessioni in materia di difesa e di sicurezza di cui alla direttiva 2009/81/CE che sono disciplinate da:

- norme procedurali specifiche in base a un accordo o intesa internazionale conclusi tra uno o più Stati membri e uno o più paesi terzi;

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (GU L 293 del 31.10.2008, pag. 3).



- b) norme procedurali specifiche in base a un accordo o intesa internazionale conclusi in relazione alla presenza di truppe di stanza e concernenti imprese di uno Stato membro o di un paese terzo;
- c) norme procedurali specifiche di un'organizzazione internazionale che si approvvigiona per le proprie finalità o a concessioni che devono essere aggiudicate da uno Stato membro in conformità di tali norme.

6. La presente direttiva si applica all'aggiudicazione di concessioni nei settori della difesa e della sicurezza di cui alla direttiva 2009/81/CE, fatta eccezione per quanto segue:

- a) concessioni per le quali l'applicazione della presente direttiva obbligherebbe lo Stato membro a fornire informazioni la cui divulgazione sia ritenuta contraria a interessi essenziali di sicurezza; o, qualora l'aggiudicazione e l'esecuzione della concessione siano dichiarate segrete e debbano essere accompagnate da speciali misure di sicurezza secondo le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti in uno Stato membro, a condizione che lo Stato membro abbia stabilito che non è possibile garantire la tutela degli interessi essenziali in esame mediante misure meno invasive, quali quelle di cui al paragrafo 7;
- b) concessioni aggiudicate nel quadro di un programma di cooperazione di cui all'articolo 13, lettera c), della direttiva 2009/81/CE;
- c) concessioni aggiudicate da un governo a un altro governo per lavori e servizi direttamente collegati a materiale militare o sensibile, o lavori e servizi a fini specificatamente militari oppure lavori sensibili e servizi sensibili;
- d) concessioni aggiudicate in un paese terzo, quando le forze operano al di fuori del territorio dell'Unione, se le esigenze operative richiedono che tali concessioni siano concluse con operatori economici localizzati nell'area delle operazioni; e
- e) concessioni altrimenti esentate ai sensi della presente direttiva.

7. La presente direttiva non si applica alle concessioni non altrimenti esentate ai sensi del paragrafo 6 nella misura in cui una procedura di aggiudicazione della concessione come quella prevista nella presente direttiva non può garantire la tutela degli interessi essenziali di sicurezza di uno Stato membro mediante misure meno invasive, quali l'imposizione di condizioni intese a proteggere la riservatezza delle informazioni che l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore rende disponibili.

8. La presente direttiva non si applica alle concessioni per:

- a) l'acquisto o la locazione, quali che siano le relative modalità finanziarie, di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni;
- b) l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o coproduzione di programmi destinati ai servizi di media audiovisivi o radiofonici che sono aggiudicate da fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici, né alle concessioni concernenti il tempo di trasmissione o la fornitura di programmi che sono aggiudicate ai fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici. Ai fini della presente lettera, i termini «servizi di media audiovisivi» e «fornitori di servizi di media» hanno rispettivamente lo stesso significato di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e d), della direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010<sup>(1)</sup>. Il termine «programma» ha lo stesso significato di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), di tale direttiva, ma comprende anche i programmi radiofonici e i materiali associati ai programmi radiofonici. Inoltre, ai fini della presente disposizione il termine «materiale associato ai programmi» ha lo stesso significato di «programma»;
- c) i servizi di arbitrato e di conciliazione;
- d) uno qualsiasi dei seguenti servizi legali:
- i) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 77/249/CEE del Consiglio<sup>(2)</sup>:
- un arbitrato o una conciliazione tenuti in uno Stato membro, un paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale, ovvero
  - procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro, un paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;
- ii) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto i), della presente lettera o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento in questione, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 77/249/CEE;

<sup>(1)</sup> Direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) (GU L 95 del 15.4.2010, pag. 1).

<sup>(2)</sup> Direttiva 77/249/CEE del Consiglio, del 22 marzo 1977, intesa a facilitare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi da parte degli avvocati (GU L 78 del 26.3.1977, pag. 17).



- iii) servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono essere prestati da notai;
  - iv) servizi legali prestati da fiduciari o tutori designati o altri servizi legali i cui fornitori sono designati da un organo giurisdizionale nello Stato membro interessato o sono designati per legge per svolgere specifici compiti sotto la vigilanza di detti organi giurisdizionali;
  - v) altri servizi legali che, nello Stato membro interessato, sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri;
- e) i servizi finanziari relativi all'emissione, alla vendita, all'acquisto o al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari ai sensi della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>(1)</sup>, i servizi forniti da banche centrali e le operazioni condotte con il Fondo europeo di stabilità finanziaria e il meccanismo europeo di stabilità;
- f) i prestiti, a prescindere dal fatto che siano correlati all'emissione, alla vendita, all'acquisto o al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari;
- g) i servizi di difesa civile, di protezione civile e di prevenzione contro i pericoli forniti da organizzazioni o associazioni senza scopo di lucro e rientranti nei codici CPV 75250000-3, 75251000-0, 75251100-1, 75251110-4, 75251120-7, 75252000-7, 75222000-8, 98113100-9 e 85143000-3 eccetto i servizi di trasporto dei pazienti in ambulanza;
- h) i servizi connessi a campagne politiche, identificati con i codici CPV 79341400-0, 92111230-3 e 92111240-6, se aggiudicate da un partito politico nel contesto di una campagna elettorale.

9. La presente direttiva non si applica alle concessioni di servizi per servizi di lotterie identificati con il codice CPV 92351100-7 aggiudicate dagli Stati membri a un operatore economico sulla base di un diritto esclusivo. Ai fini del presente paragrafo il concetto di diritto esclusivo non include i diritti esclusivi di cui dell'articolo 7, paragrafo 2.

La concessione di tale diritto esclusivo è soggetta alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

<sup>(1)</sup> Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio (GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1).

10. La presente direttiva non si applica alle concessioni aggiudicate dagli enti aggiudicatori per l'esercizio delle loro attività in un paese terzo, in circostanze che non comportino lo sfruttamento materiale di una rete o di un'area geografica all'interno dell'Unione.

#### Articolo 11

##### Esclusioni specifiche nel settore delle comunicazioni elettroniche

La presente direttiva non si applica alle concessioni principalmente finalizzate a permettere alle amministrazioni aggiudicatrici la messa a disposizione o la gestione di reti pubbliche di comunicazioni o la prestazione al pubblico di uno o più servizi di comunicazioni elettroniche.

Ai fini del presente articolo, i termini «rete pubblica di comunicazioni» e «servizio di comunicazione elettronica» hanno lo stesso significato che hanno nella direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>(2)</sup>.

#### Articolo 12

##### Esclusioni specifiche nel settore idrico

1. La presente direttiva non si applica alle concessioni aggiudicate per:

- a) fornire o gestire reti fisse destinate alla fornitura di un servizio al pubblico in connessione con la produzione, il trasporto o la distribuzione di acqua potabile;
- b) alimentare tali reti con acqua potabile.

2. La presente direttiva non si applica inoltre alle concessioni riguardanti uno o entrambi dei seguenti aspetti quando sono collegate a un'attività di cui al paragrafo 1:

- a) progetti di ingegneria idraulica, irrigazione, drenaggio, in cui il volume d'acqua destinato all'approvvigionamento d'acqua potabile rappresenti più del 20 % del volume totale d'acqua reso disponibile da tali progetti o impianti di irrigazione o drenaggio; o
- b) lo smaltimento o il trattamento delle acque reflue.

<sup>(2)</sup> Direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) (GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33).



*Articolo 13*

**Concessioni aggiudicate a un'impresa collegata**

1. Ai fini del presente articolo, per «impresa collegata» si intende qualsiasi impresa i cui conti annuali siano consolidati con quelli dell'ente aggiudicatore a norma della direttiva 2013/34/UE.

2. Nel caso di enti che non sono soggetti alla direttiva 2013/34/UE, per «impresa collegata» si intende qualsiasi impresa:

- a) su cui l'ente aggiudicatore possa esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante;
- b) che possa esercitare un'influenza dominante sull'ente aggiudicatore; o
- c) che, come l'ente aggiudicatore, sia soggetta all'influenza dominante di un'altra impresa in virtù di rapporti di proprietà, di partecipazione finanziaria ovvero di norme interne.

Ai fini del presente paragrafo, i termini «influenza dominante» hanno lo stesso significato di cui all'articolo 7, paragrafo 4.

3. In deroga all'articolo 17 e ove siano rispettate le condizioni previste dal paragrafo 4 del presente articolo, la presente direttiva non si applica alle concessioni aggiudicate:

- a) da un ente aggiudicatore a un'impresa collegata; o
- b) da una joint venture, composta esclusivamente da più enti aggiudicatori allo scopo di svolgere le attività di cui all'allegato II, a un'impresa collegata a uno di tali enti aggiudicatori.

4. Il paragrafo 3 si applica:

- a) alle concessioni di servizi a condizione che almeno l'80 % del fatturato totale realizzato in media negli ultimi tre anni dall'impresa collegata, tenendo conto di tutti i servizi prestati da tale impresa, provenga dalla prestazione di servizi all'ente aggiudicatore o alle altre imprese cui è collegata;
- b) alle concessioni di lavori a condizione che almeno l'80 % del fatturato totale realizzato in media dall'impresa collegata ne-

gli ultimi tre anni, tenendo conto di tutti i lavori eseguiti da tale impresa, provenga dall'esecuzione di lavori all'ente aggiudicatore o alle altre imprese cui è collegata.

5. Se, a causa della data di costituzione o di inizio dell'attività dell'impresa collegata, il fatturato degli ultimi tre anni non è disponibile, è sufficiente che l'impresa dimostri, in particolare in base a proiezioni dell'attività, che il fatturato di cui al paragrafo 4, lettere a) e b), sia verosimile.

6. Se più imprese collegate all'ente aggiudicatore con il quale formano un gruppo economico forniscono gli stessi o simili servizi, forniture o lavori, le percentuali di cui al paragrafo 4 sono calcolate tenendo conto del fatturato totale derivante dalla prestazione del servizio l'esecuzione dei lavori, per ciascuna di tali imprese collegate.

*Articolo 14*

**Concessioni aggiudicate a una joint venture o a un ente aggiudicatore facente parte di una joint venture**

In deroga all'articolo 17, a condizione che la joint venture sia stata costituita per svolgere le attività di cui trattasi per un periodo di almeno tre anni e che l'atto costitutivo della joint venture preveda che gli enti aggiudicatori che la compongono ne faranno parte almeno per un periodo di pari durata, la presente direttiva non si applica alle concessioni aggiudicate da:

- a) una joint venture, composta esclusivamente da più enti aggiudicatori, per svolgere le attività di cui all'allegato II, a uno di tali enti aggiudicatori; oppure
- b) da un ente aggiudicatore alla joint venture di cui fa parte.

*Articolo 15*

**Notifica delle informazioni da parte di enti aggiudicatori**

Gli enti aggiudicatori notificano alla Commissione, ove richiesto, le seguenti informazioni relative all'applicazione dell'articolo 13, paragrafi 2 e 3, e dell'articolo 14:

- a) la denominazione delle imprese o delle joint venture interessate;
- b) la natura e il valore delle concessioni considerate;



- c) gli elementi di prova, ritenuti necessari dalla Commissione per attestare che la relazione tra l'impresa o la joint venture cui le concessioni sono aggiudicate e l'ente aggiudicatore soddisfa i requisiti stabiliti dall'articolo 13 o dall'articolo 14.

#### Articolo 16

##### Esclusione di attività direttamente esposte alla concorrenza

La presente direttiva non si applica alle concessioni aggiudicate da enti aggiudicatori qualora, nello Stato membro in cui tali concessioni devono svolgersi, sia stato stabilito, conformemente all'articolo 35 della direttiva 2014/25/UE che l'attività è direttamente esposta alla concorrenza ai sensi dell'articolo 34 di tale direttiva.

#### Articolo 17

##### Concessioni tra enti nell'ambito del settore pubblico

1. Una concessione aggiudicata da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato non rientra nell'ambito di applicazione della presente direttiva quando siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a) l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello da esso esercitato sui propri servizi;
- b) oltre l'80 % delle attività della persona giuridica controllata sono effettuate nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore di cui trattasi; e
- c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione di capitali privati diretti, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati che non comportano controllo o potere di veto, prescritte dalle disposizioni legislative nazionali, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata.

Si ritiene che un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), eserciti su una persona giuridica un controllo analogo a quello da esso esercitato sui propri servizi ai sensi del presente paragrafo, primo comma, lettera a), quando esercita un'influenza decisiva sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative della persona giuridica controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore.

2. Il paragrafo 1 si applica anche quando una persona giuridica controllata che è un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), aggiudica una concessione all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore che lo controlla oppure a un'altra persona giuridica controllata dalla stessa amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore, purché non vi sia partecipazione di capitali privati diretti nella persona giuridica cui viene aggiudicata la concessione, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati che non comportano controllo o potere di veto, prescritte dalle disposizioni legislative nazionali, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata.

3. Un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), che non eserciti su una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato un controllo ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, può nondimeno aggiudicare una concessione a tale persona giuridica senza applicare la presente direttiva qualora siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a) l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), esercitano congiuntamente con altre amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori su detta persona giuridica un controllo analogo a quello da essi esercitato sui propri servizi;
- b) oltre l'80 % delle attività di tale persona giuridica sono effettuate nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori controllanti o da altre persone giuridiche controllate dalle stesse amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori; e
- c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione di capitali privati diretti, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati che non comportano controllo o potere di veto, prescritte dalle disposizioni legislative nazionali, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata.

Ai fini del presente paragrafo, primo comma, lettera a), le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), esercitano congiuntamente il controllo su una persona giuridica qualora siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- i) gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti. Singoli rappresentanti possono rappresentare varie o tutte le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti;



ii) tali amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori sono in grado di esercitare congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di detta persona giuridica; e

iii) la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori controllanti.

4. Un contratto concluso esclusivamente fra due o più amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), non rientra nell'ambito di applicazione della presente direttiva qualora siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) il contratto stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a fare in modo che i servizi pubblici che esse sono tenute a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che esse hanno in comune;

b) l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico; e

c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 % delle attività interessate dalla cooperazione;

5. Per determinare la percentuale delle attività di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera b), al paragrafo 3, primo comma, lettera b), e al paragrafo 4, lettera c), si prende in considerazione il fatturato totale medio, o una idonea misura alternativa basata sull'attività, quali i costi sostenuti dalla persona giuridica, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), in questione nei campi dei servizi, delle forniture e dei lavori per i tre anni precedenti l'aggiudicazione della concessione.

Se, a causa della data di costituzione o di inizio dell'attività della persona giuridica, amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore in questione, ovvero a causa della riorganizzazione delle sue attività, il fatturato, o la misura alternativa basata sull'attività, quali i costi, non è disponibile per i tre anni precedenti o non è più pertinente, è sufficiente dimostrare, segnatamente in base a proiezioni dell'attività, che la misura dell'attività è credibile.

### Sezione III

## Disposizioni generali

### Articolo 18

#### Durata della concessione

1. La durata delle concessioni è limitata. Essa è stimata dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore in funzione dei lavori o servizi richiesti al concessionario.

2. Per le concessioni ultraquinquennali, la durata massima della concessione non supera il periodo di tempo in cui si può ragionevolmente prevedere che il concessionario recuperi gli investimenti effettuati nell'esecuzione dei lavori o dei servizi, insieme con un ritorno sul capitale investito tenuto conto degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi contrattuali specifici.

Gli investimenti presi in considerazione ai fini del calcolo comprendono sia quelli iniziali sia quelli in corso di concessione.

### Articolo 19

#### Servizi sociali e altri servizi specifici

Le concessioni per i servizi sociali e altri servizi specifici elencati nell'allegato IV che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva sono soggette esclusivamente agli obblighi previsti dall'articolo 31, paragrafo 3, e dagli articoli 32, 46 e 47.

### Articolo 20


#### Contratti misti

1. Le concessioni aventi per oggetto sia lavori che servizi sono aggiudicate in conformità delle disposizioni applicabili al tipo di concessione che caratterizza l'oggetto principale del contratto in questione.

Nel caso di concessioni miste che consistono in parte in servizi sociali e altri servizi specifici elencati all'allegato IV, l'oggetto principale è determinato in base al valore stimato più elevato tra quelli dei rispettivi servizi.

2. Se le diverse parti di un determinato contratto sono oggettivamente separabili, si applicano i paragrafi 3 e 4. Se le diverse parti di un determinato contratto sono oggettivamente non separabili, si applica il paragrafo 5.

Se parte di un determinato contratto è disciplinata dall'articolo 346 TFUE o dalla direttiva 2009/81/CE, si applica l'articolo 21 della presente direttiva.



Nel caso dei contratti destinati a contemplare diverse attività, una delle quali è disciplinata all'allegato III della presente direttiva o alla direttiva 2014/25/UE, le disposizioni applicabili sono stabilite, rispettivamente, conformemente all'articolo 22 della presente direttiva e all'articolo 6 della direttiva 2014/25/UE.

3. Nel caso di contratti aventi per oggetto sia elementi disciplinati dalla presente direttiva sia altri elementi, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori possono scegliere di aggiudicare contratti distinti per le parti distinte. Se le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori scelgono di aggiudicare contratti distinti per le parti distinte, la decisione che determina il regime giuridico applicabile a ciascuno di tali contratti distinti è adottata in base alle caratteristiche della parte distinta di cui trattasi.

Se le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori scelgono di aggiudicare un contratto unico, la presente direttiva si applica, salvo se altrimenti previsto al paragrafo 4 del presente articolo o all'articolo 21, al contratto misto che ne deriva, a prescindere dal valore delle parti cui si applicherebbe un diverso regime giuridico e dal regime giuridico cui tali parti sarebbero state altrimenti soggette.

4. Nel caso di contratti misti che contengono elementi di concessioni nonché elementi di appalti pubblici disciplinati dalla direttiva 2014/24/UE o appalti disciplinati dalla direttiva 2014/25/UE il contratto misto è aggiudicato in conformità, rispettivamente, della direttiva 2014/24/UE o della direttiva 2014/25/UE.

5. Se le diverse parti di un determinato contratto sono oggettivamente non separabili, il regime giuridico applicabile è determinato in base all'oggetto principale del contratto in questione.

Nel caso in cui tali contratti concernano elementi sia di una concessione di servizi sia di un contratto di forniture, l'oggetto principale è determinato in base al valore stimato più elevato tra quelli dei rispettivi servizi o forniture.

#### Articolo 21

##### **Contratti misti concernenti aspetti di difesa o di sicurezza**

1. Nel caso di contratti misti aventi per oggetto elementi di una concessione disciplinati dalla presente direttiva e appalti o altri elementi disciplinati dall'articolo 346 TFUE o dalla direttiva 2009/81/CE, si applica il presente articolo.

Nel caso dei contratti destinati a contemplare diverse attività, una delle quali è disciplinata all'allegato II della presente direttiva o alla direttiva 2014/25/UE, e un'altra disciplinata dall'articolo 346 TFUE o dalla direttiva 2009/81/CE, le disposizioni applicabili sono stabilite, rispettivamente, conformemente all'articolo 23 della presente direttiva e all'articolo 26 della direttiva 2014/25/UE.

2. Se le diverse parti di un determinato contratto sono oggettivamente separabili, le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori possono scegliere di aggiudicare contratti distinti per le parti distinte o di aggiudicare un contratto unico.

Se le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori scelgono di aggiudicare contratti distinti per le parti distinte, la decisione sul regime giuridico applicabile a ciascuno di tali contratti distinti è adottata in base alle caratteristiche della parte distinta di cui trattasi.

Se le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori scelgono di aggiudicare un contratto unico, per determinare il regime giuridico applicabile si applicano i seguenti criteri:

- a) se parte di un determinato contratto è disciplinata dall'articolo 346 TFUE, o le diverse parti sono disciplinate rispettivamente dall'articolo 346 TFUE e dalla direttiva 2009/81/CE, il contratto può essere aggiudicato senza applicare la presente direttiva, purché l'aggiudicazione di un contratto unico sia giustificata da ragioni oggettive;
- b) se parte di un determinato contratto è disciplinata dalla direttiva 2009/81/CE, il contratto può essere aggiudicato conformemente alla presente direttiva o alla direttiva 2009/81/CE, purché l'aggiudicazione di un contratto unico sia giustificata da ragioni oggettive.


La decisione di aggiudicare un contratto unico, tuttavia, non deve essere presa allo scopo di escludere contratti dall'applicazione della presente direttiva o della direttiva 2009/81/CE.

3. Se le diverse parti di un determinato contratto sono oggettivamente non separabili, il contratto può essere aggiudicato senza applicare la presente direttiva ove includa elementi cui si applica l'articolo 346 TFUE. Altrimenti, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore possono scegliere di aggiudicare un contratto conformemente alla presente direttiva o conformemente alla direttiva 2009/81/CE.

#### Articolo 22

##### **Contratti concernenti sia le attività di cui all'allegato II sia altre attività**

1. In deroga all'articolo 20, nel caso di contratti destinati a contemplare varie attività, gli enti aggiudicatori possono scegliere di aggiudicare contratti distinti per le parti distinte o di aggiudicare un contratto unico. Quando gli enti aggiudicatori scelgono di aggiudicare un contratto separato, la decisione che determina quali regole applicare a ciascuno di tali contratti distinti è presa in base alle caratteristiche dell'attività distinta di cui trattasi.



In deroga all'articolo 20, se gli enti aggiudicatori decidono di aggiudicare un contratto unico, si applicano i paragrafi 2 e 3 del presente articolo. Tuttavia, quando una delle attività interessate è disciplinata dall'articolo 346 TFUE o dalla direttiva 2009/81/CE, si applica l'articolo 23 della presente direttiva.

La scelta tra l'aggiudicazione di un unico contratto o l'aggiudicazione di più contratti distinti non può essere effettuata al fine di escludere il contratto o i contratti dall'ambito di applicazione della presente direttiva o, dove applicabile, dall'ambito di applicazione delle direttive 2014/24/UE o 2014/25/UE.

2. A un contratto destinato all'esercizio di più attività si applicano le norme relative alla principale attività cui è destinato.

3. Nel caso di contratti per cui è oggettivamente impossibile stabilire a quale attività siano principalmente destinati, le norme applicabili sono determinate conformemente a quanto segue:

- a) la concessione è aggiudicata conformemente alle disposizioni della presente direttiva applicabili alle concessioni aggiudicate dalle amministrazioni aggiudicatrici, se una delle attività alla quale il contratto è destinato è soggetta alle disposizioni della presente direttiva applicabili alle concessioni aggiudicate dalle amministrazioni aggiudicatrici e l'altra attività è soggetta alle disposizioni della presente direttiva applicabili alle concessioni aggiudicate dagli enti aggiudicatori;
- b) il contratto è aggiudicato secondo la direttiva 2014/24/UE se una delle attività cui è destinato il contratto è disciplinata dalla presente direttiva e l'altra dalla direttiva 2014/24/UE;
- c) il contratto è aggiudicato secondo la presente direttiva se una delle attività cui è destinato il contratto è disciplinata dalla presente direttiva e l'altra non è soggetta alla presente direttiva, né alla direttiva 2014/24/UE o alla direttiva 2014/25/UE.

#### Articolo 23

##### **Concessioni riguardanti sia attività cui all'allegato II sia attività con aspetti di difesa o di sicurezza**

1. Nel caso di contratti destinati a contemplare varie attività, gli enti aggiudicatori possono scegliere di aggiudicare contratti distinti per le parti distinte o di aggiudicare un contratto unico. Se gli enti aggiudicatori scelgono di aggiudicare contratti distinti per le parti distinte, la decisione che determina il regime giuridico applicabile a ciascuno di tali contratti distinti è adottata in base alle caratteristiche dell'attività distinta di cui trattasi.

In deroga all'articolo 21, se gli enti aggiudicatori decidono di aggiudicare un contratto unico, si applica il paragrafo 2 del presente articolo.

La scelta tra l'aggiudicazione di un unico contratto e l'aggiudicazione di più contratti distinti, tuttavia, non può essere effettuata allo scopo di escludere il contratto o i contratti dall'ambito di applicazione della presente direttiva o della direttiva 2009/81/CE.

2. Nel caso di contratti destinati a contemplare un'attività soggetta alla presente direttiva e un'altra attività che:

- a) è disciplinata dall'articolo 346 TFUE; o
- b) è soggetta alla direttiva 2009/81/CE,

l'ente aggiudicatore può:

- i) aggiudicare un contratto senza applicare la presente direttiva nei casi di cui alla lettera a); o
- ii) aggiudicare un contratto conformemente alla presente direttiva o alla direttiva 2009/81/CE, nei casi di cui alla lettera b). Il primo comma del presente paragrafo fa salve le soglie ed esclusioni previste dalla direttiva 2009/81/CE.

I contratti di cui alla lettera b) che comprendano anche appalti o altri elementi disciplinati dall'articolo 346 TFUE possono essere aggiudicati senza applicare la presente direttiva.

Tuttavia, è condizione per l'applicazione del presente paragrafo che l'aggiudicazione di un contratto unico sia giustificata da ragioni obiettive e che la decisione di aggiudicare un contratto unico non sia adottata allo scopo di escludere contratti dall'applicazione della presente direttiva.

#### Sezione IV

##### **Situazioni specifiche**

#### Articolo 24

##### **Concessioni riservate**

Gli Stati membri possono riservare il diritto di partecipare alle procedure di aggiudicazione delle concessioni a laboratori protetti e operatori economici il cui obiettivo principale sia l'integrazione sociale e professionale delle persone disabili o svantaggiate, oppure possono disporre che tali concessioni si svolgano nell'ambito di programmi di lavoro protetti, a condizione che almeno il 30 % dei dipendenti di tali laboratori, operatori economici o programmi sia composto da lavoratori disabili o svantaggiati. Il bando di concessione o, nel caso delle concessioni di servizi di cui all'articolo 19, l'avviso di preinformazione menzionano il presente articolo.



*Articolo 25***Servizi di ricerca e sviluppo**

La presente direttiva si applica solo alle concessioni di servizi di ricerca e sviluppo identificati con i codici CPV da 73000000-2 a 73120000-9, 73300000-5, 73420000-2 o 73430000-5, purché siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

- a) i risultati appartengono esclusivamente all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore perché li usino nell'esercizio della propria attività; e
- b) la prestazione dei servizi è interamente retribuita dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore.

*CAPO II***Principi***Articolo 26***Operatori economici**

1. Gli operatori economici che, in base alla normativa dello Stato membro nel quale sono stabiliti, sono autorizzati a prestare il servizio di cui trattasi non possono essere respinti soltanto per il fatto che, secondo la normativa dello Stato membro nel quale è aggiudicato il contratto, essi dovrebbero essere persone fisiche o persone giuridiche.

Alle persone giuridiche può essere imposto di indicare nell'offerta o nella domanda di partecipazione il nome e le qualifiche professionali appropriate delle persone incaricate di eseguire il contratto di cui trattasi.

2. I raggruppamenti di operatori economici, comprese le associazioni temporanee, sono autorizzati a partecipare alle procedure di aggiudicazione delle concessioni. Essi non possono essere obbligati dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori ad avere una forma giuridica specifica ai fini della presentazione di un'offerta o di una domanda di partecipazione.

Ove necessario, le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori possono precisare nei documenti di gara le modalità con cui gli operatori economici ottemperano ai requisiti in materia di capacità economica e finanziaria o di capacità tecniche e professionali di cui all'articolo 38, purché ciò sia giustificato da motivazioni obiettive e proporzionate. Gli Stati membri possono stabilire le condizioni generali relative all'ottemperanza a tali modalità da parte degli operatori economici. Eventuali condizioni per l'esecuzione di una concessione da parte di tali

gruppi di operatori economici diverse da quelle imposte a singoli partecipanti sono giustificate da motivazioni obiettive e proporzionate.

3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori possono imporre ai gruppi di operatori economici di assumere una forma giuridica specifica una volta che sia stato loro aggiudicato il contratto, nella misura in cui tale trasformazione sia necessaria per la buona esecuzione del contratto.

*Articolo 27***Nomenclature**

1. Riferimenti a nomenclature nel contesto dell'aggiudicazione di concessioni sono effettuati utilizzando il «Vocabolario comune per gli appalti pubblici» (CPV) adottato dal regolamento (CE) n. 2195/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup>.

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 48 per adattare i codici CPV di cui alla presente direttiva quando i cambiamenti della nomenclatura CPV devono riflettersi nella presente direttiva e non comportano una modifica dell'ambito di applicazione di quest'ultima.

*Articolo 28***Riservatezza**

1. Salvo che non sia altrimenti previsto nella presente direttiva o nella legislazione nazionale cui è soggetta l'amministrazione aggiudicatrice, in particolare la legislazione riguardante l'accesso alle informazioni, e fatti salvi gli obblighi in materia di pubblicità sui contratti di concessione aggiudicati e gli obblighi di informazione dei candidati e degli offerenti, previsti agli articoli 32 e 40, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore non rivela informazioni comunicate dagli operatori economici e da essi considerate riservate, compresi anche, ma non esclusivamente, segreti tecnici o commerciali, nonché gli aspetti riservati delle offerte.

Il presente articolo non osta alla diffusione pubblica di parti non riservate dei contratti conclusi, comprese le successive modifiche.

2. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore possono imporre agli operatori economici condizioni intese a proteggere la natura confidenziale delle informazioni che essi rendono disponibili durante tutta la procedura di aggiudicazione delle concessioni.

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) n. 2195/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, relativo al vocabolario comune per gli appalti pubblici (CPV) (GU L 340 del 16.12.2002, pag. 1).



## Articolo 29

**Norme applicabili alle comunicazioni**

1. Fatti salvi i casi in cui l'uso dei mezzi elettronici è obbligatorio ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 2, e dell'articolo 34, gli Stati membri o le amministrazioni aggiudicatrici ed enti aggiudicatori possono scegliere uno o più dei seguenti mezzi di comunicazione per tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni:

- a) mezzi elettronici;
- b) posta o fax;
- c) comunicazione orale, anche telefonica, per comunicazioni diverse da quelle aventi ad oggetto gli elementi essenziali di una procedura di aggiudicazione di una concessione e purché il contenuto della comunicazione orale sia sufficientemente documentato su un supporto durevole;
- d) la consegna a mano comprovata da un avviso di ricevimento.

Gli Stati membri possono rendere obbligatorio l'uso dei mezzi elettronici di comunicazione, per le concessioni, al di là degli obblighi fissati all'articolo 33, paragrafo 2, e all'articolo 34.

2. Il mezzo di comunicazione scelto deve essere comunemente disponibile e non discriminatorio, e non deve limitare l'accesso degli operatori economici alla procedura di aggiudicazione della concessione. Gli strumenti e i dispositivi da utilizzare per comunicare per via elettronica, nonché le relative caratteristiche tecniche, devono essere interoperabili con i prodotti della tecnologia dell'informazione e della comunicazione comunemente in uso.

In tutte le comunicazioni, gli scambi e l'archiviazione di informazioni, amministrazioni aggiudicatrici ed enti aggiudicatori agiscono in modo da salvaguardare l'integrità dei dati e la riservatezza delle domande di partecipazione e delle offerte. Essi esaminano il contenuto delle domande di partecipazione e delle offerte solo dopo la scadenza del termine previsto per la loro presentazione.

## TITOLO II

**NORME SULL'AGGIUDICAZIONE DI CONCESSIONI:****PRINCIPI GENERALI E GARANZIE PROCEDURALI**

## CAPO I

**Principi generali**

## Articolo 30

**Principi generali**

1. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore sono liberi di organizzare la procedura per la scelta del concessionario fatto salvo il rispetto della presente direttiva.

2. La concezione della procedura di aggiudicazione della concessione deve rispettare i principi enunciati nell'articolo 3. In particolare, nel corso della procedura di aggiudicazione della concessione, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore non fornisce in maniera discriminatoria informazioni che possano avvantaggiare determinati candidati o offerenti rispetto ad altri.

3. Gli Stati membri adottano misure adeguate per garantire che gli operatori economici, nell'esecuzione di contratti di concessione, rispettino gli obblighi applicabili in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dal diritto dell'Unione, dal diritto nazionale, da contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro elencate nell'allegato X.


4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 48 per modificare l'elenco di cui all'allegato X, quando ciò si dimostra necessario per aggiungere nuovi accordi internazionali ratificati da tutti gli Stati membri o quando gli accordi internazionali vigenti cui si fa riferimento non sono più ratificati da tutti gli Stati membri o sono altrimenti modificati, ad esempio a livello di ambito di applicazione, contenuto o denominazione.

## Articolo 31

**Bandi di concessione**

1. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori che intendono aggiudicare una concessione rendono nota tale intenzione per mezzo di un bando di concessione.

2. Il bando di concessione contiene le informazioni indicate nell'allegato V e, ove opportuno, ogni altra informazione ritenuta utile dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore, secondo il formato dei modelli uniformi.



3. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori che intendono aggiudicare una concessione per servizi sociali e altri servizi specifici elencati nell'allegato IV rendono nota l'intenzione di aggiudicare la prevista concessione mediante la pubblicazione di un avviso di preinformazione. Tali avvisi contengono le informazioni di cui all'allegato VI.

4. In deroga al paragrafo 1, alle amministrazioni aggiudicatrici o agli enti aggiudicatori non è richiesto di pubblicare un bando di concessione quando i lavori o i servizi possono essere forniti soltanto da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni:

- a) l'oggetto della concessione è la creazione o l'acquisizione di un'opera d'arte o di una rappresentazione artistica unica;
- b) assenza di concorrenza per motivi tecnici;
- c) esistenza di un diritto esclusivo;
- d) tutela dei diritti di proprietà intellettuale e di diritti esclusivi diversi da quelli definiti all'articolo 5, punto 10.

Le eccezioni di cui al primo comma, lettere b), c) e d), si applicano unicamente qualora non esistano alternative o sostituti ragionevoli e l'assenza di concorrenza non sia il risultato di una limitazione artificiosa dei parametri per l'aggiudicazione della concessione.

5. In deroga al paragrafo 1, all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore non è richiesto di pubblicare un nuovo bando di concessione qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata o non sia stata depositata alcuna candidatura o alcuna candidatura appropriata in risposta a una precedente procedura di concessione, purché le condizioni iniziali del contratto di concessione non siano sostanzialmente modificate e purché una relazione sia trasmessa alla Commissione, su richiesta di quest'ultima.

Ai fini del primo comma, un'offerta non è ritenuta appropriata se non presenta alcuna pertinenza con la concessione ed è quindi manifestamente inadeguata, a meno di modifiche sostanziali, a rispondere alle esigenze e ai requisiti dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore specificati nei documenti di gara.

Ai fini del primo comma, una candidatura non è ritenuta appropriata:

- a) se il candidato interessato deve o può essere escluso a norma dell'articolo 38, paragrafi da 5 a 9, o non soddisfa i criteri di

selezione stabiliti dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 1;

- b) se le domande di partecipazione includono offerte non appropriate ai sensi del secondo comma.

#### Articolo 32

##### Avvisi di aggiudicazione delle concessioni

1. Entro quarantotto giorni dall'aggiudicazione di una concessione, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori inviano, conformemente alle procedure previste all'articolo 33, un avviso di aggiudicazione della concessione contenente i risultati della procedura di aggiudicazione. Per i servizi sociali e altri servizi specifici elencati all'allegato IV, tali avvisi possono tuttavia essere raggruppati su base trimestrale. In tal caso, essi inviano gli avvisi raggruppati al più tardi quarantotto giorni dopo la fine di ogni trimestre.

2. Gli avvisi di aggiudicazione delle concessioni contengono le informazioni di cui all'allegato VII o, in relazione alle concessioni concernenti servizi sociali e altri servizi specifici elencati nell'allegato IV, le informazioni di cui all'allegato VIII, e sono pubblicati ai sensi dell'articolo 33.


#### Articolo 33

##### Modelli e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi

1. I bandi di concessione, gli avvisi di aggiudicazione delle concessioni e l'avviso di cui all'articolo 43, paragrafo 1, secondo comma, contengono le informazioni indicate negli allegati V, VII e VIII e nel formato dei modelli uniformi, compresi i modelli uniformi per le rettifiche.

Tali modelli uniformi sono stabiliti dalla Commissione mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati in conformità della procedura consultiva di cui all'articolo 50.

2. I bandi e gli avvisi di cui al paragrafo 1 sono redatti, trasmessi per via elettronica all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea e pubblicati in conformità dell'allegato IX. L'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea rilascia all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore una conferma della ricezione dell'avviso o del bando e della pubblicazione delle informazioni trasmesse, con menzione della data della pubblicazione, che vale come prova della pubblicazione. I bandi e gli avvisi sono pubblicati entro cinque giorni dalla loro trasmissione. Le spese per la pubblicazione dei bandi e degli avvisi da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea sono a carico dell'Unione.



3. I bandi di concessione sono pubblicati per esteso in una o più lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione a scelta dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore. Il testo o i testi pubblicati in tali lingue sono gli unici facenti fede. Una sintesi degli elementi importanti di ciascun bando è pubblicata nelle altre lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione.

4. I bandi di concessione e gli avvisi di aggiudicazione delle concessioni non sono pubblicati a livello nazionale prima della pubblicazione da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea a meno che, quarantotto ore dopo che l'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea conferma che l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha ricevuto l'avviso di cui al paragrafo 2, la pubblicazione a livello di Unione non abbia avuto luogo. I bandi di concessione e gli avvisi di aggiudicazione pubblicati a livello nazionale non contengono informazioni diverse da quelle contenute nei bandi e negli avvisi trasmessi all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea ma menzionano la data della trasmissione del bando o dell'avviso all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea.

#### Articolo 34

##### Disponibilità elettronica dei documenti di gara

1. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori offrono un accesso gratuito, illimitato e diretto, per via elettronica, ai documenti di gara a decorrere dalla data di pubblicazione di un bando di concessione o, se quest'ultimo non include un invito a presentare offerte, dalla data di invio di un invito a presentare offerte. Il testo del bando di concessione o dell'invito indica l'indirizzo Internet presso il quale i documenti relativi alla concessione sono accessibili.

2. Qualora, in circostanze debitamente motivate, per eccezionali motivi di sicurezza o tecnici, ovvero a causa della natura particolarmente sensibile delle informazioni commerciali che richiedono un livello estremamente elevato di protezione, non possa essere offerto accesso gratuito, illimitato e diretto per via elettronica a determinati documenti di gara, le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori indicano nel bando o nell'invito a presentare offerte che i documenti di gara in questione saranno trasmessi per vie diverse da quella elettronica e che il termine per la presentazione delle offerte è prorogato.

3. Sempre che siano state richieste in tempo utile, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori o i servizi competenti comunicano a tutti i candidati o agli offerenti che partecipano alla procedura di aggiudicazione della concessione le informazioni aggiuntive sui documenti di gara almeno sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte.

#### Articolo 35

##### Lotta alla corruzione e prevenzione dei conflitti di interesse

Gli Stati membri dispongono che le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori adottino misure adeguate per combattere le frodi, il clientelismo e la corruzione e per prevenire, individuare e risolvere in modo efficace i conflitti di interesse insorti nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione della concessione, in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la trasparenza della procedura di aggiudicazione e la parità di trattamento di tutti i candidati e gli offerenti.

Il concetto di conflitti di interesse copre almeno i casi in cui il personale di un'amministrazione aggiudicatrice o di un ente aggiudicatore che interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione della concessione o può influenzare il risultato di tale procedura ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di aggiudicazione della concessione.

Per quanto riguarda i conflitti di interesse, le misure adottate non vanno al di là di quanto sia strettamente necessario per prevenire un conflitto di interessi potenziale o eliminare il conflitto di interessi identificato.

#### CAPO II

##### Garanzie procedurali


#### Articolo 36

##### Requisiti tecnici e funzionali

1. I requisiti tecnici e funzionali definiscono le caratteristiche richieste per i lavori o i servizi oggetto della concessione. Essi figurano nei documenti di gara.

Tali caratteristiche possono anche fare riferimento allo specifico processo di produzione o fornitura dei lavori o dei servizi richiesti a condizione che siano collegati all'oggetto del contratto e commisurati al valore e agli obiettivi dello stesso. Tali caratteristiche possono includere, ad esempio, i livelli di qualità, i livelli di prestazione ambientale e degli effetti sul clima, la progettazione per tutti i requisiti (compresa l'accessibilità per i disabili) e la valutazione di conformità, l'esecuzione, la sicurezza o le dimensioni, la terminologia, i simboli, il collaudo e i metodi di prova, la marcatura e l'etichettatura o le istruzioni per l'uso.

2. A meno che non siano giustificati dall'oggetto del contratto, i requisiti tecnici e funzionali non fanno riferimento a una fabbricazione o provenienza determinata o a un procedimento particolare caratteristico dei prodotti o dei servizi forniti



da un determinato operatore economico, né a marchi, brevetti, tipi o a una produzione specifica che avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune imprese o taluni prodotti. Tale riferimento è autorizzato, in via eccezionale, nel caso in cui una descrizione sufficientemente precisa e intelligibile dell'oggetto del contratto non sia possibile; un siffatto riferimento è accompagnato dall'espressione «o equivalente».

3. Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori non possono respingere un'offerta per il motivo che i lavori e i servizi offerti non sono conformi ai requisiti tecnici e funzionali a cui hanno fatto riferimento, se nella propria offerta l'offerente prova, con qualsiasi mezzo appropriato, che le soluzioni da lui proposte soddisfavano in maniera equivalente i requisiti tecnici e funzionali.

#### Articolo 37

##### Garanzie procedurali

1. Le concessioni sono aggiudicate sulla base dei criteri di aggiudicazione stabiliti dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore ai sensi dell'articolo 41, purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a) l'offerta risponde ai requisiti minimi eventualmente prescritti dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore;
- b) l'offerente ottempera alle condizioni di partecipazione di cui all'articolo 38, paragrafo 1; e
- c) l'offerente non è escluso dalla partecipazione alla procedura di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 38, paragrafi da 4 a 7, e fatto salvo l'articolo 38, paragrafo 9.

I requisiti minimi di cui alla lettera a) contengono le condizioni e le caratteristiche (in particolare tecniche, fisiche, funzionali e giuridiche) che ogni offerta deve soddisfare o possedere.

2. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore forniscono:

- a) nel bando di concessione, una descrizione della concessione e delle condizioni di partecipazione;
- b) nel bando di concessione, nell'invito a presentare offerte o negli altri documenti di gara, una descrizione dei criteri di aggiudicazione e, se del caso, i requisiti minimi da soddisfare.

3. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore può limitare il numero di candidati o di offerenti a un livello adeguato, purché ciò avvenga in modo trasparente e sulla base

di criteri oggettivi. Il numero di candidati o di offerenti invitati a partecipare deve essere sufficiente a garantire un'effettiva concorrenza.

4. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore comunica a tutti i partecipanti la descrizione della prevista organizzazione della procedura e un termine indicativo per il suo completamento. Le eventuali modifiche sono comunicate a tutti i partecipanti e, nella misura in cui riguardino elementi indicati nel bando di concessione, rese pubbliche per tutti gli operatori economici.

5. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore garantisce un'idonea registrazione delle fasi della procedura con i mezzi che ritiene opportuni, fatto salvo il rispetto delle disposizioni dell'articolo 28, paragrafo 1.


6. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore può condurre liberamente negoziazioni con i candidati e gli offerenti. L'oggetto della concessione, i criteri di aggiudicazione e i requisiti minimi non sono modificati nel corso delle negoziazioni.

#### Articolo 38

##### Selezione e valutazione qualitativa dei candidati

1. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori verificano le condizioni di partecipazione relative alle capacità tecniche e professionali e alla capacità finanziaria ed economica dei candidati o degli offerenti, sulla base di autocertificazioni, referenze o referenze che devono essere presentate come prova ai sensi dei requisiti specificati nel bando di concessione i quali sono non discriminatori e proporzionati all'oggetto della concessione. Le condizioni di partecipazione sono correlate e proporzionali alla necessità di garantire la capacità del concessionario di eseguire la concessione, tenendo conto dell'oggetto della concessione e dell'obiettivo di assicurare la concorrenza effettiva.

2. Per soddisfare le condizioni di partecipazione di cui al paragrafo 1, ove opportuno e nel caso di una particolare concessione, l'operatore economico può affidarsi alle capacità di altri soggetti, indipendentemente dalla natura giuridica dei suoi rapporti con loro. Se un operatore economico vuole fare affidamento sulle capacità di altri soggetti, deve dimostrare all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore che disporrà delle risorse necessarie per l'intera durata della concessione, per esempio mediante presentazione dell'impegno a tal fine di detti soggetti. Per quanto riguarda la capacità finanziaria, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore può richiedere che l'operatore economico e i soggetti in questione siano responsabili in solido dell'esecuzione del contratto.



3. Alle stesse condizioni, un raggruppamento di operatori economici di cui all'articolo 26 può fare valere le capacità dei partecipanti al raggruppamento o di altri soggetti.

4. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), escludono un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di aggiudicazione di una concessione qualora abbiano stabilito che tale operatore economico è stato condannato con sentenza definitiva per uno dei seguenti motivi:

- a) partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio <sup>(1)</sup>;
- b) corruzione, come definita all'articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea <sup>(2)</sup> e all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio <sup>(3)</sup>, nonché corruzione come definita nel diritto nazionale dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore ovvero dell'operatore economico;
- c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee <sup>(4)</sup>;
- d) reati terroristici o reati connessi ad attività terroristiche, quali definiti rispettivamente all'articolo 1 e all'articolo 3 della decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio <sup>(5)</sup> ovvero istigazione, concorso o tentativo di commettere un reato quali definiti all'articolo 4 della stessa decisione quadro;
- e) riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(6)</sup>;

<sup>(1)</sup> Decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300 dell'11.11.2008, pag. 42).

<sup>(2)</sup> GU C 195 del 25.6.1997, pag. 1.

<sup>(3)</sup> Decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato (GU L 192 del 31.7.2003, pag. 54).

<sup>(4)</sup> GU C 316 del 27.11.1995, pag. 48.

<sup>(5)</sup> Decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3).

<sup>(6)</sup> Direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15).

f) lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite all'articolo 2 della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(7)</sup>.

L'obbligo di escludere un operatore economico si applica anche nel caso in cui la persona condannata definitivamente è un membro del consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza di tale operatore economico o è una persona ivi avente poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo.

Gli enti aggiudicatori diversi da quelli di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), possono escludere un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di aggiudicazione di una concessione qualora siano a conoscenza del fatto che tale operatore economico è stato condannato con sentenza definitiva per uno dei motivi di cui al primo comma.


5. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), escludono un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di aggiudicazione di una concessione qualora siano a conoscenza del fatto che l'operatore economico non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali e se ciò è stato stabilito da una decisione giudiziaria o amministrativa avente effetto definitivo e vincolante secondo la legislazione del paese in cui è stabilito o dello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore.

Inoltre, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), possono escludere o possono essere obbligati dagli Stati membri a escludere dalla partecipazione a una procedura di aggiudicazione di una concessione un operatore economico se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore può dimostrare con qualunque mezzo adeguato che l'operatore economico non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali.

Il presente paragrafo non è più applicabile quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe.

6. Gli Stati membri possono prevedere, in via eccezionale, una deroga alle esclusioni obbligatorie di cui ai paragrafi 4 e 5 per esigenze imperative connesse a un interesse generale quali la sanità pubblica e la tutela dell'ambiente.

<sup>(7)</sup> Direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1).



Gli Stati membri possono inoltre prevedere una deroga all'esclusione obbligatoria di cui al paragrafo 5 nei casi in cui un'esclusione sarebbe chiaramente sproporzionata, in particolare qualora non siano stati pagati solo piccoli importi di imposte o contributi previdenziali o qualora l'operatore economico sia stato informato dell'importo preciso dovuto a seguito della sua violazione degli obblighi relativi al pagamento di imposte o di contributi previdenziali in un momento in cui non aveva la possibilità di prendere i provvedimenti di cui al paragrafo 5, terzo comma, prima della scadenza del termine per la presentazione della domanda.

7. Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori possono escludere o possono essere obbligati dagli Stati membri a escludere dalla partecipazione all'aggiudicazione di concessioni un operatore economico, se si verifica una delle condizioni seguenti:

- a) ove possano dimostrare con qualunque mezzo adeguato la violazione degli obblighi applicabili di cui all'articolo 30, paragrafo 3;
- b) se l'operatore economico è in stato di fallimento o è oggetto di una procedura di insolvenza o di liquidazione, se è in stato di amministrazione controllata, se ha stipulato un concordato preventivo con i creditori, se ha cessato le sue attività o si trova in qualsiasi altra situazione analoga derivante da una procedura simile ai sensi di leggi e regolamenti nazionali; tuttavia l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore possono decidere di non escludere oppure gli Stati membri possono esigere che l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore non escludano un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui sopra, qualora abbiano stabilito che l'operatore economico in questione sarà in grado di eseguire la concessione, tenendo conto delle norme e misure nazionali applicabili in relazione alla prosecuzione delle attività in tali situazioni;
- c) se l'amministrazione aggiudicatrice può dimostrare con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, il che rende dubbia la sua integrità;
- d) se un conflitto di interessi ai sensi dell'articolo 35, secondo comma, non può essere risolto efficacemente con altre misure meno intrusive;
- e) se l'amministrazione aggiudicatrice dispone di indicazioni sufficientemente plausibili per concludere che l'operatore economico ha sottoscritto accordi con altri operatori economici intesi a falsare la concorrenza;
- f) se l'operatore economico ha evidenziato gravi o persistenti carenze nell'esecuzione di un requisito sostanziale nel quadro


di una precedente concessione o di un precedente contratto con un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore secondo la definizione di cui alla presente direttiva o alla direttiva 2014/25/UE che hanno causato la cessazione anticipata di tale contratto precedente, un risarcimento danni o altre sanzioni comparabili;

- g) se l'operatore economico si è reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste per verificare l'assenza di motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione, non ha trasmesso tali informazioni o non è in grado di presentare i documenti prescritti a sostegno di tali informazioni;
- h) se l'operatore economico ha tentato di influenzare indebitamente il procedimento decisionale dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, ha tentato di ottenere informazioni confidenziali che possono conferirgli vantaggi indebiti rispetto alla procedura di aggiudicazione della concessione, oppure ha fornito per negligenza informazioni fuorvianti che possono avere un'influenza notevole sulle decisioni riguardanti l'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione;
- i) nel caso di concessioni nei settori della difesa e della sicurezza di cui alla direttiva 2009/81/CE, se l'operatore economico, previo accertamento con qualsiasi mezzo di prova, comprese le fonti di dati protette, è risultato privo dell'affidabilità necessaria per escludere rischi per la sicurezza dello Stato membro.

8. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui al paragrafo 4 del presente articolo e al paragrafo 5, primo comma, del presente articolo.

Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori possono escludere oppure gli Stati membri possono esigere che le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori escludano un operatore economico in qualunque momento della procedura qualora risulti che l'operatore economico in questione si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui al paragrafo 5, secondo comma, e al paragrafo 7.

9. Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui ai paragrafi 4 e 7 può fornire prove del fatto che le misure da lui adottate sono sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione. Se tali prove sono ritenute sufficienti, l'operatore economico in questione non è escluso dalla procedura.



A tal fine, l'operatore economico dimostra di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico e organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Le misure adottate dagli operatori economici sono valutate considerando la gravità e le particolari circostanze del reato o dell'illecito. Se si ritiene che le misure siano insufficienti, l'operatore economico interessato riceve una motivazione di tale decisione.

Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto o di aggiudicazione delle concessioni non è autorizzato ad avvalersi della possibilità prevista a norma del presente paragrafo nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza negli Stati membri in cui la sentenza è effettiva.

10. In forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e nel rispetto del diritto dell'Unione, gli Stati membri specificano le condizioni di applicazione del presente articolo. In particolare essi determinano il periodo massimo di esclusione nel caso in cui l'operatore economico non adotti nessuna misura di cui al paragrafo 9 per dimostrare la sua affidabilità. Se il periodo di esclusione non è stato fissato con sentenza definitiva, tale periodo non supera i cinque anni dalla data della condanna con sentenza definitiva nei casi di cui al paragrafo 4 e i tre anni dalla data del fatto in questione nei casi di cui al paragrafo 7.

#### Articolo 39

##### **Termini di ricezione delle domande di partecipazione alla concessione e delle offerte**

1. Nel fissare i termini per la ricezione delle domande o delle offerte, le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori tengono conto, in particolare, della complessità della concessione e del tempo necessario per preparare le offerte o le domande, fatti salvi i termini minimi stabiliti dal presente articolo.

2. Quando le domande o le offerte possono essere presentate soltanto a seguito di una visita dei luoghi o dopo consultazione in loco dei documenti allegati ai documenti di gara, i termini per la ricezione delle domande di partecipazione alla concessione o per la ricezione delle offerte sono stabiliti in modo che tutti gli operatori economici interessati possano prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie per presentare le domande o le offerte e sono comunque superiori ai termini minimi stabiliti ai paragrafi 3 e 4.

3. Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione alla concessione, comprese eventualmente le offerte, è di trenta giorni dalla data di trasmissione del bando.

4. Se la procedura si svolge in fasi successive, il termine minimo per la ricezione delle offerte iniziali è di ventidue giorni dalla data di trasmissione dell'invito a presentare offerte.

5. Il termine per la ricezione delle offerte può essere ridotto di cinque giorni se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore accetta che le offerte possano essere presentate per via elettronica ai sensi dell'articolo 29.

#### Articolo 40

##### **Comunicazione ai candidati e agli offerenti**

1. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore comunica quanto prima ai candidati e agli offerenti le decisioni prese riguardo all'aggiudicazione di una concessione, ivi compresi il nome dell'offerente cui è stato aggiudicato il contratto, i motivi del rigetto della loro domanda di partecipazione e della loro offerta, nonché i motivi per i quali hanno deciso di non aggiudicare un contratto per il quale sia stato pubblicato un bando di concessione o di riavviare la procedura.

Inoltre, su richiesta della parte interessata, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore comunica quanto prima, e in ogni caso entro quindici giorni dalla ricezione di una richiesta scritta, a ogni offerente che abbia presentato un'offerta ammissibile, le caratteristiche e i vantaggi relativi dell'offerta selezionata.

2. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore può decidere di non divulgare talune informazioni di cui al paragrafo 1 relative al contratto, qualora la loro diffusione ostacoli l'applicazione della legge, sia contraria all'interesse pubblico, pregiudichi i legittimi interessi commerciali di operatori economici pubblici o privati oppure possa recare pregiudizio alla concorrenza leale tra questi operatori.

#### Articolo 41

##### **Criteri di aggiudicazione**

1. Le concessioni sono aggiudicate sulla base di criteri oggettivi che siano conformi ai principi di cui all'articolo 3 e assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di concorrenza effettiva in modo da individuare un vantaggio economico complessivo per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore.

2. I criteri di aggiudicazione sono connessi all'oggetto della concessione e non attribuiscono una incondizionata libertà di scelta all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore. Essi possono includere, tra l'altro, criteri ambientali, sociali o relativi all'innovazione.

Tali criteri sono accompagnati da requisiti che consentono di verificare efficacemente le informazioni fornite dagli offerenti.

L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore verifica la conformità effettiva delle offerte ai criteri di aggiudicazione.



3. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore elenca i criteri in ordine decrescente di importanza.

In deroga al primo comma, se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore riceve un'offerta che propone una soluzione innovativa con un livello straordinario di prestazioni funzionali che non avrebbe potuto essere prevista da un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore diligente, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore può, in via eccezionale, modificare l'ordine dei criteri di aggiudicazione per tenere conto di tale soluzione innovativa. In tal caso, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore informa tutti gli offerenti in merito alla modifica dell'ordine di importanza ed emette un nuovo invito a presentare offerte tenuto conto dei termini minimi di cui all'articolo 39, paragrafo 4. Se i criteri di aggiudicazione sono stati pubblicati al momento della pubblicazione del bando di concessione, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore pubblica un nuovo bando di concessione nel rispetto dei termini minimi di cui all'articolo 39, paragrafo 3.

La modifica dell'ordine non deve dar luogo a discriminazioni.

### TITOLO III

#### NORME SULL'ESECUZIONE DELLE CONCESSIONI

##### Articolo 42

##### Subappalto

1. L'osservanza degli obblighi di cui all'articolo 30, paragrafo 3, da parte dei subappaltatori è garantita mediante azioni adeguate delle autorità nazionali competenti che agiscono nell'ambito delle rispettive responsabilità e competenze.

2. Nei documenti di gara, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore possono chiedere o possono essere obbligati da uno Stato membro a chiedere all'offerente o al candidato di indicare, nella sua offerta, le eventuali parti della concessione che intende subappaltare a terzi, nonché i subappaltatori proposti. Il presente paragrafo lascia impregiudicata la questione della responsabilità del concessionario principale.

3. Nel caso di concessioni di lavori e per servizi da fornire presso l'impianto sotto la supervisione dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, dopo l'aggiudicazione della concessione e al più tardi all'inizio dell'esecuzione della concessione, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore impongono al concessionario di indicare all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore nome, recapito e rappresentanti legali dei suoi subappaltatori coinvolti in tali lavori o servizi, nella misura in cui questi sono noti al momento della richiesta. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore

impongono al concessionario di comunicare eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso della concessione nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori coinvolti successivamente in tali lavori o servizi.

Fermo restando il primo comma, gli Stati membri possono imporre direttamente al concessionario l'obbligo di trasmettere le informazioni richieste.

Il primo e il secondo comma non si applicano ai fornitori.

Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori possono estendere o possono essere obbligati dagli Stati membri a estendere gli obblighi previsti al primo comma, ad esempio:

a) alle concessioni di servizi diverse da quelle riguardanti servizi da fornire presso gli impianti sotto la supervisione dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, ovvero ai fornitori coinvolti in concessioni di lavori o di servizi;


b) ai subappaltatori dei subappaltatori del concessionario o ai subappaltatori successivi nella catena dei subappalti.

4. Al fine di evitare violazioni degli obblighi di cui all'articolo 30, paragrafo 3, possono essere adottate misure adeguate quali le seguenti:

a) se la legislazione nazionale di uno Stato membro prevede un meccanismo di responsabilità solidale tra subappaltatori e concessionario, lo Stato membro interessato provvede a che le norme pertinenti siano applicate in conformità delle condizioni stabilite all'articolo 30, paragrafo 3.

b) le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori possono verificare o essere obbligati dagli Stati membri a verificare se sussistono motivi di esclusione dei subappaltatori a norma dell'articolo 38, paragrafi da 4 a 10. In tali casi l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore impongono all'operatore economico di sostituire i subappaltatori in merito ai quali la verifica ha dimostrato che sussistono motivi obbligatori di esclusione. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore possono imporre o essere obbligati da uno Stato membro a imporre che l'operatore economico sostituisca i subappaltatori in relazione ai quali la verifica ha dimostrato che sussistono motivi non obbligatori di esclusione.

5. Gli Stati membri possono prevedere disposizioni di diritto interno più rigorose in materia di responsabilità.



6. Gli Stati membri che hanno scelto di prevedere misure a norma dei paragrafi 1 e 3 specificano, in forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e nel rispetto del diritto dell'Unione, le condizioni di attuazione di tali misure. In tale contesto gli Stati membri possono limitarne l'applicabilità, ad esempio in relazione a determinati tipi di contratti, a determinate categorie di amministrazioni aggiudicatrici, enti aggiudicatori o operatori economici ovvero a determinati importi.

#### Articolo 43

##### Modifica di contratti durante il periodo di validità

1. Le concessioni possono essere modificate senza una nuova procedura di aggiudicazione della concessione a norma della presente direttiva nei casi seguenti:

a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi, o opzioni. Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche o opzioni, nonché le condizioni alle quali possono essere impiegate. Esse non apportano modifiche o opzioni che altererebbero la natura generale della concessione;

b) per lavori o servizi supplementari da parte del concessionario originario che si sono resi necessari e non erano inclusi nella concessione iniziale, ove un cambiamento di concessionario:

i) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperatività tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito della concessione iniziale; e

ii) comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi.

Tuttavia, nel caso di concessioni aggiudicate dall'amministrazione aggiudicatrice allo scopo di svolgere un'attività diversa da quelle di cui all'allegato II, l'eventuale aumento di valore non deve eccedere il 50 % del valore della concessione iniziale. In caso di più modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non sono intese ad aggirare la presente direttiva;

c) ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

i) la necessità di modifica è determinata da circostanze che un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore diligente non ha potuto prevedere;

ii) la modifica non altera la natura generale della concessione;

iii) nel caso di concessioni aggiudicate dall'amministrazione aggiudicatrice allo scopo di svolgere un'attività diversa da quelle di cui all'allegato II, l'eventuale aumento di valore non è superiore al 50 % del valore della concessione iniziale. In caso di più modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non sono intese ad aggirare la presente direttiva;

d) se un nuovo concessionario sostituisce quello a cui l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore avevano inizialmente aggiudicato la concessione a causa di una delle seguenti circostanze:

i) una clausola o opzione di revisione inequivocabile in conformità della lettera a);

ii) al concessionario iniziale succede, in via universale o parziale, a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione della presente direttiva; oppure

iii) nel caso in cui l'amministrazione aggiudicatrice stessa o l'ente aggiudicatore stesso si assumano gli obblighi del concessionario principale nei confronti dei suoi subappaltatori, ove tale possibilità sia prevista dalla legislazione nazionale;

e) se le modifiche, a prescindere dal loro valore, non sono sostanziali ai sensi del paragrafo 4.

Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori che hanno modificato una concessione nelle situazioni di cui al presente paragrafo, lettere b) e c), pubblicano un avviso al riguardo nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Tale avviso contiene le informazioni di cui all'allegato XI ed è pubblicato conformemente all'articolo 33.

2. Inoltre, e senza ulteriore bisogno di verificare se le condizioni di cui al paragrafo 4, lettere da a) a d), sono rispettate, le concessioni possono parimenti essere modificate senza necessità di una nuova procedura di aggiudicazione di una concessione a norma della presente direttiva se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i valori seguenti:

i) la soglia fissata all'articolo 8; e



ii) il 10 % del valore della concessione iniziale.

Tuttavia, la modifica non può alterare la natura generale della concessione. In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche.

3. Ai fini del calcolo del valore di cui al paragrafo 2 e al paragrafo 1, lettere b) e c), il valore aggiornato è il valore di riferimento quando la concessione prevede una clausola di indicizzazione. Se la concessione non prevede una clausola di indicizzazione, il valore aggiornato è calcolato tenendo conto dell'inflazione media nello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore.

4. La modifica di una concessione durante il periodo della sua validità è considerata sostanziale ai sensi del paragrafo 1, lettera e), muta sostanzialmente la natura della concessione rispetto a quella inizialmente conclusa. In ogni caso, fatti salvi i paragrafi 1 e 2, una modifica è considerata sostanziale se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

- a) la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura iniziale di aggiudicazione della concessione, avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione della concessione;
- b) la modifica cambia l'equilibrio economico della concessione a favore del concessionario in modo non previsto dalla concessione iniziale;
- c) la modifica estende notevolmente l'ambito di applicazione della concessione;
- d) se un nuovo concessionario sostituisce quello cui l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore avevano inizialmente aggiudicato la concessione in casi diversi da quelli previsti al paragrafo 1, lettera d).

5. Una nuova procedura di aggiudicazione di una concessione in conformità della presente direttiva è richiesta per modifiche delle disposizioni di una concessione durante il periodo della sua validità diverse da quelle previste ai paragrafi 1 e 2.

#### Articolo 44

##### Risoluzione delle concessioni

Gli Stati membri assicurano che le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori abbiano la possibilità, alle condizioni

fissate dal diritto nazionale applicabile, di porre termine alla concessione in vigenza della stessa, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

- a) la concessione ha subito una modifica che avrebbe richiesto una nuova procedura di aggiudicazione della concessione ai sensi dell'articolo 43;
- b) il concessionario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione della concessione, in una delle situazioni di cui all'articolo 38, paragrafo 4, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di aggiudicazione della concessione;
- c) la Corte di giustizia dell'Unione europea constata, in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, che uno Stato membro ha mancato a uno degli obblighi a lui incombenti in virtù dei trattati per il fatto che un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore appartenente allo Stato membro in questione ha aggiudicato la concessione in oggetto senza adempiere gli obblighi previsti dai trattati e dalla presente direttiva.

#### Articolo 45


##### Monitoraggio e relazioni

1. Al fine di garantire un'attuazione corretta ed efficace, gli Stati membri provvedono a che almeno i compiti di cui al presente articolo siano svolti da una o più autorità o strutture e indicano alla Commissione tutte le autorità o strutture competenti per tali compiti.

2. Gli Stati membri garantiscono il controllo dell'applicazione delle norme sull'aggiudicazione dei contratti di concessione. Se le autorità o le strutture di controllo individuano violazioni specifiche quali frode, corruzione, conflitto di interessi e altre irregolarità gravi o problemi sistemici, hanno il potere di segnalare tali violazioni o problemi ad autorità nazionali di controllo, organi giurisdizionali e altre autorità o strutture idonee quali il Mediatore, i parlamenti nazionali o le relative commissioni.

3. I risultati delle attività di controllo a norma del paragrafo 2 sono messi a disposizione del pubblico mediante idonei strumenti di informazione.

La Commissione può chiedere agli Stati membri, al massimo ogni tre anni, una relazione di controllo contenente se del caso una panoramica delle cause più frequenti di scorretta applicazione delle norme per l'aggiudicazione di contratti di concessione, compresi possibili problemi strutturali o ricorrenti nell'applicazione delle norme, eventuali casi di frode e altri comportamenti illeciti.



4. Gli Stati membri provvedono affinché siano disponibili gratuitamente orientamenti e informazioni per l'interpretazione e l'applicazione del diritto dell'Unione relativo all'aggiudicazione di contratti di concessione al fine di assistere le amministrazioni aggiudicatrici, gli enti aggiudicatori e gli operatori economici nella corretta applicazione della normativa dell'Unione.

#### TITOLO IV

### MODIFICHE DELLE DIRETTIVE 89/665/CEE E 92/13/CEE

#### Articolo 46

#### Modifiche della direttiva 89/665/CEE

La direttiva 89/665/CEE è così modificata:

1) all'articolo 1, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. La presente direttiva si applica agli appalti di cui alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (\*), a meno che tali appalti siano esclusi a norma degli articoli 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17 e 37 di tale direttiva.

La presente direttiva si applica anche alle concessioni aggiudicate dalle amministrazioni aggiudicatrici, di cui alla direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (\*\*), a meno che tali concessioni siano escluse a norma degli articoli 10, 11, 12, 17 e 25 di tale direttiva.

Gli appalti di cui alla presente direttiva comprendono gli appalti pubblici, gli accordi quadro, le concessioni di lavori e di servizi e i sistemi dinamici di acquisizione.

Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per garantire che, per quanto riguarda gli appalti disciplinati dalla direttiva 2014/24/UE o dalla direttiva 2014/23/UE, le decisioni prese dalle amministrazioni aggiudicatrici possano essere oggetto di un ricorso efficace e, in particolare, quanto più rapido possibile, secondo le condizioni previste negli articoli da 2 a 2 septies della presente direttiva, sulla base del fatto che tali decisioni hanno violato il diritto dell'Unione in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici o le norme nazionali di recepimento.

(\*) Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).

(\*\*) Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 1).»

2) all'articolo 2 bis, il paragrafo 2 è così modificato:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

«La conclusione di un contratto in seguito alla decisione di aggiudicazione di un appalto disciplinato dalla direttiva 2014/24/UE o dalla direttiva 2014/23/UE non può avvenire prima dello scadere di un termine di almeno dieci giorni civili a decorrere dal giorno successivo a quello in cui la decisione di aggiudicazione dell'appalto è stata inviata agli offerenti e ai candidati interessati, se la spedizione è avvenuta per fax o per via elettronica oppure, se la spedizione è avvenuta con altri mezzi di comunicazione, prima dello scadere di almeno quindici giorni civili a decorrere dal giorno successivo alla data in cui è stata inviata la decisione di aggiudicazione dell'appalto agli offerenti e ai candidati interessati o di almeno dieci giorni civili a decorrere dal giorno successivo alla data di ricezione della decisione di aggiudicazione dell'appalto.»

b) al quarto comma, il primo trattino è sostituito dal seguente:

«— una relazione sintetica dei motivi pertinenti di cui all'articolo 55, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE, fatto salvo l'articolo 55, paragrafo 3, della medesima, o all'articolo 40, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2014/23/UE, fatto salvo l'articolo 40, paragrafo 2, della medesima direttiva, e»;

3) l'articolo 2 ter è così modificato:

a) al primo comma:

i) la lettera a) è sostituita dalla seguente:


«a) se la direttiva 2014/24/UE o, se del caso, la direttiva 2014/23/UE non prescrivono la previa pubblicazione di un bando nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea»;

ii) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) nel caso di un appalto basato su un accordo quadro di cui all'articolo 33 della direttiva 2014/24/UE e in caso di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione di cui all'articolo 34 di tale direttiva.»

b) al secondo comma, il primo e il secondo trattino sono sostituiti dai seguenti:

«— è violato l'articolo 33, paragrafo 4, lettera c), o l'articolo 34, paragrafo 6, della direttiva 2014/24/UE, e



- il valore stimato dell'appalto è pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 4 della direttiva 2014/24/UE.»
- 4) all'articolo 2 *quater*, i termini «direttiva 2004/18/CE» sono sostituiti dai termini «direttiva 2014/24/UE» o «direttiva 2014/23/UE»;
- 5) l'articolo 2 *quinquies* è così modificato:
- a) al paragrafo 1:
- i) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
- «a) se l'amministrazione aggiudicatrice ha aggiudicato un appalto senza previa pubblicazione del bando nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* senza che ciò sia consentito ai sensi della direttiva 2014/24/UE o della direttiva 2014/23/UE;»
- ii) alla lettera b), i termini «direttiva 2004/18/CE» sono sostituiti dai termini «direttiva 2014/24/UE» o «direttiva 2014/23/UE»;
- b) al paragrafo 4, il primo trattino è sostituito dal seguente:
- «— l'amministrazione aggiudicatrice ritiene che l'aggiudicazione di un appalto senza previa pubblicazione del bando nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* sia consentita ai sensi della direttiva 2014/24/UE o della direttiva 2014/23/UE;»
- c) al paragrafo 5, il primo trattino è sostituito dal seguente:
- «— l'amministrazione aggiudicatrice ritiene che l'aggiudicazione di un appalto sia conforme all'articolo 33, paragrafo 4, lettera b), o all'articolo 34, paragrafo 6, della direttiva 2014/24/UE;»
- 6) all'articolo 2 *septies*, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
- «a) prima dello scadere di un termine di almeno trenta giorni civili a decorrere dal giorno successivo alla data in cui:

— l'amministrazione aggiudicatrice ha pubblicato l'avviso di aggiudicazione ai sensi degli articoli 50 e 51 della direttiva 2014/24/UE o degli articoli 31 e 32 della direttiva 2014/23/UE, a condizione che tale avviso contenga la motivazione della decisione dell'amministrazione aggiudicatrice di affidare il contratto senza previa pubblicazione di un bando nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, oppure

— l'amministrazione aggiudicatrice ha informato gli offerenti e i candidati interessati della stipula del contratto, a condizione che tali informazioni contengano una relazione sintetica dei motivi pertinenti di cui all'articolo 55, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE, fatto salvo l'articolo 55, paragrafo 3, di detta direttiva o all'articolo 40, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2014/23/UE, fatto salvo l'articolo 40, paragrafo 2, di detta direttiva. Quest'ultima opzione si applica anche ai casi di cui all'articolo 2 *ter*, primo comma, lettera c), della presente direttiva;»

7) all'articolo 3, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. La Commissione può avvalersi della procedura di cui ai paragrafi da 2 a 5 se, prima della stipula di un contratto, essa ritiene che sia stata commessa una grave violazione del diritto dell'Unione in materia di appalti pubblici in una procedura di aggiudicazione di un appalto disciplinata dalla direttiva 2014/24/UE o dalla direttiva 2014/23/UE.»

#### Articolo 47


#### Modifiche della direttiva 92/13/CEE

La direttiva 92/13/CEE è così modificata:

1) all'articolo 1, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. La presente direttiva si applica agli appalti di cui alla direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (\*), a meno che tali appalti siano esclusi ai sensi degli articoli da 18 a 24, degli articoli da 27 a 30, dell'articolo 34 o dell'articolo 55 di tale direttiva.

Gli appalti di cui alla presente direttiva comprendono gli appalti di forniture, di lavori e di servizi, concessioni di lavori e di servizi, gli accordi quadro e i sistemi dinamici di acquisizione.



La presente direttiva si applica anche alle concessioni aggiudicate dagli enti aggiudicatori, di cui alla direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (\*\*), a meno che tali appalti siano esclusi ai sensi degli articoli 10, 12, 13, 14, 16, 17 e 25 di tale direttiva.

Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per garantire che, per quanto riguarda gli appalti disciplinati dalla direttiva 2014/25/UE o dalla direttiva 2014/23/UE, le decisioni prese dagli enti aggiudicatori possano essere oggetto di un ricorso efficace e, in particolare, quanto più rapido possibile, secondo le condizioni previste negli articoli da 2 a 2 septies della presente direttiva, sulla base del fatto che tali decisioni hanno violato il diritto dell'Unione in materia di aggiudicazione degli appalti o le norme nazionali di recepimento.

(\*) Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243).

(\*\*) Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 1).»;

2) all'articolo 2 bis, il paragrafo 2 è così modificato:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

«La conclusione di un contratto in seguito alla decisione di aggiudicazione di un appalto disciplinato dalla direttiva 2014/25/UE o dalla direttiva 2014/23/UE non può avvenire prima dello scadere di un termine di almeno dieci giorni civili a decorrere dal giorno successivo a quello in cui la decisione di aggiudicazione dell'appalto è stata inviata agli offerenti e ai candidati interessati, se la spedizione è avvenuta per fax o per via elettronica oppure, se la spedizione è avvenuta con altri mezzi di comunicazione, prima dello scadere di almeno quindici giorni civili a decorrere dal giorno successivo alla data in cui è stata inviata la decisione di aggiudicazione dell'appalto agli offerenti e ai candidati interessati o di almeno dieci giorni civili a decorrere dal giorno successivo alla data di ricezione della decisione di aggiudicazione dell'appalto.»;

b) al quarto comma, il primo trattino è sostituito dal seguente:

«— una relazione sintetica dei motivi pertinenti di cui all'articolo 75, paragrafo 2, della direttiva 2014/25/UE, fatte salve le disposizioni dell'articolo 75, paragrafo 3, di tale direttiva o all'articolo 40, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2014/23/UE, fatte salve le disposizioni dell'articolo 40, paragrafo 2, della medesima direttiva, e»;

3) l'articolo 2 ter è così modificato:

a) al primo comma:

i) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) se la direttiva 2014/25/UE o, se del caso, la direttiva 2014/23/UE non prescrive la previa pubblicazione di un bando nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*»;

ii) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) in caso di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione di cui all'articolo 52 della direttiva 2014/25/UE.»;

b) al secondo comma, il primo e il secondo trattino sono sostituiti dai seguenti:

«— è stato violato l'articolo 52, paragrafo 6, della direttiva 2014/25/UE, e

— il valore stimato del contratto è pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 15 della direttiva 2014/25/UE»;

4) all'articolo 2 quater i termini «direttiva 2004/17/CE» sono sostituiti dai termini «direttiva 2014/25/UE o 2014/23/UE»;

5) l'articolo 2 quinquies è così modificato:

a) al paragrafo 1,


i) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) se l'ente aggiudicatore ha aggiudicato un appalto senza previa pubblicazione del bando nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* senza che ciò sia consentito ai sensi della direttiva 2014/25/UE o della direttiva 2014/23/UE»;

ii) alla lettera b), i termini «direttiva 2004/17/CE» sono sostituiti dai termini «direttiva 2014/25/UE o direttiva 2014/23/UE»;

b) al paragrafo 4, il primo trattino è sostituito dal seguente:

«— l'ente aggiudicatore ritiene che l'aggiudicazione di un appalto senza previa pubblicazione del bando nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* sia consentita ai sensi della direttiva 2014/25/UE o della direttiva 2014/23/UE.»;



c) al paragrafo 5, il primo trattino è sostituito dal seguente:

«— l'ente aggiudicatore ritiene che l'aggiudicazione di un appalto sia conforme all'articolo 52, paragrafo 6, della direttiva 2014/25/UE;»

6) all'articolo 2 septies, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) prima dello scadere di un termine di almeno trenta giorni civili a decorrere dal giorno successivo alla data in cui:

— l'ente aggiudicatore ha pubblicato l'avviso di aggiudicazione a norma degli articoli 70 e 71 della direttiva 2014/25/UE o degli articoli 31 e 32 della direttiva 2014/23/UE a condizione che tale avviso contenga la motivazione della decisione dell'ente aggiudicatore di affidare il contratto senza previa pubblicazione di un bando nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, oppure

— l'ente aggiudicatore ha informato gli offerenti e i candidati interessati della stipula del contratto, a condizione che tali informazioni contengano una relazione sintetica dei motivi pertinenti di cui all'articolo 75, paragrafo 2, della direttiva 2014/25/UE, fatto salvo l'articolo 75, paragrafo 3, di tale direttiva o all'articolo 40, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2014/23/UE, fatto salvo l'articolo 40, paragrafo 2, della medesima direttiva. Quest'ultima opzione si applica anche ai casi di cui all'articolo 2 ter, primo comma, lettera c), della presente direttiva;»

7) all'articolo 8, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. La Commissione può avvalersi della procedura di cui ai paragrafi da 2 a 5 se, prima della stipula di un contratto, essa ritiene che sia stata commessa una grave violazione del diritto dell'Unione in materia di appalti in una procedura di aggiudicazione di un appalto disciplinata dalla direttiva 2014/25/UE o dalla direttiva 2014/23/UE o ancora in relazione all'articolo 26, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE per gli enti aggiudicatori cui si applica questa disposizione.»

## TITOLO V

### POTERI DELEGATI, COMPETENZE DI ESECUZIONE E DISPOSIZIONI FINALI

#### Articolo 48

##### Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 7, paragrafo 3, all'articolo 9, paragrafo 4, all'articolo 27, paragrafo 2, e all'articolo 30, paragrafo 4, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal 17 aprile 2014.

3. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 7, paragrafo 3, all'articolo 9, paragrafo 4, all'articolo 27, paragrafo 2, e all'articolo 30, paragrafo 4, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, dell'articolo 9, paragrafo 4, dell'articolo 27, paragrafo 2, e dell'articolo 30, paragrafo 4, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

#### Articolo 49

##### Procedura d'urgenza

1. Gli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo entrano in vigore immediatamente e si applicano finché non siano sollevate obiezioni conformemente al paragrafo 2. La notifica di un atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d'urgenza.


2. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato secondo la procedura di cui all'articolo 48, paragrafo 5. In tal caso, la Commissione abroga l'atto immediatamente a seguito della notifica della decisione con la quale il Parlamento europeo o il Consiglio hanno sollevato obiezioni.

#### Articolo 50

##### Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato consultivo per gli appalti di lavori pubblici istituito dalla decisione 71/306/CEE del Consiglio<sup>(1)</sup>. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

<sup>(1)</sup> Decisione 71/306/CEE del Consiglio, del 26 luglio 1971, che istituisce un Comitato Consultivo per gli appalti di lavori pubblici (GU L 185 del 16.8.1971, pag. 15).



2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

#### Articolo 51

##### Recepimento

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 18 aprile 2016. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

#### Articolo 52

##### Disposizioni transitorie

I riferimenti all'articolo 1, paragrafo 3, lettere a) e b), della direttiva 2004/17/CE e all'articolo 1, paragrafi 3 e 4, nonché al titolo III della direttiva 2004/18/CE si intendono fatti alla presente direttiva.

#### Articolo 53

##### Monitoraggio e relazioni

La Commissione valuta gli effetti economici sul mercato interno, in particolare in relazione a fattori quali l'aggiudicazione di appalti transfrontalieri e i costi di transazione, derivanti dall'applicazione delle soglie di cui all'articolo 8 e trasmette una relazione in proposito al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 18 aprile 2019. L'adeguatezza del livello delle soglie è esaminata nell'ambito dei negoziati condotti in virtù dell'AAP, tenendo presente l'impatto dell'inflazione e i costi di transazione. La Commissione valuta, ove possibile e opportuno, se proporre un aumento degli importi delle soglie applicabili in virtù dell'AAP durante il successivo ciclo di negoziati.

In caso di qualsiasi modifica degli importi delle soglie applicabili in virtù dell'AAP, alla relazione, se del caso, fa seguito una proposta legislativa che modifica le soglie definite nella presente direttiva.

La Commissione valuta inoltre gli effetti economici sul mercato interno delle esclusioni previste all'articolo 12 tenuto conto delle strutture specifiche del settore idrico e trasmette una relazione in proposito al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 18 aprile 2019.

La Commissione esamina il funzionamento della presente direttiva e riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 18 aprile 2021, e successivamente ogni cinque anni, sulla base delle informazioni che gli Stati membri forniscono in conformità dell'articolo 45, paragrafo 3.

La Commissione pubblica i risultati dell'esame effettuato conformemente al quarto comma.

#### Articolo 54

##### Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

La presente direttiva non si applica all'aggiudicazione di concessioni per le quali è stata presentata un'offerta o che sono state aggiudicate prima del 17 aprile 2014.

#### Articolo 55


##### Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, il 26 febbraio 2014

Per il Parlamento europeo  
Il presidente  
M. SCHULZ

Per il Consiglio  
Il presidente  
D. KOURKOULAS



## ALLEGATO I

ELENCO DELLE ATTIVITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 5, PUNTO 7 <sup>(1)</sup>

NACE Rev. 1 <sup>(1)</sup>					Codice CPV
SEZIONE F			COSTRUZIONI		
Divisione	Gruppo	Classe	Descrizione	Note	
45			Costruzioni	Questa divisione comprende: — nuove costruzioni, restauri e riparazioni comuni.	45000000
	45.1		Preparazione del cantiere edile		45100000
		45.11	Demolizione di edifici e sistemazione del terreno	Questa classe comprende: — la demolizione di edifici e di altre strutture, — lo sgombero dei cantieri edili, — il movimento terra: scavo, riporto, spianamento e rusatura dei cantieri edili, scavo di trincee, rimozione di roccia, abbattimento con l'esplosivo ecc., — la preparazione del sito per l'estrazione di minerali: — rimozione dei materiali di sterro e altri lavori di sistemazione e di preparazione dei terreni e siti minerari.  Questa classe comprende inoltre: — il drenaggio del cantiere edile, — il drenaggio di terreni agricoli o forestali.	45110000
		45.12	Trivellazioni e perforazioni	Questa classe comprende: — trivellazioni e perforazioni di sondaggio per le costruzioni edili, il genio civile e per fini analoghi, ad esempio di natura geofisica o geologica.  Questa classe non comprende: — la trivellazione di pozzi di produzione di petrolio e di gas, cfr. 11.20, — la perforazione di pozzi d'acqua, cfr. 45.25, — lo scavo di pozzi, cfr. 45.25, — le prospezioni di giacimenti di petrolio e di gas, le prospezioni geofisiche, geologiche e sismiche, cfr. 74.20.	45120000
	45.2		Costruzione completa o parziale di edifici; genio civile		45200000


<sup>(1)</sup> In caso di interpretazione divergente tra CPV e NACE, si applica la nomenclatura CPV.



NACE Rev. 1 <sup>(1)</sup>					Codice CPV
SEZIONE F			COSTRUZIONI		
Divisione	Gruppo	Classe	Descrizione	Note	
		45.21	Lavori generali di costruzione di edifici e lavori di ingegneria civile	<p>Questa classe comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— lavori di costruzione o edili di qualsiasi tipo, la costruzione di opere di ingegneria civile,</li> <li>— ponti, inclusi quelli per autostrade sopraelevate, viadotti, gallerie e sottopassaggi,</li> <li>— condotte, linee di comunicazione ed elettriche per grandi distanze,</li> <li>— condotte, linee di comunicazione ed elettriche urbane,</li> <li>— lavori urbani ausiliari,</li> <li>— il montaggio e l'installazione in loco di opere prefabbricate.</li> </ul> <p>Questa classe non comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— le attività dei servizi connessi all'estrazione di petrolio e di gas, cfr. 11.20,</li> <li>— il montaggio di opere prefabbricate complete con elementi, non di calcestruzzo, fabbricati in proprio, cfr. divisioni 20, 26 e 28,</li> <li>— lavori di costruzione, fabbricati esclusi, per stadi, piscine, palestre, campi da tennis, campi da golf ed altre installazioni sportive, cfr. 45.23,</li> <li>— l'installazione dei servizi in un fabbricato, cfr. 45.3,</li> <li>— i lavori di completamento degli edifici, cfr. 45.4,</li> <li>— le attività in materia di architettura e di ingegneria, cfr. 74.20,</li> <li>— la gestione di progetti di costruzione, cfr. 74.20.</li> </ul>	<p>45210000</p> <p>eccezion fatta per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— 45213316</li> <li>45220000</li> <li>45231000</li> <li>45232000</li> </ul>
		45.22	Posa in opera di coperture e costruzione di ossature di tetti di edifici	<p>Questa classe comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— la costruzione di tetti,</li> <li>— la copertura di tetti,</li> <li>— lavori d'impermeabilizzazione.</li> </ul>	45261000
		45.23	Costruzione di autostrade, strade, campi di aviazione e impianti sportivi	<p>Questa classe comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— la costruzione di strade, autostrade, strade urbane e altri passaggi per veicoli e pedoni,</li> <li>— la costruzione di strade ferrate,</li> <li>— la costruzione di piste di campi di aviazione,</li> <li>— lavori di costruzione, fabbricati esclusi, per stadi, piscine, palestre, campi da tennis, campi da golf ed altre installazioni sportive,</li> </ul>	<p>45212212 and DA03</p> <p>45230000</p> <p>eccezion fatta per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— 45231000</li> <li>— 45232000</li> <li>— 45234115</li> </ul>



NACE Rev. 1 (1)					Codice CPV
SEZIONE F			COSTRUZIONI		
Divisione	Gruppo	Classe	Descrizione	Note	
				— la segnaletica orizzontale per superfici stradali e la delimitazione di zone di parcheggio. Questa classe non comprende: — i lavori preliminari di movimento terra, cfr. 45.11.	
		45.24	Costruzione di opere idrauliche	Questa classe comprende: — la costruzione di: — idrovie, porti ed opere fluviali, porticcioli per imbarcazioni da diporto, chiuse ecc., — dighe e sbarramenti, — lavori di dragaggio, — lavori sotterranei.	45240000
		45.25	Altri lavori speciali di costruzione	Questa classe comprende: — lavori di costruzione edili e di genio civile da parte di imprese specializzate in un aspetto comune a vari tipi di costruzione, che richiedono capacità o attrezzature particolari, — lavori di fondazione, inclusa la palificazione, — perforazione e costruzione di pozzi d'acqua, scavo di pozzi, — posa in opera di elementi d'acciaio non fabbricati in proprio, — piegatura d'acciaio, — posa in opera di mattoni e pietre, — montaggio e smontaggio di ponteggi e piattaforme di lavoro, incluso il loro noleggio, — costruzione di camini e forni industriali. Questa classe non comprende: — il noleggio di ponteggi senza montaggio e smontaggio, cfr. 71.32	45250000 45262000
	45.3		Installazione dei servizi in un fabbricato		45300000
		45.31	Installazione di impianti elettrici	Questa classe comprende: l'installazione, in edifici o in altre opere di costruzione, di: — cavi e raccordi elettrici, — sistemi di telecomunicazione, — sistemi di riscaldamento elettrico, — antenne d'uso privato,	45213316 45310000 eccezion fatta per: — 45316000



NACE Rev. 1 <sup>(1)</sup>					Codice CPV
SEZIONE F			COSTRUZIONI		
Divisione	Gruppo	Classe	Descrizione	Note	
				<ul style="list-style-type: none"> <li>— impianti di segnalazione d'incendio,</li> <li>— sistemi d'allarme antifurto,</li> <li>— ascensori e scale mobili,</li> <li>— linee di discesa di parafulmini ecc.</li> </ul>	
		45.32	Lavori di isolamento	<p>Questa classe comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— l'installazione, in edifici o in altre opere di costruzione, di materiali isolanti per l'isolamento termico, acustico o antivibrazioni.</li> </ul> <p>Questa classe non comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— i lavori d'impermeabilizzazione, cfr. 45.22.</li> </ul>	45320000
		45.33	Installazione di impianti idraulico-sanitari	<p>Questa classe comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— l'installazione, in edifici o in altre opere di costruzione, di:</li> <li>— impianti idraulico-sanitari,</li> <li>— raccordi per il gas,</li> <li>— impianti e condotti di riscaldamento, ventilazione, refrigerazione o condizionamento dell'aria,</li> <li>— sistemi antincendio (sprinkler).</li> </ul> <p>Questa classe non comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— l'installazione di impianti di riscaldamento elettrico, cfr. 45.31.</li> </ul>	45330000
		45.34	Altri lavori di installazione	<p>Questa classe comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— l'installazione di sistemi d'illuminazione e segnaletica per strade, ferrovie, aeroporti e porti,</li> <li>— l'installazione, in edifici o in altre opere di costruzione, di accessori ed attrezzature non classificati altrove.</li> </ul>	45234115 45316000 45340000
	45.4		Lavori di completamento degli edifici		45400000
		45.41	Intonacatura	<p>Questa classe comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— lavori d'intonacatura e stuccatura interna ed esterna di edifici o di altre opere di costruzione, inclusa la posa in opera dei relativi materiali di stuccatura.</li> </ul>	45410000
		45.42	Posa in opera di infissi in legno o in metallo	<p>Questa classe comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— l'installazione, da parte di ditte non costruttrici, di porte, finestre, intelaiature di porte e finestre, cucine su misura, scale, arredi per negozi e simili, in legno o in altro materiale,</li> </ul>	45420000




NACE Rev. 1 (1)					Codice CPV
SEZIONE F			COSTRUZIONI		
Divisione	Gruppo	Classe	Descrizione	Note	
				<ul style="list-style-type: none"> <li>— complementamenti di interni come soffitti, rivestimenti murali in legno, pareti mobili ecc.</li> </ul> <p>Questa classe non comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— la posa in opera di parquet e altri pavimenti in legno, cfr. 45.43.</li> </ul>	
		45.43	Rivestimento di pavimenti e muri	<p>Questa classe comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— la posa in opera, l'applicazione o l'installazione, in edifici o in altre opere di costruzione, di:</li> <li>— piastrelle in ceramica, calcestruzzo o pietra da taglio per muri o pavimenti,</li> <li>— parquet e altri rivestimenti in legno per pavimenti, moquette e rivestimenti di linoleum,</li> <li>— gomma o plastica per pavimenti,</li> <li>— rivestimenti in marmo, granito o ardesia, per pavimenti o muri,</li> <li>— carta da parati.</li> </ul>	45430000
		45.44	Tinteggiatura e posa in opera di vetrate	<p>Questa classe comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— la tinteggiatura interna ed esterna di edifici,</li> <li>— la verniciatura di strutture di genio civile,</li> <li>— la posa in opera di vetrate, specchi ecc.</li> </ul> <p>Questa classe non comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— la posa in opera di finestre, cfr. 45.42.</li> </ul>	45440000
		45.45	Altri lavori di completamento degli edifici	<p>Questa classe comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— l'installazione di piscine private,</li> <li>— la pulizia a vapore, la sabbiatura ecc. delle pareti esterne degli edifici,</li> <li>— altri lavori di completamento e di finitura degli edifici n.c.a.</li> </ul> <p>Questa classe non comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— le pulizie effettuate all'interno di immobili ed altre strutture, cfr.74.70.</li> </ul>	45212212 and DA04 45450000
	45.5		Noleggio di macchine e attrezzature per la costruzione o la demolizione, con manovratore		45500000



NACE Rev. 1 <sup>(1)</sup>					Codice CPV
SEZIONE F			COSTRUZIONI		
Divisione	Gruppo	Classe	Descrizione	Note	
		45.50	Noleggio di macchine e attrezzature per la costruzione o la demolizione, con manovratore	Questa classe non comprende: — il noleggio di macchine e attrezzature per la costruzione o la demolizione, senza manovratore, cfr. 71.32.	45500000

<sup>(1)</sup> Regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio, del 9 ottobre 1990, relativo alla classificazione statistica delle attività economiche nelle Comunità europee (GU L 293 del 24.10.1990, pag. 1).



## ALLEGATO II

## ATTIVITÀ SVOLTE DAGLI ENTI AGGIUDICATORI DI CUI ALL'ARTICOLO 7

Le disposizioni della presente direttiva che disciplinano le concessioni aggiudicate dagli enti aggiudicatori si applicano alle seguenti attività:

1) per quanto riguarda il gas e l'energia termica:

- a) la messa a disposizione o gestione di reti fisse destinate alla fornitura di un servizio al pubblico in connessione con la produzione, il trasporto o la distribuzione di gas o di energia termica;
- b) l'alimentazione di tali reti fisse con gas o energia termica.

L'alimentazione, da parte di un ente aggiudicatore di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), con gas o energia termica di reti fisse che forniscono un servizio al pubblico non è considerata un'attività di cui al paragrafo 1 se tutte le seguenti condizioni sono soddisfatte:

- i) la produzione di gas o di energia termica da parte di tale ente aggiudicatore è l'inevitabile risultato dell'esercizio di un'attività non prevista dal presente paragrafo o dai paragrafi 2 e 3 del presente allegato;
- ii) l'alimentazione della rete pubblica mira solo a sfruttare economicamente tale produzione e corrisponde al massimo al 20 % del fatturato di tale ente aggiudicatore, considerando la media degli ultimi tre anni, compreso l'anno in corso.

Ai fini della presente direttiva «alimentazione» comprende la generazione/produzione, la vendita all'ingrosso e al dettaglio di gas. Tuttavia, la produzione di gas sotto forma di estrazione rientra nell'ambito di applicazione del paragrafo 4 del presente allegato;

2) per quanto riguarda l'elettricità:

- a) la messa a disposizione o la gestione di reti fisse destinate alla fornitura di un servizio al pubblico in connessione con la produzione, il trasporto o la distribuzione di elettricità;
- b) l'alimentazione di tali reti fisse con l'elettricità.

Ai fini della presente direttiva, l'alimentazione con elettricità comprende la generazione/produzione, la vendita all'ingrosso e al dettaglio dell'elettricità.

L'alimentazione, da parte di un ente aggiudicatore di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), con elettricità di reti che forniscono un servizio al pubblico non è considerata un'attività di cui al paragrafo 1 se tutte le seguenti condizioni sono soddisfatte:

- a) la produzione di elettricità da parte di tale ente aggiudicatore avviene perché il suo consumo è necessario all'esercizio di un'attività non prevista dal presente paragrafo, né dai paragrafi 1 e 3 del presente allegato;
- b) l'alimentazione della rete pubblica dipende solo dal consumo proprio di tale ente aggiudicatore e non supera il 30 % della produzione totale di energia di tale ente aggiudicatore, considerando la media degli ultimi tre anni, compreso l'anno in corso;

3) attività relative alla messa a disposizione o alla gestione di reti destinate a fornire un servizio al pubblico nel campo del trasporto ferroviario, tranviario, filoviario, mediante autobus, sistemi automatici o cavo.

Nei servizi di trasporto, si considera esistere una rete se il servizio viene fornito alle condizioni operative stabilite dalla competente autorità di uno Stato membro, quali le condizioni relative alle tratte da servire, alla capacità di trasporto disponibile o alla frequenza del servizio;

4) attività relative allo sfruttamento di un'area geografica al fine della messa a disposizione di aeroporti, porti marittimi o interni e di altri terminali di trasporto ai vettori aerei, marittimi e fluviali;



5) attività relative alla fornitura di:


- a) servizi postali;
- b) altri servizi diversi dai servizi postali, a condizione che tali servizi siano prestati da un ente che fornisce anche servizi postali ai sensi del presente paragrafo, secondo comma, lettera ii), e che le condizioni di cui all'articolo 34, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE non siano soddisfatte per quanto riguarda i servizi previsti al secondo comma, punto ii).

Ai fini della presente direttiva e fatta salva la direttiva 97/67/CE, si intende per:

- i) «invio postale»: un invio indirizzato nella forma definitiva in cui viene preso in consegna, indipendentemente dal peso. Oltre agli invii di corrispondenza, si tratta – ad esempio – di libri, cataloghi, giornali periodici e pacchi postali contenenti merci con o senza valore commerciale, indipendentemente dal loro peso;
- ii) «servizi postali»: servizi consistenti in raccolta, smistamento, trasporto e distribuzione di invii postali. Includono sia i servizi che rientrano nell'ambito di applicazione del servizio universale istituito ai sensi della direttiva 97/67/CE, sia quelli che ne sono esclusi;
- iii) «altri servizi diversi dai servizi postali»: servizi forniti nei seguenti ambiti:
  - servizi di gestione di servizi postali (servizi precedenti l'invio e servizi successivi all'invio, compresi i servizi di smistamento della posta),
  - servizi di spedizione diversi da quelli di cui alla lettera a) quali la spedizione di invii pubblicitari, privi di indirizzo;

6) attività relative allo sfruttamento di un'area geografica ai seguenti fini:

- a) estrazione di petrolio o di gas;
- b) prospezione o estrazione di carbone o altri combustibili solidi.



## ALLEGATO III

**ELENCO DEGLI ATTI GIURIDICI DELL'UNIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 7, PARAGRAFO 2, LETTERA B)**

I diritti conferiti mediante una procedura in cui sia stata assicurata adeguata pubblicità e in cui il conferimento di tali diritti si basi su criteri obiettivi non costituiscono «diritti speciali o esclusivi» ai sensi della presente direttiva. Il seguente elenco contiene una serie di procedure che garantiscono un'adeguata trasparenza preliminare per il rilascio di autorizzazioni sulla base di altri atti legislativi dell'Unione, che non costituiscono «diritti speciali o esclusivi» ai sensi della presente direttiva:


- a) la concessione di autorizzazioni per la gestione di impianti di gas naturale conformemente alle procedure di cui all'articolo 4 della direttiva 2009/73/CE;
- b) l'autorizzazione o l'invito a presentare offerte per la costruzione di nuovi impianti per la produzione di energia elettrica in conformità della direttiva 2009/72/CE;
- c) la concessione di autorizzazioni, conformemente alle procedure di cui all'articolo 9 della direttiva 97/67/CE, in relazione a servizi postali che non sono né possono essere riservati;
- d) la procedura per concedere l'autorizzazione a svolgere un'attività che comporti lo sfruttamento di idrocarburi ai sensi della direttiva 94/22/CE;
- e) i contratti di servizio pubblico ai sensi del regolamento (CE) n. 1370/2007 relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri con autobus, tram, metropolitana o per ferrovia, che sono stati aggiudicati mediante una procedura di gara conformemente all'articolo 5, paragrafo 3 di detto regolamento, purché la durata sia conforme all'articolo 4, paragrafi 3 o 4, del regolamento stesso.



## ALLEGATO IV


## SERVIZI DI CUI ALL'ARTICOLO 19

Designazione	Codice CPV
79611000-0; 75200000-8; 75231200-6; 75231240-8; 79622000-0 [Servizi di fornitura di personale domestico]; 79624000-4 [Servizi di fornitura di personale infermieristico] e 79625000-1 [Servizi di fornitura di personale medico] da 85000000-9 a 85323000-9; 85143000-3,  98133100-5, 98133000-4, 98200000-5 e 98500000-8 [Servizi domestici presso famiglie e convivenze] e da 98513000-2 a 98514000-9 [Servizi di manodopera per privati, servizi di personale di agenzia per privati, servizi di personale impiegatizio per privati, personale temporaneo per privati, servizi di assistenza domestica e servizi domestici],	Servizi sanitari, sociali e servizi correlati
85321000-5 e 85322000-2, 75000000-6 [Servizi di pubblica amministrazione e difesa e servizi di previdenza sociale], 75121000-0, 75122000-7, 75124000-1; da 79995000-5 a 79995200-7; da 80000000-4 [Servizi di istruzione e formazione] a 80660000-8; da 92000000-1 a 92342200-2; da 92360000-2 a 92700000-8;  79950000-8 [Servizi di organizzazione di mostre, fiere e congressi], 79951000-5 [Servizi di organizzazione di seminari], 79952000-2 [Servizi di organizzazione di eventi], 79952100-3 [Servizi di organizzazione di eventi culturali], 79953000-9 [Servizi di organizzazione di festival], 79954000-6 [Servizi di organizzazione di feste], 79955000-3 [Servizi di organizzazione di sfilate di moda], 79956000-0 [Servizi di organizzazione di fiere ed esposizioni]	Servizi amministrativi, sociali, in materia di istruzione, assistenza sanitaria e cultura
75300000-9	Servizi di sicurezza sociale obbligatoria (!)
75310000-2, 75311000-9, 75312000-6,  75313000-3, 75313100-4, 75314000-0,  75320000-5, 75330000-8, 75340000-1	Servizi di prestazioni sociali
98000000-3; 98120000-0; 98132000-7; 98133110-8 e 98130000-3	Altri servizi pubblici, sociali e personali, inclusi servizi forniti da associazioni sindacali, da organizzazioni politiche, da associazioni giovanili e altri servizi di organizzazioni associative
98131000-0	Servizi religiosi
da 55100000-1 a 55410000-7; da 55521000-8 a 55521200-0 [55521000-8 Servizi di catering per feste private, 55521100-9 Servizi di fornitura pasti a domicilio, 55521200-0 Servizi di fornitura pasti].  55520000-1 Servizi di catering, 55522000-5 Servizi di catering per imprese di trasporto, 55523000-2 Servizi di catering per altre imprese o altre istituzioni, 55524000-9 Servizi di ristorazione scolastica  55510000-8 Servizi di mensa, 55511000-5 Servizi di mensa ed altri servizi di caffetteria per clientela ristretta, 55512000-2 Servizi di gestione mensa, 55523100-3 Servizi di mensa scolastica	Servizi alberghieri e di ristorazione
da 79100000-5 a 79140000-7; 75231100-5;	Servizi legali, nella misura in cui non siano esclusi a norma dell'articolo 10, paragrafo 8, lettera d)



Designazione	Codice CPV
da 75100000-7 a 75120000-3; 75123000-4; da 75125000-8 a 75131000-3	Altri servizi amministrativi e delle amministrazioni pubbliche
da 75200000-8 a 75231000-4	Servizi della pubblica amministrazione forniti alla collettività
da 75231210-9 a 75231230-5; da 75240000-0 a 75252000-7; 794300000-7; 98113100-9	Servizi penitenziari, di pubblica sicurezza e di soccorso, nella misura in cui non siano esclusi a norma dell'articolo 10, paragrafo 8, lettera g)
da 79700000-1 a 79721000-4 [Servizi investigativi e di sicurezza, servizi di sicurezza, servizi di monitoraggio di sistemi di allarme, servizi di guardia, servizi di sorveglianza, servizi di sistema di localizzazione, servizi di localizzazione di fuggitivi, servizi di pattugliamento, servizi di rilascio di tesserini identificativi, servizi di investigazione e servizi di agenzia investigativa] 79722000-1 [Servizi di grafologia], 79723000-8 [Servizi di analisi dei rifiuti]	Servizi investigativi e di sicurezza
64000000-6 [Servizi di poste e telecomunicazioni], 64100000-7 [Servizi postali e di corriere], 64110000-0 [Servizi postali], 64111000-7 [Servizi postali per giornali e riviste], 64112000-4 [Servizi postali per la corrispondenza], 64113000-1 [Servizi postali per pacchi], 64114000-8 [Servizi di sportello presso gli uffici postali], 64115000-5 [Servizi di affitto di cassette postali], 64116000-2 [Servizi di fermo posta], 64122000-7 [Servizi di messaggeria interna]	Servizi postali
50116510-9 [Servizi di rigenerazione pneumatici], 71550000-8 [Servizi di lavorazione del ferro]	Servizi vari
98900000-2 [Servizi prestati da organizzazioni ed enti extraterritoriali] e 98910000-5 [Servizi specifici di organizzazioni ed enti internazionali]	Servizi internazionali


(<sup>1</sup>) Tali servizi non rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva se sono organizzati in quanto servizi non economici di interesse generale. Gli Stati membri sono liberi di organizzare la prestazione di servizi sociali obbligatori o di altri servizi in quanto servizi di interesse economico generale o in quanto servizi non economici di interesse generale.



## ALLEGATO V

## INFORMAZIONI DA INSERIRE NEI BANDI DI CONCESSIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 31


1. Nome, numero di identificazione (ove previsto dalla legislazione nazionale), indirizzo comprensivo di codice NUTS, numero di telefono e di fax, indirizzo di posta elettronica e sito Internet dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore e, se diverso, del servizio che può fornire ulteriori informazioni.
2. Tipo di amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore e principale attività svolta.
3. Se le domande di partecipazione devono includere le offerte, indirizzo di posta elettronica o sito Internet ove si offra gratuitamente accesso gratuito, diretto e completo ai documenti di gara. Se l'accesso gratuito, diretto e completo non è disponibile nei casi di cui all'articolo 34, paragrafo 2, secondo comma, un'indicazione relativa alle modalità di accesso ai documenti di gara.
4. Descrizione della concessione: natura e quantità dei lavori, natura e quantità dei servizi, ordine di grandezza o valore indicativo, e, se possibile, durata del contratto. Se la concessione è suddivisa in lotti, è necessario fornire tali informazioni per ogni lotto. Se del caso, descrivere le eventuali opzioni.
5. Codici CPV. Se la concessione è suddivisa in lotti, è necessario fornire tali informazioni per ogni lotto.
6. Codice NUTS per il luogo principale di esecuzione dei lavori nel caso di concessioni di lavori o codice NUTS per il luogo principale di esecuzione delle concessioni di servizi; se la concessione è suddivisa in lotti, è necessario fornire tali informazioni per ogni lotto.
7. Le condizioni di partecipazione, tra cui:
  - a) se del caso, indicare se la concessione è limitata a laboratori protetti o se l'esecuzione è limitata a programmi di lavoro protetti;
  - b) se del caso, indicare se in forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, la prestazione del servizio sia riservata a una particolare professione; indicare altresì il riferimento alla disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa rilevante;
  - c) eventualmente un elenco e una breve descrizione dei criteri di selezione; livello o livelli minimi specifici di capacità eventualmente richiesti; indicazione delle informazioni richieste (autocertificazioni, documentazione).
8. Termine per la presentazione delle domande di partecipazione o per la ricezione delle offerte.
9. Criteri di aggiudicazione della concessione se non figurano in altri documenti di gara.
10. Data di spedizione del bando.
11. Nome e indirizzo dell'organo competente per le procedure di ricorso e, ove del caso, di mediazione; informazioni precise sul termine per la presentazione dei ricorsi o, se necessario, nome, indirizzo, numero di telefono e di fax e indirizzo di posta elettronica del servizio competente a fornire tali informazioni.
12. Laddove opportuno, condizioni particolari a cui è soggetta l'esecuzione della concessione.
13. Indirizzo al quale inviare le domande di partecipazione o le offerte.
14. Se del caso, indicare i requisiti e i termini connessi all'impiego di mezzi di comunicazione elettronici.
15. Informazioni necessarie ad accertare se la concessione è associata a un progetto e/o programma finanziato con fondi dell'Unione.
16. Per le concessioni di lavori, indicare se la concessione rientra nell'ambito dell'AAP.



## ALLEGATO VI

**INFORMAZIONI DA INSERIRE NEGLI AVVISI DI PREINFORMAZIONE CONCERNENTI LE CONCESSIONI DI SERVIZI SOCIALI E DI ALTRI SERVIZI SPECIFICI, DI CUI ALL'ARTICOLO 31, PARAGRAFO 3**


1. Nome, numero di identificazione (ove previsto dalla legislazione nazionale), indirizzo comprensivo di codice NUTS, numero di telefono e di fax, indirizzo di posta elettronica e sito Internet dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore e, se diverso, del servizio che può fornire ulteriori informazioni.
2. Se del caso, indirizzo di posta elettronica o sito Internet ove le specifiche e qualsiasi altro documento giustificativo siano reperibili.
3. Tipo di amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore e principale attività svolta.
4. Codici CPV. Se l'appalto è suddiviso in lotti, è necessario fornire tali informazioni per ogni lotto.
5. Codice NUTS per il luogo principale di prestazione o esecuzione delle concessioni di servizi.
6. Descrizione dei servizi, ordine di grandezza o valore indicativi.
7. Condizioni di partecipazione.
8. Se opportuno, termini per contattare l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore in vista della partecipazione.
9. Se del caso, breve descrizione delle principali caratteristiche della procedura di aggiudicazione da applicare.
10. Altre eventuali informazioni rilevanti.



## ALLEGATO VII

**INFORMAZIONI DA INSERIRE NEGLI AVVISI DI AGGIUDICAZIONE DI CONCESSIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 32**


1. Nome, numero di identificazione (ove previsto dalla legislazione nazionale), indirizzo comprensivo di codice NUTS e, se del caso, numero di telefono e di fax, indirizzo di posta elettronica e sito Internet dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore e, se diverso, del servizio che può fornire ulteriori informazioni.
2. Tipo di amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore e principale attività svolta.
3. Codici CPV.
4. Codice NUTS per il luogo principale di esecuzione dei lavori nel caso di concessioni di lavori o codice NUTS per il luogo principale di esecuzione delle concessioni di servizi.
5. Descrizione della concessione: natura e quantità dei lavori, natura e quantità dei servizi, durata del contratto. Se la concessione è suddivisa in lotti, è necessario fornire tali informazioni per ogni lotto. Se del caso, descrivere le eventuali opzioni.
6. Descrizione della procedura di aggiudicazione utilizzata, nel caso di aggiudicazione senza previa pubblicazione, motivazione.
7. Criteri di cui all'articolo 41 utilizzati per aggiudicare la concessione o le concessioni.
8. Data della decisione (o delle decisioni) di aggiudicazione della concessione.
9. Numero di offerte ricevute per ogni aggiudicazione, tra cui:
  - a) numero di offerte ricevute da operatori economici che sono piccole e medie imprese;
  - b) numero di offerte ricevute dall'estero;
  - c) numero di offerte ricevute con mezzi elettronici.
10. Per ciascuna aggiudicazione: nome, indirizzo comprensivo di codice NUTS, ed eventualmente, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo Internet dell'aggiudicatario o degli aggiudicatari, comprese:
  - a) le informazioni necessarie ad accertare se l'aggiudicatario sia una piccola o media impresa;
  - b) le informazioni necessarie ad accertare se la concessione sia stata aggiudicata a un consorzio.
11. Valore e principali condizioni finanziarie della concessione aggiudicata, inclusi:
  - a) tariffe prezzi e tasse eventuali;
  - b) premi e pagamenti eventuali;
  - c) eventuali altri elementi utili con riguardo al valore della concessione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3.
12. Informazioni necessarie ad accertare se la concessione è associata a un progetto e/o programma finanziato con fondi dell'Unione.
13. Nome e indirizzo dell'organo competente per le procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione. Informazioni precise sul termine per la presentazione dei ricorsi o, se necessario, nome, indirizzo, numero di telefono e di fax e indirizzo di posta elettronica del servizio competente a fornire tali informazioni.
14. Data (date) e riferimento (riferimenti) a precedenti pubblicazioni nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* rilevanti per la concessione (le concessioni) pubblicizzate nel presente bando.
15. Data di spedizione del bando.
16. Metodo per il calcolo del valore stimato della concessione, se non indicato in altri documenti di gara ai sensi dell'articolo 8.
17. Altre eventuali informazioni rilevanti.



## ALLEGATO VIII

**INFORMAZIONI DA INSERIRE NEGLI AVVISI DI AGGIUDICAZIONE DI CONCESSIONI CONCERNENTI  
SERVIZI SOCIALI E ALTRI SERVIZI SPECIFICI DI CUI ALL'ARTICOLO 32**

1. Nome, numero di identificazione (ove previsto dalla legislazione nazionale), indirizzo comprensivo di codice NUTS e, se del caso, numero di telefono e di fax, indirizzo di posta elettronica e sito Internet dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore e, se diverso, del servizio che può fornire ulteriori informazioni.
  2. Tipo di amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore e principale attività svolta.
  3. Codici CPV. Se l'appalto è suddiviso in lotti, è necessario fornire tali informazioni per ogni lotto.
  4. Indicazione succinta dell'oggetto della concessione.
  5. Numero di offerte ricevute.
  6. Valore dell'offerta prescelta, inclusi tariffe e prezzi.
  7. Nome e indirizzo comprensivo di codice NUTS, numero di telefono e di fax, indirizzo di posta elettronica e sito Internet dell'operatore economico aggiudicatario (o degli operatori economici aggiudicatari).
  8. Altre eventuali informazioni rilevanti.
- 



## ALLEGATO IX

**CARATTERISTICHE RELATIVE ALLA PUBBLICAZIONE**

## 1. Pubblicazione di bandi e di avvisi

I bandi e gli avvisi di cui agli articoli 31 e 32 sono trasmessi dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea e pubblicati conformemente alle seguenti modalità:

gli avvisi e i bandi di cui agli articoli 31 e 32 sono pubblicati dall'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea;

l'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea conferma all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore la pubblicazione di cui all'articolo 33, paragrafo 2.

## 2. Formati e modalità di trasmissione di bandi e avvisi per via elettronica

Il formato e le modalità di trasmissione di bandi e avvisi per via elettronica, secondo quanto previsto dalla Commissione, sono accessibili sul sito Internet <http://simap.europa.eu>



## ALLEGATO X

**ELENCO DELLE CONVENZIONI INTERNAZIONALI IN MATERIA SOCIALE E AMBIENTALE DI CUI  
ALL'ARTICOLO 30, PARAGRAFO 3**

- Convenzione OIL 87 sulla libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale;
- Convenzione OIL 98 sul diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva;
- Convenzione OIL 29 sul lavoro forzato;
- Convenzione OIL 105 sull'abolizione del lavoro forzato;
- Convenzione OIL 138 sull'età minima;
- Convenzione OIL 111 sulla discriminazione in materia di impiego e di professione;
- Convenzione OIL 100 sull'uguaglianza di remunerazione;
- Convenzione OIL 182 sulle forme peggiori di lavoro minorile;
- Convenzione di Vienna per la protezione dell'ozonofera e relativo protocollo di Montreal sulle sostanze che impoveriscono l'ozonofera;
- Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento (Convenzione di Basilea);
- Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti;
- Convenzione di Rotterdam sulla procedura del consenso informato a priori per alcuni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale (UNEP/FAO) (Convenzione PIC) e relativi tre protocolli regionali.
- 



## ALLEGATO XI

**INFORMAZIONI DA INSERIRE NEGLI AVVISI DI MODIFICHE DI UNA CONCESSIONE IN VIGENZA DELLA  
STESSA AI SENSI DELL'ARTICOLO 43**

1. Nome, numero di identificazione (ove previsto dalla legislazione nazionale), indirizzo comprensivo di codice NUTS, numero di telefono e di fax, indirizzo di posta elettronica e sito Internet dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore e, se diverso, del servizio che può fornire ulteriori informazioni.
2. Codici CPV.
3. Codice NUTS per il luogo principale di esecuzione dei lavori nel caso di concessioni di lavori o codice NUTS per il luogo principale di esecuzione delle concessioni di servizi.
4. Descrizione della concessione prima e dopo la modifica: natura e quantità dei lavori, natura e quantità dei servizi.
5. Se del caso, modifica del valore della concessione, compresi gli eventuali aumenti dei prezzi o delle tariffe provocati dalla modifica.
6. Descrizione delle circostanze che hanno reso necessaria la modifica.
7. Data della decisione di aggiudicazione della concessione.
8. Se del caso, nome, indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo Internet del nuovo o dei nuovi operatori economici.
9. Informazioni necessarie ad accertare se la concessione è associata a un progetto e/o programma finanziato con fondi dell'Unione.
10. Nome e indirizzo dell'organo competente per le procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione. Informazioni precise sul termine per la presentazione dei ricorsi o, se necessario, nome, indirizzo, numero di telefono e di fax e indirizzo di posta elettronica del servizio competente a fornire tali informazioni.
11. Data (date) e riferimento (riferimenti) a precedenti pubblicazioni nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* rilevanti per l'appalto (gli appalti) di cui al presente bando.
12. Data di spedizione del bando.
13. Altre eventuali informazioni rilevanti.

14CE0650



# RETTIFICHE

**Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati**

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 157 del 15 giugno 2011)

1) Alla pagina 7, articolo 3, paragrafo 2, lettera e):

*anziché:* «pesche e nettarine»,

*leggi:* «pesche e pesche noci»,

2) alla pagina 92, allegato I, parte B, parte 6: «Norma di commercializzazione per le pere», punto III «Disposizioni relative alla calibrazione», lettera b) «per i frutti calibrati secondo il peso»; trattino «per i frutti della categoria "Extra" e delle categorie I e II presentati a strati ordinati»; nella tabella sottostante, prima colonna, terza riga sotto il titolo:

*anziché:* «-200-250»,

*leggi:* «200 - 250».

**14CE0651**

**Rettifica del regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014**

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 347 del 20 dicembre 2013)

A pagina 869, articolo 4, punto a):

*anziché:* «a) agli articoli 28, 29, 30 e 33 del regolamento (UE) n. 1306/2013, il riferimento al titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1305/2013 si legge come riferimento agli articoli 5 e 6 del regolamento (CE) n. 73/2009 e agli allegati II e III di quest'ultimo;»,

*leggi:* «a) agli articoli 28, 29, 30 e 33 del regolamento (UE) n. 1305/2013, il riferimento al titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 si legge come riferimento agli articoli 5 e 6 del regolamento (CE) n. 73/2009 e agli allegati II e III di quest'ultimo;».

**14CE0652**



**Rettifica del regolamento (UE) n. 208/2014 del Consiglio, del 5 marzo 2014, concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina**

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 66 del 6 marzo 2014)

A pagina 7, allegato I, voce 12, Serhii Petrovych Kliuiev, colonna «Informazioni identificative»:

*anziché:* «nato il 12 agosto 1969, uomo d'affari, fratello del sig. Andrii Kliuiev»

*leggasi:* «nato il 19 agosto 1969, uomo d'affari, fratello del sig. Andrii Kliuiev».

**14CE0653**

LOREDANA COLECCHIA, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2014-GUE-033) Roma, 2014 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



  
**GAZZETTA UFFICIALE**  
 DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)**  
**validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)**

		<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
<b>Tipo A</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € <b>438,00</b> - semestrale € <b>239,00</b>
<b>Tipo B</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € <b>68,00</b> - semestrale € <b>43,00</b>
<b>Tipo C</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € <b>168,00</b> - semestrale € <b>91,00</b>
<b>Tipo D</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € <b>65,00</b> - semestrale € <b>40,00</b>
<b>Tipo E</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € <b>167,00</b> - semestrale € <b>90,00</b>
<b>Tipo F</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € <b>819,00</b> - semestrale € <b>431,00</b>

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

**CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO**

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

**PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI**  
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

**PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI**

(di cui spese di spedizione € 129,11)\* - annuale € **302,47**  
(di cui spese di spedizione € 74,42)\* - semestrale € **166,36**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II**

(di cui spese di spedizione € 40,05)\* - annuale € **86,72**  
(di cui spese di spedizione € 20,95)\* - semestrale € **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

**Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.**

**RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI**

Abbonamento annuo € **190,00**  
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**  
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

**N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.**

**RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO**

\* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





\* 4 5 - 4 1 0 6 0 0 1 4 0 5 0 5 \*

€ 16,00

